

ANNO XXI - N. 6

NOVEMBRE - DICEMBRE 1969

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1969

ABBONAMENTI

ANNO L. **7.500**
UN NUMERO SEPARATO » **1.300**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(9211201) Roma, 1969 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag. 993
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari)	» 1046
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci)	» 1066
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo)	» 1085
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avv. Giuseppe Angelini Rota e dell'avv. Carlo Bafile)	» 1111
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Franco Carusi)	» 1182
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Antonino Terranova)	» 1194

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

RASSEGNA DI DOTTRINA (a cura dell'avv. Luigi Mazzella)	pag. 193
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE (a cura dell'avv. Arturo Marzano)	» 196
CONSULTAZIONI	» 221
NOTIZIARIO	» 230

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:
UGO GARGIULO

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

AZZARITI Giorgio, <i>In tema di proponibilità del giudizio di ottemperanza avverso una decisione amministrativa non ancora passata in giudicato</i>	pag. 1094
CARUSI F., <i>Sospensione dei lavori e riserve dell'appaltatore</i>	» 1184
DONADIO G., <i>Natura giuridica del Fondo Speciale per gli usi di beneficenza e religione della città di Roma</i>	» 1211
FERRI P. G., <i>Annullamento di un provvedimento di revoca e preteso risarcimento dei danni</i>	» 1046
PALATIELLO A., <i>Appunti intorno al divieto del bis in idem e all'efficacia riflessa del giudicato penale</i>	» 1199
ROSSI A., <i>Osservazioni sull'ammissione con riserva dei crediti di imposta nel passivo fallimentare</i>	» 1120
SICONOLFI L., <i>Illeciti in materia forestale</i>	» 1194

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE

- Alvei dei fiumi e dei torrenti - Concetto - Demanialità, 1080.

ADOZIONE

- Adozione speciale - Accertamento della situazione di abbandono - Disparità di trattamento tra minori segnalati prima e dopo l'ottavo anno - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1004.

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

- Uffici - Organizzazione - Operatività della riserva di legge di cui all'art. 97 Cost. - Limiti, 1094.

APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Richieste dell'appaltatore di maggiori compensi per il prolungamento della durata dell'appalto conseguente a sospensione dei lavori per fatto dell'Amministrazione - Onere della riserva immediata dell'appaltatore - Esclusione, con nota di F. CARUSI, 1184.

ARBITRATO

- Appalti di opere pubbliche disciplinati dal Capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 - Fondamento « ex lege » della competenza arbitrale alternativa a quella del G.O. - Sussiste, 1182.
- Appalti di opere pubbliche disciplinati dal Capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 - Natura processuale dell'art. 47 del predetto Capitolato - Sussiste - Potere di scelta fra la competenza arbitrale

e quella del G. O. - Diretta spettanza all'Avvocatura dello Stato - Sussiste, 1182.

- Sentenza arbitrale - Impugnativa - Nullità per violazione delle regole di diritto - Concetto, 1077.

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

- Presupposti - Consenso della parte danneggiata - Insussistenza, 1069.

ATTO AMMINISTRATIVO

- V. *Competenza e giurisdizione, Giustizia amministrativa.*

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Appalto per la riscossione delle imposte di consumo - Provvedimento di decadenza dell'appaltatore inadempiente - Controversia - Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, 1057.
- Espropriazione per pubblica utilità - Retrocessione - Espropriazione non preordinata all'esecuzione di opere pubbliche - Inammissibilità della retrocessione, 1060.
- Giudice ordinario in sede civile e penale - Ripartizione di competenza - Inderogabilità, 1066.
- Atto amministrativo di revoca - Lesione di diritti soggettivi - Insussistenza, con nota di P. G. FERRI, 1046.
- Retrocessione di beni espropriati per l'esecuzione di opera pubblica - Ipotesi in cui un intero fondo sia rimasto inutilizzato - Necessità della dichiarazione amministrativa di inservibilità, 1060.
- Spese di mantenimento in carcere - Controversie - Competenza funzionale del giudice penale, 1066.

- Tariffe dei servizi pubblici di trasporto in concessione - Poteri dell'Amministrazione, con nota di P. G. FERRI, 1046.

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI

- V. *Sicilia*.

COSA GIUDICATA

- Efficacia del giudicato per uno dei coimputati nei confronti degli altri - Divieto del bis in idem - Limiti di tale divieto - Riesame della responsabilità del coimputato assolto con sentenza irrevocabile - È ammesso ai fini di rivalutare le responsabilità degli altri, con nota di A. PALATIELLO, 1198.
- V. anche *Giustizia amministrativa*.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- V. anche *Adozione, Edilizia Economica e Popolare, Finanza locale, Friuli-Venezia Giulia, Impiegati dello Stato, Impiego pubblico, Imposta di registro, Previdenza ed assistenza, Reato, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta*.

DEMANIO

- V. *Acque pubbliche*.

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

- Commissione di vigilanza - Decisione - Esecuzione da parte del Commissario governativo - Fattispecie, 1089.
- Cooperativa edilizia - Controversie sulla qualità di socio e sulla iscrizione di un richiedente nell'elenco degli aspiranti soci - Competenza della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, 1089.
- Procedimento sugli sfratti per morosità - Termine per l'opposi-

zione all'ingiunzione - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale parziale, 1043.

- Procedura espropriativa di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167 - Decreto di espropriazione - Requisiti di legittimità, 1090.
- V. anche *Espropriazione per p.u.*

ENTI PUBBLICI

- Organo collegiale - Illegittima composizione - Principio della validità degli atti del funzionario di fatto - Inapplicabilità, 1087.
- Organo collegiale - Illegittima composizione del collegio - Interesse alla impugnativa, 1086.
- Organo collegiale - Illegittima partecipazione alla seduta di un estraneo - Discussione - Prova di resistenza - Inammissibilità, 1086.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- Dichiarazione di p.u. - Deposito del provvedimento per quindici giorni - Criterio di osservanza del termine, 1091.
- Edilizia popolare ed economica - Piani per l'edilizia economica e popolare - Attuazione - Dichiarazione di pubblica utilità - Non occorre, 1090.
- Occupazione temporanea d'urgenza - Revoca - Motivazione perplessa - Illegittimità, 1090.
- Procedura illegittima - Revoca prefettizia degli atti illegittimi e inizio di nuova procedura - Legittimità, 1091.
- V. anche *Competenza e giurisdizione, Edilizia popolare ed economica, Giustizia amministrativa, Piano regolatore*.

EDILIZIA

- Licenza edilizia - Potere del Sindaco in ordine ai lavori in corso - Non sussiste, 1088.

- Licenza edilizia - Poteri attribuiti all'autorità pubblica - Revoca e sospensione della licenza, 1087.
- Programma di fabbricazione - Natura - Contenuto - Vincoli di inedificabilità o di particolare destinazione contenuti nel programma - Illegittimità, 1087.
- Regolamento comunale - Poteri concessi al Sindaco in ordine alle licenze già concesse - Impugnativa dei provvedimenti del Sindaco - Impugnativa del regolamento, 1087.
- Licenza edilizia - Poteri attribuiti all'autorità pubblica - Revoca e sospensione della licenza, 1087.
- Eccesso di potere per perplessità ed insufficiente motivazione - Fattispecie, 1092.
- Giudicato - Esecuzione - Annullamento di gara per affidamento della Gestione di caffè ristorante - Fattispecie, con nota di **GIORGIO AZZARITI**, 1094.
- Giudicato - Esecuzione - Ricorso ex art. 27 n. 4 t. u. n. 1054 del 1924 - Decisione del Consiglio di Stato impugnata con ricorso per Cassazione - Proponibilità, con nota di **GIORGIO AZZARITI**, 1094.

FALLIMENTO

- Liquidazione coatta amministrativa - Impugnativa di sentenza in tema di insinuazioni tardive di crediti - Termini ordinari, 1082.
- V. anche *Imposte e tasse in genere*.

FERROVIE

- V. *Obbligazioni e contratti*.

FINANZA LOCALE

- Imposta di consumo - Definizione amministrativa delle trasgressioni - Illegittimità costituzionale parziale, 996.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- Zona faunistica delle Alpi - Estensione della normativa alle Province di Udine e Pordenone - Violazione della riserva di legge in materia penale - Esclusione, 999.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Atto definitivo - Diniego di nulla osta da parte della Soprintendenza ai monumenti per costruzione edilizia - Non è atto definitivo, 1092.
- Atti impugnabili - Atti della espropriazione precedenti il de-

creto del Prefetto - Impugnabilità - Esclusione, 1092.

- Eccesso di potere per perplessità ed insufficiente motivazione - Fattispecie, 1092.
- Giudicato - Esecuzione - Annullamento di gara per affidamento della Gestione di caffè ristorante - Fattispecie, con nota di **GIORGIO AZZARITI**, 1094.
- Giudicato - Esecuzione - Ricorso ex art. 27 n. 4 t. u. n. 1054 del 1924 - Decisione del Consiglio di Stato impugnata con ricorso per Cassazione - Proponibilità, con nota di **GIORGIO AZZARITI**, 1094.

IMPIEGO PUBBLICO

- Prescrizione biennale degli stipendi ed assegni - Illegittimità costituzionale della normativa - Esclusione, 1002.
- Impiegato dello Stato - Quote di aggiunta di famiglia - Non spettanza pei figli ricoverati presso istituti di istruzione e di educazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1023.

IMPOSTA DI CONSUMO

- V. *Finanza locale*.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazioni ex art. 24 legge 28 febbraio 1949, n. 43 in favore della Gestione Ina-Casa - Mancata comminatoria espressa di decadenza - Irrilevanza, 1118.
- Agevolazioni ex art. 24 legge 28 febbraio 1949, n. 43 in favore della Gestione Ina-Casa - Risoluzione consensuale di appalto - Decadenza dalle agevolazioni accordate all'appalto - Si verifica, 1118.
- Associazione in partecipazione - Base imponibile - Conferimento dell'uso temporaneo di immobili - Tassazione riferita al valore della proprietà degli immobili - Legittimità, 1171.

- Cessioni di crediti verso la pubblica Amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquota ridotta - Correlazione fra i negozi - Criteri di determinazione - Apprezzamento del giudice di merito - Fattispecie, 1175.
 - Decadenza dai benefici fiscali per mancata registrazione nei termini di legge - Ambito di applicazione - Riduzioni accordate dalla legge organica di registro - Applicabilità, 1115.
 - Divieto di pronuncia per i giudici di base ad atti non registrati - Atti da registrare in caso d'uso - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1034.
 - Divieto di rilascio e di pronuncia in base a sentenze non registrate - Riferibilità anche alla tassa di titolo - Illegittimità costituzionale, 1034.
 - Enunciazione - Enunciazione giudiziale e convenzionale contenuta in sentenza - Ammissibilità, 1153.
 - Enunciazione - Enunciazione in sentenza - Atto enunciato soggetto a registrazione in caso d'uso - Tassabilità - Sussiste, 1153.
 - Occultamento di valore - Prova, 1150.
 - Società - Aumento di capitale - Delibera dell'assemblea e sottoscrizione delle azioni - Rilevanza ai fini tributari della delibera - Benefici fiscali di natura soggettiva spettanti ai sottoscrittori delle azioni - Inapplicabilità per la tassazione dell'aumento di capitale, 1142.
 - Società - Aumento di capitale - Delibera dell'Assemblea e sottoscrizione delle azioni - Sistema di tassazione, 1142.
 - Società - Trasferimento di quota di società a responsabilità limitata - Tassa fissa ex art. 108 tariffa all. A - Pagamento contestuale del prezzo - Necessità - Nozione, 1169.
 - Solidarietà tributaria - Prescrizione - Pendenza del giudizio di opposizione all'ingiunzione o del ricorso alle commissioni tributarie - Interruzione permanente - Efficacia nei confronti degli altri coobbligati solidali - Sussistenza, con nota di F. PAGANO, 1178.
 - Tabella allegato B alla legge organica di registro - Natura, 1115.
 - Vendita coatta - Vendita con incanto e vendita senza incanto - Accertamento di valore - Inapplicabilità, 1111.
- IMPOSTA DI SUCCESSIONE**
- Deduzione di passività - Atti di data certa - Necessità, 1164.
 - Dilazione del pagamento - Acquiescenza alla imposizione - Insussistenza - Successiva impugnazione giudiziaria dell'accertamento - Proponibilità, 1127.
- IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA**
- Istanza di rimborso proposta oltre il termine dell'art. 47 legge n. 762 del 1940 - Azione giudiziaria - Onere delle spese, 1137.
 - Istanza di rimborso - Provvedimento amministrativo di non accoglimento per intempestività ex art. 47 legge n. 762 del 1940 - Azione giudiziaria - Termine semestrale di decadenza - Inapplicabilità, 1136.
- IMPOSTE E TASSE IN GENERE.**
- Circolare ministeriale - Valore - Riconoscimento del diritto del contribuente - Impossibilità, 1162.
 - Contenzioso - Decisione della Commissione Centrale che annulla l'accertamento - Proponibilità dell'azione giudiziaria da parte dell'Amministrazione, 1132.
 - Fallimento - Credito tributario ammesso nel passivo con riserva della decisione della Commissione Centrale - Impugnativa giudiziaria avverso la decisione - Improprietà, con nota di A. Rossi, 1120.

- Imposte dirette - Dichiarazione a sanatoria dei redditi degli anni anteriori al 1950 - Facilitazioni - Si estendono anche ai redditi da dichiarare quale sostituto di imposta, 1165.
- Imposte indirette - Prescrizione - Consolidazione del criterio di tassazione, 1157.
- Imposte indirette - Riscossione - Ingiunzione - Posizione processuale delle parti - Poteri dell'ente creditore di mutare il titolo della pretesa, 1153.

INFORTUNI SUL LAVORO

- V. *Previdenza e assistenza*.

ISTRUZIONE PUBBLICA

- V. *Valle d'Aosta*.

LOCAZIONE

- V. *Obbligazioni e contratti*.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI.

- Convenzioni tra l'Amm.ne F.S. e le Aziende private di ferrovie e tranvie in concessione - Maggiorazioni dei canoni e corrispettivi disposte con d. l. 2 agosto 1946, n. 70 - Transazioni - Applicabilità, 1077.
- Pubblica Amministrazione - Forma scritta - Necessità - Locazione - Rinnovazione tacita - Inammissibilità, 1069.

OPERE PUBBLICHE

- V. *Appalto, Arbitrato*.

ORGANO COLLEGIALE

- V. *Enti pubblici*.

PECULATO

- Elementi differenziatori del reato di truffa aggravata - Possesso giuridico del danaro - Pres. Cons.

Amm. Fondo Speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma - Decreto Ministero Interno che autorizza i pagamenti - Induzione in errore - Iter formativo di atto amministrativo complesso, con nota di G. DONADIO, 1211.

PIANO REGOLATORE

- Comune di Napoli - Espropriazioni nella c. d. zona industriale del porto di Napoli - Eccezione di illegittimità costituzionale della normativa di tali espropriazioni in relazione all'art. 42 Cost. - Manifesta infondatezza, 1093.
- Comune di Napoli - Espropriazioni nella zona industriale del porto di Napoli - Nulla osta del Provveditore regionale alle OO. PP. al rilascio delle licenze edilizie da parte del Comune - Non vale come rinuncia all'espropriazione, 1093.
- Comune di Roma - Legge sul piano regolatore - Piani particolareggiati - Varianti - Procedimento - Poteri del Governo, 1085.
- Comune di Roma - Piano regolatore generale - Decreto di espropriazione - Indennità - Legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 4, terzo comma l. 24 marzo 1932, n. 355, in relazione all'art. 42, terzo comma Cost. - Nozione di indennizzo, 1085.
- Comune di Roma - Piano regolatore generale - Piani particolareggiati - Termine finale di efficacia, 1085.

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

- Assegni di conto corrente postale - Mora - Atto di costituzione in mora - Atto di protesto - Idoneità alla costituzione in mora del debitore ai sensi dell'articolo 1219 - Esclusione, 1073.

PRESCRIZIONE

- V. *Impiego pubblico, Imposta di registro*.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Infortuni sul lavoro - Agenti delle imposte di consumo - Esclusione dall'assicurazione obbligatoria fino al 1° gennaio 1966 - Illegittimità costituzionale, 1025.
- Pensioni di previdenza sociale - Divieto di cumulo con la retribuzione - Illegittimità costituzionale per le pensioni di vecchiaia - Infondatezza della questione per le altre pensioni, 1027.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Notificazioni - Notificazione alla persona giuridica - Consegna nel luogo indicato in una dichiarazione del destinatario corrispondente alla sede effettiva della società - È regolare, 1157.

PROCEDIMENTO PENALE

- Accertamenti ed operazioni tecniche compiute dalla polizia giudiziaria - Mancanza di garanzie difensive - Illegittimità costituzionale parziale, 1013.
- Nullità - Interrogatorio dell'imputato avanti P.M., e mancata assistenza di legale abilitato alla professione forense - Nomina di ufficio - Difensore di fiducia, con nota di G. DONADIO, 1211.
- Prelievo di campioni ed analisi per reati riguardanti frodi nelle sostanze agrarie - Procedimento di revisione delle analisi - Fase preliminare al giudizio - Mancanza di garanzie difensive - Illegittimità costituzionale parziale, 1014.
- Procedimento direttissimo per reati di stampa - Violazione del principio della precostituzione del Giudice e del diritto di difesa - Esclusione, 1006.
- Relazione fra accusa contestata e sentenza - Mutamento essenziale e significativo del fatto -

Diritto alla difesa, con nota di G. DONADIO, 1211.

REATO

- Relazione adulterina e concubinato - Violazione del principio di eguaglianza fra i coniugi - Illegittimità costituzionale, 1009.
- Reato forestale - Depenalizzazione - Sussiste, con nota di L. SICONOLFI, 1194.

SICILIA

- Conflitto di attribuzioni - Riscossione delle imposte - Servizio di meccanizzazione dei ruoli erariali e non erariali - Spetta alla Regione, 1022.
- Legge regionale a favore dei borsisti frequentatori dell'Istituto del restauro - Preferenza assoluta nell'impiego - Illegittimità costituzionale - Mancata indicazione della copertura finanziaria - Esclusione, 1039.

SOCIETA

- V. *Imposta di registro*.

TRENTINO-ALTO ADIGE

- Provincia di Bolzano - Tutela del paesaggio - Necessità delle norme di attuazione dello Statuto - Illegittimità costituzionale della normativa - Esclusione, 993.

VALLE D'AOSTA

- Esami di maturità, abilitazione e licenza media - Obbligo di svolgimento delle prove nella sola lingua italiana - Violazione della parità linguistica francese - Illegittimità costituzionale, 1031.

VENDITA

- V. *Imposta di registro*.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

15 luglio 1969, n. 136	pag. 993
20 novembre 1969, n. 141	» 996
20 novembre 1969, n. 142	» 999
20 novembre 1969, n. 143	» 1002
3 dicembre 1969, n. 145	» 1004
3 dicembre 1969, n. 146	» 1006
3 dicembre 1969, n. 147	» 1009
3 dicembre 1969, n. 148	» 1013
3 dicembre 1969, n. 149	» 1014
17 dicembre 1969, n. 150	» 1022
17 dicembre 1969, n. 151	» 1023
17 dicembre 1969, n. 152	» 1025
22 dicembre 1969, n. 155	» 1027
22 dicembre 1969, n. 156	» 1031
22 dicembre 1969, n. 157	» 1034
22 dicembre 1969, n. 158	» 1039
22 dicembre 1969, n. 159	» 1043

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 25 ottobre 1968, n. 3493	pag. 1111
Sez. I, 23 aprile 1969, n. 1289	» 1115
Sez. I, 30 aprile 1969, n. 1415	» 1118
Sez. I, 21 giugno 1969, n. 2205	» 1120
Sez. Un., 26 giugno 1969, n. 2289	» 1046
Sez. Un., 27 giugno 1969, n. 2310	» 1137
Sez. I, 18 luglio 1969, n. 2662	» 1127
Sez. Un., 29 luglio 1969, n. 2885	» 1057
Sez. Un., 31 luglio 1969, n. 2908	» 1060
Sez. III, 10 settembre 1969, n. 3093	» 1066
Sez. Un., 22 settembre 1969, n. 3120	» 1132
Sez. Un., 4 ottobre 1969, n. 3174	» 1136
Sez. I, 16 ottobre 1969, n. 3336	» 1142
Sez. I, 28 ottobre 1969, n. 3535	» 1150
Sez. I, 28 ottobre 1969, n. 3536	» 1153
Sez. I, 30 ottobre 1969, n. 3586	» 1157
Sez. I, 30 ottobre 1969, n. 3597	» 1162
Sez. I, 30 ottobre 1969, n. 3598	» 1164
Sez. I, 11 novembre 1969, n. 3670	» 1165

Sez. I, 11 novembre 1969, n. 3671 (in nota a Cass. 11 novembre 1969, n. 3670)	pag. 1165
Sez. I, 14 novembre 1969, n. 3706	» 1169
Sez. I, 14 novembre 1969, n. 3707 (in nota a Cass. 14 novembre 1969, n. 3706)	» 1169
Sez. I, 14 novembre 1969, n. 3708 (in nota a Cass. 14 novembre 1969, n. 3706)	» 1169
Sez. I, 14 novembre 1969, n. 3709 (in nota a Cass. 14 novembre 1969, n. 3706)	» 1169
Sez. I, 14 novembre 1969, n. 3710 (in nota a Cass. 14 novembre 1969, n. 3706)	» 1169
Sez. I, 14 novembre 1969, n. 3711 (in nota a Cass. 14 novembre 1969, n. 3706)	» 1169
Sez. I, 14 novembre 1969, n. 3712 (in nota a Cass. 14 novembre 1969, n. 3706)	» 1169
Sez. I, 14 novembre 1969, n. 3713 (in nota a Cass. 14 novembre 1969, n. 3706)	» 1169
Sez. I, 14 novembre 1969, n. 3714 (in nota a Cass. 14 novembre 1969, n. 3706)	» 1169
Sez. I, 22 novembre 1969, n. 3802	» 1171
Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3938	» 1069
Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3943	» 1073
Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3951	» 1077
Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3955	» 1080
Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3957	» 1082
Sez. I, 19 dicembre 1969, n. 4007	» 1175
Sez. I, 19 dicembre 1969, n. 4006 (in nota a Cass. 19 dicembre 1969, n. 4007)	» 1175
Sez. I, 19 dicembre 1969, n. 4008 (in nota a Cass. 19 dicembre 1969, n. 4007)	» 1175
Sez. I, 19 dicembre 1969, n. 4009 (in nota a Cass. 19 dicembre 1969, n. 4007)	» 1175
Sez. I, 22 dicembre 1969, n. 4022	» 1182

CORTE D'APPELLO

Napoli, 12 giugno 1969, n. 3831	pag. 1178
---	-----------

LODO ARBITRALE

4 ottobre 1969, n. 56 (Roma)	pag. 1184
--	-----------

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Sez. IV, 29 settembre 1969, n. 439	pag. 1085
Sez. IV, 29 settembre 1969, n. 446	» 1086
Sez. IV, 29 settembre 1969, n. 457	» 1087

INDICE

XIII

Sez. IV, 29 settembre 1969, n. 464	pag. 1089
Sez. IV, 10 ottobre 1969, n. 502	» 1090
Sez. IV, 17 ottobre 1969, n. 505	» 1090
Sez. IV, 21 ottobre 1969, n. 519	» 1091
Sez. IV, 21 ottobre 1969, n. 523	» 1092
Sez. IV, 21 ottobre 1969, n. 525	» 1092
Sez. IV, 21 ottobre 1969, n. 568	» 1093
Sez. IV, 21 ottobre 1969, n. 571	» 1094
Sez. VI, 27 giugno 1969, n. 319	» 1094

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, 25 ottobre 1968, n. 1410	pag. 1194
Sez. IV, 3 giugno 1969, n. 1772	» 1198
Sez. VI, 8 luglio 1969, n. 1637	» 1211

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

RASSEGNA DI DOTTRINA

ALIBRANDI T., <i>La sindacabilità del provvedimento amministrativo nel processo penale</i> , Jovene, Napoli, 1969	pag. 193
F. BENVENUTI e G. MIGLIO, <i>L'unificazione amministrativa ed i suoi protagonisti</i> , Neri Pozza Editore, 1969	» 194

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

Leggi e decreti (segnalazioni)	pag. 196
--	----------

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

— Norme dichiarate incostituzionali:

codice penale, art. 559, terzo e quarto comma; art. 560 primo, secondo e terzo comma, art. 561, art. 562, primo comma, secondo e terzo comma; art. 563	» 196
codice di procedura penale, art. 134, secondo comma, art. 222, secondo comma, art. 223 primo comma, articolo 231, primo comma, art. 234	» 197
r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 117 e 118, r. d. 13 gennaio 1936, n. 2313	» 197
r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033, art. 44, legge 27 febbraio 1958, n. 190	» 197
r. d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 66	» 198
r. d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 32, terzo e settimo comma	» 198
legge 27 febbraio 1958, n. 190, art. 1	» 198
d. P. R. 2 ottobre 1960, n. 1378	» 198
d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 912, articolo unico	» 199
legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1	» 199
d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 199, secondo comma	» 199
legge 4 luglio 1967, n. 580, art. 42	» 199
legge 18 marzo 1968, n. 238, art. 5 lettera a e b	» 200
d. P. R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 20, lettere a e b, artt. 21 e 23	» 200
d. l. 15 febbraio 1969, n. 9, art. 5, terzo e quarto comma, art. 6, primo, secondo e terzo comma	» 200
legge reg. sic. appr. 17 luglio 1969, art. 5	» 201

— Norme delle quali è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale:


codice civile, art. 314/4	» 201
codice di procedura penale, art. 502, primo e secondo comma	» 201

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 106 e 118	pag. 201
r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 106, 108 e 118, primo comma, n. 2	» 202
r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033, artt. 41, 42, 43, 45 e 46	» 202
d. l. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, primo comma	» 202
d. lg. lgt. 21 novembre 1945, n. 722, art. 2, sesto comma	» 202
legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, terzo comma	» 202
legge 18 ottobre 1959, n. 945, art. 1	» 203
legge 30 dicembre 1959, n. 1234, articolo unico	» 203
legge 13 novembre 1960, n. 1407, art. 13	» 203
legge reg. Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1966, n. 5	» 203
legge reg. sarda 22 agosto 1967, n. 16	» 203
legge 18 marzo 1968, n. 238, art. 5 lettere b e c	» 203
d. P. R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 20, lettera c	» 204
— <i>Norme delle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale</i>	
	» 204
— <i>Norme delle quali il giudizio di legittimità costituzionale è stato definito con pronunce di estinzione, di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di restituzione degli atti al giudice di merito</i>	
	» 220


INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Acque pubbliche	pag. 221	Ferrovie	pag. 225
Amministrazione Pub- blica	» 221	Imposta di bollo	» 225
Appalto	» 221	Imposta di consumo	» 225
Comuni e Provincie	» 222	Imposta di registro	» 225
Concessioni Ammini- strative	» 222	Imposta di ricchezza mobile	» 226
Contabilità Generale dello Stato	» 223	Imposte di successione	» 226
Contributi	» 223	Imposte e tasse	» 226
Demanio	» 223	Imposte varie	» 227
Donazione	» 224	Invalidi di guerra	» 227
Espropriazione per pubblica utilità	» 224	Poste e telegrafi	» 227
Esecuzione forzata	» 225	Prescrizione	» 228
		Procedimento civile	» 228
		Strade	» 228
		Trasporto	» 229

NOTIZIARIO	pag. 230
----------------------	----------



PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*)

CORTE COSTITUZIONALE, 15 luglio 1969, n. 136 - Pres. Branca - Rel. Fragali - Tirelli (avv. Barbato) e Provincia di Bolzano (avv. Guarino).

Trentino Alto-Adige - Provincia di Bolzano - Tutela del paesaggio - Necessità delle norme di attuazione dello Statuto - Illegittimità costituzionale della normativa - Esclusione.

(Cost. VIII disp. trans.; St. spec. Trentino-Alto-Adige art. 95; l. prov. Bolzano 24 luglio 1957, n. 8).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8 sulla tutela del paesaggio per la mancanza delle norme di attuazione sul trasferimento delle relative funzioni dallo Stato alla Provincia (1).

(*Omissis*). — 2. - La parte privata invoca però senza fondamento l'VIII disposizione transitoria della Costituzione per sostenere che, in ordine alla materia del paesaggio, era necessaria l'emanazione di norme

(1) La questione, cui è rimasta estranea l'Avvocatura, era stata sollevata con ordinanza 3 novembre 1967 della V Sezione del Consiglio di Stato (*Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1968, n. 138).

È interessante l'affermazione di massima contenuta nell'ultima parte di motivazione della sentenza, secondo cui, quando lo Statuto delimita con precisione l'oggetto della potestà legislativa che essa attribuisce alla Regione o alla Provincia autonoma, la fonte statutaria deve ritenersi sufficiente a conferire direttamente alla Regione o alla Provincia i poteri legislativi o amministrativi relativi a quella materia.

La sentenza, ricordata in motivazione, 30 maggio 1963, n. 76, leggesi in *Giur. cost.*, 1963, 629 e nota di CRISAFULLI, *In tema di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative*.

La sentenza 9 maggio 1968, n. 56, sulla non indennizzabilità (relativa) dei vincoli a tutela del paesaggio nella Provincia di Bolzano, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1968, 662.

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. RAFFAELE CANANZI.

di attuazione dello Statuto. La suddetta disposizione impone norme del genere esclusivamente per il trasferimento delle funzioni amministrative; e il suo testo infatti esige leggi dello Stato solo per regolare il passaggio delle funzioni statali « per ogni ramo della pubblica amministrazione », di funzioni cioè che, per lo stesso significato delle parole usate, non possono essere di potere legislativo. Nella sentenza 24 maggio 1963, n. 76 la Corte affermò che la norma transitoria succitata proclama la necessità di una attuazione coordinata dei principi costituzionali dell'autonomia e del decentramento regionale; ma lo affermò con riferimento ad una legge regionale che riguardava unicamente l'esercizio di funzioni amministrative. E ciò a parte il problema della riferibilità della norma alle regioni a statuto speciale; problema cui la Corte, nella sentenza 9 maggio 1961, n. 22, accennò per una soluzione negativa.

Non è concludente ai fini del decidere l'art. 95 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, che prevede in via generica norme di attuazione da emanarsi con decreto legislativo. Così disponendo lo Statuto ha regolato la forma che avrebbe dovuto assumere l'atto normativo, ove fosse stato necessario: sarebbe illogico intenderlo nel senso che abbia voluto imporre l'emanazione di norme di esecuzione per tutte le materie statutarie, perchè si arriverebbe all'assurdo di giudicare che esse sono state previste anche per il caso in cui il testo statutario avesse avuto in sé piena completezza e non avesse reclamato integrazioni o specificazioni. In tali ipotesi norme di attuazione non potrebbero mai emanarsi, per mancanza di oggetto; e nelle ipotesi stesse la competenza regionale o provinciale non potrebbe mai esercitarsi non ostante l'assenza di dubbi nei limiti della stessa.

3. - Sono queste ultime considerazioni che fanno escludere la assoluta del principio invocato dalla parte privata: lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto che questo non è insuperabile, e si è limitato a porre in dubbio che la fattispecie rientri fra le eccezioni, sotto il profilo che la legge provinciale ha causato sottrazione di funzioni agli uffici statali e quindi trasferimento di tali funzioni ad uffici della provincia.

La Corte, sintetizzando il suo pensiero nella sentenza 9 marzo 1962, n. 14, ritenne che l'esigenza delle norme di attuazione si manifesta nel bisogno di dar vita, nell'ambito delle ben definite autonomie regionali, ad una organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni che si armonizzi con l'organizzazione dello Stato nell'unità dell'ordinamento giuridico. Ora, nella specie, non si enunciano concrete esigenze del genere.

Lo Statuto della regione Trentino-Alto Adige, all'art. 13, statuisce che, nelle materie e nei limiti in cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente « erano » attribuite allo Stato ovviamente non lo erano più in base allo Statuto, dovevano intendersi cioè passate

alla regione o alla provincia per la forza immediata dell'atto concessivo dell'autonomia.

Non vale opporre che la legge denunziata riconosce la necessità di coordinamenti fra la competenza provinciale e la competenza statale perchè statuisce all'art. 7 che i provvedimenti relativi ad opere pubbliche e ad opere dichiarate di pubblica utilità dallo Stato o dalla regione debbono essere adottati di concerto con le amministrazioni interessate. La regola è ovvia, cosicchè sarebbe stato inutile inserirla in norme di attuazione; tanto più che i termini di quel concerto potrebbero essere definiti solo caso per caso. Non si chiarisce poi quali ulteriori norme di integrazione o di specificazione sarebbero state necessarie, oltre la previsione predetta: è altrettanto ovvio, che, fino a quando l'accordo con le amministrazioni statali non si raggiunga, ogni provvedimento provinciale mancherebbe del crisma della legittimità e sarebbe stata altresì inutile una norma di attuazione che avesse disposto in tal senso. Ugualmente deve ragionarsi per ogni altra ipotesi in cui un provvedimento della provincia venisse ad incidere su beni appartenenti allo Stato o su materie di competenza dello stesso.

Comunque non sarebbe logico ritenere, che fino a quando non si emanino prescrizioni del genere riguardo ad ipotesi astratte di incidenza dell'interesse statale, alla provincia rimanga inibito di esercitare la sua competenza esclusiva per quelle altre ipotesi che in concreto non coinvolgono interessi statali. La sentenza di questa Corte del 19 aprile 1962, n. 37, ha potuto dare alla competenza della provincia di Bolzano in materia di paesaggio il limite dell'interesse della difesa militare non ostante l'assenza di norme d'attuazione; e pertanto deve contestarsi che questa mancanza rechi nell'attività amministrativa provinciale germi di pregiudizio alla protezione degli interessi estranei all'organo autonomo. Concorre a far ritenere esatta tale affermazione, non solo il fatto che, nella materia predetta, unicamente nel caso deciso con la sentenza da ultimo citata, si è profilato, nell'arco di un dodicennio, un conflitto di attribuzioni con i poteri dello Stato, ma l'ulteriore circostanza che il governo, nel *memorandum* alle Nazioni Unite ricordato dalla provincia, fondò anche sulla legge denunziata la prova dell'esercizio dell'autonoma potestà provinciale in modo ampio e regolare, così attestando che l'esercizio effettivo di quella potestà, o non turba gli interessi statali, o non ne impedisce la protezione.

Con ciò non si intende certo dire che l'apprezzamento discrezionale governativo possa di per sé escludere la necessità delle norme di attuazione ove in realtà ve ne sia bisogno, ma si intende dire che, essendo stata attribuita alla provincia una materia ben definita (e ben definita anche sulla base della legge statale 22 maggio 1939, n. 823, che quella provinciale ricalca), l'inutilità dell'emanazione di norme di attuazione è provata dalla situazione di fatto; la quale non ne ha espresso mai la

necessità e non ha prospettato mai l'esigenza di armonizzazione di competenze. Proprio la mancanza in Bolzano di un ufficio statale di attribuzioni limitate al territorio della provincia esclude che la legge denunziata abbia disposto dell'organizzazione dello Stato; la competenza poi della sovrintendenza di Trento, è stata direttamente incisa dallo Statuto regionale, e rimane piena per la cura di quegli interessi che l'esercizio della funzione provinciale non deve mai compromettere. La competenza provinciale, per quanto esclusiva, trova sempre in quegli interessi un limite invalicabile: lo si ripete per ribadire i concetti espressi nella ricordata sentenza del 19 aprile 1962, n. 37 e nell'altra anteriore del 21 gennaio 1957, n. 23, anch'essa riguardante materia di competenza regionale primaria.

Con che la Corte precisa il suo punto di vista sull'argomento. Sono le circostanze che indicano se e in che limiti l'esplicazione di potestà legislativa da parte di una regione o di una provincia autonoma in materia di propria competenza sia condizionata all'emanazione di norme di attuazione dello statuto. In via di massima, quando delimita con precisione l'oggetto della potestà legislativa che essa attribuisce alla regione o alla provincia autonoma, la fonte statutaria deve ritenersi sufficiente a conferire direttamente alla regione o alla provincia i poteri legislativi e amministrativi relativi a quella materia (sentenza 18 novembre 1958, n. 58); cosicchè la VIII disposizione della Costituzione, se applicabile nell'ambito degli statuti speciali, riguarda il passaggio alle regioni o alle province autonome di quelle funzioni amministrative dello Stato che non possono ravvisarsi direttamente ad esse trasferite dallo statuto, e in ogni caso concerne il trasferimento alle regioni o alle province autonome di funzionari e di dipendenti dello Stato.

4. - L'altra questione, quella della legittimità dell'art. 7 della legge provinciale, in relazione al successivo art. 15, in quanto al vincolo di inedificabilità non corrisponde un indennizzo, è stata decisa dalla Corte con la sentenza 9 maggio 1968, n. 56 nel senso della non fondatezza.

Non si propongono motivi nuovi, nè la Corte trova ragioni per ritornare sul suo giudizio. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 novembre 1969, n. 141 - Pres. Branca, Rel. Rossi - Principi (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Finanza locale - Imposta di consumo - Definizione amministrativa delle trasgressioni - Illegittimità costituzionale parziale.

(Cost., art. 113; t.u., 14 settembre 1931, n. 1175, art. 66, quarto comma).

La norma dell'art. 66 del testo unico sulla finanza locale, approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, che consente l'oblazione amministra-

tiva delle trasgressioni punibili con la sola pena dell'ammenda, non contrasta con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; essa, peraltro, è in contrasto con l'art. 113 della Costituzione nell'inciso contenuto nel quarto comma « e non compete gravame davanti all'autorità giudiziaria » (1).

(*Omissis*). — Il pretore di Recanati ha sottoposto all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del testo unico per la finanza locale sotto i seguenti profili: a) che il potere discrezionale all'autorità amministrativa di ammettere o meno un soggetto all'oblazione, potrebbe violare il principio costituzionale di uguaglianza nonché l'art. 113 della Carta, essendo espressamente escluso il sindacato giurisdizionale su di esso; b) che il suddetto potere, implicando la valutazione della sussistenza dell'estremo della frode, elemento discretivo tra i delitti e le contravvenzioni in tema di imposte di consumo, potrebbe dar luogo all'esercizio di funzioni giurisdizionali e alla preclusione dell'azione penale, in contrasto con gli artt. 102 e 112 della Costituzione; c) che il denunciato procedimento di oblazione, condizionando l'esame della domanda di conciliazione al previo deposito di una cauzione (art. 236 del regolamento) violerebbe il diritto di difesa.

1. - Va in primo luogo rilevato che la norma impugnata, con l'attribuire al Sindaco o alla Commissione consorziale il potere di determinare volta per volta la somma da versare a titolo di oblazione, soddisfa all'esigenza di adeguare il disposto normativo alla particolarità del caso concreto, il che è indispensabile per realizzare nei suoi veri termini il principio di uguaglianza, che si traduce, in siffatti casi, in un principio di giusta proporzione (sentenza n. 95 del 1967).

Aggiungasi, per quanto attiene al più ampio potere di decidere se ammettere o meno un soggetto alla conciliazione amministrativa, che esso non si risolve in una mera facoltà non legittimando la norma impugnata un trattamento differenziato di casi uguali. Invero l'esercizio di tale potere, regolato dai comuni principi che assicurano la legittimità dell'azione amministrativa, è suscettibile di riesame mediante i ricorsi amministrativi.

Non può tuttavia ignorarsi che la disposizione impugnata, pur ammettendo espressamente i ricorsi amministrativi contro la decisione sull'istanza di oblazione, sembra aver voluto escludere ogni forma di ulteriore tutela giurisdizionale mediante l'inciso « e non compete gravame davanti all'autorità giudiziaria ».

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 24 aprile 1968 del Pretore di Recanati (*Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1968, n. 170).

La precedente sentenza pronunciata dalla Corte in tema di conciliazione amministrativa 8 luglio 1967, n. 95 è pubblicata in questa *Rassegna*, 1967, 518.

Tale disposto contrasta con il principio costituzionale secondo cui contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.).

Eliminato il predetto inciso, la discrezionalità in esame, del cui esercizio la pubblica amministrazione deve dar conto, è certamente sindacabile in sede di controllo giurisdizionale di legittimità ed il privato può in tal modo far accertare l'eventuale vizio di disparità di trattamento, sicchè si palesa insussistente l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Esula poi dalla competenza di questa Corte l'esame dei limiti temporali entro i quali l'istanza di conciliazione amministrativa può essere presentata.

2. - Deve ancora riaffermarsi il principio che « non può dirsi esercizio di giurisdizione il potere di valutazione, che, come nel caso della istanza di oblazione, viene attribuito all'autorità amministrativa, potere che, pur importando una valutazione del singolo caso, rimane di natura amministrativa e si svolge prima ed al di fuori del processo giurisdizionale » (sentenza n. 95 del 1967).

Né può ritenersi che la facoltà della pubblica amministrazione di conciliare la trasgressione in caso ravvisi l'insussistenza della frode, precluda necessariamente l'esercizio dell'azione penale per delitto da parte degli organi che ne sono investiti qualora ne ricorrano gli estremi. Invero l'avvenuta oblazione non può impedire l'azione penale per una imputazione a titolo di delitto, per fattispecie riconosciute diverse e delittuose dall'organo giudiziario.

Si palesa quindi insussistente anche l'asserita violazione degli articoli 102 e 112 della Costituzione.

3. - In ordine, infine, al preteso contrasto tra l'art. 24 della Carta e l'onere di versare una cauzione perchè l'istanza di oblazione possa essere presa in esame, occorre osservare, da un lato, che la richiesta garanzia non incide sul diritto alla tutela giudiziale di colui che ritenga di non aver commesso alcuna infrazione, il quale potrà far valere tutte le sue ragioni, senza oneri, nel procedimento penale; dall'altro, che il versamento di una modesta somma a garanzia soddisfa l'esigenza di evitare domande meramente dilatorie e non contrasta, secondo il costante orientamento della Corte, con l'invocato art. 24 della Costituzione.

Né può ignorarsi che un eventuale conflitto tra la norma di legge impugnata e la disposizione regolamentare, che prevede la suddetta cauzione (art. 236 citato r.d.), rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 novembre 1969, n. 142 - Pres. Branca - Rel. Crisafulli - Marconato ed altri (n. c.) e Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Carbone).

Friuli-Venezia Giulia - Zona faunistica delle Alpi - Estensione della normativa alle Province di Udine e Pordenone - Violazione della riserva di legge in materia penale - Esclusione.

(Cost., art. 25; l. reg. 10 maggio 1966, n. 5).

Non è fondata, con riferimento al principio della riserva di legge in materia penale, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1966, n. 5, che estende alle province di Udine e Pordenone la disciplina dettata dalla legislazione statale per la zona faunistica delle Alpi, poichè le sanzioni penali continuano ad avere applicazione per forza propria, in qualsiasi luogo in cui sia legittimamente vigente il rispettivo regime giuridico (1).

(Omissis). — 3. - La questione non è fondata. Per giungere a questa conclusione non è necessario riprendere in esame il problema generale della « riserva » istituita dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione nè quello dei limiti che ne derivano alla potestà legislativa delle Regioni anche se a statuto speciale, con particolare riferimento a materie (come quella in oggetto) la regolamentazione delle quali consiste, per la loro intrinseca natura, di autorizzazioni, limiti e divieti: che sarebbero vanificati se sprovvisti di adeguata sanzione. Nella specie oggi sottoposta al giudizio della Corte, infatti, la Regione altro non ha fatto se non esercitare la competenza legislativa primaria ad essa attribuita dall'art. 4 della legge costituzionale 31 dicembre 1963, n. 1, assoggettando l'intera Provincia di Udine e quella di Pordenone alla disciplina

(1) La questione era stata sollevata, in via incidentale, da varie ordinanze di giudici di merito.

La sentenza, pure in assenza dell'intervento dell'Avvocatura, merita una particolare segnalazione, perchè tocca la delicata tematica del raccordo fra la competenza legislativa delle Regioni e la normativa penale che resta pur sempre riservata allo Stato.

La Corte ha ritenuto di non dovere affrontare, per ora, il problema frontale della configurabilità di una competenza ad esclusione dell'altra, ed ha preferito, dato che la fattispecie gliene offriva la possibilità, risolvere la questione incidendo sul *presupposto di fatto* su cui la normativa statale opera, cioè la determinazione del perimetro della zona faunistica delle Alpi. E poichè non era contestabile la potestà legislativa regionale in materia di caccia, la conclusione adottata appare ineccepibile.

Più delicata si presenterebbe la questione a fronte di una produzione legislativa regionale che, prevedendo, in materia riservata alla Regione, autorizzazioni, limiti e divieti, per non renderli « vanificati — come la

giuridica sostantiva dettata dal testo unico del 1939 per la zona faunistica delle Alpi. Per conseguire tale risultato, la Regione ha operato mediante rinvio, facendo proprio il contenuto delle disposizioni legislative statali sulla zona delle Alpi. Va da sè che le sanzioni penali continuano a ricevere applicazione, per forza propria, ossia come sanzioni poste da leggi statali, in qualsiasi luogo in cui sia legittimamente vigente il rispettivo regime giuridico, e perciò anche nelle Province di Udine e Pordenone, dal momento che a quel regime anch'esse sono state sottoposte.

Non fa differenza che la legge statale intervenga successivamente a comminare sanzioni penali per l'inosservanza di norme regionali o che, invece, come nel caso presente, tali sanzioni già esistano nella legislazione statale, identicamente operando così nell'ipotesi di trasgressione delle norme poste dalle leggi dello Stato, come nell'ipotesi di trasgressione di norme regionali posteriormente emanate ed aventi — nella specie — lo stesso contenuto e lo stesso oggetto di quelle (tratte come sono, per rinvio, secondo si è detto, dalle disposizioni del t.u. del 1939). Tanto più che il testo unico non determina esso stesso, direttamente, l'ambito territoriale della zona faunistica delle Alpi, ma ne rimette la determinazione — nel restante territorio nazionale — a decreti del Ministro dell'Agricoltura e foreste.

Nè siffatta situazione viene a mutare allorchè, versandosi in materia di competenza della Regione e questa essendo stata esercitata, sia la Regione ad operare quella determinazione. Se alla Regione fosse vietato di legiferare, direttamente o mediante rinvio, in materia di caccia sol perchè le norme da essa emanate comportano l'applicazione di pene predisposte da norme statali con riferimento alle stesse fattispecie o

Corte accenna — se sprovvisti di adeguata sanzione », provvedesse essa stessa ad un sistema sanzionatorio.

Il problema, allora, potrebbe porsi sotto duplice profilo, a seconda che la regolamentazione delle sanzioni si espliciti mediante un formale rinvio all'analogo sistema sanzionatorio statale, o che essa si ponga in posizione autonoma rispetto a questo.

Mentre sembra da escludere in ogni caso la seconda soluzione, data la già rilevata competenza esclusiva dello Stato in materia penale, si potrebbe ritenere valido il rinvio che la legislazione regionale operasse alla normativa generale statale sulle materie trasferite alla competenza regionale; ancora più valida si potrebbe ravvisare la soluzione che prevedesse una *legge-cornice* generale da parte dello Stato, contenente le sanzioni penali per tutte le violazioni alle leggi delle Regioni, nelle materie di competenza di queste.

Per i precedenti della Corte sull'esclusiva competenza dello Stato in materia penale, cfr. da ultimo, le sentenze 23 marzo 1966, n. 26, in questa *Rassegna*, 1966, 489; 15 maggio 1963, n. 68, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1963, 1169 e nota di DE FRANCO, *Riflessi costituzionali della distinzione tra sanzione penale e sanzione amministrativa*.

a fattispecie comprensive anche di quelle risultanti dalla legge regionale, alla Regione verrebbe in realtà sottratta una competenza, che statutariamente le spetta.

4. - Del pari prive di fondamento sono le ulteriori censure, adombrate nella motivazione dell'ordinanza del pretore di San Vito al Tagliamento.

Così è del rilievo, secondo cui la legge regionale denunciata avrebbe perseguito il fine di consentire ai comuni inclusi nei territori delle Provincie di Udine e Pordenone la costituzione di riserve comunali di caccia: giacchè nessun argomento viene poi addotto per dimostrare che un tale fine sarebbe costituzionalmente vietato alla Regione, così che, anche ad ammettere che, in punto di fatto, l'illazione del pretore risponda al vero, non ne seguirebbe per ciò solo un vizio di legittimità costituzionale della legge regionale. È da soggiungersi al riguardo che l'applicazione dello speciale regime della zona faunistica delle Alpi implica — oggettivamente — una maggiore tutela della fauna locale, ciò che senza dubbio è conforme all'interesse nazionale (cui genericamente si richiama la stessa ordinanza, come pure quella del pretore di Palmanova) che sta a fondamento della legislazione statale in materia. Ne offre indiretta conferma l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige, che fa obbligo a questa Regione di non diminuire la protezione attualmente concessa alla selvaggina in dipendenza dell'appartenenza del territorio alla zona faunistica delle Alpi.

Quanto alla censura di violazione dei « principi che informano il nostro ordinamento giuridico », per avere la legge regionale modificato i confini della zona delle Alpi senza i pareri prescritti dall'art. 5 del t.u. del 1939, è sufficiente osservare che la Regione non ha sostituito una propria legge ai concreti provvedimenti amministrativi che sarebbero, fuori della Regione, di competenza del Ministro dell'agricoltura e foreste; ma, legiferando *per relationem*, ha sottoposto una parte del suo territorio alla medesima identica disciplina prevista dalla legge statale per le località rientranti nella zona faunistica delle Alpi. La vera portata della legge regionale denunciata sta precisamente, come già risulta dalle considerazioni sopra svolte al punto 2), in una equiparazione legale, ai fini della disciplina della caccia, del territorio di Udine e Pordenone agli altri territori nei quali vige lo speciale regime giuridico dettato per la zona delle Alpi. La Regione, in altre parole, ha scelto e adottato, in relazione alle provincie anzidette, la disciplina legislativa ritenuta più adeguata alle particolari esigenze locali e perciò all'interesse della stessa Regione; ma, anzichè formularla *ex novo*, ha manifestato la propria volontà legislativa rinviando a quella parte della legislazione statale da cui quella disciplina è posta. Per questo aspetto la situazione è analoga a quella su cui ebbe già occasione di pronunciarsi questa Corte, sotto

altro profilo, con la sentenza n. 11 del 3 marzo 1959, punto 1) della motivazione, relativa alla legge regionale sarda 30 marzo 1957, numero 30. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 novembre 1969, n. 143 - Pres. Branca, Rel. Chiarelli - Ghini (avv. Cevolotto) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Impiego pubblico - Prescrizione biennale degli stipendi ed assegni - Illegittimità costituzionale della normativa - Esclusione.

(Cost., artt. 36, 3; r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, conv. in l. 2 giugno 1939, n. 739).

La normativa vigente per il rapporto di pubblico impiego sulla prescrittibilità biennale degli stipendi ed assegni dovuti al dipendente non contrasta con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, a causa della particolare forza di resistenza che caratterizza il relativo rapporto (1).

(*Omissis*). — 1. - La prima questione proposta nel presente giudizio è se per l'art. 2, primo comma, del d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, che stabilisce la prescrizione biennale del diritto agli stipendi ed assegni degli impiegati dello Stato, sussistano le medesime ragioni di contrasto con l'art. 36 della Costituzione, che questa Corte, nella sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ravvisò negli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.

La risposta negativa è implicita nella stessa menzionata sentenza, la quale ebbe a rilevare, come si ricorda nell'ordinanza di rimessione, la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego. Questa forza di resistenza è data da una disciplina che normalmente assicura la stabilità del rapporto, e dalle garanzie di rimedi giurisdizionali contro l'illegittima risoluzione di esso, le quali escludono che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunciare ai propri diritti.

Tale situazione è comune ai rapporti di pubblico impiego intercorrenti con lo Stato o con enti pubblici minori, e pertanto il regime delle

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 23 maggio 1967 della VI Sezione del Consiglio di Stato (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1968, n. 203).

La precedente sentenza della Corte 10 giugno 1966, n. 63, applicabile solo ai rapporti di impiego e lavoro privati, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1966, 758.

In dottrina, cfr. MARTONE, *Decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro e stabilità: dipendenti pubblici e dipendenti privati*, *Dir. lav.*, 1968, II, 274.

prescrizioni di cui alla norma impugnata non contrasta con l'art. 36 della Costituzione.

2. - A diversa conclusione non si può giungere per i rapporti di pubblico impiego statale di carattere temporaneo, sui quali si è particolarmente soffermata la difesa del Ghini.

Anche in essi l'impiegato è assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto: rimedi che si estendono al sindacato sull'eccesso di potere, come è confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Va inoltre considerato che, secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario, e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità. La non rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto.

Non ricorrono perciò, nel rapporto d'impiego temporaneo con lo Stato, le ragioni su cui si è basata, nella precedente sentenza di questa Corte, la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei ricordati articoli del codice civile.

3. - Infondata è anche la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei menzionati articoli del codice civile, contenuta nella sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici: il che, come si è accennato, si ricava inequivocabilmente dalla motivazione della detta sentenza n. 3: (« In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti »), alla stregua della quale va interpretato il dispositivo. Dalla parziale perdita di efficacia di quelle norme, conseguita alla pronuncia della Corte ed ai sensi della medesima, non è pertanto derivata una situazione di differente trattamento per i dipendenti dello Stato rispetto ai dipendenti di altri enti pubblici, egualmente garantiti dall'ordinamento del pubblico impiego.

Spetta al giudice di merito stabilire, nei singoli casi, se è stato posto in essere un rapporto di pubblico impiego, o se lo Stato o l'ente pubblico si è assoggettato alla disciplina di diritto comune del rapporto di lavoro. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 3 dicembre 1969, n. 145 - Pres. Branca, Rel. Trimarchi - Bassani (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Adozione speciale - Accertamento della situazione di abbandono - Disparità di trattamento tra minori segnalati prima e dopo l'ottavo anno - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; c.c., art. 314/4).

Non è fondata, con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/4 c.c., sull'adozione speciale, per la sperequazione che si creerebbe tra i minori segnalati in situazione di abbandono entro l'ottavo anno di vita e quelli non segnalati entro tale termine, quale presupposto per l'affidamento pre-adoztivo (1).

(Omissis). — Con la legge 5 giugno 1967, n. 431, istitutiva dell'adozione speciale, il legislatore ha voluto ampliare e migliorare la tutela per i minori che si trovino in situazione di abbandono materiale e morale, prevedendo che gli stessi, dichiarati in stato di adottabilità, possano essere adottati, con la forza speciale, da coniugi ed acquistare lo stato di figlio legittimo di costoro.

Avvertita altresì l'esigenza di tutelare anche la famiglia legittima o naturale di detti minori, ha predisposto condizioni e procedimenti tali da rendere possibile l'adozione speciale, con i relativi effetti giuridici, solo nei confronti dei minori, di cui, con le opportune garanzie, sia accertata l'esistenza della già indicata situazione di abbandono materiale e morale.

Di codesta disciplina fa parte la previsione del procedimento che ha inizio a decorrere dal momento in cui l'organo giurisdizionale (giudice tutelare o tribunale per i minorenni) è messo in grado di avere conoscenza delle situazioni di abbandono, di minori di età inferiore agli anni otto, e termina con la dichiarazione dei minori in stato di adottabilità. Nell'ambito di detto procedimento che crea un presupposto per l'affidamento preadoztivo, hanno rilievo la denuncia della situazione di abbandono (art. 314/5 del codice civile) da effettuarsi prima che ciascun minore abbia compiuto l'ottavo anno, e l'istanza diretta alla dichiarazione dei minori in stato di adottabilità. Dall'esistenza della prima consegue

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 14 ottobre 1968 del Tribunale per i minorenni di Milano (*Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1968, n. 329).

In dottrina cfr. BITTO, *La dichiarazione dello stato di adottabilità nella legge 5 giugno 1967, n. 431 sull'adozione speciale*, *Temi*, 1968, 73.

il necessario e doveroso compimento da parte del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, di attività ed atti, e, presentata l'istanza, dell'eventuale dichiarazione di adottabilità come atto finale del procedimento (in una sua prima fase).

3. - Ora, a proposito della questione di cui si discute nei termini sopra indicati, alla denuncia è ricollegata dall'ordinanza di rimessione l'asserita portata discriminatoria nei confronti dei minori di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale.

Ma la tesi non è accettabile.

È nella logica del procedimento e risponde alla sua natura e funzione che l'inizio di esso sia ricondotto alla conoscenza del fatto da accertare.

D'altra parte l'istituto dell'adozione speciale risponde all'esigenza di consentire e favorire l'adozione del minore nei primi anni di vita, che sono ritenuti i più adatti per il migliore inserimento del minore stesso nella famiglia adottiva.

In sè, quindi, codesta disciplina, la cui concreta determinazione va per altro ricondotta alla discrezionalità di pertinenza del legislatore, appare certamente appropriata. Con il citato art. 314/5, tenuto conto delle possibili situazioni di abbandono dei minori, è dettata una serie di norme in virtù o in forza delle quali tutti coloro che di quelle situazioni siano o vengano a conoscenza, possono o debbono informarne, direttamente o meno, il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni; ed è così previsto un sistema di strumenti e di modi che ragionevolmente dovrebbero essere idonei e sufficienti per assicurare la conoscenza o conoscibilità di tutte le situazioni di abbandono relative ai minori di età inferiore agli anni otto.

Tutto ciò, ovviamente, non può escludere in fatto che un minore, pur trovandosi in quella situazione, non venga segnalato: ma sembra evidente come da una eventualità del genere non possa dedursi l'esistenza dell'asserita disparità di trattamento giuridico.

4. - Fino al compimento dell'ottavo anno, tutti i minori privi di assistenza materiale o morale (e sempre che la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore) godono sul terreno legislativo di uno stesso trattamento: la situazione di abbandono in cui si trovano, può e deve essere oggetto di denuncia e quindi la possibilità di essere dichiarati adottabili è aperta a tutti.

Come si è già rilevato, il riferimento che con gli artt. 314/4 e 314/5 vien fatto alla denuncia ed al termine massimo entro cui essa può aver luogo, appare sicuramente logico e razionale. E d'altra parte non è censurabile in questa sede che il legislatore abbia scelto come necessaria la via dell'accertamento, ad opera del tribunale per i minorenni, della situazione di abbandono, e non ne abbia ritenuto sufficiente altra tra quelle astrattamente possibili.

Né può influire a favore della contraria tesi il fatto che l'acquisto di una posizione giuridica di vantaggio, per i minori che siano segnalati, ed il mancato acquisto della stessa posizione da parte dei non segnalati, dipendano dal compimento o meno di un dato atto (denuncia) ad opera di soggetti diversi da quelli che siano direttamente e personalmente interessati. Il sistema prescelto, tenuta presente l'età dei soggetti meritevoli di tutela, e valutati gli interessi e le esigenze in considerazione, appare razionale. È previsto come possibile e doveroso l'intervento di chi ha la rappresentanza di quei soggetti o attende alla loro cura o assistenza, ed è previsto pure come possibile l'intervento di chiunque sia a conoscenza di situazioni di abbandono relative a minori di età inferiore agli anni otto; ed è anche ammesso che la segnalazione venga effettuata, con l'istanza di cui al primo comma dell'art. 314/4, dal pubblico ministero, dalle istituzioni pubbliche e private di protezione e assistenza per l'infanzia e da chiunque abbia interesse. Si sono, così, tenute presenti le più varie, ampie ed articolate vie di informazione; ed è perciò ragionevole ritenere che l'interesse di tutti i minori in situazione di abbandono sia adeguatamente tutelato e salvaguardato. — (Omissis).

CORTE COSTITUZIONALE, 3 dicembre 1969, n. 146 - Pres. Branca
Rel. Reale - Russo (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost.
avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Procedimento penale - Procedimento direttissimo per reati di stampa - Violazione del principio della precostituzione del Giudice e del diritto di difesa - Esclusione.

(Cost., artt. 25, 24; c.p.p. art. 502, comma primo e secondo; l. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, comma terzo).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 502, primo e secondo comma, c.p.p. e dell'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto la potestà spettante al Pubblico Ministero di citazione direttissima dell'imputato davanti alla Sezione ed all'udienza che egli ritenga opportuna non incide sul principio della precostituzione del giudice e sul diritto di difesa (1).

(1) La questione era stata proposta con varie ordinanze di giudici di merito.

Per l'individuazione del concetto di « giudice naturale » cfr. « I giudizi di costituzionalità », 1961-65, pag. 294 e segg.

Sul giudizio direttissimo in generale, cfr. GALLI, *Rilievi in tema di presentazione dell'imputato all'udienza nel giudizio direttissimo*, Riv. it. dir. e proc. pen., 1966, 709.

(*Omissis*). — 2. - Le questioni non sono fondate.

Il procedimento direttissimo, disciplinato dagli articoli 502-505 del codice di procedura penale, nel capo dei giudizi speciali, è infondato a criteri di rapidità e immediatezza, preordinati alla esigenza di esemplarità del giudicizic. Esso è introdotto dal pubblico ministero, con richiesta di dibattimento contestuale alla presentazione dell'imputato, nelle ipotesi (soggette a verifica da parte del giudice) che l'imputato sia stato arrestato in flagranza di reato o che il reato stesso sia stato commesso durante lo stato di detenzione o di internamento per misura di sicurezza e che, inoltre, la prova risulti agevole, senza cioè che occorra procedere a speciali indagini. È richiesto altresì che il dibattimento venga iniziato senza indugio, se il tribunale siede in udienza penale, ovvero, esclusa tale possibilità, nel termine perentorio di cinque giorni dall'arresto.

Da tali requisiti si discosta l'istituto nei casi preveduti in varie leggi speciali come quella sulla stampa, le quali prescrivono che per determinate categorie di reati si procede sempre, e non a discrezione del pubblico ministero, col rito direttissimo, ed anche se l'imputato non sia detenuto. In quest'ultima ipotesi la di lui citazione a giudizio è disposta dal Procuratore della Repubblica.

La possibilità prospettata nelle tre ordinanze che il pubblico ministero presenti l'imputato, in stato di costrizione fisica o a seguito di suo decreto di citazione, davanti a quella delle sezioni del tribunale che egli ritenga disponibile, in considerazione delle esigenze del servizio, per lo svolgimento del dibattimento, non è espressamente disciplinata dalle norme impugnate. Essa è, tuttavia, praticamente configurabile soltanto in quei tribunali il cui organico prevede una pluralità di sezioni o comunque l'assegnazione di magistrati in numero superiore a quello richiesto per la composizione del collegio o dei collegi giudicanti, in guisa da consentire l'avvicinarsi di detti magistrati nello svolgimento dei compiti istituzionali.

In riferimento a tale possibilità è appunto denunziata la lesione del principio del giudice naturale. Tale principio esige anzitutto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il giudice sia istituito in base a criteri generali fissati in anticipo (sent. 29/1958, 1/1965) e non in vista di determinate controversie; con riferimento cioè a fattispecie astratte e non già *a posteriori*, in relazione ad una ragiudicanda già insorta (sent. 88/1962, 130/1963, 156/1963).

Esso esclude che sia lo stesso giudice a creare discrezionalmente ipotesi di spostamento della competenza (sent. 122/1963) e che l'accertamento dei presupposti legali relativi dipenda da valutazione non suscettibili di sindacato ad iniziativa ed a tutela delle parti (sent. 130/1963).

Orbene va ricordato che nel sistema positivo, a salvaguardia del detto principio, anche per gli uffici giudiziari con pluralità di sezioni e di magistrati addetti, esiste un complesso di norme volte a contemperare

l'obiettività ed imparzialità dei giudizi con le esigenze della continuità e prontezza delle funzioni giurisdizionali, pur nei casi di mutamenti, di vacanze e di impedimenti.

In particolare, quando il tribunale è costituito in più sezioni, sono annualmente designate (con apposite tabelle) le sezioni alle quali vengono devoluti promiscuamente o separatamente i diversi affari contenziosi civili e penali e si effettua la destinazione a ciascuna sezione dei vari magistrati, nel numero richiesto dalle esigenze del servizio.

Altre norme (delle quali è stata esclusa la illegittimità con la già menzionata sentenza n. 156 del 1963) prescrivono come si debba procedere a colmare i vuoti permanenti o temporanei che, per cause svariate, possono determinarsi negli uffici giudiziari, mediante provvedimenti a loro volta di carattere permanente (assegnazione di nuovi magistrati) o contingente e temporaneo (supplenze, sostituzioni, applicazioni).

Sono, poi, normalmente prestabiliti i giorni in cui ciascuna sezione terrà udienza nel corso dell'anno e turni di servizio dei giudici addetti a ciascun ufficio.

Tanto premesso sembra evidente che le norme impugnate, in quanto abilitano in casi eccezionali il pubblico ministero a disporre direttamente la presentazione o la citazione dell'imputato a giudizio davanti al tribunale e implicitamente consentono che lo stesso pubblico ministero diriga, discrezionalmente, la richiesta del giudizio dibattimentale ad una delle sezioni ed eventualmente ad uno dei collegi in cui la sezione dell'ufficio giudiziario sia articolata, non contrastano con la garanzia del giudice naturale, quale giudice imparziale precostituito.

Perverò, atteso che la composizione di ogni sezione e di ogni collegio risulta fatta secondo l'ordinamento e non appositamente per la decisione su ogni reato già commesso, non manca, anche nell'ipotesi dell'art. 502, l'elemento della preventiva individuazione del giudice, che deve postularsi legata a criteri di obiettività e imparzialità, quale che sia la composizione del collegio chiamato alla decisione ed esclusa qualsiasi incidenza su di questa della scelta operata dal pubblico ministero.

Essa è fatta nell'esercizio di un potere che, a parte la sua natura, è ben più limitato di quello spettante al Presidente del Tribunale, a norma dell'art. 20 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, o esercitato dai presidenti delle singole sezioni, circa la formazione dei ruoli e l'assegnazione dei procedimenti ai collegi: attribuzioni queste ultime di natura meramente ordinaria, la cui discrezionalità risulta necessaria ad assicurare l'efficienza della funzione giurisdizionale.

Né ai fini del decidere può avere rilevanza il distinguere fra l'ipotesi di presentazione dell'imputato detenuto all'udienza della sezione del

tribunale e l'ipotesi di citazione dell'imputato libero, trattandosi di manifestazioni diverse dello stesso potere attribuito al pubblico ministero dall'art. 502 del codice di procedura penale, cioè di modalità diverse dell'esercizio dell'azione penale, quale è configurato nell'ambito del rito direttissimo.

Gli argomenti sopra esposti invalidano nella specie l'affermazione che la scelta del pubblico ministero manchi di obiettività, in quanto si assume provenga da una delle parti in causa.

Va rilevato, infine, che se in dipendenza della scelta compiuta dal pubblico ministero si profilasse per l'imputato il pericolo di un giudizio non imparziale, varrebbero ad eliminarlo, ricorrendo le ipotesi di legge, i rimedi previsti dall'ordinamento. Essi sono uguali, del resto, a quelli che potrebbero essere resi necessari da scelte del presidente e risultano invocabili fra l'altro nei casi di incompatibilità, come pure in quelli che impongono la remissione del procedimento o la astensione o la ricusazione del giudice.

3. - Per i motivi suesposti deve escludersi la illegittimità sia dell'art. 502, primo comma (e ovviamente, per analogia di ragioni, anche del secondo comma) del codice di procedura penale sia dell'art. 21, comma terzo, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Gli stessi motivi portano a ritenere che la potestà spettante al pubblico ministero non può essere intesa nemmeno come antagonista al diritto di difesa e incidente negativamente sull'equilibrio del contraddittorio penale. Ne consegue la infondatezza anche dell'analoga questione sollevata, in rapporto all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla ordinanza del tribunale di Milano. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 3 dicembre 1969, n. 147 - Pres. Branca - Rel. Bonifacio - Rispoli ed altri (avv. Gullo, Salerno, Summa, Lia, Roscioni).

Reato - Relazione adulterina e concubinato - Violazione del principio di eguaglianza fra i coniugi - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 29, secondo comma, c.p., art. 559, comma terzo, 560, comma primo).

La discrezionalità politica del legislatore di stabilire sanzioni civili o penali a tutela dell'obbligo di fedeltà coniugale non può essere esercitata che nel rispetto del principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, imposto dall'art. 29 della Costituzione; poichè le norme penali repressive della relazione adulterina e del concubinato contrastano

con tale principio, ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale, unitamente alle norme ad esse connesse (1).

(*Omissis*). — 1. - Le ordinanze di rimessione — denunziando gli articoli 559, terzo comma (relazione adulterina), e 560, primo comma (concubinato) del c.p. in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione — propongono identiche o connesse questioni di legittimità costituzionale, e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente discussi nell'udienza pubblica, vengono riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Alcuni dei giudici *a quo* e, nella discussione orale, una delle parti in causa hanno sostenuto che alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 559 del c.p., pronunciata con la sentenza n. 126 del 16 dicembre 1968 di questa Corte, andrebbe riconosciuto l'effetto di una immediata caducazione o, quanto meno, di una conseguenziale ed automatica illegittimità costituzionale del terzo comma dello stesso articolo. Tale tesi, basata sulla premessa che nel sistema dell'art. 559 la relazione adulterina sarebbe punita come circostanza aggravante speciale o come particolare ipotesi di continuazione del semplice adulterio, deve essere disattesa perchè, come la Corte avvertì nella ricordata decisione, si tratta, invece di un delitto con propria, autonoma configurazione: ciò risulta dalla diversità della fattispecie prevista dalla norma indicata, che non si esaurisce in una semplice ripetizione di singoli atti di adulterio, ed è confermato dalla circostanza che la pena stabilita dalla legge non è differenziata, nel minimo, da quella che colpiva il reato di adulterio.

3. - Due ordinanze del pretore di Roma (n. 114 e n. 193 del 1969) denunciano l'art. 560 del c.p., oltre che in riferimento al principio di eguaglianza fra i coniugi, anche sotto il profilo della violazione della tutela che l'art. 29 della Costituzione accorda all'integrità del nucleo familiare. Ad avviso di quel giudice, infatti, la rilevanza penale della

(1) La questione era stata proposta con numerose ordinanze di giudici di merito.

Con questa sentenza, e dopo la precedente sentenza 19 dicembre 1968, n. 126 (in questa *Rassegna*, 1968, 907) richiamata in motivazione, restano definitivamente espunte dall'ordinamento tutte le norme di carattere penale repressive delle violazioni dell'obbligo della fedeltà coniugale.

Non che queste decisioni — come ha tenuto a precisare la Corte — impediscano al legislatore, nella sua discrezionalità politica, di comminare anche sanzioni penali per tali violazioni; ma è necessario che tali sanzioni non siano lesive al principio di eguaglianza dei coniugi.

La decisione in rassegna, ancorchè in linea con quella del 1968, tuttavia si pone in contrasto con la precedente decisione della stessa Corte 28 novembre 1961, n. 64 (*Giur. cost.*, 1961), la quale aveva escluso la sussistenza di ogni disparità di trattamento fra coniugi nella repressione penale dell'adulterio.

inosservanza del dovere di fedeltà coniugale comprometterebbe l'esistenza stessa della comunità familiare, messa in pericolo dalla proposizione dell'istanza punitiva e dall'eventuale condanna di uno dei coniugi.

La Corte ritiene che la questione proposta in tali termini non possa essere accolta. Ed infatti, se è vero che l'art. 29 della Costituzione protegge la unità familiare (fino al punto da sacrificare a questa, quando ciò sia assolutamente necessario, anche l'eguaglianza fra i coniugi) e se è indubbio che il legislatore ordinario non può dettare una disciplina non coerente con la protezione di quel bene, è altrettanto vero e certo che proprio a garanzia della suddetta unità gli obblighi fondamentali che accompagnano il vincolo matrimoniale devono essere presidiati da sanzioni che risultino idonee a svolgere anche una funzione preventiva. Ed appartiene alla politica legislativa il potere di stabilire, in relazione ad un determinato contesto storico, se siano sufficienti le sanzioni di natura civile o se sia necessario disporre anche misure penali.

4. - La discrezionalità politica del legislatore, tuttavia, non può essere esercitata che nel rispetto del principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, imposto dall'art. 29, secondo comma, della Costituzione. Ed è alla stregua di tale principio che l'indagine demandata alla Corte da tutte le ordinanze di rimessione deve essere ora rivolta a verificare se, dichiarati illegittimi il primo ed il secondo comma dell'art. 559 del c.p., la residua disciplina contenuta nel terzo comma (relazione adulterina) e quella dettata dal primo comma dell'art. 560 (concubinato) — disposizioni entrambe impugnate — pongano in essere una non consentita disparità di trattamento tra marito e moglie.

5. - A tal proposito è di fondamentale importanza la constatazione che relazione adulterina e concubinato sono reati fra loro strutturalmente diversi. Si può qui prescindere dalla questione se l'espressione « tenere una concubina » usata nel primo comma dell'art. 560 stia già ad indicare che la legge richieda, ai fini della punizione del marito, qualcosa di più della semplice relazione con una donna diversa dalla moglie. A mettere in evidenza la netta differenza fra i due delitti è sufficiente la circostanza che per il reato di concubinato è necessario che la consumazione abbia luogo « nella casa coniugale o notoriamente altrove », mentre per la relazione adulterina appaiono del tutto indifferenti le modalità di svolgimento: il che è quanto dire che quelle violazioni della fedeltà coniugale che sono necessarie e sufficienti ad integrare il reato di relazione adulterina imputabile alla moglie non bastano, se commesse dal marito, a renderlo colpevole di concubinato. E se identici comportamenti sono penalmente rilevanti per l'un coniuge e irrilevanti per l'altro, bisogna concludere che le disposizioni impugnate dettano una disciplina differenziata per il marito e per la moglie, nonostante che la legge (art. 143 c.c.) ponga a carico di entrambi il dovere di fedeltà coniugale.

6. - Per giustificare validamente sul piano costituzionale la riscontrata diversità di trattamento non possono essere prese in considerazione ragioni che non siano strettamente connesse con l'esigenza di salvaguardare l'unità familiare.

La Corte ha già affermato (sent. n. 126 del 1968) che ai fini del controllo di legittimità costituzionale dei diritti o degli obblighi conferiti o imposti dalla legge al marito ed alla moglie occorre far riferimento non già all'art. 3, ma all'art. 29 della Costituzione, ed ha interpretato quest'ultima disposizione (sent. n. 127 dello stesso anno) nel senso che la Costituzione direttamente impone che la disciplina giuridica del matrimonio — col solo limite della unità della famiglia — contempli obblighi e diritti eguali per l'uomo e per la donna. Ribadendo questi principi, si deve ritenere che in generale nella regolamentazione dei rapporti tra i coniugi nascenti dal matrimonio è vietato al legislatore di dar rilievo a ragioni di differenziazione diverse da quelle concernenti la predetta unità. Per la materia qui in esame non possono, perciò, spiegare influenza tutte quelle valutazioni che si connettano alla supposta maggior gravità della condotta infedele della moglie od al diverso atteggiamento della società di fronte all'infedeltà dell'uomo e della donna. Tutto il sistema desumibile dagli artt. 559 e 560 c.p. — come in occasione del controllo di legittimità costituzionale del reato di adulterio la Corte ebbe già ad osservare — reca l'impronta di un'epoca nella quale la donna non godeva della stessa posizione sociale dell'uomo e vedeva riflessa la sua situazione di netta inferiorità nella disciplina dei redditi e dei doveri coniugali. Non sta alla Corte verificare se e quali modificazioni in questo campo il nostro tempo abbia portato nella coscienza sociale. Ma è compito indiscutibile della Corte accertare l'insanabile contrasto fra quella disciplina, quale che ne sia stata la giustificazione originaria, ed il sopravvenuto principio costituzionale e dichiarare l'illegittimità di tutte quelle disparità di trattamento fra coniugi che non siano giustificate dall'unità familiare: vale a dire dall'unico limite che la Costituzione prevede.

A quest'ultimo proposito la Corte non può non confermare, per quanto concerne le attuali questioni, quanto fu detto in entrambe le ricordate decisioni dello scorso anno e, cioè, che il trattamento più severo per l'infedeltà della moglie, più indulgente per l'infedeltà del marito (e, cioè, proprio la disparità di trattamento) può addirittura esser causa di disgregazione della famiglia: in ogni caso è certo che non è possibile considerarlo come finalizzato alla tutela della sua unità. Per giungere ad opposta conclusione non è certo pertinente affermare che la punizione della moglie fedifraga risponde all'esigenza di salvaguardare la famiglia. Poichè la tutela di tale esigenza deve necessariamente coordinarsi col principio di eguaglianza, occorrerebbe dimostrare che, una volta stabilito che la relazione adulterina della donna debba costituire

reato, punire il marito per una fattispecie identica significherebbe mettere in pericolo l'unità del nucleo familiare. Ma è sufficiente enunciare questa ipotesi di giustificazione per coglierne l'assoluta irrazionalità.

7. - A conclusione di quanto fin qui si è detto, si deve riconoscere che il terzo comma dell'art. 559 c.p., poichè punisce la moglie anche per fatti che se commessi dal marito sono penalmente irrilevanti, è costituzionalmente illegittimo. Ma la dichiarazione di illegittimità deve colpire altresì il primo comma dell'art. 560, sia perchè è il concorso di entrambe le norme penali che dà vita, a causa dell'eterogeneità delle fattispecie delittuose in esse contemplate, ad una non consentita disparità di trattamento fra moglie e marito, sia perchè, ove fosse annullata la sola previsione della relazione adulterina della moglie, l'ordinamento verrebbe a dar rilevanza unicamente, nei limiti dell'art. 560, alla infedeltà coniugale del marito, con conseguente identica violazione del principio di eguaglianza.

In relazione a quanto si è detto nel n. 3, è opportuno rilevare che, derivando l'illegittimità delle due disposizioni dalla disparità di trattamento dei coniugi, il legislatore conserva, nell'ambito della sua discrezionalità politica, il potere di stabilire se ed in quali ipotesi la violazione del dovere di fedeltà coniugale debba costituire reato, ma nel rispetto dell'art. 29 della Costituzione sarà tenuto a dettare un'eguale disciplina per il marito e per la moglie.

8. - All'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 559 e del primo comma dell'art. 560 c.p. è conseguenziale — e va dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — l'illegittimità delle seguenti disposizioni dello stesso codice: 1) art. 559, comma quarto; 2) art. 560, commi secondo e terzo; 3) art. 561; 4) art. 562, primo comma, nella parte relativa al delitto previsto dall'art. 560; 5) art. 562, secondo e terzo comma; 6) art. 563. — (*Omissis*).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 3 dicembre 1969, n. 148 - Pres. Branca
Rel. Bonifacio - Aliprandi ed altri (n. c.).

Procedimento penale - Accertamenti ed operazioni tecniche compiute dalla polizia giudiziaria - Mancanza di garanzie difensive - Illegittimità costituzionale parziale.

(Cost., art. 24; c.p.p. art. 222, secondo comma, 223, primo comma).

Sono costituzionalmente illegittime, per violazione del diritto di difesa, le disposizioni degli articoli 222, primo comma e 223, primo comma, c.p.p. nella parte in cui escludono che agli accertamenti ed alle

operazioni tecniche della polizia giudiziaria si applichino gli art. 390 e 304 bis, ter e quater c.p.p.; nonchè, relativamente alle stesse esclusioni, l'art. 222, secondo comma, 231, primo comma, 234 del medesimo codice; e l'art. 134, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui fa divieto agli ufficiali ed agenti di P.G. di ricevere la nomina del difensore di fiducia (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 3 dicembre 1969, n. 149 - Pres. Branca, Rel. Bonifacio - Martellozzo (avv. Sermonti) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Agrò).

Procedimento penale - Prelievo di campioni ed analisi per reati riguardanti frodi nelle sostanze agrarie - Procedimento di revisione delle analisi - Fase preliminare al giudizio - Mancanza di garanzie difensive - Illegittimità costituzionale parziale.

(Cost. art. 24; r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, art. 44, mod. da legge 27 febbraio 1958, n. 190; l. 30 aprile 1962, n. 283, art. 1; l. 4 luglio 1967, n. 580, art. 42).

Poichè nel concetto di « procedimento » di cui è parola nell'art. 24 della Costituzione devono considerarsi rientranti anche gli atti di polizia giudiziaria, dal momento in cui iniziano le operazioni di revisione delle analisi dei campioni prelevati a seguito di denuncia per violazione delle norme sulla preparazione ed il commercio di sostanze agrarie ed alimentari sono necessarie le garanzie di difesa, e pertanto sono costituzionalmente illegittime le norme delle relative leggi che escludono, in detto procedimento di revisione, l'applicazione degli art. 390, 304 bis, ter, e quater c.p.p. (2).

I

(Omissis). — 2. - Per effetto della sentenza n. 86 del 1968 tutti gli atti di polizia giudiziaria compiuti o disposti dal Procuratore della Repubblica in forza dei poteri conferitigli dall'art. 232 del Codice di procedura penale devono essere assistiti, quando trovino corrispondenza

(1-2) Le questioni erano state proposte con varie ordinanze di giudici di merito.

Le due sentenze sono sulla stessa linea per quanto attiene alle garanzie di difesa sin dalla fase di indagini di polizia giudiziaria.

Quasi contestualmente alla pubblicazione delle sentenze è stata pubblicata la legge 5 dicembre 1969, n. 932, la quale ha profondamente modificato la normativa vigente del Codice di procedura penale con l'adeguamento delle relative disposizioni al precetto sancito dall'art. 24 della Costituzione.

negli atti contemplati negli art. 304 *bis-quater*, dalle stesse garanzie difensive predisposte per questi ultimi. Allo stesso regime devono sottostare gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria in base all'art. 225, vale a dire l'interrogatorio dell'imputato, le ricognizioni, le ispezioni ed i confronti.

« Accertamenti dello stato delle cose » ed « operazioni tecniche » sono invece previsti non nell'art. 225 ma negli artt. 222, secondo comma, e 223, primo comma, ora denunciati. La Corte ritiene che tali disposizioni incorrano nella stessa parziale illegittimità costituzionale che fu accertata, nella precedente decisione, a proposito degli articoli 225 e 232.

3. - Gli « accertamenti » comprendono indubbiamente le ispezioni dei luoghi per le quali, se compiute in istruttoria, l'art. 304 *quater*, a presidio di un minimo di difesa dell'imputato prevede il deposito dei verbali; « accertamenti » ed « operazioni tecniche », nella genericità delle loro espressioni, consentono l'espletamento di veri e propri atti peritali (tanto è vero che l'art. 223 stabilisce che la polizia possa avvalersi, se necessario, di persone idonee), corrispondenti a quelli per i quali gli artt. 304 *bis-quater* dispongono adeguati interventi difensivi. I verbali concernenti le attività espletate dalla polizia ai sensi dell'articolo 223 possono essere letti nel dibattimento — ultimo comma articolo 463 — senza che occorra il consenso delle parti e si acquisiscono così al processo elementi probatori di indubbia rilevanza. Non si può negare, dunque, l'interesse dell'indiziato ad esplicitare, in relazione ad atti che possono avere un peso decisivo per le sorti del giudizio, quella stessa difesa che gli è consentita nella fase istruttoria e, per effetto della sentenza n. 86 del 1968, anche nelle indagini preliminari disposte dal Procuratore della Repubblica: tanto più che, essendo a tali atti la polizia abilitata solo quando ci sia fondato timore che lo stato delle cose o le tracce del reato si alterino o si disperdano (condizione enunciata nell'art. 222, ma che riguarda indubbiamente anche le ulteriori specificazioni contenute nell'art. 223), si tratta di operazioni che il più delle volte non sono ripetibili e, quindi, non suscettibili di essere verificate e controllate nell'ulteriore corso del processo.

4. - Tanto premesso, appare certo che le due disposizioni in esame non garantiscono alcun diritto di difesa a chi sia indiziato del reato al quale « accertamenti » ed « operazioni tecniche » si riferiscono. Vero è che l'art. 222 dispone che « per quanto è possibile » siano osservate le norme sulla istruzione formale: non si può tralasciare di considerare, tuttavia, che questo rinvio — che pur dovrebbe essere interpretato in coerenza coi principi costituzionali che presidiano l'ordinamento — resta nella prassi del tutto inoperante. Nè varrebbe osservare che trattandosi di atti per definizione urgenti si cadrebbe nell'ipotesi nella quale lo

stesso giudice istruttore, in forza dell'ultimo comma dell'art. 304 *ter* può omettere l'avviso al difensore. Vale la pena di osservare in proposito che siffatta facoltà non preclude ogni garanzia difensiva (il difensore conserva il diritto di intervenire agli atti previsti nel primo comma dell'art. 304 *bis* ed i verbali concernenti tali atti e quelli indicati nell'art. 304 *quater* devono pur sempre essere depositati), ed è di notevole rilievo il fatto che il suo valido esercizio viene condizionato, « a pena di nullità », ad una specifica motivazione circa l'urgenza.

Si può perciò concludere che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale delle norme denunciate è il solo mezzo idoneo a conseguire il risultato di assicurare che la polizia giudiziaria — pur conservando integro l'essenziale potere di intervenire con assoluta immediatezza in caso di motivata urgenza — proceda, quando vi sia un indiziato del reato (cfr. art. 78, secondo comma, c.p.p.), col rispetto di quelle garanzie che lo stesso ordinamento conferisce all'interessato nella formazione delle prove utilizzabili nel giudizio sulla sua colpevolezza.

5. - Sebbene l'impugnativa proposta dalle ordinanze di remissione riguardi solo gli accertamenti e le operazioni tecniche, la Corte ritiene di dover estendere, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di parziale illegittimità a quella parte del secondo comma dell'art. 222 che abilita la polizia giudiziaria a procedere al sequestro del corpo del reato, con la conseguente applicabilità dell'art. 304 *quater*.

6. - Considerato che l'art. 224 del codice di procedura penale già impone l'osservanza dell'art. 304 *ter* nelle perquisizioni personali e domiciliari e che l'art. 226, primo comma, concerne solo particolari modalità da osservarsi nel sequestro di carte sigillate, sicchè questo, per quanto riguarda le garanzie difensive, soggiace alla disciplina dell'articolo 222, secondo comma, quale risulta a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità), si può concludere che, in conseguenza delle statuizioni contenute nella sentenza n. 86 del 1968 e nella presente decisione, a tutti gli atti preistruttori che la polizia giudiziaria compia nei confronti di un indiziato di reato si estendono le garanzie di difesa che gli artt. 304 *bis*, *ter* e *quater* predispongono per i corrispondenti atti istruttori.

7. - Poichè le ragioni della parziale illegittimità costituzionale degli artt. 222, secondo comma, 223, primo comma, e 225 del codice di procedura penale — fondate come sono sull'efficacia che gli atti ivi contemplati possono spiegare nel processo — valgono, come la Corte già riscontrò (sent. n. 86 del 1968) a proposito dei poteri conferiti al procuratore della Repubblica dall'art. 232, anche quando gli stessi atti sono compiuti o disposti dall'autorità giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, la dichiarazione di parziale illegittimità viene estesa, in

forza dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'art. 231, primo comma, relativo agli atti del pretore, ed all'art. 234, concernente gli atti del procuratore generale presso la Corte di appello.

8. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa anche a quella parte dell'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale che fa divieto agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria riguardano tutte, in vario modo, l'intervento del difensore e ne presuppongono quindi la possibilità di nomina, quel divieto diventa sicuramente incompatibile con la nuova disciplina alla quale la materia in esame deve sottostare. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — 2. - Un primo gruppo di ordinanze denuncia la disciplina che gli artt. 41-46 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190), concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, dettano per il prelievo dei campioni, per la loro analisi e per la revisione di questa. Tali disposizioni vengono impugnate in riferimento all'art. 24 della Costituzione — e da alcune ordinanze anche in riferimento all'art. 3 — in quanto precludono all'interessato l'esercizio di una qualsiasi difesa in relazione alla formazione di atti che, posti in essere dalla polizia giudiziaria a preordinari ad un processo penale, possono in questo venir utilizzati per una pronuncia di colpevolezza.

La Corte ha avuto modo di esaminare gli artt. 44 e 45 dello stesso decreto in due precedenti occasioni: nella prima (sent. n. 63 del 1963) al fine di accertare se la revisione delle analisi, demandata ad istituti tassativamente indicati dalla legge, vincoli il giudice all'accertamento compiuto dal perito, con conseguente compromissione sia del diritto di difesa che della funzione giurisdizionale; nella seconda (sent. n. 6 del 1965) per verificare se l'onere di un preventivo deposito imposto a chi chieda la revisione contrasti con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Risulta evidente che le due questioni, nonostante la parziale identità delle disposizioni impugnate e delle norme costituzionali di raffronto, ebbero un contenuto diverso da quella ora in esame, sicchè le dichiarazioni di infondatezza allora pronunciate non costituiscono precedenti ai quali utilmente si possa far riferimento per la definizione degli attuali giudizi.

3. - Il profilo di costituzionalità sul quale la Corte ora è chiamata a pronunciarsi richiede, in primo luogo, che si accerti se la complessa attività che la legge demanda alla pubblica autorità in tema di prelievo dei campioni, di analisi e di revisione di analisi delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari possa rientrare in quel procedimento nel

quale il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione vuole sia garantita la difesa come diritto inviolabile.

A tal proposito la Corte, richiamando in modo particolare i principi affermati nella sentenza n. 86 del 1968 o da essa desumibili, ritiene che se al termine « procedimento » si desse un significato restrittivo, con conseguente esclusione di tutte le attività poste in essere al di fuori del normale intervento del giudice, il principio costituzionale di cui si discorre perderebbe gran parte della sua effettività. Ed invero in un sistema processuale, quale è quello vigente, in cui l'assunzione di vere e proprie prove di reità — e, quindi, la formazione di atti che nel giudizio non hanno minore efficacia di quelli tipicamente istruttori — può avvenire in una fase anteriore o preliminare rispetto al processo, l'esclusione della partecipazione difensiva dell'interessato non può non essere considerata come illegittima preclusione dell'esercizio di un diritto che la Costituzione definisce « inviolabile ». Sembra indubbio, in altri termini, che se la legge ordinaria, collocando la formazione delle prove a carico di un soggetto, ad opera di una pubblica autorità, fuori del vero e proprio processo, potesse farne discendere l'inapplicabilità delle garanzie difensive, il principio vigorosamente affermato dall'art. 24 della Costituzione correrebbe il rischio di essere sostanzialmente eluso.

Queste ragioni già indussero la Corte, nella citata sentenza dello scorso anno, a ritenere che nel concetto di « procedimento » rientrino anche gli atti di polizia giudiziaria. Va tuttavia ricordato che in quella occasione fu ben chiarito che la dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 225 c.p.p. « non preclude alla polizia giudiziaria lo svolgimento di proprie indagini, ma pone limiti a quelle che si risolvono in veri e propri atti istruttori ». Deve ora esser ribadito che la linea di demarcazione fra indagini generiche ed atti istruttori si identifica necessariamente col momento in cui, in qualsiasi modo, un soggetto risulti indiziato di reità. Questa demarcazione è da considerare essenziale per evitare che la nozione di procedimento si dilati al di là di quei confini che sono da ritenere necessari e sufficienti per garantire a tutti il diritto di difesa: il quale, come è ovvio, non può essere operante prima che un indizio di reato ci sia e prima che esso si soggettivizzi nei confronti di una determinata persona. A partire da quel momento — già rilevante per la vigente legge processuale (art. 78, secondo comma, cod. proc. pen.), che proprio ai fini della tutela dell'imputato dà di questo una definizione estesa a chi « è indicato come reo o risulta indiziato di reità » — devono operare i meccanismi idonei a garantire almeno un minimo di contraddittorio, di assistenza e di difesa.

4. - Applicando gli anzidetti principi all'attuale questione, si deve ritenere che sono infondate le censure che investono quelle disposizioni (articoli 41, 42, 43 e 46) che si riferiscono all'attività di prelievo dei campioni ed alla prima analisi: conclusione negativa che discende dalla

considerazione che finché l'indagine tecnica non ha portato alla conclusione che « le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti » non c'è nè indizio di reato nè indiziato di reità. Prelievo di campioni ed analisi rientrano in una tipica attività amministrativa di controllo alla quale — anche al fine di una rigorosa e necessaria tutela della salute pubblica e, cioè, di un diritto dell'individuo e di un interesse della collettività che l'art. 32 della Costituzione considera fondamentali — sono assoggettati tutti coloro che preparano e commerciano sostanze di uso agrario e prodotti agrari. I relativi atti, che non presuppongono affatto un indizio di reato, sono, dunque, espressione di un potere formalmente e sostanzialmente amministrativo.

La dichiarazione di infondatezza si estende anche ad alcune disposizioni legislative di integrazione o di modificazione del decreto n. 2033 del 1925 che si riferiscono ai prelievi dei campioni e che sono state impugnate dal pretore di Santa Maria Capua Vetere (ord. n. 50 del 1969) congiuntamente ed in relazione all'art. 41 del predetto decreto. Si tratta dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, che abilita i funzionari e gli agenti delegati dalle amministrazioni a procedere direttamente al sequestro della merce ed al prelievo dei campioni; dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1959, n. 1234, che consente ai funzionari ed agenti di accedere liberamente ed anche di notte nei locali di produzione e di commercio delle sostanze agrarie; e dell'art. 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, contenente « norme per la classificazione e la vendita di oli di oliva », nella parte in cui rende applicabili alla materia sia l'art. 41 del decreto del 1925 sia le altre disposizioni legislative innanzi indicate. Ai poteri di vigilanza e di prelievo dei campioni si riferiscono anche gli articoli 93 e 94 del r.d. 1° luglio 1926, n. 1361, ma la relativa questione, proposta dalla stessa ordinanza, deve essere dichiarata inammissibile in quanto essa investe un regolamento di esecuzione e, quindi, un atto non avente forza di legge.

5. - Passando all'esame dell'art. 44 che disciplina la revisione dell'analisi, si deve osservare che se durante le operazioni di prelievo e di prima analisi manca il presupposto necessario perchè possa venire in discussione il diritto di difesa, diversa è la situazione a partire dal momento in cui l'analisi stessa abbia dato esito sfavorevole.

La legge dispone (art. 44, primo comma) in proposito che il capo del laboratorio trasmetta una denuncia alla competente autorità giudiziaria e, nel contempo, dia comunicazione dell'esito dell'indagine all'interessato: quest'ultimo potrà impugnarlo inoltrando alla stessa autorità una richiesta di revisione (art. 44, terzo comma), che sarà espletata da uno degli istituti indicati nell'art. 45.

È evidente che nel momento stesso in cui risulta che le sostanze non rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dalla legge, colui

al quale viene addebitato il reato deve essere messo in grado di difendersi. E se è vero che il potere di chiedere la revisione, accordatogli dalla legge, rappresenta di per sé un mezzo di difesa, non è men vero che la fase di revisione — nonostante che si svolga quando un indizio di reità è già sorto e, per di più, quando l'autorità giudiziaria è già stata investita dalla denuncia — non è assistita da quelle garanzie che gli articoli 304 *bis*, *ter* e *quater* del codice di procedura penale (col necessario presupposto dell'applicazione dell'art. 390 per quanto riguarda la nomina del difensore) stabiliscono per gli atti peritali che vengono assunti nella fase istruttoria, formale o sommaria, del processo.

Queste carenze inducono a ritenere che la disciplina in esame incorra in una parziale illegittimità costituzionale. Per contrastare siffatta conclusione non vale rilevare che l'istanza viene inoltrata all'autorità giudiziaria nè che questa conserva i normali poteri di libera valutazione dei risultati della revisione e può, se lo ritiene opportuno, disporre una nuova perizia. Per quanto riguarda il primo punto, l'innovazione introdotta dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, ha ben scarso significato sotto il profilo qui considerato, perchè non è dato vedere in che modo il diritto di difesa dell'interessato si arricchisca per il solo fatto che l'istanza di revisione non è direttamente rivolta agli istituti competenti a norma di legge, ma all'autorità giudiziaria. Più approfondita considerazione merita il secondo argomento. Ad avviso della Corte è certo che il giudice, non vincolato nel suo giudizio dai risultati dell'analisi o della sua revisione (cfr. sent. n. 63 del 1963), può motivatamente discostarsene tenendo anche conto degli elementi di valutazione critica offertigli dall'imputato e può anche nominare un perito per nuove indagini: in questi sensi, del resto, è costantemente orientata la giurisprudenza ordinaria. Questi complessi poteri del giudice, tuttavia, dimostrano solo che la disciplina in esame non intacca il principio costituzionale secondo il quale « il giudice è soggetto soltanto alla legge » (art. 102 Cost.). Ma tale principio, che pur costituisce cardine essenziale di un ordinamento che riconosca e garantisca il diritto di difesa (che, ovviamente, sarebbe gravemente pregiudicato ove a chi giudica non venisse garantita la più assoluta indipendenza), non è di per sé sufficiente a soddisfare quel diritto: occorre che la parte sia titolare di adeguati poteri processuali e possa esser presente là dove si assumono quelle prove che il giudice poi valuterà e prenderà a base del suo convincimento. Nel caso attuale non conta che il giudice possa disattendere i risultati della revisione. Conta, invece, che, fondandosi su di essi, egli possa pervenire ad una pronuncia di colpevolezza, nonostante che l'imputato non abbia potuto partecipare alle relative operazioni con quelle facoltà difensive che la stessa legge processuale considera essenziali nella fase istruttoria: facoltà, giova aggiungere, che il legislatore non ha ritenuto affatto superflue per il fatto che il giudice

del dibattimento conserva di fronte alle perizie istruttorie i suoi poteri di valutazione e di nuove indagini peritali (art. 314 ultimo comma).

L'art. 44 deve essere pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui per la revisione delle analisi esso esclude le garanzie di difesa, previste dagli articoli 390, 304 *bis*, *ter* e *quater* del c.p.p.

La questione avente ad oggetto l'art. 45 dello stesso decreto deve essere invece dichiarata non fondata, perchè quella disposizione non riguarda le modalità del procedimento di revisione, ma si limita ad indicare gli istituti competenti ad effettuarla e ad imporre l'onere della cauzione.

6. - Le conclusioni ora raggiunte in ordine alla parziale illegittimità costituzionale dell'art. 44 del r.d.l. n. 2033 del 1925, l'analoga pronuncia alla quale infra (n. 7) si perverrà per l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e, infine, la parziale illegittimità del secondo comma dell'art. 222 e del primo comma dell'art. 223 c.p.p. dichiarata con la sentenza n. 148 pronunciata in data di oggi fanno considerare assorbito il profilo di illegittimità per violazione dell'art. 3 proposto dal pretore di Brescia (ord. n. 163 del 1968), dal pretore di Camposampiero (ord. n. 260 del 1968) e dal pretore di Castelfranco Veneto (ord. n. 86 del 1969). Ed infatti, a seguito delle suddette statuizioni, all'indiziato di reato — si tratti delle procedure di revisione previste dalle due leggi speciali o delle operazioni tecniche affidate dal codice alla polizia giudiziaria — spetteranno tutte le garanzie predisposte per le perizie assunte nella fase istruttoria.

7. - Le ragioni esposte a proposito del r.d.l. 15 ottobre 1925, numero 2033, conducono ad un'analoga dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, impugnato da un secondo gruppo di ordinanze. Anche qui le ispezioni, i prelievi dei campioni e la loro prima analisi si inquadrano nella vigilanza amministrativa a tutela della salute pubblica e, in quanto intervengono prima che ci sia un indiziato di reato, non possono essere considerati atti processuali di istruttoria: la revisione delle analisi, invece, per i motivi già innanzi illustrati, deve essere assistita dalle normali garanzie difensive. Rispetto al decreto del 1925 non costituisce rilevante differenza la circostanza che nella procedura prevista dalla legge in esame — salvo il caso di frode tossica o comunque dannosa alla salute (art. 1, ultimo comma, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441) — la denuncia all'autorità giudiziaria avviene solo in caso di inutile decorrenza del termine per la richiesta di revisione o quando quest'ultima abbia confermato il risultato della prima analisi. Ed infatti, sulla base delle considerazioni svolte nei n. 3 e secondo i principi affermati nella

sentenza n. 86 del 1968, l'esercizio del diritto di difesa non può dipendere dal fatto che l'autorità giudiziaria sia stata già investita dalla denuncia o dal rapporto. Del resto val la pena di rilevare che il confronto tra la disciplina dettata dal r.d.l. n. 2033 del 1925 e quella contenuta nella legge n. 283 del 1962 conferma l'esattezza di tale impostazione: sarebbe infatti del tutto illogico ed irrazionale applicare le garanzie di difesa quando l'istanza di revisione segue alla denuncia e viene rivolta all'autorità giudiziaria e negarle quando, pur spiegando lo stesso grado di efficacia nel successivo processo, l'esito della revisione condiziona l'obbligo di denuncia.

8. - Le stesse considerazioni fin qui svolte valgono a giustificare, in identici termini e sempre limitatamente alla revisione della prima analisi, la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (concernente la disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), denunciato dal pretore di Sant'Elpidio a Mare (ord. n. 185 del 1969). Anche a proposito della disciplina contenuta in questa legge non può influire sulla decisione qualche particolarità ad essa peculiare. Tanto è a dirsi della facoltà che — nei casi di denunce immediate di delitti contemplati dagli articoli 438-452 c.p. — l'ottavo comma dell'impugnato art. 42 attribuisce all'autorità giudiziaria, alla quale si lascia la scelta di disporre la revisione nei modi previsti dalla legge stessa ovvero la perizia ai sensi degli articoli 314, 391 e 398 del c.p.p. Ed invero se la predetta autorità può optare per la revisione da eseguire a cura dell'Istituto superiore di sanità, non si possono negare all'interessato quelle garanzie delle quali egli indubbiamente godrebbe ove si procedesse alle normali perizie. Ancora una volta si può constatare quanto sarebbe arbitrario far dipendere da una diversità di meccanismi procedurali la presenza o l'assenza della difesa nella formazione di atti istruttori di identica efficacia. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 17 dicembre 1969, n. 150 - Pres. Branca, Rel. Fragali - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Albisinni) c. Presidente Regione Siciliana (avv. Sorrentino, Virga, Salerno).

Sicilia - Conflitto di attribuzione - Riscossione delle imposte - Servizio di meccanizzazione dei ruoli erariali e non erariali - Spetta alla Regione.

(St. reg. sic., art. 14,20; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 8).

Spetta alla Regione siciliana la competenza a provvedere sul servizio della meccanizzazione dei ruoli relativamente alle entrate erariali e

non erariali riscosse in Sicilia, poichè si tratta di redazione dei ruoli non come procedimento giuridico di imposizione, ma come mera operazione materiale (1).

(1) La Corte ha fondato la sua pronuncia sulla circostanza di fatto che la meccanizzazione dei ruoli è una mera operazione materiale, lasciando impregiudicata la questione dell'ambito di applicabilità della materia di « riscossione », per la quale si è avuto il trasferimento delle attribuzioni dallo Stato alla Regione.

CORTE COSTITUZIONALE, 17 dicembre 1969, n. 151 - Pres. Branca, Rel. Reale - De Marco (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).

**Impiegati dello Stato - Quote di aggiunta di famiglia - Non spettanza
pei figli ricoverati presso istituti di istruzione e di educazione -
Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., artt. 3, 34; d.l.l. 21 novembre 1945, n. 722, art. 2, sesto comma).

L'esclusione della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali, relativamente ai figli ricoverati gratuitamente presso istituti di istruzione o di educazione, disposta dall'art. 2, sesto comma del 21 novembre 1945, n. 722, non contrasta col principio costituzionale di eguaglianza nè con quello del diritto allo studio (1).

(Omissis). — 1. - Il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, istitutivo di una indennità mensile di carovita a favore dei dipendenti statali, nell'art. 2, quinto comma, accorda al personale maschile coniugato e al personale vedovo con prole minorenni, per ciascuno dei familiari a carico, una quota complementare mensile, che ha poi assunto la denominazione di quota di aggiunta di famiglia con l'art. 4 del successivo d.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.

Il successivo sesto comma stabilisce, in particolare, che ai fini della

(1) La questione era stata proposta dal giudice conciliatore di Vico Equense con ordinanza 11 maggio 1968 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1968, n. 203).

In dottrina, per i riflessi costituzionali dell'assegno di studio, cfr. Ricco, *Aspetti dell'ordinamento universitario italiano; note sull'assegno di studio, Foro napolet.*, 1968, III, 24.

concessione della quota aggiuntiva non si tiene conto, fra le altre persone, « dei figli minorenni ricoverati gratuitamente presso istituti di istruzione o di educazione ».

Dopo aver rilevato che la suddetta disposizione è applicata anche nel caso che il ricovero presso istituti di istruzione consegue all'assegnazione di una borsa di studio, in base a valutazione, per concorso, del merito scolastico, il conciliatore ne denuncia l'illegittimità, alla stregua dei principi enunciati negli artt. 3 e 34 della Costituzione. Sussisterebbe, secondo il giudice « a quo », una disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'assegno di studio universitario, istituito con la legge 14 febbraio 1963, n. 80 (le cui misure sono state aumentate con la recente legge 21 aprile 1969, n. 162), ed alla disciplina delle borse di studio, da attribuire ai giovani laureati per il compimento di particolari studi e ricerche, ai sensi dell'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e del relativo regolamento approvato con decreto 2 marzo 1967 del Ministro della pubblica istruzione.

Soltanto nel primo caso, e cioè in pregiudizio del genitore il cui figlio sia ospitato gratuitamente in un istituto di istruzione, è disposta l'esclusione della quota aggiunta di famiglia, ancorchè in tutte le ipotesi ricordate si prevedevano invece identici requisiti di merito e pari condizioni economiche familiari.

La questione non è fondata.

2. - Il sesto comma dell'art. 2 del d.l.l. n. 722 del 1945 va posto in relazione col principio fondamentale, contenuto nel precedente quinto comma, che subordina la concessione dell'aggiunta di famiglia al fatto che il figlio minorenne (o, se studente universitario, per la durata del corso legale di studi e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età, come dispone la successiva legge 11 febbraio 1963, n. 79) sia a carico del genitore: è richiesto, cioè, che su quest'ultimo gravino gli oneri economici attinenti a tutte le necessità di vita: quindi non solo quelle concernenti l'istruzione e l'educazione, ma anche le altre riguardanti ad esempio il vitto, l'alloggio, il vestiario.

Orbene, la diversità di disciplina nella normativa in esame appare determinata da una discrezionalità legislativa per cui sono state diversamente considerate le situazioni sopra indicate.

Simile valutazione deve qualificarsi razionale, giacchè, mentre con l'ospitalità gratuita in istituti e collegi si debbono normalmente considerare soddisfatte le essenziali necessità di vita, onde il soggetto non può dirsi a carico del genitore, eguale affermazione non è, di norma, consentita per i casi di concessione di assegni o di borse di studio: benefici questi che, intesi a sopperire ai maggiori oneri della istruzione superiore, sono diretti ad alleviare solo in parte l'onere del genitore relativo al mantenimento ed all'educazione della prole.

Quanto sopra basta ad escludere la fondatezza della questione alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, posto che la diversità di trattamento legislativo risponde a sostanziale diversità delle fattispecie regolate.

3. - È poi insussistente anche la denunciata violazione dell'art. 34 della Costituzione nella parte in cui, dopo essersi dichiarato che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi, si prevede a loro favore l'adozione di opportune provvidenze.

La disposizione impugnata non incide affatto sulle situazioni protette dalla norma costituzionale suddetta. Essa, comportando l'esclusione dell'aggiunta di famiglia per il caso di ospitalità gratuita in istituti o collegi, presuppone non pregiudicato, anzi ampiamente assicurato in tal modo, il diritto all'istruzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 17 dicembre 1969, n. 152 - Pres. Branca, Rel. Verzi - INAIL (avv. Flamini).

Previdenza e assistenza sociale - Infortuni sul lavoro - Agenti delle imposte di consumo - Esclusione dall'assicurazione obbligatoria fino al 1 gennaio 1966 - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 199).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 199 del testo unico delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui introduce l'obbligo assicurativo per gli agenti delle imposte di consumo solo a partire dal 1° gennaio 1966 in avanti (1).

(*Omissis*). — La questione della illegittimità dell'art. 199, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata dalla ordinanza della Corte di Cassazione in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è fondata. Il t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 5 febbraio 1968 della Corte Suprema di Cassazione (*Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1968, n. 177).

In dottrina, sulla identificazione delle lavorazioni predette, con riferimento alla « manualità » delle attribuzioni svolte, cfr. CANOVI, *Il requisito della manualità del lavoro ai fini della ricorrenza dell'assicurazione obbligatoria*, *Mass. giur. Lavoro*, 1956, 179; SIMI, *I soggetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, *Rass. lavoro*, 1965, 1479.

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato col detto decreto — dopo avere disposto, all'art. 4, terzo comma, che tra le persone assicurate sono compresi anche gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti — contiene, fra le norme generali, transitorie e finali, quella impugnata, la quale rinvia alla data del 1° gennaio 1966 l'inizio dell'obbligo assicurativo per i suindicati agenti. Siffatta norma crea incertezza e disparità di trattamento per tutto il periodo precedente al gennaio 1966.

Sotto il vigore del regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, l'art. 1 n. 2 e l'art. 18 disponevano che sono compresi nella assicurazione coloro che fuori del proprio domicilio, in modo permanente o avventizio, prestano, alle dipendenze e sotto la direzione altrui, opera manuale retribuita, quando siano esposti al rischio dipendente dall'uso di macchine per il loro servizio. E l'art. 2 del r.d. 15 dicembre 1936, n. 2276, precisava che si considerano addetti a prestare servizio presso macchine mosse da agente inanimato o presso i motori di esse o presso apparecchi a pressione tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, dai motori o dagli apparecchi suddetti.

Poichè la giurisprudenza era contrastante sulla applicabilità o meno di tali norme anche agli agenti delle imposte di consumo, che si servono di veicoli a motore, il legislatore, con l'art. 4, terzo comma, del testo unico del 1965 ha inteso eliminare ogni dubbio circa l'obbligo dell'assicurazione; ma il rinvio dell'inizio di tale obbligo al 1° gennaio 1966, disposto dall'art. 199, conferisce alla norma dell'art. 4 un carattere innovativo, con la conseguenza che, fino al gennaio 1966, l'obbligo assicurativo si deve ritenere insussistente.

La Corte di cassazione, che nella ordinanza di rimessione dichiara di « non potere escludere che nella previsione legislativa del 1935 possano rientrare gli agenti in questione » ha ritenuto di non dover prescindere dall'esame del t.u. del 1965 e dal rilievo che la norma impugnata crea una ingiustificata disparità di trattamento da sottoporre al sindacato di costituzionalità.

Ed è ovvia la denunziata disparità di trattamento derivante dal fatto che, per gli agenti di cui si discute, sia stato escluso l'obbligo dell'assicurazione, fino alla data del 1° gennaio 1966 mentre tutti gli altri lavoratori dipendenti sottoposti al medesimo rischio per il loro servizio presso macchine, fruiscono della tutela assicurativa, a prescindere dalla qualifica, anche impiegatizia, loro spettante nella impresa e dallo espletamento di altre eventuali mansioni non manuali (art. 2 del r.d. 15 dicembre 1936, n. 2276). — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1969, n. 155 - Pres. Branca - Rel. Verzi - Fornezza, Casini ed altri (avv. Dalla Santa, Andreoni, Piccardi, Barile, Agostino), I.N.P.S. (avv. Cannella) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Previdenza ed assistenza - Pensioni di previdenza sociale - Divieto di cumulo con la retribuzione - Illegittimità costituzionale per le pensioni di vecchiaia - Infondatezza della questione per le altre pensioni.

(Cost., artt. 3, 4, 35, 36 e 38; l. 18 marzo 1968, n. 238, art. 5, lett. a, b, c; d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 20, lett. a, b, c).

È fondata, con riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 18 marzo 1968, n. 238, lettera a e b, nonché dell'art. 20, lettera a e b del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, norme che anteriormente alla legge 30 aprile 1969, n. 153, vietavano in via assoluta il cumulo fra pensioni di vecchiaia e retribuzione. Non è fondata, invece la stessa questione con riferimento alle pensioni di invalidità e di anzianità, neanche con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza (1).

(Omissis). — 2. - Viene denunciata l'illegittimità dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238, che conferisce al Governo la delega ad emanare norme intese a stabilire che — con decorrenza dal 1° maggio 1968 — le pensioni dell'I.N.P.S. di vecchiaia, di anzianità e di invalidità non sono cumulabili, totalmente o parzialmente, con la retribuzione percepita dai pensionati che continuano a lavorare; e vengono denunciati gli artt. 20, 21 e 23 della legge delegata (d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488) che, fra l'altro, prescrivono che il datore di lavoro ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione una somma pari all'importo della pensione (o della quota di essa) non dovuta e di versarla all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Secondo le ordinanze, il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non soltanto crea un trattamento differenziato rispetto ad altre categorie, ma pone altresì una

(1) La questione era stata proposta con sette ordinanze di giudizi di merito, anteriormente alla pubblicazione della legge 30 aprile 1969, n. 153, la quale disciplina *ex novo* la materia, per il periodo successivo al 1° maggio 1969, allentando notevolmente il divieto di cumulo per le pensioni di vecchiaia e per quelle di invalidità.

Già in precedenza, con la sentenza 1° giugno 1963, n. 105 (*Giur. Cost.*, 1963), la Corte aveva ritenuto legittimo il divieto di cumulo fra pensioni e stipendi dei dipendenti statali.

In dottrina, sulla natura delle pensioni di previdenza sociale, cfr. CANNELLA, *Corso dir. prev. sociale*, Milano, 1959, 104 segg.

alternativa fra diritto al lavoro e diritto alla pensione già maturato ed acquisito, mentre la particolare disciplina si traduce in una diminuzione della retribuzione per ragioni del tutto estranee alla quantità e qualità del lavoro prestato. Dal che deriverebbe la violazione degli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione.

Le norme impugnate sono state modificate dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, in senso più favorevole ai pensionati, ma la questione continua ad avere rilevanza per il periodo 1° maggio 1968-1° maggio 1969, in quanto da quest'ultima data trova applicazione la nuova legge.

3. - Va precisato, preliminarmente, che la retribuzione non subisce di fatto alcuna riduzione per effetto del divieto di cumulo. Se è pur esatto che il datore di lavoro opera una trattenuta sul salario, il relativo importo viene indirettamente restituito al lavoratore giacchè la pensione, invece di essere ridotta, è corrisposta per intero. Il legislatore ha fatto ricorso al sistema del pagamento integrale della pensione con rimborso all'I.N.P.S. della quota non dovuta, allo scopo di evitare riliquidazioni e continui conteggi, realizzando in tal modo economia di lavoro, risparmio di tempo ed innegabile vantaggio per il pensionato che, in caso diverso, si vedrebbe sospendere per lungo tempo il pagamento della pensione ad ogni cambiamento della posizione lavorativa. E, se ha fatto obbligo al datore di lavoro (piuttosto che allo stesso pensionato) di effettuare il rimborso all'I.N.P.S., il legislatore si è avvalso dei suoi poteri discrezionali scegliendo il mezzo ritenuto migliore e più sicuro. Non hanno fondamento le critiche mosse a siffatta disciplina: il pensionato otterrebbe per via della pensione quanto gli verrebbe detratto dalla retribuzione; il pagamento effettuato con la pensione si ricolleggerebbe a ragioni creditizie che nulla hanno a che vedere col compenso dovuto per la prestazione della attività lavorativa; il pagamento viene effettuato, in parte bimestralmente, da persona diversa dal datore di lavoro, ecc. Esse non tengono conto che, in materia di cumulo, la pensione e la retribuzione hanno zone di interferenza che occorre disciplinare, e non danno il debito peso alle necessità derivanti dalla difficoltà di regolare uniformemente un grande numero di casi di singoli lavoratori con posizioni assicurative svariatissime. Comunque, non si può affermare che detta disciplina sia violatrice dei principi costituzionali invocati.

Le norme impugnate attengono soltanto al trattamento previdenziale; ed è sulla pensione che si opera la riduzione.

4. - In merito a tale riduzione, va osservato che — quale che sia la natura giuridica della pensione — è certo che essa assolve ad una funzione previdenziale. Il suo scopo è quello di sopperire al rischio del lavoratore di perdere o diminuire il proprio guadagno e di mancare dei mezzi di sussistenza, quando, col venire meno delle forze per invalidità o vecchiaia, non è più in grado di lavorare. Assicurando al lavoratore una entrata periodica atta a fronteggiare i bisogni di vita nel periodo

successivo alla cessazione del lavoro, la pensione deve per sua natura collegarsi nel *quantum* alla particolare situazione personale e familiare degli aventi diritto. Diventa definitiva soltanto dopo la cessazione completa del lavoro, ma, se maturata ed acquisita anteriormente a tale momento, può essere riliquidata ed aumentata per effetto delle ulteriori contribuzioni conseguenti alla successiva opera prestata. Nel tempo stesso, il legislatore tiene conto del guadagno derivante dalla ulteriore attività lavorativa e della variazione in meglio dello stato di bisogno per le esigenze di vita del pensionato, ed opera perciò una riduzione. Per tali motivi non contrasta con l'art. 36 nè l'art. 38 della Costituzione il fatto che il trattamento pensionistico venga ridotto perchè con esso concorre il godimento di un trattamento per attività lavorativa, che viene a ridurre l'esigenza previdenziale in funzione della quale fu predisposta la provvidenza pensionistica (vedi sentenza di questa Corte n. 105 del 1963).

5. - Affermata tuttavia la legittimità del divieto di cumulo fra pensione e retribuzione, la Corte ritiene che il precetto dell'art. 36, che assicura al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, e quello dell'art. 38 della Costituzione relativo ai mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato sono violati dalle norme impugnate nella parte in cui esse dispongono che non sono cumulabili totalmente o parzialmente con la retribuzione le pensioni di vecchiaia. La Corte ritiene sindacare il modo di esercizio della discrezionalità legislativa per quel che riguarda la congruità della riduzione della pensione rispetto agli elementi essenziali del rapporto sociale creato dagli artt. 36 e 38 della Costituzione, in quanto il riferimento dell'art. 36 alla proporzione della retribuzione dovuta al prestatore d'opera costituisce, sotto un particolare aspetto, sviluppo del principio generale di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Orbene, non sembra razionale che al pensionato venga tolta una parte di quello che gli sarebbe spettato in base ai contributi versati, i quali, se accantonati nel corso degli anni, avrebbero raggiunto somme notevoli.

Per quanto, in un sistema mutualistico e di solidarietà sociale quale è quello dell'INPS, i contributi del lavoratore servano per il conseguimento di finalità che trascendono gli interessi dei singoli ed abbiano carattere generale, pur tuttavia è innegabile che essi danno vita ad un diritto del prestatore d'opera a conseguire le prestazioni previdenziali: il che vuol significare che il legislatore non può — senza violare quel principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico — non tener conto delle contribuzioni dei prestatori d'opera. Lo stesso legislatore ha riesaminato questo problema del cumulo per dargli una soluzione più equa, e, con la legge 30 aprile 1969 n. 153 ha disposto che, a decorrere dal 1° maggio 1969, non sono cumulabili, con la retribuzione, nella misura del 50 per cento del loro importo, le quote ecce-

denti il trattamento minimo delle pensioni di invalidità e vecchiaia. Or, mentre è evidente la ragionevolezza della nuova norma, la quale non toglie al pensionato più di quello che gli sarebbe approssimativamente spettato per effetto dei contributi versati, lo stesso non può dirsi per le norme impugnate, le quali pertanto vanno dichiarate illegittime.

Per quanto riguarda invece le pensioni di invalidità e di anzianità, la questione non è fondata. Poichè secondo la legge del 1968 le pensioni di invalidità sono ridotte di una quota pari ad un terzo del loro ammontare, non si riscontra la lamentata sperequazione rispetto ai contributi versati.

Le particolari, poi, della pensione di anzianità consentono il divieto totale del cumulo con la retribuzione. Tale pensione infatti viene liquidata dopo 35 anni di contribuzione, indipendentemente dal raggiungimento della età pensionabile, dal che deriva una sensibile riduzione dei limiti di età. È pertanto un beneficio concesso al lavoratore, e, come tale, può essere limitato al solo caso di cessazione effettiva del lavoro.

6. - In riferimento al solo art. 3 della Costituzione, la questione non è fondata. Le differenti condizioni soggettive ed oggettive dei soggetti all'assicurazione generale obbligatoria contro la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché le differenze notevolissime delle posizioni assicurative delle varie categorie non consentono una uniforme disciplina, che non distingua fra situazione e situazione e tratti tutti alla stessa stregua. Le discriminazioni lamentate dalle ordinanze sono necessarie per evitare un livellamento generale che riuscirebbe ingiusto, e sono sorrette da ragionevoli motivi, che consentono di fare un trattamento differenziato.

In particolare va osservato che fra il pensionato che lavora avendo ancora forza e capacità sufficienti ed il pensionato che non può più esplicare attività lavorativa sussiste una grande differenza, di indiscutibile rilievo agli effetti della pensione, sotto il riflesso dello stato di bisogno in cui il pensionato che non può lavorare viene a trovarsi. È conforme alle esigenze volute dall'art. 38 il corrispondergli la intera pensione, mentre il divieto di cumulo per il pensionato che gode di un trattamento di lavoro oltre quello pensionistico rispetta un principio di giustizia distributiva.

Il differente trattamento fatto ai lavoratori agricoli per i quali la pensione è cumulabile con la retribuzione, è sorretto da speciali motivi. Le esigenze dell'agricoltura, la progressiva rarefazione nelle campagne delle forze di lavoro attratte da maggiori retribuzioni nell'industria, il settore particolarmente depresso caratterizzato da prevalente occasionalità dell'occupazione, hanno indotto il legislatore a favorire in tutti i modi il lavoro nelle campagne, concedendo anche l'agevolazione del cumulo della pensione con la retribuzione. Si tratta di motivi ragionevoli ed apprezzabili, che giustificano il trattamento particolare.

E infine le pensioni spettanti agli impiegati statali, quelle a carico di enti pubblici diversi dalla previdenza sociale, e quelle a carico dei Fondi speciali dello stesso INPS sono soggette a discipline ben distinte da quella dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. È sufficiente accennare alla continuità ed alla durata del rapporto di impiego, nonchè all'entità dei contributi versati dagli stessi impiegati.

La questione è infondata anche in riferimento agli articoli 4 e 35 della Costituzione. Il riconoscimento del diritto al lavoro e la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni non sono vulnerati dal divieto di cumulo. Non può infatti costituire ostacolo effettivo all'attività lavorativa la circostanza che il pensionato non possa godere, per intero, di due diversi trattamenti, quello di lavoro e quello pensionistico. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1969, n. 156 - Pres. Branca - Rel. Mortati - Presidente Regione Valle d'Aosta (avv. Benvenuti, Lorenzoni) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Valle d'Aosta - Esami di maturità, abilitazione e licenza media - Obbligo di svolgimento delle prove nella sola lingua italiana - Violazione della parità linguistica francese - Illegittimità costituzionale.

(St. Valle d'Aosta, art. 38; d.l. 15 febbraio 1969, n. 9, mod. da l. di conv. 5 aprile 1969, n. 119, art. 5, terzo e quarto comma, art. 6, primo, secondo e terzo comma).

Sono costituzionalmente illegittime, per violazione del principio della parità linguistica dell'italiano e del francese, stabilita dall'art. 38 dello Statuto valdostano, le disposizioni del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, le quali prescrivono che le prove ed il colloquio dell'esame di maturità e di licenza della scuola media debbano svolgersi solo nella lingua italiana (1).

(1) Anteriormente alla notifica del ricorso il Ministero della P. I. aveva emanato la circolare 30 aprile 1969, n. 3288, con la quale si consentiva ai candidati della Valle di Aosta di svolgere le prove di esame, a loro scelta, in italiano od in francese. La sentenza adegua, sul piano formale, quella che già costituiva la prassi di applicazione della nuova normativa sugli esami.

Sull'esame di Stato, come momento autoritativo dell'istruzione, cfr., in dottrina, NIGRO, *Libertà della scuola e università private*, *Foro amm.*, 1958, I, 3; 130; POTOTSCHIG, *Insegnamento, istruzione, scuola*, *Giur. Cost.*, 1964, 361; CRISAFULLI, *La scuola nella Costituzione*, in *Studi in onore di De Francesco*, Milano, II, 284.

(*Omissis*). — 1. - Si presenta anzitutto il quesito se la legge 5 aprile 1969, n. 119, di conversione, con modificazione, del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, nel disporre, con l'emendamento aggiuntivo al quarto comma dell'art. 5, che nelle zone dove esistono scuole nelle quali l'insegnamento si svolge in lingua diversa dall'italiano le prove di maturità saranno effettuate nella rispettiva lingua, possa ritenersi applicabile anche alla Valle d'Aosta. La risposta non può non essere negativa, dato che le sole disposizioni costituzionali le quali consentano l'esistenza nel territorio nazionale di scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiana sono quelle previste, per la provincia di Bolzano, dall'art. 15 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, mentre ben diverso è il regime vigente nella Valle d'Aosta, caratterizzato dalla presenza di un unico tipo di scuola, con insegnamento nelle due lingue italiana e francese. Mentre in un caso, muovendosi dal presupposto di una lingua materna degli alunni diversa dall'italiana, si consente che l'interno insegnamento venga impartito nella lingua stessa, viceversa nell'altro caso è appunto la mancanza di una lingua materna propria di alcuni e non di altri che conduce a consentire il diverso trattamento costituito dall'uso promiscuo delle due lingue.

Discende da tali rilievi l'impossibilità di una interpretazione adeguata della norma impugnata, qual'è stata prospettata dalla difesa della regione e sembra fatta propria anche dall'Avvocatura. Per le stesse ragioni esposte si deve ritenere che la circolare del Ministero della pubblica istruzione in data 30 aprile 1969 la quale autorizza i candidati a sostenere le prove di esame in una delle due lingue a loro scelta, non vale ad escludere la persistenza dell'interesse a ricorrere da parte della Regione, contrariamente a quanto viene asserito dalla stessa Avvocatura.

2. - Passando al merito, la Corte ritiene che il ricorso sia fondato. Infatti la parificazione della lingua francese a quella italiana disposta con il primo comma dell'art. 38 dello Statuto è fondata sulla constatazione di una situazione di pieno bilinguismo sussistente di fatto nella Regione, dalla quale si sono fatti discendere effetti costituzionalmente garantiti circa l'eguale uso delle due lingue, in modo da escludere che nella Valle sia da attribuire la qualifica di « ufficiale » all'una o all'altra (diversamente da quanto accade nella provincia mistilingue di Bolzano, dove, secondo l'art. 84 dello Statuto, lingua ufficiale è considerata l'italiano).

Se quella indicata è la *ratio* ispiratrice del primo comma citato se ne può dedurre che la disposizione del secondo comma dello stesso articolo (che consente la redazione degli atti pubblici in una delle due lingue, ad eccezione di quelli giurisdizionali da effettuare solo in italiano), nonché l'altra dell'art. 39, ultimo comma (secondo cui nelle

scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento in lingua francese è limitato solo ad alcune materie) non possono essere invocate a sostegno di un'interpretazione restrittiva della portata del comma precedente, rivestendo invece evidente carattere di eccezioni alla regola della parità, al di là delle quali questa deve necessariamente riprendere pieno vigore così da consentire l'uso dell'una o dell'altra a scelta dei soggetti interessati.

Tale regola non può non trovare applicazione anche nei confronti degli esami di maturità. Ciò non già per il motivo fatto valere dalla difesa regionale, secondo cui l'applicazione della legge impugnata farebbe venire meno la facoltà garantita dal secondo comma dell'art. 38 di redigere in francese l'atto pubblico di conferimento del diploma, dato l'asserito obbligo di conformarsi alla lingua con cui furono sostenute le prove, le quali costituirebbero parte integrante del diploma stesso (poichè, anche ad ammettere l'esistenza di un rapporto di integrazione che legghi le une all'altro, nulla osterebbe alla differenziazione di espressione linguistica fra i due, in modo non diverso da quello che potrebbe accadere, per esempio, nel caso di sentenze che sono da redigere sempre in italiano anche se siano basate su un complesso di elementi raccolti e verbalizzati in lingua francese), bensì sulla base della diversa considerazione, fatta prima valere, del carattere tassativo da conferire alle deroghe al principio di parità, non estensibili a situazioni diverse da quelle testualmente previste. A nulla vale opporre, come fa l'Avvocatura, che l'esame di Stato proietta i suoi effetti al di là dell'ambito della Regione ed oltre il settore dell'istruzione secondaria, essendo chiaro che la pratica utilizzazione nel campo professionale del titolo così conseguito al di là del territorio regionale si renderà possibile solo a patto che l'interessato dimostri il pieno possesso della lingua italiana; possesso che, del resto, dovrebbe essere presunto, se si tiene conto della prescrizione dell'art. 39, primo comma, per cui all'insegnamento delle due lingue deve essere dedicato in tutte le scuole di ogni ordine e grado un eguale numero di ore settimanali. Analogamente nessun valore è da attribuire all'altra asserzione della difesa dello Stato, secondo cui la materia dell'esame *de quo* esula dalla competenza, riferendosi anche a rapporti con autorità non regionali sedenti nella Valle. Infatti quello che solo importa, al fine di assicurare la condizione messa in rilievo dall'Avvocatura, della perfetta eguaglianza di tutti i candidati, quale che sia la parte del territorio in cui le prove siano sostenute, è che queste si svolgano in modo uniforme sulla base di norme e di programmi stabiliti dallo Stato: esigenza questa che per la Valle è pienamente assicurata dall'art. 40 dello Statuto, il quale testualmente richiama le une e gli altri.

Elementi di giudizio per la risoluzione della controversia in senso diverso non possono trarsi neppure dalla norma statutaria che disci-

plina le modalità dell'uso delle lingue per quanto riguarda l'insegnamento (art. 39 ultimo comma) poichè l'esame di Stato attiene ad una sfera del tutto diversa da quella dell'insegnamento. D'altra parte, anche se un parallelismo fra l'uno e l'altro si potesse porre, esso condurrebbe a richiedere non già la piena applicazione della norma impugnata, così com'è ritenuto dall'Avvocatura ma, al più, che lo svolgimento delle prove nelle varie materie dovrebbe avvenire nella stessa lingua in cui era stato impartito l'insegnamento delle medesime. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1969, n. 157 - *Pres. Branca - Rel. De Marco - Cerruti ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Tracanna)*.

Imposta di registro - Divieto di rilascio e di pronuncia in base a sentenze non registrate - Riferibilità anche alla tassa di titolo - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 3, 24, 113; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 117 e 118, mod. da art. 1 r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313).

Imposta di registro - Divieto di pronuncia per i giudici in base ad atti non registrati. - Atti da registrare in caso d'uso - Illegittimità costituzionale. - Esclusione.

(Cost., art. 3, 24, 101, 113; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 106, 108, 118).

Sono costituzionalmente illegittimi, perchè si traducono in una sostanziale applicazione del « solve et repete », le disposizioni degli articoli 117 e 118 nella vigente legge di registro nella parte in cui stabiliscono, per i funzionari delle cancellerie giudiziarie, il divieto di rilasciare copie o estratti di sentenze non registrate, e per i giudici, il divieto di emettere pronunce giurisdizionali, anche quando si contesti la legittimità dell'imposta di titolo, accertata in base alle sentenze stesse (1).

(1-2) La questione era stata proposta con tre diverse ordinanze ai giudici di merito: Trib. Ferrara, 23 gennaio 1968 (*Gazz. Uff.* 11 maggio 1968, n. 120), Corte App. Bologna 3 novembre 1967 (*Gazz. Uff.* 18 maggio 1968, n. 127), Trib. Locri, 7 agosto 1968 (*Gazz. Uff.* 12 ottobre 1968, n. 261).

La precedente sentenza della Corte, richiamata in motivazione 9 aprile 1963, n. 45, leggesi in *Riv. dir. proc.*, 1965, 443 e nota di COMOGLIO, *L'art. 24 della Costituzione e gli oneri fiscali nel processo*.

È da ricordare, poi, che sempre sull'art. 117 legge di registro, la Corte aveva emanato altra declaratoria di illegittimità costituzionale rela-

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione ai principi costituzionali di eguaglianza, di difesa, e di indipendenza del giudice, delle disposizioni della vigente legge di registro le quali vietano il rilascio di copie e le pronuncie giurisdizionali in base ad atti non registrati, ancorchè soggetti a registrazione solo in caso d'uso (2).

(*Omissis*). — 1. - I tre giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti, in quanto hanno per oggetto la denuncia di incostituzionalità, sia pure sotto profili diversi, delle stesse norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, contenente la legge del registro.

2. - In ordine logico, è opportuno esaminare per primo il giudizio promosso con l'ordinanza del tribunale di Locri.

Con tale ordinanza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, si denuncia la illegittimità costituzionale degli artt. 106 e 118 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, in forza dei quali, rispettivamente, gli atti soggetti a registrazione non possono farsi valere in giudizio finchè non siano registrati ed è fatto divieto ai giudici di pronunziare sentenze o emettere decreti o provvedimenti in base ad atti soggetti a registrazione e non registrati: le due norme sarebbero illegittime « per difetto della tutela giurisdizionale, la quale è voluta dalla Costituzione e deve essere libera, accessibile alla totalità dei cittadini e, in particolare, non limitata da impedimenti ispirati a ragioni fiscali ».

In riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione è già stata dichiarata infondata con la sentenza di questa Corte 4 aprile 1964, n. 45, con la quale si è affermato: a) essere irrazionale che, sotto il pretesto del rispetto del principio di eguaglianza, si consenta alla parte di trarre vantaggio dalla sua condizione patrimoniale attuale per continuare a sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione che si sarebbe dovuta soddisfare già prima del giudizio; b) non essere esatto che gli obblighi e gli oneri posti dalle norme denunciate impediscono la tutela giurisdizionale del diritto fondato su una scrittura non registrata, in quanto, non ottemperando all'obbligo della registrazione, la parte dispone della funzione probatoria documentale, che la scrittura era chiamata a svolgere, sulla base di una valutazione di convenienza compiuta come in ogni caso in cui la legge assoggetta ad oneri l'esercizio di un diritto.

tivamente all'improcedibilità dell'appello per la mancata produzione della sentenza registrata (sent. 2 luglio 1966, n. 80, in questa *Rassegna*, 1966, 775).

Per l'infondatezza della questione relativa alla tassa di titolo, invece, cfr. la sentenza 8 luglio 1967, n. 94, in questa *Rassegna*, 1967, 517.

Non risulta che la questione sia già stata esaminata anche in riferimento all'art. 113 della Costituzione.

È chiaro, peraltro, che le stesse considerazioni, testè riportate, in base alle quali si è affermata la infondatezza della questione in riferimento all'art. 24 della Costituzione, valgono anche a dimostrarne la infondatezza, in riferimento all'art. 113.

3. - Sempre in ordine logico, è opportuno passare all'esame del giudizio promosso con l'ordinanza del tribunale di Ferrara.

Le questioni sottoposte all'esame della Corte con tale ordinanza, possono così riassumersi:

a) se siano in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione le norme contenute negli artt. 106, 108 e 118, comma primo, n. 2 ed ultima parte, della legge sull'imposta di registro, approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dall'art. 1 del r.d. 13 gennaio 1963, n. 2313, nella parte ideale in cui dovrebbero essere applicate anche agli atti soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso;

b) se sia in contrasto con l'art. 101 della Costituzione (principio dell'assoggettamento dei giudici soltanto alla legge) la norma dell'articolo 118, comma primo ed ultima parte, della citata legge di registro, nella parte in cui, dopo aver posto divieto ai giudici di emettere pronunzie in base ad atti soggetti a registrazione e non registrati, statuisce che i trasgressori sono tenuti al pagamento della tassa di registro e delle soprattasse dovute per l'atto non registrato, salvo regresso verso le parti, assoggettando, così, i giudici a rispondere dei loro atti davanti a uffici finanziari del potere esecutivo.

A) In ordine alla prima questione si rileva: in sostanza il tema della controversia resta circoscritto all'accertare se fra gli atti soggetti a registrazione a termine fisso e quelli soggetti a registrazione in caso d'uso vi siano differenze tali da imporre una diversa valutazione della costituzionalità, rispetto a quest'ultima categoria di atti, della norma (art. 106 della legge di registro) in forza della quale gli atti dell'uno e dell'altro tipo non possono farsi valere in giudizio se non siano stati registrati.

Ove differenze di tale rilievo non risultassero, non resterebbe che uniformarsi, come si è fatto nel giudizio promosso con l'ordinanza del tribunale di Locri, alla precedente giurisprudenza in materia di questa Corte.

Orbene, rispetto all'obbligo della previa registrazione necessaria per far valere tali atti in giudizio, nella stessa ordinanza di rinvio si ammette che il citato art. 106 della legge di registro non fa differenza fra le due categorie di atti.

Vero è che si richiama l'art. 85 della legge di registro, che si riferisce ai soli atti soggetti a registrazione a termine fisso, per adombrare una differenza di disciplina legislativa tra le due categorie di atti.

Basta, però, leggere il citato articolo per rilevare come esso abbia il solo scopo di precisare che l'obbligo della previa registrazione, per gli atti che vi siano soggetti in termine fisso, sussiste anche quando la produzione in giudizio avvenga prima della scadenza di tale termine.

Dall'art. 2, n. 1 della legge di registro risulta, poi, come l'uso prevalente che dà luogo all'obbligo di registrazione, per gli atti che vi sono soggetti soltanto in tal caso, è appunto quello della produzione in giudizio. Perciò è anche maggiore l'analogia del relativo onere con la vera e propria tassa giudiziaria, rispetto a quello gravante sugli atti soggetti a registrazione in termine fisso, onere che ne accentua la stretta e razionale correlazione col processo e dimostra nel contempo che non incide sull'azione.

Su un solo punto, che a questo riguardo viene accennato nell'ordinanza di rinvio, potrebbe profilarsi una notevole e sostanziale differenza tra atti soggetti a registrazione in termine fisso ed atti soggetti a registrazione in caso d'uso:

Per la prima di tali categorie di atti (tranne che nell'ipotesi contemplata nel sopra esaminato art. 85) di regola avviene che se l'atto, quando si vuole far valere in giudizio, non è stato ancora registrato, chi lo produce si trova nelle condizioni di un inadempiente agli obblighi fiscali, che non può, quindi, lamentarsi di una eccessiva onerosità, che gli impedirebbe l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale.

Per la seconda categoria, invece, poichè l'obbligo della registrazione sorge soltanto nel momento in cui si vuol fare uso dell'atto che vi è soggetto, con la produzione in giudizio, non si può parlare di pregressa inadempienza e poichè l'onere fiscale è commisurato ad una percentuale del valore del negozio, indipendentemente dall'entità della pretesa fatta valere in giudizio, che può essere circoscritta ad una parte trascurabile del negozio stesso (caso limite), non solo non si potrebbe parlare di onere strettamente correlato al processo, ma si dovrebbe ammettere, data la sproporzione tra l'importo della tassa da pagare ed il valore di quanto s'intende conseguire in giudizio, un vero e proprio impedimento all'esercizio del diritto di azione.

A tale dubbio, tuttavia, può risponderci che, anzitutto, anche chi voglia produrre in giudizio un atto soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, se non lo registra, diventa inadempiente all'obbligo fiscale.

In secondo luogo basta tener presente la tabella *D* allegata alla legge di registro, che contempla gli atti soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso, per rilevare che la loro natura è tale da far escludere che possano presentarsi casi limite come quello ipotizzato nell'ordinanza di rinvio.

Del resto proprio la fattispecie all'esame del giudice *a quo* dimostra come anche una domanda parziale finisce col porre in discussione l'intero negozio.

Mentre, proprio il sorgere dell'obbligo fiscale nel momento in cui l'atto si vuole far valere in giudizio, come già si è posto in rilievo, conferma, anzichè escludere, la correlazione di tale obbligo col processo e ne accentua l'analogia con le tasse giudiziarie.

Comunque, anche a voler ammettere che in casi limite l'importo dell'onere fiscale possa essere sproporzionato rispetto alla pretesa fatta valere in giudizio, a parte, per i meno abbienti, la possibilità della registrazione a debito, in base alla legge sul gratuito patrocinio, non ne deriverebbe addirittura compressione del diritto di azione.

Infatti nell'ordinamento giuridico posto in essere dalla Costituzione i diritti dei cittadini sono armonicamente coordinati con quelli della comunità in modo che finiscono con il limitarsi a vicenda, restando nella legittimità costituzionale.

Il principio che garantisce al cittadino la tutela giurisdizionale dei suoi diritti (art. 24) va, così, coordinato con quello che, come è posto in rilievo nella più volte citata sentenza n. 45 del 1963, è condizione di vita per la comunità, dell'interesse generale alla riscossione dei tributi, che è pure garantito dalla Costituzione (art. 53).

Nessun dubbio, quindi, che quando non si tratti di contestare la legittimità dell'imposizione di un tributo (*solve et repete*) non contrasti con la Costituzione il condizionare l'esercizio del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale, all'adempimento del suo dovere di contribuente.

Quest'ultima considerazione vale anche a dimostrare come non abbiano fondamento i dubbi circa l'esattezza della valutazione, nell'applicazione concreta, da parte di questa Corte, di taluni principi da essa stessa affermati, che affiorano nell'ordinanza di rinvio.

La prima delle sollevate questioni è, pertanto, infondata.

B) In ordine alla seconda questione si rileva:

L'art. 101 della Costituzione nello statuire che « i giudici sono soggetti soltanto alla legge » ha voluto garantire l'indipendenza dei giudici nell'esercizio delle loro delicate funzioni.

Legge è anche quella fiscale e, quindi, anche ad essa i giudici sono soggetti.

Che, se poi, dalla inosservanza di tale legge possa derivare l'assoggettamento del giudice a taluni sanzioni, applicate da organi del potere esecutivo, quali sono gli uffici finanziari, ciò non implica che i giudici siano assoggettati a tali organi: implica soltanto che i giudici,

come tutti gli altri cittadini, debbono subire quanto quella legge dispone nei confronti di tutti coloro che non la osservano.

Anche questa seconda questione è, pertanto, infondata.

4. - Infine, in ordine al giudizio instaurato con l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna, si rileva:

Con l'ordinanza di rinvio si denuncia, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, l'art. 117 della legge di registro, nella parte in cui vieta il rilascio di originali, copie o estratti di sentenze, che non siano state registrate, senza distinguere tra la semplice tassa di sentenza e la cosiddetta « tassa di titolo » imposta sul contenuto della sentenza stessa, nel quale si ravvisi l'enunciazione della esigenza di un negozio giuridico, soggetto a registrazione, quando il rilascio della copia della sentenza sia richiesto per contestare in giudizio la legittimità della imposizione della detta tassa di titolo.

La questione è fondata.

In questo caso, infatti, la sentenza costituisce la base dell'accertamento fiscale la cui legittimità viene contestata in giudizio e, quindi, costituisce l'oggetto del giudizio stesso.

Il condizionare il rilascio della copia di tale sentenza al pagamento della tassa, contro l'imposizione della quale si intende agire in giudizio si traduce in una vera applicazione della regola del *solve et repete* già dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 21 del 1961. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1969, n. 158 - Pres. Branca - Rel. Oggioni - Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Siciliana (avv. Maniscalco-Basile).

Sicilia - Legge regionale a favore dei borsisti frequentatori dell'Istituto del restauro - Preferenza assoluta nell'impiego - Illegittimità costituzionale - Mancata indicazione della copertura finanziaria - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 120, 81; l. reg. 17 luglio 1969).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge regionale siciliana 17 luglio 1969 — la quale ha, peraltro, assolto all'obbligo della copertura finanziaria prescritto dall'art. 81 della Costituzione — nella parte in cui, senza valutazione del merito comparativo, accorda titolo

preferenziale assoluto per l'utilizzazione nel laboratorio del restauro in Palermo ai soli aspiranti aventi stabile dimora nella Regione (1).

(*Omissis*). — 1. - L'impugnativa della legge regionale siciliana 17 luglio 1969 è basata su di un duplice ordine di motivi.

Un primo motivo riguarda l'attribuzione di titolo preferenziale, per l'esercizio di attività professionale presso il Laboratorio del restauro in Palermo, a coloro che, già diplomati nello Istituto centrale di Roma con borsa di studio triennale conferita dalla Regione, abbiano stabile dimora in un Comune della Sicilia (art. 5 legge predetta). Questa ultima condizione costituirebbe privilegio riservato ad una determinata categoria di persone, contrastante con il principio della generale parità di trattamento ed in particolare con l'esigenza che tutti i cittadini possano accedere in qualunque parte del territorio nazionale per esercitarvi professione, impiego o lavoro (artt. 3 e 120 della Costituzione).

Col secondo motivo, si assume che l'art. 6 della legge conterrebbe, per quanto riguarda lo stanziamento di spese occorrenti per finanziare le borse di studio, un rinvio al bilancio preventivo 1969, privo della necessaria specificazione di mezzi garantiti, richiesta dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

2. - In merito al primo motivo, la Corte osserva che l'attribuzione di preferenza assoluta ai residenti nella Regione, già beneficiari di borse di studio, aspiranti ad una collocazione lavorativa presso il Laboratorio del restauro (ufficio pubblico, dipendente dalla Sovrintendenza) importa una illegittima restrizione all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti sia dall'art. 51 della Costituzione sia, nel particolare ambito regionale, dal successivo art. 120.

Non è, di per sè, anomalo che, per la selezione degli aspiranti, sia riconosciuto titolo preferenziale al diploma conseguito presso la scuola annessa all'Istituto centrale del restauro: il che verrebbe ad assicurare il possesso dei migliori requisiti attitudinali, oggettivamente considerati, nè sarebbe irrazionale che, a parità di altri titoli, sia preferito chi risieda in Sicilia. Ma altrettanto non è per l'esclusività riservata ai diplomati, che abbiano fruito della borsa di studio, solo in quanto, con riferimento all'art. 1 della legge, risultino residenti in Sicilia.

(1) La sentenza ha parzialmente accolto il ricorso al Commissario dello Stato, per la violazione della libertà di stabilimento garantito a tutti i cittadini dell'art. 120 della Costituzione.

Al proposito le sentenze della Corte richiamate in motivazione 8 giugno 1963, n. 86 e 16 febbraio 1963, n. 12, si leggono, rispettivamente, in *Giur. it.*, 1963, I, 1, 1050 e 703.

Sull'interpretazione dell'art. 81 della Costituzione, oltre alle sentenze richiamate nel testo, cfr. la sentenza 6 febbraio 1969, n. 8, in questa *Rassegna*, 1969, 16.

L'elemento residenza viene qui ad assumere un valore condizionante, con l'effetto di conferire ad esso, in ogni caso, la priorità su ogni altra valutazione comparativa di merito.

Il « titolo preferenziale » che ne deriva si risolve così in privilegio accordato, con precedenza assoluta, ai residenti in quanto tali, con menomazione delle legittime aspettative che, sul piano nazionale, possano competere ad altri candidati.

Non è dubbio che in questo senso debba essere considerato l'art. 5 della legge che, nella sua formula espressa in unica direzione, non consente meno rigida interpretazione. Tanto più se lo si confronti con l'art. 2 dove, sia pure ad altri effetti, il caso di più candidati all'ammissione al corso d'insegnamento, che siano classificati a pari merito, è invero preso in considerazione e risolto, mediante un criterio di prevalenza basato solo sul migliore risultato negli esami precedenti.

La giurisprudenza di questa Corte, nel segnare i limiti del potere del legislatore regionale di provvedere nella materia indicata dall'art. 120 della Costituzione in relazione con l'art. 51 ha statuito che detti limiti non possono essere superati ove, senza necessità, mediante discipline differenziate, venga intaccato il principio fondamentale di uguaglianza di tutti i cittadini nella unità del territorio nazionale. Possono bensì darsi discriminazioni, ma debbono corrispondere a situazioni diversificate, connesse con l'esistenza di particolari e razionali motivi di più idonea organizzazione di servizi (sentenze n. 15 del 1960; n. 13 del 1961; n. 12 e n. 86 del 1963).

Nel caso in esame, l'eccezione al principio di parità non è razionalmente giustificabile.

Si contrappongono motivi soltanto utilitari che avrebbero ispirato la norma: garantire, cioè, la continuità del servizio da parte di chi, localizzato nell'isola, è presumibile che intenda permanervi. Ma sotto il profilo della legittimità costituzionale, non è razionale e quindi è illegittimo, subordinare un principio generale a motivi descritti come meramente pratici. Soprattutto, non è razionale nè corrisponde propriamente al fine di una migliore organizzazione del servizio, che sia data prevalenza assoluta, in materia di assunzioni impiegatizie, a situazioni estrinseche di residenza su istituzioni intrinseche di merito. E ciò senza quei contemperamenti equilibratori, che servano a conciliare il rispetto di principi intangibili con determinate opportunità contingenti.

In conseguenza, secondo gli esposti motivi deve essere dichiarata l'illegittimità dell'art. 5 della legge impugnata, nella parte in cui, escludendo la possibilità di valutazione del merito comparativo, concede un aprioristico titolo preferenziale ai soli residenti in sede regionale.

3. - Col secondo motivo d'impugnazione, si prospetta una questione autonoma dalla precedente e relativa ai mezzi di finanziamento per l'attribuzione delle borse di studio, mezzi che si assumono indicati in modo

difforme da quanto prescritto nell'art. 81, terzo e quarto comma, della Costituzione.

L'impugnativa non è fondata.

È vero che l'indicazione della fonte e del modo di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti per sostenere nuove o maggiori spese pubbliche, deve essere contenuta non nella legge formale di approvazione del bilancio ma nella legge sostanziale istitutiva dei servizi da cui dette spese derivano (art. 81, terzo e quarto comma, della Costituzione estensibile, com'è pacifico, anche al legislatore regionale).

È vero altresì che la legge sostanziale non deve limitarsi ad indicare genericamente i mezzi di copertura di nuove e maggiori spese, rinviandone la loro iscrizione nei successivi stati di previsione delle spese, e, quindi, basandosi su futuri cespiti di entrata incerti ed eventuali: ma occorre che sia la stessa legge che prevede la spesa ad indicare i mezzi preesistenti per farvi fronte (sentenze n. 16 e 31 del 1961; n. 1 del 1966; n. 47-49 del 1967; n. 17 del 1968). Peraltro, nel caso in esame, la legge sostanziale del 1969 ha disposto (art. 6) che il prelievo della somma necessaria per attuarne i fini, debba essere effettuato dagli stanziamenti compresi nel capitolo 10833 del bilancio, cioè dagli stanziamenti del fondo speciale riguardante gli oneri per « provvedimenti legislativi in corso ».

Non v'è, quindi, un mero rinvio ad ancora incerte previsioni future, ma ad uno stanziamento già concretamente disposto per provvedere in genere a provvedimenti legislativi in elaborazione, nella quale categoria, in forza della sopraggiunta legge impugnata, è venuto ad inserirsi lo specifico stanziamento in esame, che rappresenta uno stanziamento di trenta milioni nel quadro globale di oltre quattro miliardi, riservati ai predetti scopi. Il quale stanziamento va riferito ad un impegno di spesa che, nel particolare caso in esame, offre e deve offrire, per conseguire gli effetti che il legislatore regionale si è proposto, garanzia di continuità della erogazione, per sua natura di durata poliennale (tre anni di concessione per ciascun borsista, nello spazio di dieci anni).

Non vale contestare quanto sopra col rilievo che, nell'elenco allegato alla legge di bilancio, non è compreso il provvedimento contenuto nella legge sostanziale in esame. L'elenco, appunto perchè si riferisce ad una situazione legislativa ancora fluida e in via di definizione, non ha e non può avere, nel momento in cui è stato compilato, che un valore indicativo, ancora suscettibile di integrazioni o sostituzioni e non vincolante in senso assoluto.

L'obbligo imposto al legislatore dell'art. 81, quarto comma, risulta, pertanto, osservato nel particolare caso, in cui l'intero impegno di spesa trova totale copertura nella cifra come sopra stanziata in bilancio. —
(*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1969, n. 159 - Pres. Branca - Rel. Benedetti - Nocera ed altri (n.c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Tracanna).

Edilizia popolare ed economica - Procedimento sugli sfratti per morosità - Termine per l'opposizione all'ingiunzione - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale parziale.

(Cost. art. 3, 24; t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 32).

L'art. 32 del t.u. sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, n. 1165, non contrasta con il principio di eguaglianza e del diritto di difesa nella parte in cui unifica le procedure di sfratto e di ingiunzione di pagamento degli inquilini morosi; contrasta con detti principi nelle parti in cui, per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo, fissa termini diversi da quelli previsti dal Codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo (1).

(Omissis). — 3. - Venendo all'esame dei rilievi formulati la Corte non ravvisa alcun contrasto tra gli artt. 3 e 24 della Costituzione e le disposizioni riguardanti l'unificazione delle procedure di ingiunzione di pagamento e di sfratto e la conseguente mancanza di una ordinanza di convalida. Tali particolarità infatti, tendendo ad assicurare all'Istituto una procedura più rapida per il recupero dei canoni scaduti e per il rilascio dell'alloggio da parte dell'inquilino inadempiente, si giustificano con la necessità di garantire il perseguimento degli scopi di pubblico interesse dell'Istituto e non comportano alcuna menomazione dei diritti di difesa e di tutela giurisdizionale del soggetto privato.

È agevole dimostrare che non sussiste l'asserita identità di situazione tra l'inquilino di una privata abitazione ed il concessionario di un alloggio popolare sul piano del rapporto locativo che li lega ai rispettivi proprietari dell'immobile. Nel primo caso ci si trova in presenza di un proprietario privato che dall'investimento di un capitale nell'acquisto di una casa e dalla locazione della stessa si propone di realizzare un profitto come corrispettivo del capitale impiegato, sicché il rapporto che si stabilisce con l'inquilino è di natura esclusivamente

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 7 novembre 1967 del Conciliatore di Napoli (*Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1968 n. 127) e con altre ordinanze di giudici di merito.

In dottrina, sul rapporto fra Istituti ed assegnatari degli alloggi, cfr. Visco, *Valore giuridico del contratto di locazione per gli assegnatari degli alloggi dell'Istituto case popolari*, *Nuovo diritto*, 1966, 841; Cavallo, *Figure soggettive nell'assegnazione in proprietà di alloggi popolari ed economici*, *Riv. giur. edil.*, 1966, I, 1548.

privatistica. Nel secondo caso, invece, proprietario dell'alloggio concesso in uso è un ente pubblico creato dallo Stato per il soddisfacimento di un proprio fine che si identifica con l'interesse e l'obbligo sociale di costruire appartamenti economici da porre a disposizione delle categorie di cittadini meno abbienti e più bisognosi. I canoni da questi corrisposti, determinati dagli Istituti in base a precisi requisiti fissati dall'art. 21 del t.u., sono più modesti di quelli correnti sul mercato e non equiparabili alla controprestazione in senso privatistico dato che esula dagli Istituti in questione ogni finalità speculativa o di lucro. Ovviamente la natura pubblicistica sia degli enti che della funzione dai medesimi esplicata si ripercuote sul rapporto che si instaura tra l'Istituto e l'assegnatario allorché l'alloggio del primo viene concesso in uso al secondo, rapporto che, secondo la dominante giurisprudenza, trae origine da un atto di assegnazione avente il carattere della concessione amministrativa sebbene dalla stessa scaturiscano poi diritti soggettivi a favore del privato.

Dal concorso degli indicati elementi è quindi agevole inferire che il rapporto intercedente tra Istituti per le case popolari ed assegnatari degli alloggi presenta peculiarità e caratteristiche proprie, non riscontrabili nel comune rapporto di locazione, onde una diversa disciplina dello sfratto per morosità appare obiettivamente possibile e razionalmente giustificabile.

4. - Non altrettanto può dirsi in ordine ai termini fissati dall'art. 32 del t.u. per l'opposizione al decreto ingiuntivo (5 giorni) e per il pagamento dei canoni scaduti (10 giorni), termini notevolmente più brevi di quelli stabiliti dall'art. 641 del codice di rito per l'ordinario procedimento di ingiunzione.

La Corte ha già avuto occasione di affermare che la congruità di un termine deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti, quanto in relazione alla funzione assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento giuridico. Ha tuttavia precisato che il diritto di difesa, al pari di ogni altro diritto garantito dalla Costituzione, deve essere regolato in modo da assicurarne la effettività. Orbene, facendo applicazione di tali enunciazioni al caso di specie, è da rilevare che se è vero che le finalità sociali cui attendono gli Istituti per le case popolari valgono a legittimare un procedimento coattivo di più rapida definizione, non è men vero che i termini assegnati dalla norma denunciata per l'eventuale opposizione e per sanare la mora sono così ristretti da rendere estremamente difficile la possibilità per l'assegnatario dell'alloggio di approntare un'utile difesa. Insufficienza di termini che apparrà ancor più evidente ove si ponga mente sia alla circostanza che destinatari degli stessi sono soggetti la cui tutela, in

considerazione delle loro modeste possibilità economiche, potrà rendere necessario il ricorso all'istituto del gratuito patrocinio; sia all'estrema gravità della conseguenza che discende dal loro inutile decorso — e che non può essere in nessun caso evitata non essendo prevista l'opposizione tardiva — e cioè la perdita dell'abitazione.

Va pertanto dichiarata l'incostituzionalità della norma impugnata limitatamente a quelle parti in cui per l'opposizione e per l'adempimento fissa gli anzidetti inadeguati termini in luogo di quelli stabiliti dall'art. 641 del codice di procedura civile per il comune procedimento ingiuntivo. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 26 giugno 1969, n. 2289 - Pres. Scarpello - Est. Aliotta - P. M. Tavolaro I. (conf.) - Assessorato Turismo Regione Siciliana (avv. Stato Conti) c. Soc. S.A.I.A. (avv. Sorrentino e Pensovecchio).

Competenza e giurisdizione - Tariffe dei servizi pubblici di trasporto in concessione - Poteri dell'Amministrazione.

(d.lgt. 16 aprile 1948, n. 539, art. 1).

Competenza e giurisdizione - Provvedimento di revoca - Lesione di diritti soggettivi - Insussistenza.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2).

La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto in concessione, in virtù dell'art. 1 del d.lgt. 16 aprile 1948, n. 539, costituisce espressione di un potere eminentemente discrezionale, che spetta al Ministero dei Trasporti (e, nell'ambito della Sicilia, all'Amministrazione regionale), non già nella sua eventuale veste di Amministrazione concedente, ma quale autorità cui è devoluta la regolamentazione dei prezzi nell'interesse della collettività (1).

Le revoca, in qualunque forma esercitata, pur costituendo, per il suo carattere negativo, un atto di natura giuridica diversa da quello sul quale opera, tuttavia, implicando il riesame della stessa situazione giuridica che dette luogo all'emanazione dell'atto revocato, è estrinsecazione di uno stesso potere e pone quindi l'Amministrazione che lo esercita, di fronte al privato, nella stessa posizione giuridica esistente al momento in cui fu emanato il provvedimento oggetto dell'autotutela. Se, dunque, la situazione persistente era di interesse legittimo, essa permane tale anche all'atto dell'esercizio del potere di revoca (2).

(1-4) Annullamento di un provvedimento di revoca e preteso risarcimento dei danni.

(1-4) Il caso deciso dalla sentenza delle Sezioni Unite riproponeva la questione se il privato che abbia ottenuto l'annullamento giurisdizionale

Pertanto, la revoca o la sospensione di un aumento tariffario precedentemente accordato al concessionario non determina la lesione di alcun diritto soggettivo, che non può sussistere nei confronti dell'Amministrazione, titolare del potere di regolamentazione dei prezzi e del relativo potere di revoca (3).

È improponibile la domanda di risarcimento dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi (4).

(*Omissis*). — Con decreto n. 1304 del 23 giugno 1961 l'Assessorato del turismo, comunicazioni e trasporti della Regione Siciliana autorizzava la Società per azioni Industria Autobus (S.A.I.A.), concessionaria della gestione della rete di autolinee urbane di Palermo, ad elevare in determinate misure le tariffe sino ad allora praticate. Gli aumenti cominciarono ad avere attuazione a partire dal 3 luglio 1961. Con successivo provvedimento in data 27 stesso mese deliberò di sospendere l'applicazione delle nuove tariffe e la Società diede esecuzione a tale provvedimento a partire dal 2 settembre 1961.

A seguito di ricorso della S.A.I.A., il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con ordinanza 28 settembre 1961, sospese la esecuzione del provvedimento im-

di un provvedimento amministrativo possa per ciò solo considerarsi legittimato a proporre dinanzi al giudice ordinario una domanda di risarcimento del danno inerente agli effetti spiegati dall'atto annullato.

La risposta della Corte Suprema è stata ancora una volta — e non poteva non essere — negativa, poichè il ritenere la pronunzia di annullamento del giudice amministrativo un titolo di per sè sufficiente a fondare l'azione di danno significherebbe accettare il principio della risarcibilità della lesione dell'interesse legittimo.

Salvo i casi di giurisdizione esclusiva, il giudicato amministrativo non può realizzare altra situazione giuridica soggettiva che non sia l'interesse legittimo; di questo solo può affermare la concreta esistenza e accertarne l'offesa. Ne segue quindi che se la volontà di legge dichiarata nella decisione del giudice amministrativo viene posta come causa petendi dell'azione di danno, a questa non si fornisce altra base che non sia la lesione dell'interesse legittimo. Tanto la giurisprudenza quanto la prevalente dottrina sono ben ferme nel sostenere la irrisarcibilità di questa lesione (1), che si spiega prima ancora che con ragioni estrinseche inerenti alla ripartizione delle potestà giurisdizionali, con la stessa struttura intima dell'interesse legittimo. Deve dirsi anzi che i più recenti studi tesi a dare una visione

(1) ALESSI, *La responsabilità della P. A.*, Giuffrè, 1955, p. 79; SANDULLI, *Manuale di Diritto amministrativo*, Jovene, 1969, p. 672; CASSETTA, *L'illecito degli Enti Pubblici*, 1953, p. 3 e seg.; GUICCIARDI, *La Giustizia amministrativa*, Cedam, 1954, pp. 27 e 456; G. VIGNOCCHI, *La risarcibilità dei danni derivati da lesioni di interessi legittimi*, *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1963, 565; Cass. 31 ottobre 1958, n. 3586, *Riv. Dir. proc.*, 1960, 304; Cass. 18 giugno 1959, n. 1918, *Giust. civ.* 1960, I 570; Cass. 23 ottobre 1961, n. 2348, *Foro it.*, 1962, I, 53.

pugnato e quindi la S.A.I.A., a partire dal 16 ottobre 1961, riprese ad applicare le tariffe maggiorate con il precedente decreto. Successivamente, con altro decreto in data 19 aprile 1962, l'Assessorato revocò il provvedimento di sospensione delle nuove tariffe, che fu poi annullato con decisione 8 febbraio 1964 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa.

A seguito di che, con atto 3 aprile 1964, la S.A.I.A., premesso quanto sopra, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo l'Assessorato per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, nella misura di L. 69.641.680, causata dall'illegittimo provvedimento di sospensione delle nuove tariffe maggiorate per il periodo in cui queste non avevano potuto avere applicazione.

Costituito in giudizio, l'Assessorato eccepiva anzitutto, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria a conoscere della controversia, non sussistendo un diritto soggettivo della Società attrice di fronte all'ampia discrezionalità attribuita alla pubblica Amministrazione per la determinazione delle tariffe relative ai pubblici servizi di trasporto. A seguito dell'espletamento di una consulenza tecnica, il Tribunale, con sentenza 3 maggio 1966, disattesa la eccezione di difetto di giurisdizione, accolse in quanto di ragione la domanda, condannando l'Assessorato a pagare alla S.A.I.A., a titolo di danni, la somma di L. 33.189.110, oltre accessori. A seguito di gravami, principale della S.A.I.A. e incidentale dell'Assessorato, la Corte di Appello di Palermo,

più chiara e rigorosa di questa figura, hanno contribuito ad avvalorare la tesi della irrisarcibilità della sua lesione.

La situazione soggettiva interesse legittimo è uno dei termini del rapporto che si instaura tra privato e P. A. ad essa facendo riscontro il potere autoritativo spettante a quest'ultima. Delle due situazioni correlate potestà-interesse legittimo solo la prima ha un valore sostanziale nel senso che al suo titolare è dato di agire in modo da realizzare l'interesse che lo anima, laddove la seconda ha una portata meramente strumentale trovando essa soddisfazione solo mediante l'attuazione del potere (2).

L'utilità garantita dall'interesse legittimo è infatti quella che si ottiene, non già con la esplicazione di una *facultas agendi* come è per il diritto soggettivo, ma solo grazie all'attività dell'Amministrazione di corretto esercizio del potere, attività che non rappresenta poi l'adempimento di un obbligo ma l'assolvimento della funzione cui si collega il potere esercitato.

Intervenuto l'annullamento giurisdizionale dell'atto in funzione di tutela dell'interesse legittimo leso dall'illegittimo esercizio del potere, la piena attuazione della situazione giuridica del privato non può non restare ancora affidata — come era prima della lesione — alla esplicazione di una attività amministrativa e precisamente a quella che il soggetto pubblico è tenuto a porre in essere, per dovere di ottemperanza al giudicato, sempre

(2) M. S. GIANNINI, *Discorso Generale sulla Giustizia Amministrativa*, II, *Riv. dir. proc.*, 1964, p. 31; NICOLÒ, *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè 1962, p. 55 e seg.

con sentenza 15 giugno 1967, in parziale riforma di quella del Tribunale, aumentava la misura della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni a L. 41.486.386, oltre accessori.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Assessorato, deducendo due mezzi di annullamento; resiste con controricorso la S.A.I.A.; entrambi hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente Assessorato, denunciando la violazione dell'art. 2 legge 20 marzo 1865, all. E, sul contenzioso amministrativo, sostiene che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che il provvedimento con il quale esso Assessorato aveva autorizzato l'aumento delle tariffe avesse fatto sorgere anche nei suoi confronti e a favore della società concessionaria un diritto soggettivo all'applicazione delle nuove tariffe, diritto che sarebbe stato leso dal successivo provvedimento di sospensione, a seguito dell'annullamento del quale, riprostatinato in pieno il diritto soggettivo, illegittimamente affievolito, conseguiva in favore della S.A.I.A. il diritto al relativo risarcimento del danno; invece il diritto all'applicazione delle nuove tariffe sussisteva soltanto nei confronti dei privati utenti ma non anche nei confronti di esso Assessorato, che, nell'autorizzare l'aumento e nel sospendere suc-

comunque in vista della soddisfazione del pubblico interesse (3). Ciò non solo attua, ma altresì esaurisce la tutela giuridica inerente alla situazione interesse legittimo, se per definizione al titolare di questa non compete altro bene della vita che non sia quello offertogli dal corretto assolvimento della funzione amministrativa.

Non contraddicono questo principio fondamentale quei casi in cui la giurisprudenza sembra aver ammesso la proponibilità di una azione di danno dinanzi all'A.G.O. contro la P. A. in connessione con un precedente annullamento giurisdizionale di atto amministrativo.

È infatti concepibile che il giudicato amministrativo di annullamento si presenti come presupposto necessario per la esperibilità di una azione di danno contro la P. A.

Ammettere ciò non significa peraltro concepire una prosecuzione di tutela dell'interesse legittimo nelle forme esclusivamente proprie del diritto soggettivo, purchè si tenga ben ferma la necessità che venga ad essere mutata non soltanto la forma della tutela giurisdizionale invocata, ma anche e soprattutto la ragione sostanziale della tutela stessa. Occorre in altri termini che si trascorra dalla relazione potestà-interesse legittimo, che aveva improntato la controversia amministrativa, ad un rapporto diritto soggettivo-obbligo la cui attuale vigenza e l'esigenza della sua realizzazione si ponga come conseguenza della eliminazione retroattiva degli effetti dell'atto amministrativo.

(3) BENVENUTI, *Il giudicato amministrativo*, E. D. p. 910 e seg.

cessivamente tale provvedimento, non aveva agito quale organo dell'ente che aveva concesso alla S.A.I.A. la gestione del pubblico servizio di trasporto, ma quale organo titolare del potere di regolamentazione delle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, già in precedenza attribuito al Ministero dei Trasporti, trasferito poi alla Regione Siciliana in conseguenza di decentramento operato con d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113; che comunque esso Assessorato, anche dopo la emanazione del provvedimento con il quale aveva autorizzato l'aumento delle tariffe, poteva legittimamente esercitare il relativo potere di autotutela, mediante annullamento, revoca o sospensione dello stesso; non preesistendo, quindi, al provvedimento di sospensione una situazione di diritto soggettivo, ma soltanto di interesse legittimo, non era proponibile nei confronti di esso Assessorato per violazione dello stesso un'azione diretta a conseguire il risarcimento dei danni.

La censura, che ha natura assorbente, è fondata. Per una chiara impostazione della delicata questione occorre prendere le mosse dall'atto originario di concessione, con il quale furono stabiliti i prezzi del pubblico servizio di trasporti in questione; successivamente la S.A.I.A. si rivolse all'Assessorato del turismo, commercio e trasporti della Re-

Proseguimento di tutela quindi solo sotto un profilo di semplice consequenzialità nel senso che il giudicato amministrativo era mezzo necessario per rimettere in vigore e rendere operante una posizione di diritto soggettivo che esige ora la sua piena realizzazione anche nella forma risarcitoria a causa dell'ostacolo frapposto al suo esercizio dalla forza degradatrice dell'atto annullato.

È questa però una evenienza che la giurisprudenza (4) ha registrato solo in relazione ad una ben definita classe di provvedimenti che la sistematica definisce atti ablatori.

In questi atti si assiste alla vicenda per cui di fronte al potere della P. A. sta un diritto soggettivo perfetto nel senso che la garanzia fornita al privato dalla norma in ordine al godimento di un bene della vita è valida ed effettiva anche nei confronti della P. A. Il potere autoritativo di estinguere quel diritto trova la sua ragione di essere non già nella irrilvanza del diritto stesso verso l'Amministrazione, ma nella incompatibilità tra la permanenza della situazione giuridica privata e la soddisfazione di un pubblico interesse.

A ciò fa riscontro il particolare contenuto dell'interesse legittimo che si collega al provvedimento ablatorio; ad esso è generalmente riconosciuta una posizione di strumentalità rispetto al diritto che è esposto al potere di affievolimento. Nella sequenza del procedimento ablatorio l'interesse legittimo opera dal momento in cui si rende concreta ed effettiva la sog-

(4) Cass. 13 ottobre 1955, n. 3124, *Giust. civ.*, 1956, I, 21 Cass. 15 aprile 1958, n. 1217, *Foro it.*, 1958, I, 677; Cass. 30 gennaio 1967, n. 250, *Foro amm.*, 1967, I, 1, 316; Cass. Sez. Un., 12 aprile 1965, n. 657, *Foro it.*, 1965, I, 1211; Cass. Sez. Un., 17 maggio 1968, n. 1544, in *Foro it.*, 1968, I, 2443. Sul punto anche ALESSI, *op. cit.*, p. 82.

gione Siciliana, chiedendo un aumento del prezzo delle tariffe, che fu autorizzato. Nell'emettere il relativo provvedimento, di natura eminentemente discrezionale, l'Assessorato non agì quale organo dell'ente concedente, parte nel relativo rapporto di concessione, ma quale organo che, nell'ambito della Regione Siciliana, esercitava quel potere di regolamentazione dei prezzi dei pubblici servizi di trasporto in concessione, normalmente attribuito al Ministero dei Trasporti o ad altri enti od organi periferici per effetto di decentramento istituzionale o organico; per cui la convergenza nell'Assessorato della qualità di organo dell'ente concedente e di organo al quale era devoluta la regolamentazione dei prezzi dei pubblici servizi di trasporto in concessione nell'ambito della Regione Siciliana fu dovuto soltanto ad una situazione determinatasi in virtù delle varie disposizioni successivamente emanate in materia. Infatti, in base all'art. 4 del d.l. 19 ottobre 1944, numero 347, era attribuito al Comitato interministeriale dei prezzi (C.I.P.) il potere di « determinare i prezzi di qualsiasi merce... nonchè i prezzi dei servizi e delle prestazioni, di modificare, se del caso, quelli già fissati dalle competenti autorità ». Successivamente, con l'art. 1 d.lgt. 16 aprile 1948, n. 539, le attribuzioni e le facoltà riconosciute al C.I.P.

gezione del diritto al potere dell'Amministrazione; e opera non già in surrogazione del diritto bensì in funzione della sua conservazione o ripristinazione (5).

Questo stretto nesso di strumentalità tra l'interesse legittimo e il diritto soggettivo spiega il perchè dopo il giudicato di annullamento del provvedimento ablatorio possa risultare priva di valore pratico e quindi irrilevante una ulteriore realizzazione dell'interesse legittimo attraverso l'attività amministrativa di ottemperanza.

In realtà l'interesse legittimo ha esaurito la sua funzione con l'ottenere la ripristinazione del diritto illegittimamente affievolito ed ora il privato ha solo interesse ad ottenere dinanzi all'A.G.O. la riparazione per l'inerzia cui il diritto è stato costretto dalla efficacia compressiva dell'atto annullato.

Un caso tipico è quello del proprietario che, ottenuto l'annullamento del decreto di espropriazione, agisce in giudizio per conseguire il risarcimento sostitutivo della restituzione del bene resa impossibile dalla intervenuta destinazione di esso ad opera pubblica.

La sentenza in rassegna ha il pregio di chiarire la radicale differenza che esiste tra il provvedimento ablatorio vero e proprio e l'atto con cui l'Amministrazione, revocando un suo provvedimento, toglie al privato una utilità già attribuitagli con l'atto revocato. Ciò col risultato di escludere che in questo secondo caso sia proponibile un'azione di danno in base alla situazione giuridica creata dall'annullamento dell'atto di revoca e diretta a conseguire in via risarcitoria quei vantaggi economici che la perdurante efficacia dell'atto revocato avrebbe assicurato.

A questa esatta conclusione la Corte è pervenuta grazie a una chiara

(5) M. S. GIANNINI, *Discorso gen.*, cit. p. 39; SANDULLI, *op. cit.*, p. 68 e seg.

furono devolute, per quanto concerne le tariffe dei pubblici servizi in concessione, al Ministero dei Trasporti. Questi poteri furono quindi decentrati, a norma del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, all'Amministrazione regionale. Dalle citate disposizioni si desume che, dopo la stipula dell'atto di concessione, l'unica fonte normativa di determinazione delle tariffe dei trasporti in concessione era l'Assessorato del turismo, del commercio e dei trasporti della Regione Siciliana, al quale del resto si rivolse la stessa S.A.I.A. per ottenere l'autorizzazione all'aumento delle tariffe; la determinazione dell'Assessorato circa l'importo delle tariffe s'inserisce per altro nel rapporto di concessione, assumendo il carattere di clausola autoritariamente imposta. In conseguenza della natura eminentemente discrezionale del relativo potere attribuito all'Assessorato, che lo esercita nell'interesse pubblico per il buon andamento del servizio, nessun diritto soggettivo può riconoscersi al concessionario a conseguire un eventuale aumento delle tariffe ma soltanto un interesse legittimo.

Nella specie l'Assessorato, dopo avere autorizzato la S.A.I.A. ad aumentare le tariffe, con successivo provvedimento sospese l'applicazione delle nuove tariffe. Tale ultimo provvedimento fu dapprima sospeso e quindi annullato, a seguito di ricorso della concessionaria società, dal

visione della relazione intercorrente tra potere di revoca e diritti soggettivi del privato sorgenti dall'atto da revocare.

È frequente l'affermazione che la revocabilità del provvedimento incontra un limite insuperabile nell'esistenza di diritti che abbiano la loro fonte nell'atto da revocare. Se ciò si intende nel senso che la presenza o meno della facoltà di revoca in capo all'Amministrazione vada di volta in volta accertata rilevando se il provvedimento abbia creato a favore del privato una situazione avente la struttura e la consistenza di diritto soggettivo, l'enunciazione sembra senz'altro inesatta.

La facoltà dell'Amministrazione di rivedere i propri atti viziati da inopportunità e di eliminarne gli effetti trova la sua giustificazione nel fatto che l'organo pubblico, provvedendo su un certo oggetto, come non esaurisce in relazione ad esso la propria funzione di cura dell'interesse pubblico, così conserva i relativi poteri che, per assicurare la permanente adeguatezza dell'assetto giuridico al mutare delle circostanze, sono ancora esercitabili nella forma riparatoria del riesame dell'atto e della sua eventuale revoca. È invero largamente accolta l'opinione cui aderisce anche la sentenza in rassegna, che vede la facoltà di revoca non già come un autonomo potere di carattere generale al pari della potestà di annullamento d'ufficio, bensì come una esplicitazione dello stesso specifico potere che ha dato vita al provvedimento primario (6).

Perciò l'unico criterio che pare esatto per giudicare caso per caso della revocabilità di un atto amministrativo sembra essere quello — del

(6) La giurisprudenza è costante nell'esigere che la revoca venga adottata col rispetto delle forme e del procedimento proprio dell'atto da revocare: Cons. Stato, V, 21 aprile 1950, n. 489, in *Rass. C. S.*, 1950, p. 530; VI, 23 dicembre 1952, n. 1032,

Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana, il quale motivava la relativa decisione, considerando che, pur non potendosi negare che il provvedimento impugnato costituisse estrinsecazione di un potere di autotutela effettivamente spettante all'Amministrazione Regionale, tuttavia era stato esercitato in modo illegittimo, non essendo previsto in via generale il potere di sospendere un provvedimento già emesso, in attesa di ulteriore istruttoria diretta a stabilire se debba procedersi o meno alla revoca dello stesso; dovendo invece l'Amministrazione, se ne ricorrono i presupposti, solo dopo l'acquisizione degli opportuni elementi di giudizio, emettere direttamente il provvedimento di revoca. In sostanza dunque il provvedimento di sospensione incise, quale atto di autotutela, sia pure illegittimamente esercitata, sull'atto amministrativo discrezionale con il quale era stato autorizzato l'aumento delle tariffe, che divenne temporaneamente inefficace. Orbene la revoca, in qualunque forma esercitata, pur costituendo per il suo carattere negativo un atto di natura giuridica diversa da quello sul quale opera, tuttavia, implicando il riesame della stessa situazione giuridica che dette luogo all'emanazione dell'atto revocato, è estrinsecazione di uno stesso potere e pone quindi l'Amministrazione che la esercita di fronte al privato nella stessa posizione giuridica esistente al momento in cui fu

resto ampiamente seguito — della permanenza o meno in capo all'Amministrazione della potestà di provvedere sulla materia che è già stata oggetto di una determinazione discrezionale (7).

Si tratta in sostanza di vedere se l'interesse pubblico, per la materia cui attiene e per il modo in cui è inteso dalla norma attributiva della relativa funzione, postula o meno la necessità di una continua verifica della sua soddisfazione in relazione all'evolversi e al mutare delle vicende pratiche; se la risposta è positiva, alla P. A. va senz'altro riconosciuto il potere di riesame e di revoca dell'atto.

Ciò appare con la massima evidenza nella materia investita dal caso deciso: il potere di fissazione autoritativa dei prezzi di beni e servizi non può evidentemente esaurirsi nel singolo provvedimento determinativo che rappresenta soltanto un punto di equilibrio instabile su una linea di sviluppo di una attività amministrativa continuata nel tempo. Qui la identità funzionale tra atto di revoca e atto revocato raggiunge forse la sua massima espressione, dato che il primo appare non altro che un nuovo provvedimento di fissazione del prezzo nella misura che era originariamente in vigore.

Tali essendo la natura e i presupposti del potere di revoca, è agevole convincersi che non esiste una necessaria inconciliabilità tra la revocabilità dell'atto e la costituzione ad opera del medesimo di diritti soggettivi

Rass. C. S., 1952, p. 1710; IV, 15 febbraio 1961, n. 103, Rass. C. S., 1961, p. 257. In dottrina vedi ALESSI, *La revoca*, in *Noviss. Digesto*, p. 806; S. ROMANO, *Corso di Dir. amm.* 1937, p. 288; M. S. GIANNINI, *Atto amministrativo*, E. D., p. 193.

(7) SANDULLI, *Il procedimento amm.*, Giuffrè, 1964, p. 397 e seg.; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 25 giugno 1966, n. 435.

emanato il provvedimento oggetto della autotutela. Se dunque la situazione preesistente era d'interesse legittimo, essa permane tale anche all'atto dell'esercizio del potere di revoca.

Ciò premesso si rileva che la S.A.I.A. ha in sostanza basato la sua richiesta di risarcimento di danni su due tesi giuridiche; con una prima tesi sostiene che l'Assessorato non aveva il potere di sospendere il provvedimento di aumento delle tariffe; con una seconda tesi sostiene poi che il provvedimento di sospensione costituiva esercizio illegittimo del potere di autotutela; in entrambi i casi il provvedimento di sospensione avrebbe inciso su una situazione di diritto soggettivo, costituita dal diritto acquistato, in virtù del precedente provvedimento, di applicare le nuove tariffe maggiorate, diritto che sussisterebbe anche nei confronti dell'Assessorato. Nel primo caso la lesione del diritto soggettivo sarebbe stata operata in conseguenza dell'esercizio di un potere inesistente; nel secondo caso il diritto soggettivo preesistente, affievolito per effetto dell'illegittimo provvedimento di sospensione, sarebbe stato ripristinato a seguito dell'annullamento dell'atto lesivo da parte del giudice amministrativo. Senonchè la prima tesi è in contrasto — oltre che con l'iter processuale seguito dalla S.A.I.A., che ha adito direttamente il giudice amministrativo, mentre, se si fosse trattato di potere

a favore di privati. Infatti se la revocabilità dell'atto è conseguenza di un modo di essere del potere in base al quale è emanato, venendo perciò ad esprimersi come una qualità strutturale dell'atto stesso, essa appare entro una certa misura svincolata dalla natura degli effetti giuridici dell'atto, operando non sulla loro qualità ma, semmai, come limite condizionante la loro stabilità e la loro durata. La piena compatibilità delle due situazioni trova una conferma evidente nelle concessioni su beni demaniali che, pur essendo indubbiamente revocabili per assicurare la perenne conformità all'interesse pubblico dell'uso del bene, conferiscono tuttavia al concessionario una utilità giuridicamente garantita secondo il paradigma del diritto soggettivo.

Esiste purtuttavia una contraddizione nella coesistenza di una tutela piena del privato e della facoltà della P. A. di togliere ad essa ogni valore mediante la revoca dell'atto costitutivo del diritto; ma essa non può essere sanata altrimenti che constatando una limitazione della rilevanza della tutela come diritto soggettivo ad una sfera cui resti estranea la P. A. L'utilità attribuita dal provvedimento risulta cioè garantita in modo pieno e incondizionato solo nei confronti dei terzi estranei al rapporto creato dall'atto, mentre nei confronti dell'Autorità che ha emanato l'atto e ha potestà di revocarlo la situazione giuridica del privato deve assumere un contenuto ben diverso.

Se la emanazione dell'atto non impedisce la intatta permanenza del potere in capo all'Amministrazione che in tal modo conserva la piena disponibilità degli effetti dell'atto, deve ritenersi che questo, come non ha modificato la posizione dell'organo pubblico in ordine alla materia che è stata oggetto di statuizione, così non ha nemmeno mutato la condizione in cui il privato versava nei confronti della P. A. prima della emanazione

inesistente, avrebbe dovuto adire prima il giudice ordinario — con lo stesso contenuto del giudicato amministrativo che la S.A.I.A. fa valere, ponendolo a base dell'azione di risarcimento di danni, in quanto, come si è già accennato, il provvedimento di sospensione fu annullato perchè ritenuto esercizio illegittimo di un potere di autotutela, che per altro si riconosceva spettare all'Assessorato, anche se doveva essere esercitato in altra forma. Ma l'errore fondamentale, che inficia alla base l'azione proposta dalla S.A.I.A., sta nel sostenere che l'esercizio illegittimo del potere di autotutela abbia inciso su di una preesistente posizione di diritto soggettivo, il che deve essere escluso nel modo più assoluto. Infatti, in relazione a quanto si è premesso, è chiaro che la concessionaria S.A.I.A., che prima dell'emanazione dell'atto con il quale era stato concesso l'aumento delle tariffe non era titolare di un diritto soggettivo a conseguire l'aumento stesso, essendo la relativa determinazione amministrativa devoluta al potere discrezionale dell'Amministrazione, non si trovava, dopo l'emanazione di tale atto, di fronte all'Amministrazione che esercitava il potere di autotutela, in una situazione soggettiva diversa, che permaneva invece di interesse legittimo. Nè era configurabile, di fronte all'esercizio del potere di autotutela, anche se illegitti-

del provvedimento; essa conserva quindi, prima e dopo l'atto, la originaria natura di interesse legittimo.

Per descrivere questa condizione giuridica del privato si preferisce usare l'espressione « diritto affievolito »; ma essa va evidentemente riferita alla situazione giuridica vista nel suo complesso, volendo infatti plasticamente descrivere il vuoto di tutela che caratterizza la posizione del privato nei confronti della P.A. raffrontato alla pienezza di protezione accordata nei riguardi di terzi soggetti. Se la situazione complessa viene invece scomposta secondo le diverse direzioni in cui opera, la relazione tra privato e P.A. non può risultare altra che quella di interesse legittimo (8).

Se si vuole ad ogni modo ragionare in termini di diritto affievolito, occorre guardarsi dal trascurare la profonda differenza che corre tra la subordinazione del diritto creato dall'atto al potere di revoca e la soggezione dei diritti soggettivi privati che hanno fonte autonoma alle varie forme di potere ablatorio spettanti alle PP.AA.

Nel primo caso il diritto creato dall'atto a favore del privato versa *ab origine* in una condizione di fievolezza che è connaturale al tipo di efficacia del suo fatto costitutivo: la revocabilità dell'atto, operando per così dire dall'interno di questo in quanto espressione dello stesso potere, infonde una condizione di originaria precarietà agli effetti del provvedimento tuttora disponibili da parte della P.A. Fenomeno ben diverso è invece quello del diritto nato perfetto il quale si presenta come autonomo quanto alla

(8) ZANOBINI, *Corso Dir. Amm.*, Giuffrè, 1958, I, p. 329; ALESSI, *La revoca*, cit., p. 807 SANDULLI, *Manuale*, cit., p. 431. In giurisprudenza vedi Cons. Stato, V, 31 maggio 1957, n. 379, *Rass. C. S.*, 1957, p. 751; V, 31 marzo 1951, n. 235, *Rass. C. S.*, 1951, p. 239; V, 17 febbraio 1951, n. 73, *Rass. C. S.*, 1951, p. 124.

mamente esercitato, lo affievolimento di un diritto soggettivo che in realtà non poteva sussistere nei confronti dell'Assessorato, titolare del potere di regolamentazione delle tariffe dei pubblici servizi di trasporto in concessione. Occorre in proposito distinguere, relativamente al provvedimento di aumento delle tariffe, la posizione giuridica del concessionario nei confronti dei privati utenti e dell'Assessorato: mentre sorge nel concessionario il diritto di pretendere dal privato utente il prezzo maggiorato, nessuna situazione di diritto soggettivo sorge nei confronti dell'Amministrazione che ha emanato il provvedimento, titolare del relativo potere di revoca, nei cui confronti la posizione del concessionario è quella di un semplice interesse legittimo al mantenimento delle nuove tariffe.

Ne consegue l'improponibilità della domanda di risarcimento dei danni che, com'è ormai *ius receptum*, non può essere esperita in materia di violazione di interessi legittimi, anche dopo l'annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento illegittimo che ha pregiudizievolemente inciso su tale situazione preesistente, che costituisce l'unico rimedio giuridico approntato dall'ordinamento a tutela dell'interesse del concessionario.

sua esistenza e quasi contrapposto al potere dell'Amministrazione. Solo con il concreto esercizio del potere questo subisce quella degradazione che gli fa perdere valore nei confronti dell'Autorità.

La radicale differenza tra le due situazioni, per quanto concerne la posizione del privato verso la P.A., è bene illuminata dal diverso regime in ordine alla indennizzabilità del sacrificio imposto legittimamente al privato.

Mentre l'attribuzione di un indennizzo è normalmente connessa alla emanazione del provvedimento ablatorio, la revoca del provvedimento a carattere concessorio che aveva creato diritti a favore del privato è di regola esente da un obbligo di indennità (9). E ciò si spiega tenendo conto che mentre nell'un caso il diritto viene sì sottratto ma non disconosciuto (10) dall'Autorità che ne opera il sacrificio, nel secondo il diritto è irrilevante — cioè inesistente — nei confronti del soggetto pubblico titolare del potere che ne provoca l'estinzione.

È quindi pienamente conforme alla sostanza delle cose il ritenere che il giudicato amministrativo di annullamento della revoca di un provvedimento costitutivo di diritti affievoliti a favore del privato, non determinando la reviviscenza di un rapporto diritto-obbligo tra privato e P.A. (rapporto che non esisteva anche prima della revoca) del quale si possa chiedere, assumendolo violato, la reintegrazione, non è idoneo a fondare una sua azione di risarcimento del danno proponibile dinanzi al giudice dei diritti.

P. G. FERRI

(9) ALESSI, *La responsabilità*, cit., p. 350; Cons. Stato, VI, 6 giugno 1969, n. 266, *Foro it.*, 1969, III, 398.

(10) S. PUGLIATTI, *Acquisto del diritto*, E. D., p. 512.

La ritenuta esistenza di un potere di revoca vale altresì a dimostrare l'infondatezza della tesi sostenuta dalla resistente società circa il difetto di potere dell'Amministrazione di modificare la tariffa di propria iniziativa, senza cioè una formale richiesta del concessionario.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, va dichiarata improponibile la domanda di risarcimento di danni proposta dalla S.A.I.A., con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 luglio 1969, n. 2885 - *Pres.* Scarpello - *Est.* D'Armiato - *P. M.* Di Majo (conf.). Salvatore (avv. d'Angelantonio) c. Prefetto Ravenna (avv. Stato Foligno) e Comune Conselice (avv. Jossa e Gualandi).

Competenza e giurisdizione - Appalto per la riscossione delle imposte di consumo - Provvedimento di decadenza dell'appaltatore inadempiente - Controversia - Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

(t.u. 1^o settembre 1931, n. 1175, artt. 87; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2).

L'appalto per la riscossione delle imposte di consumo va inquadrato nello schema della concessione-contratto (1).

Appartengono alla competenza del giudice ordinario le controversie relative all'esecuzione delle disposizioni del contratto; e così, in particolare, le controversie nascenti dalla pronuncia di decadenza dell'appaltatore inadempiente (2).

(*Omissis*). — I ricorrenti, denunciando la violazione dell'art. 26 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, censurano la decisione del Consiglio di Stato per avere questa ritenuto che la decadenza comminata dal Sindaco di Conselice non trovava il suo fondamento nell'art. 87 del T.U.F.L., ma nella convenzionale estensione del contenuto di detta norma stabilita dall'art. 12 del contratto di appalto, il quale comprende, nei motivi di

(1-2) Con la sentenza impugnata, il Consiglio di Stato aveva negato la propria giurisdizione, ritenendo che il provvedimento di decadenza non trovasse il proprio fondamento nell'art. 87 del t.u. sulla finanza locale, ma nelle disposizioni del disciplinare di appalto. La decisione in rassegna sembra andare oltre ed affermare, in ogni caso, la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie nascenti da provvedimenti di decadenza per inadempimento agli obblighi dell'appaltatore, anche ai sensi dell'art. 87. Non risultano precedenti decisioni in materia della S.C.

decadenza dalla concessione, non solo il mancato versamento delle somme effettivamente riscosse, ma anche il mancato versamento degli interi ratei dei minimi garantiti.

Sostengono i ricorrenti che il Comune non aveva agito nell'esercizio di un diritto nascente dalla convenzione, ma quale autorità amministrativa nell'esercizio della potestà tipica di revoca *ad nutum* della concessione, mediante la comminatoria di decadenza del concessionario. Ed aggiungono che il rilievo del giudice amministrativo secondo il quale, della specie, non sussisteva l'ipotesi di decadenza di cui all'art. 87 del T.U.F.L., (in quanto trattasi di omesso versamento dei minimi garantiti) poteva valere esclusivamente ai fini di giudicare della legittimità o meno dell'esercizio del potere di dichiarare la decadenza, ma non certo per negare la giurisdizione di legittimità.

Il ricorso non è fondato, avendo il Consiglio di Stato rettammente denegato la sua giurisdizione nella causa *de qua*, in cui la materia controversa concerne un rapporto che viene in considerazione sotto l'aspetto privatistico, e cioè sotto l'aspetto di diritti ed obblighi scambievoli nascenti da contratto, senz'alcun potere di supremazia esercitato dalla Pubblica Amministrazione sul privato concessionario.

È noto che il congegno attraverso il quale sorge la concessione di un pubblico servizio, qual'è quello della riscossione delle imposte date in appalto, è costituito da due diversi atti giuridici: l'uno, di natura pubblicistica, con cui l'amministrazione decide di dare in concessione il pubblico servizio; l'altro, di diritto privato, con cui la Pubblica Amministrazione, in attuazione della propria decisione, stipula la convenzione con il privato. Come la dottrina e la giurisprudenza hanno avuto modo di elaborare e di chiarire, sono ravvisabili, in tali ipotesi, delle concessioni contratto, risultanti dall'inserimento, nell'atto autoritativo della concessione (di per sè discrezionale e revocabile), di un contratto sotto forma di capitolato d'oneri o disciplinare in cui la Pubblica Amministrazione ed il privato concessionario, agendo su di un piano di parità, si riconoscono diritti ed obblighi reciproci.

Ora, dalla violazione del rapporto contrattuale di appalto sorgono in testa al privato concessionario diritti soggettivi perfetti, tutelabili come tali davanti al giudice ordinario, fatta salva la ipotesi in cui la pubblica amministrazione, per necessità ed esigenze d'interesse pubblico, ritenga d'intervenire e di risolvere di ufficio, durante lo svolgimento del rapporto, la concessione, nella quale ipotesi i diritti del concessionario si affievoliscono e degradano ad interessi legittimi.

Ciò posto, la risoluzione del problema di giurisdizione, che interessa, si concentra ed esaurisce nell'esame del tema della controversia, per desumerne se esso attiene alla materia della concessione ovvero a quella del contratto, tenendo presente che l'oggetto della domanda, dal quale è determinata la decisione circa la giurisdizione, appare inteso,

dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, nei più recenti orientamenti, come *causa petendi* e non anche come *petitum*, cioè come ragione della domanda e non pure come richiesta di un certo tipo di provvedimenti.

Tale esame della pretesa avanzata dalla ditta Langione nei confronti del Comune di Conselice, e delle difese ed eccezioni opposte e sollevate da quest'ultimo contro la prima, convince che la controversia concerne la sfera del rapporto privatistico del contratto di appalto, e non riguarda, invece, la concessione amministrativa del servizio, che verosimilmente sarebbe continuato a svolgersi sino al termine prefisso, qualora non fossero intervenute le lamentate inadempienze ai patti della convenzione da parte del privato concessionario.

Ed invero, la ditta Langione, col ricorso 19 ottobre 1960 al Consiglio di Stato, ha impugnato il decreto del Sindaco di Conselice in data 17 ottobre 1958 col quale si dichiarava decaduta la ditta stessa dall'appalto del servizio di riscossione delle imposte di consumo *a causa delle sistematiche inadempienze all'obbligo dei versamenti mensili*; e con l'indicato ricorso al Consiglio di Stato la ditta Langione, pur chiedendo l'annullamento del decreto di decadenza dell'appalto (*petitum*), sostanzialmente contestava, sulla base del contratto di appalto, (*causa petendi*) l'esistenza delle pretese inadempienze al versamento dei contributi, e comunque sosteneva che tali inadempienze non potevano dar luogo, mai, allo adottato provvedimento di decadenza.

Il Comune di Conselice, dal canto suo, sosteneva di avere agito nell'ambito del contratto, in difesa dei diritti scaturenti dal rapporto convenzionale, in conformità di apposita clausola del capitolato d'appalto.

Chiariva e precisava il Comune, ripetendo ciò che già aveva contestato col decreto impugnato, che l'appaltatore era in ritardo nel versamento delle riscossioni di 180 giorni per l'anno 1957 e di 102 giorni per l'anno 1958, oltre ad essere inadempiente all'obbligo dei versamenti dei ratei del minimo garantito.

Precisava, altresì, il Comune di Conselice — come peraltro risultava dallo stesso decreto — di avere adottato il provvedimento in applicazione dell'art. 12 del Capitolato di appalto, che facoltizza l'ente appaltante, nel caso di mancata tempestiva riscossione dei tributi per inadempimento dell'esattore, alla immediata declaratoria di decadenza e all'estromissione dell'appaltatore della gestione del servizio, indipendentemente da qualsiasi opposizione giudiziaria o amministrativa, ai sensi dell'art. 87, comma secondo, T.U.F.L. approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175.

L'ambito della contesa, dunque, non si discosta molto da una comune lite circa i diritti ed obblighi scambievoli derivanti ai contraenti da un contratto di appalto, e si tratterà di giudicare, alla luce delle

risultanze e alla stregua della convenzione, se le pretese inadempienze sussistevano e se la loro entità autorizzava la risoluzione in tronco del rapporto, nel che si sostanzia, giuridicamente e praticamente, l'impugnato provvedimento del Comune.

Così individuato e precisato il *petitum* sostanziale della pretesa azionata dalla ditta Langione e delle difese opposte dal Comune di Conselice, deve riconoscersi che l'impugnata decisione del Consiglio di Stato non merita censura. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 31 luglio 1969, n. 2908 - Pres. Stella Richter - Est. De Santis - P. M. Di Majo (conf.) - Strigari (avv. Doria e Rosa) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato Conti).

Competenza e giurisdizione - Espropriazione per pubblica utilità - Retrocessione - Espropriazione non preordinata all'esecuzione di opere pubbliche - Inammissibilità della retrocessione.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 60 e segg.; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2).

Competenza e giurisdizione - Retrocessione di beni espropriati per l'esecuzione di opera pubblica - Ipotesi in cui un intero fondo sia rimasto inutilizzato - Necessità della dichiarazione amministrativa di inservibilità.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 61).

La retrocessione dei beni espropriati è inammissibile in tutti i casi in cui l'espropriazione sia valsa a soddisfare direttamente esigenze e bisogni della collettività, indipendentemente dall'impiego del bene espropriato nell'esecuzione di un'opera pubblica (1).

(1) Il principio di cui alla prima massima è di indubbia esattezza. La retrocessione presuppone necessariamente che l'espropriazione sia stata preordinata all'esecuzione di un'opera di pubblica utilità. È proprio questo carattere *strumentale* dell'espropriazione, rispetto al perseguimento di un fine pubblico ulteriore (la realizzazione dell'opera), che spiega e giustifica l'obbligo dell'espropriante di retrocedere il bene ove questo non sia in concreto servito, o non possa più servire, allo scopo per il quale ne era stato disposto il trasferimento coattivo.

Ben diversa è la situazione in tutti i numerosi casi in cui l'espropriazione non costituisce semplicemente il mezzo per render possibile la concreta realizzazione di uno scopo ulteriore, ma soddisfa direttamente, essa stessa, l'interesse pubblico che la giustifica. Qui, un diritto alla retroces-

Ove l'espropriazione sia stata disposta per l'esecuzione di un'opera pubblica e questa sia stata effettivamente realizzata nell'ambito del compendio immobiliare espropriato, l'eventuale retrocessione dei fondi che, quantunque compresi in tale compendio, siano rimasti totalmente inutilizzabili è disciplinata dagli artt. 60 e 61 della legge sulle espropriazioni. La domanda di retrocessione è, pertanto, proponibile solo se sia intervenuta la dichiarazione amministrativa di inservibilità dei beni relitti (2).

(*Omissis*). — La eccezione di improponibilità assoluta della domanda opposta dall'Amministrazione pubblica agli Stringari deve essere esaminata per prima, dato il suo valore prevalente ed assorbente. Come si è già esposto, l'Amministrazione dello Stato sostiene che non sia affatto consentita la retrocessione in favore degli Stringari dei beni in questione, dato che la loro espropriazione fu disposta non per la esecuzione di un'opera pubblica, ma per un fine realizzabile, ed in effetti realizzato, immediatamente, quello cioè della conservazione dei ruderi delle antiche terme romane di Baia e della creazione di una zona di rispetto intorno ad essi.

A fondamento di questo assunto l'Amministrazione dello Stato ricorda che la espropriazione fu nella specie disposta in base alla legge 20 giugno 1909, n. 364 (ora sostituita dalla legge 19 giugno 1939, numero 1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico), che attribuiva al Governo la facoltà di espropriare terreni privati quando occorreva « provvedere alla conservazione di ruderi e di monumenti, venuti in luce casualmente o in seguito a scavi, come alla delimitazione della zona di rispetto e alla costruzione di strade di accesso ».

Inoltre il d.l. 30 novembre 1936, n. 2125 aveva dichiarato di pubblica utilità non la esecuzione di alcuna opera, ma le stesse espropriazioni e, ad avviso della ricorrente, ciò dimostrerebbe che il fine pub-

sione non può mai, neppure in astratto, configurarsi; e, quindi, la relativa domanda deve considerarsi assolutamente *improponibile*.

In tal senso la Suprema Corte aveva già avuto occasione di pronunciarsi, nella sentenza 2 febbraio 1963, n. 183 (in *Foro it.*, 1963, I, 230), relativamente alle espropriazioni disposte in attuazione delle leggi sulla riforma fondiaria. La sentenza in rassegna riconosce il carattere generale del principio e, in particolare, la sua applicabilità alle espropriazioni disposte al fine di preservare ruderi o monumenti e di assicurare loro una conveniente zona di rispetto (artt. 54 e 55 l. 1° giugno 1939, n. 1089). Nella specie, però, trattandosi di espropriazione disposta al fine della realizzazione di un « parco monumentale », si è ritenuto che ci si trovasse di fronte ad una comune ipotesi di espropriazione preordinata all'esecuzione di un'opera di pubblica utilità: il che appare, in realtà, criticabile, non potendosi negare che il fine della pura e semplice conservazione dei ruderi e della creazione di una zona di rispetto costituisca, quanto meno, una

blico perseguito sarebbe stato soddisfatto immediatamente, per effetto delle espropriazioni stesse, ed indipendentemente dalla esecuzione di altre opere.

L'assunto dell'amministrazione non può essere condiviso.

Questa Corte ha già altra volta ritenuto (sent. n. 183 del 1963) che vi sono espropriazioni che valgono a soddisfare direttamente esigenze e bisogni della collettività, indipendentemente dall'impiego del bene espropriato nella esecuzione di un'opera pubblica e non ha motivo per modificare questo suo convincimento.

Si deve anche riconoscere che oltre a quella altra volta considerata, e cioè alla espropriazione disposta in attuazione delle leggi sulla riforma fondiaria, altra ipotesi di espropriazione non preordinata alla esecuzione di opera pubblica può essere quella che ha per oggetto fondi in cui si trovano ruderi e monumenti e le circostanti zone di rispetto, già prevista dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 ed ora dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (artt. 54 e 55).

Il fine di utilità generale della conservazione e della sistemazione dei monumenti o dei resti archeologici può essere infatti raggiunto talvolta anche con la sola espropriazione di beni.

In tutti questi casi la retrocessione dei beni espropriati risulta inammissibile non potendosi mai verificare il presupposto necessario di ogni retrocessione, quello cioè che il bene non sia utilizzato per il fine alla cui realizzazione era stata predisposta la espropriazione.

Tuttavia, nella specie, proprio il r.d. 30 novembre 1936, n. 2125 manifestava espressamente che la espropriazione era preordinata ad un fine specifico, che era quello della creazione di un parco e che con tale mezzo si intendeva procedere alla sistemazione della zona in cui si trovavano gli avanzi delle terme romane.

Pertanto era predisposta la espropriazione di tutti i suoli che, a quel tempo, erano ritenuti necessari per la realizzazione dell'opera, che

ragione giustificativa *concorrente* (insieme alla realizzazione del « parco ») della disposta espropriazione.

(2) Sulla differenza fra le due figure di retrocessione previste, rispettivamente, dagli artt. 60 e 61 e dall'art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, cfr.: Cass., Sez. Un., 4 marzo 1966, n. 634, in *Giust. civ.*, 1966, I, 1786. È insegnamento costante della giurisprudenza del Supremo Collegio che all'ipotesi di mancata esecuzione dell'opera (art. 63) debba equipararsi l'altra dell'esecuzione in luogo diverso da quello originariamente previsto (v., ad es., Cass., 18 novembre 1961, n. 2693, in *Foro it.*, 1962, I, 231). La sentenza in rassegna opportunamente precisa, però, che si versa pur sempre nell'ipotesi di retrocessione dei c.d. relitti (artt. 60 e 61), allorchè l'opera sia stata eseguita *nell'ambito dell'intero compendio immobiliare espropriato*, anche se un *intero* fondo di uno dei proprietari espropriati sia rimasto inutilizzato.

si voleva monumentale, e non solo di quelli, verosimilmente meno estesi, che sarebbero occorsi per la sola conservazione dei resti archeologici e la creazione di una zona di rispetto intorno ad essi.

Nessuna importanza può avere, ai fini di una diversa interpretazione, il fatto che il decreto sopra citato dichiarava di pubblica utilità le stesse espropriazioni.

Invero, anche quando queste sono disposte per la diretta ed immediata realizzazione di un fine di utilità generale e non per la ulteriore esecuzione di un'opera pubblica, non può mai correttamente dirsi che siano di pubblica utilità le espropriazioni in se stesse.

Per rimanere nell'ambito della materia della presente causa, il fine di utilità generale è quello della conservazione e della sistemazione dei resti archeologici; la espropriazione resta pur sempre un mezzo per il raggiungimento di talé fine, che in alcuni casi si consegue attraverso la espropriazione ed, in altri, usando il bene espropriato per la esecuzione di un'opera pubblica.

La palese imprecisione di linguaggio del testo legislativo non giustifica dunque alcuna ulteriore illazione a favore della tesi della assoluta improponibilità della domanda così come non la giustifica il generico richiamo della legge n. 364 del 1909 contenuto, insieme con quello delle norme della legge fondamentale sulla espropriazione, nel preambolo del r.d. n. 2125 del 1936.

Ha invece una determinante importanza la prefissione di un termine, contenuto in detto decreto, oltre che per le espropriazioni anche per la esecuzione dei lavori, termine più volte in seguito prorogato con successivi provvedimenti legislativi. Questo infatti dimostra in maniera univoca che non la sola espropriazione sarebbe bastata a conseguire il fine di utilità generale, ma che occorreva invece eseguire delle opere, alla cui realizzazione era preordinata la espropriazione.

Esclusa la dedotta assoluta improponibilità della domanda ed occorrendo quindi esaminare quale retrocessione sia ipotizzabile nella specie, se cioè quella prevista e regolata dall'art. 63 della legge sulle espropriazioni (25 giugno 1865, n. 2359) o quella prevista e regolata dagli artt. 60 e 61, va innanzi tutto precisato che gli istanti Stringari avevano espressamente dedotto, con il loro ricorso, che nella specie il parco era stato realizzato, peraltro in misura ridotta rispetto a quella originariamente prevista, ma soltanto su fondi espropriati in danno di altri, senza comprendervi in alcuna misura quelli già appartenenti ad essi Stringari ed espropriati in loro danno.

Avevano aggiunto che questa ipotesi, di opera pubblica eseguita su fondi diversi da quelli espropriati per la sua realizzazione, deve essere equiparata all'altra della totale mancata esecuzione, e che in entrambe le ipotesi è applicabile la disciplina dell'art. 63 della legge sulle espropriazioni.

Solo con la memoria difensiva e, successivamente, nella discussione orale, è stata contestata, nell'interesse degli Stringari, la esecuzione di una qualsiasi opera di sistemazione, mediante creazione di un parco, della zona in cui si trovano i resti delle terme romane di Baia.

La inattendibilità di questa tardiva contestazione è del tutto palese, in quanto che successiva all'esplicito contrario riconoscimento della parte.

Nel decidere la presente causa deve aversi pertanto per certo e fermo che la esecuzione dell'opera, per cui la espropriazione in esame era stata disposta, ha avuto luogo, mediante la creazione di un parco, sia pure di ridotte dimensioni.

Ciò basta a rendere inapplicabile la norma dell'art. 63 della legge sulle espropriazioni, poichè la ipotesi in essa prevista si realizza solo quando l'« opera non sia eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati ».

Quando invece l'opera pubblica sia stata eseguita e « qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette *in tutto o in parte* la preveduta destinazione », la ipotesi che si verifica è quella dell'art. 60 della legge.

Il criterio di distinzione delle due fattispecie legali non sta dunque nel fatto che il fondo espropriato sia totalmente o parzialmente inutilizzato, potendosi verificare anche nella ipotesi dell'art. 60 che un fondo resti totalmente inutilizzato essendosi eseguita l'opera pubblica solo su altri fondi, dell'intero compendio immobiliare espropriato, come è espressamente previsto dal testo legislativo. Il criterio di distinzione sta invece nella avvenuta o non avvenuta esecuzione dell'opera, e poichè nella specie, come si è visto, per la originaria ammissione degli stessi Stringari deve ritenersi che l'opera pubblica sia stata realizzata, non può dubitarsi che le norme in base alle quali può richiedersi la retrocessione dei beni non utilizzati siano quelle degli artt. 60 e 61 della legge sulle espropriazioni.

Vanamente poi gli Stringari sostengono, con richiami alla giurisprudenza di questa Corte, che alla ipotesi di mancata esecuzione dell'opera debba equipararsi l'altra della esecuzione in luogo diverso da quello originariamente previsto.

Questo principio è stato in realtà affermato altre volte da questa Corte (sent. n. 1698 del 1954 e n. 2809 del 1966), che non avrebbe motivo per discostarsene se se ne verificassero i presupposti di fatto.

Ma ciò deve escludersi per la natura stessa dell'opera da eseguire ed in effetti eseguita, relativa alla sistemazione mediante creazione di un parco di una zona di terreno ben determinata e non sostituibile, per la presenza dei resti archeologici di cui si voleva assicurare la conservazione.

Ben diverse, e lontane da quella presente, le fattispecie altre volte considerate, tra cui quella di una strada o di un tronco ferroviario rea-

lizzati con un percorso diverso da quello originariamente previsto. In tali casi, in realtà, l'opera per la quale la espropriazione era stata disposta non può dirsi eseguita, essendosene invece realizzata un'altra, diversa da quella originariamente prevista per la sua diversa ubicazione.

Nel caso in esame invece l'opera eseguita è proprio quella per cui le espropriazioni furono disposte, ma, secondo l'assunto degli Stringari, senza che i loro fondi venissero utilizzati nella sua realizzazione.

Le conseguenze che derivano da quanto innanzi esposto sono del tutto chiare ed evidenti; invero, mentre nella ipotesi prevista dall'articolo 63 della legge sulle espropriazioni rientra nei poteri dell'autorità giudiziaria ordinaria dichiarare la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, dipendente dalla mancata esecuzione dell'opera, e conseguentemente ordinare la restituzione dei beni espropriati, nella ipotesi di beni non utilizzati per la esecuzione dell'opera, peraltro avvenuta, spetta all'autorità amministrativa, e precisamente al prefetto, di dichiarare che i beni più non servono all'opera pubblica (art. 61, ultimo comma). Solo dopo tale dichiarazione si potrà chiedere dinanzi alla autorità giudiziaria la restituzione dei fondi.

Poichè non risulta esservi stata nella specie alcuna dichiarazione da parte del prefetto che i fondi degli Stringari non servono all'opera pubblica per cui furono espropriati, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla domanda proposta dai medesimi Stringari, i quali vanno perciò condannati alla perdita del deposito. — (*Omissis*).

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 10 settembre 1969, n. 3093 - Pres. Marletta - Est. Cusani - P. M. Calderara (diff.) - Rossi (avv. Qalmon e Gatteschi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiullo).

Competenza e giurisdizione - Giudice ordinario in sede civile e penale - Ripartizione di competenza - Inderogabilità.

Competenza e giurisdizione - Spese di mantenimento in carcere - Controversie - Competenza funzionale del giudice penale.

Le funzioni giurisdizionali del giudice ordinario in sede civile ed in sede penale realizzano una ripartizione di competenza interna a carattere funzionale ed inderogabile, che può essere rilevata di Ufficio anche in Cassazione.

Rientra nella competenza del giudice penale la cognizione delle controversie inerenti l'esecuzione dei provvedimenti emanati, attinenti sia all'interpretazione del giudicato che al rapporto esecutivo e quindi alla durata ed alle modalità essenziali della pena e, fra queste, quelle relative alla liquidazione ed attribuzione delle spese di mantenimento in carcere, nonché quelle di natura civile che comunque si ricolleghino alla esecuzione del provvedimento penale, purchè non concernano la proprietà delle cose o la esecuzione sia stata promossa da privati.

(Omissis). — Stabilita la ammissibilità dell'impugnazione, deve rilevarsi che essa pone, al di là delle intenzioni del ricorrente, un delicato problema circa la discriminazione tra le funzioni giurisdizionali attribuite al giudice ordinario in sede civile ed in sede penale; discriminazione che, secondo un criterio larghissimamente seguito in dottrina

(1) Per riferimenti sulla discriminazione delle funzioni giurisdizionali tra giudice civile e penale cfr. REDENTI, *Diritto proc. civ.*, I, 134; ANDRIOLI, *Lezioni I*, pag. 74.

La sentenza 31 marzo 1952, n. 879, citata in motivazione si legge in *Giur. it.*, 1952, I, 636 con nota di IANNUZZI; la sentenza 24 maggio 1960, n. 1324, si legge in *Foro it.*, 1960, I, 109.

e giurisprudenza, dà luogo ad una vera e propria divisione di sfere di competenza, alla quale anche l'autorevole dottrina che la configura come competenza interna riconosce il concorrente carattere di competenza funzionale che, come tale, dà luogo a veri e propri rapporti di competenza « strictu sensu » ed inderogabile (cfr. 427/51, 379/52, 2736/55, 1329/60).

Oggetto delle censure contenute nel ricorso, nella loro quasi totalità, è la decisione adottata nel merito della Corte d'Appello. Uno solo dei mezzi di annullamento, il secondo, prospetta una marginale questione di competenza in ordine ad uno solo dei profili della opposizione proposta dal Rossi.

È ovvio, peraltro, da un lato che la questione di competenza è strettamente pregiudiziale ed investe nel suo complesso la proposta azione e, dall'altro, che — trattandosi di competenza inderogabile — la questione dev'essere vagliata e risolta d'ufficio anche da questa Suprema Corte.

Si duole nel secondo mezzo il Rossi che nella sentenza impugnata sia stata affermata la competenza del Giudice dell'esecuzione penale in tema di liquidazione delle spese di mantenimento in carcere. E sul punto assume che tale tema è estraneo alle sue domande, le quali non concernono la congruità della diaria bensì la legittimità della misura della mercede e della sua ripartizione, e che perciò giustamente il Giudice penale avrebbe dichiarato la propria incompetenza.

L'assunto è infondato, come ora si vedrà, ma cionostante — anzi appunto per questo — la sentenza impugnata merita censura.

Va intanto rilevato, per l'esattezza, che negli atti non v'è traccia del provvedimento che si assume essere stato emanato dal Giudice dell'esecuzione penale e che peraltro — stando agli stessi riferimenti delle parti — esso non conterrebbe affatto una pronunzia sulla competenza.

Quanto alla sentenza qui ora impugnata, deve osservarsi che — se esattamente vi si è affermato che per le controversie sulla liquidazione ed attribuzione delle spese di mantenimento in carcere la competenza spetta al Giudice dell'esecuzione penale, che provvede con le forme stabilite dagli artt. 628 e seg. c.p.p. — si è però errato nel ritenere che ciò comportasse il rigetto dell'opposizione e nel non rilevare che l'intero oggetto dell'opposizione proposta dal Rossi ricadeva nell'ambito della fase esecutiva del processo penale che, nella ripartizione della potestà giurisdizionale tra Giudice civile e Giudice penale, è riservata a quest'ultimo ed è devoluta inderogabilmente al Giudice dell'esecuzione penale.

Invero il vigente codice di procedura penale attribuisce al Giudice che ha emanato un provvedimento la cognizione di tutte le controversie insorgenti in relazione alla sua esecuzione, cioè — come si è rilevato in

dottrina — non solo ogni divergenza di interpretazione relativa al giudicato ma anche ogni questione riguardante l'eventuale sopravvenuta estinzione del rapporto esecutivo e l'applicazione di qualsiasi norma che abbia importanza al fine di determinare il contenuto di detto rapporto. Sul regime giuridico del condannato, pertanto — ed in particolare sui limiti della pena (che non possono essere ampliati con arbitrari aggravamenti), quindi tanto sulla sua durata quanto sulle sue modalità essenziali — è chiamato a pronunciarsi sempre ed esclusivamente il giudice dell'esecuzione penale. Ed a questo il Legislatore ha ritenuto di attribuire espressamente anche tutte le questioni di natura civile (ad eccezione di quelle relative alla proprietà delle cose) che comunque si ricolleghino alla esecuzione del provvedimento penale: specifiche controversie sono indicate negli articoli 292, 612, 618, 619, 674 e 675 c.p.p., ma l'art. 632 c.p.p. richiama globalmente ogni questione insorta nell'esecuzione civile in materia penale, con una disposizione tanto lata e comprensiva che nella Relazione parve necessario chiarire che essa non doveva ritenersi operativa in ogni caso, essendo rimaste salve quelle dalla Tariffa Penale (che peraltro non contengono alcun rinvio al codice di procedura civile in tema di opposizione) e, per il solo caso di esecuzione promossa da privati, quelle della procedura civile.

Nella specie non solo trattasi di controversia insorta in relazione all'esecuzione civile derivante da sentenza penale ma la sua risoluzione — essendosi contestati in definitiva i connotati di affittività, di ammenda e di rieducazione che si profilano per il lavoro carcerario, o, quanto meno, la loro portata discriminante rispetto al lavoro prestato nell'espletamento di un rapporto estraneo alla pretesa punitiva dello Stato — postula la definizione di quelli che sono il contenuto e la natura effettivi della pena della reclusione nel nostro ordinamento, la sua idole e portata, il grado ed intensità della sua affittività, materia che con tutta evidenza appartiene alla funzione penale e non può non essere attribuita al Giudice che di tale funzione è investito.

Questa Corte Suprema, nel cassare una sentenza emanata da Giudice civile in tipica materia di esecuzione penale (979/52), ha già avuto occasione di rilevare che per il contenzioso esecutivo penale è predisposta una specifica sede provvista di particolare competenza funzionale; sede cui non può, tra l'altro, rimanere estraneo il P. M. pel prevalente interesse pubblico che la distingue. E non è inopportuno notare: a) che l'unica pronuncia in merito alla legittimità della determinazione della mercede e della remunerazione è quella emanata dalla prima sezione Penale il 22 gennaio 1960 (ric. Giannini) avverso una rituale ordinanza ex articoli 612/628 c.p.p. del Giudice dell'esecuzione penale con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dal condannato avverso il precetto di pagamento delle spese di mantenimento in carcere; b) che

anche la questione di legittimità costituzionale degli artt. 124 e seg. r.d. 18 giugno 1931, n. 287, dichiarata del resto inammissibile con sentenza 91/68 della Corte Costituzionale, è stata sollevata dal Giudice dell'esecuzione penale.

È dunque chiaro che era davanti al Giudice dell'esecuzione penale che, a norma dell'art. 616 c.p.c., il Pretore avrebbe dovuto rimettere le parti e che, senza scendere all'esame delle censure di merito, deve ora cassarsi la sentenza impugnata, con la quale il giudice civile ha ritenuto di definire la controversia invece di rilevare la propria incompetenza funzionale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3938 - Pres. Rossano - Est. Della Valle - P. M. Pedaci (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Alibrandi) c. Guasco (avv. Porto e Parisi).

Arricchimento senza causa - Presupposti - Consenso della parte danneggiata - Insussistenza.

(c.c. art. 2041).

Obbligazioni e contratti - Pubblica amministrazione - Forma scritta - Necessità - Locazione - Rinnovazione tacita - Inammissibilità.

(r.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento di contabilità, c.c. art. 1597).

L'azione di arricchimento indebito non è proponibile ove lo squilibrio economico prodottosi in favore di una parte in pregiudizio dell'altra, trovi la sua causa giustificatrice in una disposizione normativa ovvero in un atto volontario avente carattere negoziale, che riveli il consenso di colui che di poi si assume danneggiato (1).

Un tale atto, ove promani dalla P.A., deve necessariamente rivestire la forma scritta e pertanto in nessun caso può essere assunto a valida espressione di consenso una tacita manifestazione di volontà desunta

(1) Gli estremi del rimedio previsto dagli artt. 2041-2042 c.civ. sono l'arricchimento di colui contro il quale si agisce, conseguito a spese dell'attore (nesso causale); non giustificabile nei confronti del danneggiato e non ripetibile con altra azione.

In ordine al requisito concernente la causa giustificatrice, la giurisprudenza è costante nel senso di ritenere improponibile l'azione allorché il trasferimento dell'utilità economica trovi giustificazione in una norma legale o negoziale (cfr. Cass. 9 agosto 1967, n. 2118; 22 gennaio 1959, n. 155, in *Giur. it.*, 1959, I, 286; 5 maggio 1956, n. 1427; in *Giust. civ.*, 1967, I, 1247.

dalle circostanze di fatto (*fattispecie in tema di rinnovazione tacita di locazione non configurabile nei confronti della P.A.*) (2).

(*Omissis*). — Con un unico mezzo la ricorrente Amministrazione Finanziaria dello Stato, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2041, 1321 e 1350 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile nei confronti della Pubblica Amministrazione l'istituto della riconduzione tacita del contratto di locazione e per avere poi ravvisato nella mancata tempestiva richiesta di maggiori canoni, da parte di essa ricorrente, e nel rilascio di quietanze senza riserve, un comportamento incompatibile con la richiesta di aumenti successivamente avanzata.

La censura è fondata.

La Corte di merito ha invero affermato che l'azione di arricchimento proposta dall'Amministrazione finanziaria, pure essendo ritualmente ammissibile in grado di appello in quanto non potevasi definire « nuova » rispetto alla domanda formulata in primo grado, era tuttavia inaccoglibile nel merito dovendosi considerare, in linea di diritto, che siffatta azione non ha alcuna ragione d'essere quando il trasferimento dell'utilità economica trova la sua giustificazione nel tacito consenso della parte che assume di essere stata danneggiata e, in linea di fatto, che nella specie non si poteva parlare di « occupazione senza una giusta causa » dal momento che la Guasco aveva continuato, col tacito consenso della Amministrazione demaniale proprietaria, ad occupare l'alloggio, ed a corrisponderne il canone nella misura in origine stabilita, anche dopo la scadenza della concessione in uso che di detto alloggio aveva ottenuto il defunto suo genitore.

La stessa Corte ha ancora aggiunto che l'obiettare che la volontà di obbligarsi della Pubblica Amministrazione non è desumibile da « *facta concludentia* » ma deve essere espressa nelle forme tassativamente volute dalla legge non valeva, d'altra parte, ad infirmare la validità delle considerazioni dianzi esposte, dovendosi al riguardo tener presente, da un lato, che nella specie trattavasi non già di giudicare

(2) Che gli enti pubblici non possono assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti ed in particolare, per quanto concerne la manifestazione di volontà, che questa debba promanare dall'organo cui è attribuita la legale rappresentanza dell'ente, attraverso il procedimento all'uopo predeterminato (deliberazione, scelta del contraente ecc.), la giurisprudenza è ormai consolidata, cfr. Cass. 17 agosto 1965, n. 1965; 9 aprile 1965, n. 627, in *Giust. civ.*, 1965, I, 1859; 26 marzo 1964, n. 686; 10 ottobre 1962, n. 2919; 18 aprile 1962, n. 758.

Sull'inammissibilità della rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato con la P.A. cfr. Cass. 17 agosto 1965, n. 1965, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1176, con nota di MANDÒ.

della validità di un atto amministrativo o di un contratto stipulato da un ente pubblico ma soltanto di valutare le conseguenze di un pregresso stato di fatto i cui effetti giuridici erano limitati alla sua stessa durata nel tempo, e ricordare dall'altro, che nei confronti dei terzi la Pubblica Amministrazione è tenuta essa pure all'osservanza di quei supremi principi etici che nei rapporti tra privati si convertono in norme giuridiche; e che perciò sarebbe stato « sommamente iniquo » dichiarare la Guasco, a distanza di tanto tempo e contro ogni logica e legittima previsione, obbligata ad eseguire delle prestazioni pecuniarie, delle quali, stando al comportamento assunto e mantenuto dall'Amministrazione Demaniale proprietaria dell'immobile, nulla avrebbe mai lasciato ragionevolmente sospettare o presagire che sarebbe stato un giorno preteso il tardivo adempimento.

Ma le considerazioni come sopra esposte si rivelano prive di giuridica consistenza.

È ben vero infatti — che come questa Suprema Corte ha avuto già altre volte occasione di rilevare (Cass. 9 agosto 1967, n. 2118 e 22 gennaio 1959, n. 155) — l'azione di cui all'art. 2041 cod. civ. non è proponibile quando lo squilibrio economico prodottosi a favore di una parte in pregiudizio dell'altra sia riconducibile eziologicamente alla volontà di quest'ultima, e cioè quando il trasferimento dell'utilità economica ripeta la sua causa genetica del consenso della parte che assume di aver riportato un danno e di voler essere di tale danno indennizzata, mancando in tal caso quell'arricchimento « indebito » o « senza causa » che di essa azione costituisce l'indispensabile presupposto logico condizionato ma è anche vero che perchè possa spiegare siffatta efficacia preclusiva è necessario che il consenso all'altrui locupletazione, e quindi alla correlativa diminuzione del patrimonio proprio, sia sostanzialmente e formalmente valido, e cioè che non solo provenga dal soggetto abilitato a prestarlo nella legittima sfera della propria autonomia negoziale ma che sia altresì espresso, nei singoli casi, nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni di legge in vigore.

Al lume di tale principio, e posto che la Pubblica Amministrazione, attesi i fini pubblicistici perseguiti ed i controlli cui deve conseguentemente sottostare nello spiegamento della propria attività, non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme indicate dalle leggi e dai regolamenti, e può manifestare legittimamente la sua volontà negoziale soltanto con deliberazioni degli organi competenti e con l'osservanza degli adempimenti e dei controlli all'uopo previsti (Cass. 17 agosto 1965, n. 1965 e 26 marzo 1964, n. 686), erronea in mancanza di una delibera valida ed operante è l'affermazione della Corte torinese secondo cui, con l'astenersi dal richiedere maggiori canoni e col rilasciare senza alcuna riserva le quietanze relative alle somme ricevute l'Amministrazione finanziaria avrebbe tenuto un comportamento incom-

patibile con la successiva richiesta di aumento ed avrebbe quindi, in realtà, consentito tacitamente, dando ad esso col fatto proprio una efficace giustificazione, quell'arricchimento da parte della Guasco del quale solo più tardi si era poi fatta a denunciare l'ingiustizia per mancanza di causa.

Nè vale opporre che nella specie non si controverrebbe sulla validità di un atto o di un contratto ma semplicemente sulle conseguenze di un pregresso stato di fatto produttivo di effetti giuridici limitati al periodo della sua attuazione.

Da ciò che l'arricchimento, perchè possa dirsi « non indebito », deve trovare la sua giustificazione o in una disposizione di legge o in una convenzione intervenuta tra le parti deriva, invero, che nel caso in cui — come nella specie — si voglia ravvisare la giustificazione come sopra richiesta in un determinato « stato di fatto » quel che rileva non è tale « stato » considerato nel suo aspetto meramente obiettivo e fenomenico, ma è il comportamento che ha ad esso data causa, vale a dire l'atto volontario mediante il quale, in mancanza di una specifica convenzione, la parte che lamenta di aver subito il depauperamento ha posto in essere i presupposti causali della situazione di fatto prodottasi.

Come sostitutivo, nei suoi effetti pratici, di un atto e contenuto negoziale quale è la « convenzione » tra le parti lo « stato di fatto » in tanto può essere cioè assunto, come giustificazione dell'arricchimento conseguito da una parte con pregiudizio dell'altra in quanto sia riconducibile ad un atto di volontà che, per essere rivelatore del consenso prestato da colui che lo compie al trasferimento dell'utilità economica dal proprio all'altrui patrimonio, ha esso pure indubbio carattere e contenuto negoziale.

Che l'Amministrazione finanziaria abbia lasciato che la Guasco continuasse per alcuni anni ad occupare come per lo innanzi, l'alloggio anche dopo la morte del padre, e la scadenza dell'originaria concessione in uso e non abbia mai espresso, durante tale periodo, alcuna riserva in ordine alla congruità del canone che la occupante aveva continuato a corrisponderle nella medesima modesta misura in origine stabilita è pertanto circostanza a inidonea a fungere da valida causa di legittimità del godimento dell'alloggio da parte della Guasco, non potendo in difetto di una manifestazione di volontà rivestita di quella forma scritta che nei contratti degli enti pubblici ha, come si è detto, valore costitutivo essere in alcun caso assunta come valida espressione del « consenso » vale a dire della volontaria adesione data dall'Amministrazione stessa al particolare « arricchimento » che la Guasco, col risparmiare la spesa che per ottenere la disponibilità di un alloggio simile a quello occupato avrebbe dovuto presumibilmente sostenere e quindi, col conseguire un'utilità formante oggetto di un diritto non suo, era riuscita in effetti a realizzare. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3943 - Pres. Favara - Est. Usai - P. M. Raja (conf.) - Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (avv. Stato R. Bronzini) c. Casali e Polidori (avv. Pesaturo).

Assegni di conto corrente postale - Natura - Girata - Funzione di mero trasferimento - Protesto - Inammissibilità.

(c. postale 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 111 e segg.; r.d. 30 maggio 1940, n. 775, artt. 123 e segg.).

Obbligazioni e contratti - Mora - Atto di costituzione in mora - Atto di protesto - Idoneità alla costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 1219 - Esclusione.

(c. civ. art. 1219).

La girata degli assegni postali, la cui circolazione prima del visto da parte dell'Ufficio si basa sulla fiducia nella promessa del traente e senza alcun obbligo del trattario, non ha funzioni di garanzia ma di semplice trasferimento sicchè per essi non è ammesso l'istituto del protesto, la cui preminente ragione giustificativa riposa sull'azione di regresso (1).

L'atto di protesto, pur rientrando genericamente nell'ampia categoria degli atti di messa in mora, non vale però a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c., attese le peculiari sue caratteristiche sostanziali e formali, che non ne consentono l'applicazione oltre le specifiche finalità stabilite dalle leggi che lo prevedono (2).

(1) In senso conforme cfr Appello Finanze, 25 maggio 1964 in *Foro Padano* 1965, 93; Tribunale Firenze, 11 novembre 1961 in *Banca borsa e titoli di credito* 1962, II, 470.

La fondamentale differenza degli assegni postali, che costituiscono veri e propri titoli di credito all'ordine o nominativi (artt. 111-121 cod. postale; 124-126 reg.to), rispetto a quelli bancari, riposa nel visto da parte dell'Ufficio detentore del conto corrente postale, dal quale consegue: 1) che l'assegno non può più essere revocato dal correntista (arg. art. 126 c. Postale); 2) che in caso di mancata riscossione gli assegni si prescrivono a favore della Posta e non del correntista (c. Postale art. 129).

Per tal modo il visto produce lo stesso effetto del passaggio della provvista dal delegante al delegato (art. 1270 comma 1° c. civ.), per il quale la delegazione diviene irrevocabile da parte del traente e l'Amministrazione assume un'obbligazione diretta verso il portatore del titolo.

Gli assegni non ancora visti vengono trasmessi sulla sola fiducia nella promessa del traente, escluso ogni obbligo del trattario.

In dottrina cfr. PELLIZZI in *Enciclopedia del diritto*, voce « conto corrente postale » p. 673; TONNI in *Banca, Borsa e titoli di credito*, 1962, II, 470.

(2) Sui requisiti dell'atto di costituzione in mora, da effettuarsi mediante intimazione o richiesta scritta ma non sostituibile da altro atto

(*Omissis*). — Col primo mezzo la ricorrente deduce ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e la falsa applicazione: degli articoli 51 e segg. legge cambiaria 14 dicembre 1933, n. 1736; degli articoli 107 e segg. (con particolare riferimento agli artt. 111, 118, 119, 120, 121, 123 lettera b e 125) del c.post. approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645; degli artt. 123, 124, 127 e 128 del relativo regolamento approvato con r.d. 30 maggio 1940, n. 775; degli artt. 2008 e segg. c.c. nonchè il difetto e la contraddittorietà della motivazione.

Più precisamente l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni censura la sentenza impugnata perchè, dopo aver escluso l'ammissibilità del protesto in quanto previsto esclusivamente agli effetti dell'azione di regresso, non ammessa per gli assegni postali, e dopo aver escluso la colpa del notaio per l'opinabile applicabilità del protesto all'assegno postale, riconoscendo in tal modo l'errore in cui il notaio stesso era incorso nel levare il protesto, aveva tuttavia ritenuto che il protesto medesimo costituiva sempre un diritto del portatore del titolo onde procurarsi la prova certa dell'inadempimento dell'Amministrazione allo scopo di poter fare valere la sua responsabilità e che quindi il protesto poteva, anche se non doveva, essere levato.

La ricorrente aggiunge che, così ragionando, la Corte del merito aveva disapplicato gli stessi esatti principi giuridici costituenti le sue premesse, incorrendo in tal modo nella violazione delle norme poste a base di tali premesse e nel vizio di contraddittoria ed illogica motivazione, violando, per giunta, anche le norme sui titoli di credito, che non prevedono il protesto, ed assegnando a quest'ultimo la funzione del tutto accessoria e facoltativa di semplice constatazione dell'inadempimento, quasi che il protesto potesse equipararsi alla messa in mora del debitore, rispetto alla quale costituiva invece un atto formalmente e sostanzialmente diverso.

Il motivo è fondato.

da cui si desuma l'interesse della prestazione ma non la pretesa attuale ad ottenerla cfr. Cass. 25 ottobre 1966, n. 2599 in *Foro it.*, 1966, I, 2109 e giurisprudenza ivi richiamata.

Secondo una definizione comunemente accettata, l'atto di protesto è un atto solenne, per il quale si richiede la forma scritta *ad substantiam*, diretto ad accertare da un lato l'esercizio del diritto cambiario da parte del possessore o detentore del titolo o di ogni altro interessato e dall'altro l'inadempimento o, più genericamente, la risposta negativa dell'obbligo cambiario o, in caso di assegno, del trattario.

Due sono pertanto le funzioni prevalenti dell'atto di protesto: la prima probatoria, diretta a constatare talune circostanze rilevanti per l'attuazione dei diritti cambiari; la seconda di assicurare agli obbligati in regresso le garanzie necessarie ed al titolare il mezzo per giungere al pagamento.

La sentenza impugnata è, invero, partita, come riconosce persino la stessa ricorrente, da esatte premesse quando ha affermato che per gli assegni postali il protesto non era necessario, dato che esso trovava la sua ragione d'essere nell'azione di regresso, la quale non era ammessa per tutti i titoli di credito, bensì solo per quelli dell'ordine in cui la girata avesse anche funzione di garanzia, mentre tale funzione non aveva la girata nell'assegno postale, in quanto la sua circolazione, quando, come quello in esame, non era vistato, avveniva sulla sola fiducia nella promessa del trante, senza alcun obbligo da parte del trattatario.

A maggior chiarimento e conforto di tali premesse occorre aggiungere che i casi nei quali la girata ha, accanto alla funzione di trasferimento anche quella di garanzia, sono solo quelli stabiliti dalla legge ovvero dalla volontà delle parti mediante apposita clausola risultante dal titolo (art. 2012 c.c.) e che nessuna norma del codice postale e del relativo regolamento consente di dedurre che il legislatore abbia attribuito alla girata degli assegni postali anche la funzione di garanzia.

Gli assegni stessi sono, anzi, definiti (prima del visto, che li rende analoghi agli assegni bancari con copertura garantita) fiduciari (ar. 119 c. post.) per significare, appunto, che possono essere trasmessi sulla sola fiducia nella promessa del traente.

Dato che precedentemente al codice postale la dottrina aveva già messo in luce la duplice funzione della girata ed era divisa nell'attribuire alla girata degli assegni postali anche la funzione di garanzia, il legislatore, al quale, il problema quindi era noto, se avesse voluto riconoscere alla girata degli assegni postali anche detta funzione, lo avrebbe fatto in modo espresso.

Nessun dubbio, dunque, come è ormai pacifico in dottrina, che debba escludersi che nell'assegno postale la girata abbia anche funzione di garanzia.

Orbene, dalle anzidette sue premesse, ora accertate, esatte, la Corte di appello doveva logicamente dedurre che, non sussistendo per l'assegno postale la ragione che giustificava il protesto, costituita dall'azione di regresso, il protesto stesso non poteva essere levato. Ed, invero, da tale conclusione la sentenza impugnata non si è del tutto discostata perchè ha riconosciuto che il protesto non era per la detta ragione, necessario ma ha aggiunto che tuttavia poteva essere ugualmente levato, trattandosi di atto che attestava, con efficacia di prova piena contro la Amministrazione postale, che l'assegno era stato presentato per il pagamento e non era stato pagato. Quindi il protesto costituiva pur sempre un diritto del portatore dell'assegno postale a procurarsi la prova certa dell'inadempimento, identificandosi nella constatazione legale del rifiuto del pagamento.

Ma tali affermazioni della Corte del merito sono inficcate da un errore, che sta alla loro base e che è costituito dalla equiparazione tra atto di protesto e atto di messa in mora, quasi che il protesto possa essere usato, a facoltà del creditore, anche al semplice fine di costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. Ora, benchè l'atto di costituzione in mora possa essere eseguito anche a mezzo di pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, deve però escludersi che anche tale atto di costituzione in mora eseguito da un pubblico ufficiale possa identificarsi con un atto di protesto, dato che quest'ultimo, pur rientrando, in senso ampio, nella categoria degli atti di costituzione in mora, si distingue da tutti gli altri atti del genere per peculiari caratteristiche sostanziali e formali, le quali non consentono che la sua applicazione possa essere estesa a fattispecie estranee alla finalità per il cui conseguimento la legge ha previsto il protesto stesso.

Sotto l'aspetto sostanziale, invero, il protesto adempie in modo specifico allo scopo di consentire, come si è visto, l'azione di regresso, della quale costituisce presupposto. La circostanza che, attraverso il protesto, possano essere conseguiti pure altri scopi e che spesso venga usato anche solo in vista di essi, non esclude che la ragione per la quale lo prescrivono tutte le leggi che lo prevedono sia costituita dall'azione di regresso e che, quindi, il protesto non possa venir levato che in relazione a titoli di credito che tale azione consentono.

Appunto per questa ragione il codice civile non contempla il protesto nel trattare dei titoli di credito, in quanto essi, salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, non attribuiscono alla girata funzione di garanzia (art. 2012) con conseguente azione di regresso.

Dal lato formale, poi, il protesto è disciplinato dalle leggi che lo prevedono (artt. 51, 68, 69, 70, 71 e 73 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, sulla cambiale 45, 46, 60, 61, 62, 63 e 65 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, sugli assegni) in modo così preciso da attribuirgli caratteristiche particolari. A ciò si aggiunge (vedi legge 12 febbraio 1955, n. 77) l'obbligo della pubblicazione dei protesti in speciali elenchi ufficiali a cura delle Camere di commercio, la cui importanza, per le gravi conseguenze che tale pubblicazione comporta, è talmente nota da non aver bisogno di essere illustrata.

Esclusa la equiparazione tra protesto e atto generico di costituzione in mora, e più precisamente, che possa in sostituzione dell'atto di costituzione in mora usarsi il protesto, deve concludersi che il protesto stesso non può essere levato che nei casi in cui sussiste, almeno in astratto, il fine principale, costituito dalla azione di regresso, in considerazione del quale la legge ha previsto il protesto medesimo, e cioè, esclusivamente per constatare il mancato pagamento di titoli di credito

che consentono la detta azione di regresso, azione che invece, come ha esattamente riconosciuto anche la sentenza impugnata, non è ammessa per gli assegni postali. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, 13 dicembre 1969, n. 3951 - Pres. Marletta - Est. Perrone Capano - P. M. Trotta (conf.) - S.p.A. Ferrovia Suzzara - Ferrara (avv. Lorenzoni) c. Amministrazione Ferrovie dello Stato (avv. Stato Conti).

Arbitrato - Sentenza arbitrale - Impugnativa - Nullità per violazione delle regole di diritto - Concetto.

(c.p.c. art. 829 u.p.).

Obbligazioni e contratti - Convenzioni tra l'Amm.ne F. S. e le Aziende private di ferrovie e tranvie in concessione - Maggiorazioni dei canoni e corrispettivi disposte con d. l. 2 agosto 1946, n. 70 - Trasazioni - Applicabilità.

(d.l.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 70, art. 1)

Il concetto di inosservanza delle regole di diritto per la quale è ammessa l'impugnativa della sentenza arbitrale, è analogo a quello di violazione e falsa applicazione delle norme di diritto concernente il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., onde non si sostanzia necessariamente in nuove argomentazioni ben potendo la censura riproporre le medesime questioni già prospettate e non accolte nella impugnata sentenza (1).

La maggiorazione disposta dal d.l. 2 agosto 1946, n. 70, dei canoni e dei corrispettivi stabiliti nelle convenzioni tra l'Amministrazione FF.SS. e le aziende delle ferrovie e tranvie concesse all'industria privata per regolare i servizi cumulativi e di corrispondenza e scambi merci, si applica a tutte le convenzioni ancorchè abbiano carattere transattivo.

(Omissis). — Col primo motivo, nel denunciare la violazione dell'art. 829, ultimo comma, c.p.c., nonché dei principi generali in materia di impugnazione dei lodi arbitrali, la ricorrente si duole che non sia

(1) Giurisprudenza costante; cfr. Cass. 21 marzo 1969, n. 899; 13 maggio 1968, n. 1491; 8 agosto 1959, n. 2501, in *Giust. civ.*, 1960, I, 131.

Con l'art. 829 c.p.c. il legislatore ha unificato e circoscritto le impugnative di appello e dell'azione di nullità contemplate nel codice di rito del 1865 (artt. 28 e 32), disciplinando nella prima parte gli *errores in procedendo* con carattere di irrinunciabilità, corrispondenti ai casi di nullità del codice abrogato, e nella seconda parte gli *errores in iudicando*, rispetto

stata accolta l'eccezione pregiudiziale da essa sollevata nel giudizio di merito, secondo cui l'impugnazione della sentenza arbitrale, proposta dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, non prospettava specifici motivi di nullità, ed era perciò inammissibile, essendosi l'Amministrazione ferroviaria limitata a riproporre « tutte le ragioni già dedotte nel giudizio arbitrale » ed a sottoporre alla Corte d'appello « le stesse questioni (risolte col lodo) senza enunciare i motivi di nullità ».

La doglianza è infondata.

È esatto che la inosservanza delle regole di diritto, per la quale è ammesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione di nullità della sentenza arbitrale, deve essere intesa nello stesso senso della violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, che per l'art. 360 n. 3 costituiscono motivi di ricorso per cassazione. Ed è altresì esatto che l'atto di impugnazione della sentenza arbitrale deve contenere la specificazione dei motivi di nullità, che si intendono far valere, a norma dell'art. 829 c.p.c. Ma ciò non significa che i motivi di nullità debbono concretarsi in « nuove argomentazioni contro le statuizioni del lodo », o, comunque, in questioni o ragioni *diverse* da quelle già prospettate nel giudizio arbitrale. Allorquando la controversia verta sull'ambito di applicazione di una legge, la parte che propugna una determinata interpretazione, ed in tale assunto rimane soccombente, propone una valida impugnazione della sentenza arbitrale, ai sensi del citato art. 829, col riproporre la questione e le relative argomentazioni (circa l'ambito di applicazione di quella data legge) e col dedurre che la diversa interpretazione adottata dagli arbitri è errata, onde la nullità del lodo.

Nel caso in esame, la questione da risolvere consisteva nello stabilire l'ambito di applicazione del d.l. 2 agosto 1946, n. 70, e cioè se tale decreto, la cui interpretazione era controversa fra le parti, fosse o non fosse applicabile alle convenzioni intercorse fra le parti medesime (ed in particolare a quella del 20 maggio 1901, con la quale era stata modificata la precedente convenzione del 6 marzo 1891). Era questa (fra le altre) la questione sottoposta al collegio arbitrale, che la risolse in senso negativo, e cioè in senso sfavorevole all'Amministrazione ferroviaria. La stessa questione venne riproposta alla Corte d'appello, la

ai quali è dato di rinunciare all'impugnativa, col dichiarare il lodo non soggetto a gravame o con l'autorizzare il giudizio di equità.

L'impugnazione si svolge alla stregua di un giudizio di secondo grado, sostanzialmente assimilabile all'appello (cfr. Cass. 10 gennaio 1966, n. 183 in *Arbitrati e Appalti* 1967, 356; 21 giugno 1965, n. 1298, in *Giust. civ.*, 1965, I, 2224).

Circa la natura di giudizio di mera legittimità devoluto alla competenza della Corte di Appello cfr. Cass. 3 luglio 1967, n. 1626; 13 maggio 1968, n. 1491.

quale rilevò che l'atto di impugnazione conteneva « un ampio svolgimento delle ragioni per le quali il lodo impugnato doveva (secondo l'Amministrazione ferroviaria) considerarsi nullo, non avendo gli arbitri osservato le regole di diritto ».

Esattamente, dunque, è stata disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione; e senza fondamento la ricorrente se ne duole col primo motivo del presente ricorso, che va perciò rigettato. — (*Omissis*).

(*Omissis*). — Col terzo motivo si censura l'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere ritenuto che il d.l. 2 agosto 1946, n. 70, sia applicabile anche alle convenzioni aventi carattere transattivo e, in particolare, a quella intercorsa fra le parti il 20 maggio 1901.

Anche questa censura è infondata.

L'art. 1 del decreto n. 70 del 1946 dispone che i canoni ed i corrispettivi (ad eccezione di quelli indicati nell'art. 3) previsti dalle convenzioni stipulate fra le Ferrovie dello Stato e le aziende delle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata « per regolare i servizi cumulativi e di corrispondenza e di scambio merci », anche se scadute o disdette, ma tuttavia in atto o in attesa di rinnovazione, sono maggiorati in via provvisoria nella stessa misura degli aumenti apportati alle tariffe dei prezzi di trasporto delle cose, rispetto alle tariffe in vigore sulle linee concesse anteriormente al 10 giugno 1944.

Esattamente la Corte d'appello ha rilevato che nè la lettera nè la *ratio* della norma consentono di limitarne l'applicazione alle sole convenzioni non aventi carattere transattivo.

La formulazione letterale della norma, che contempla in via generica e generale le « convenzioni » stipulate fra le Ferrovie dello Stato e le aziende delle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata, non ha riguardo alla natura delle convenzioni, ma solo all'oggetto delle stesse (convenzioni stipulate « per regolare i servizi cumulativi e di corrispondenza e di scambio merci »). Nessuna limitazione o discriminazione nè implicita, nè tanto meno esplicita — è posta in ordine alla natura, al carattere o alla qualificazione giuridica delle convenzioni, cosicchè è da ritenere che tutte le convenzioni attinenti al regolamento dei predetti servizi, ancorchè aventi carattere transattivo, rientrino nella previsione della norma e siano soggette alle maggiorazioni da questa stabilite. Ciò che è necessario e sufficiente, affinchè siffatta soggezione si verifichi, è che la convenzione sia stata stipulata « per regolare i servizi cumulativi e di corrispondenza e di scambio merci ».

A tale conclusione conduce anche la *ratio* della norma, giacchè scopo del legislatore fu quello di adeguare i canoni ed i corrispettivi anzidetti ai nuovi valori monetari, determinati dagli eventi bellici e

dalla svalutazione della lira, per cui la rivalutazione (corrispondente a quella delle tariffe ferroviarie) doveva estendersi a tutti i canoni e corrispettivi, con la sola eccezione di quelli espressamente esclusi o diversamente regolati (indicati nell'art. 3), quale che fosse la natura giuridica della convenzione. Come bene ha rilevato la Corte di merito, non v'erano ragioni, nè emergono dalla lettera o dalla *ratio* della norma, che le convenzioni di natura transattiva fossero sottratte al nuovo regime di rivalutazione monetaria dei predetti canoni e corrispettivi. In senso contrario, anzi, sta la considerazione che col decreto in parola fu adottata una misura legislativa di carattere generale, concernente tutti i servizi cumulativi e di corrispondenza e scambio merci, volta a ristabilire un equilibrio fra costi e corrispettivi, al fine di un risanamento economico dell'azienda ferroviaria dello Stato.

Non giova opporre che, nella specie, la convenzione del 1901, oltre che stipulata in sede transattiva, ridusse taluni canoni e corrispettivi, posti a carico dell'attuale ricorrente con la precedente convenzione del 1891, in considerazione dei danni alla stessa arrecati, per cui le somme così determinate non erano riconducibili al concetto di corrispettivo di un servizio. L'obiezione non ha pregio, perchè la maggiorazione imposta dal decreto del 1946 non comportava per l'attuale ricorrente (concessionaria della ferrovia Suzzara-Ferrara) una revoca, o una riduzione, o comunque una modifica delle agevolazioni concesse con la convenzione del 1901, ma solo un adeguamento dei canoni e corrispettivi al mutato valore della moneta, in modo da ristabilire l'originario equilibrio fra prestazioni e controprestazioni, ancorchè determinato in via transattiva e con riguardo ai danni sofferti da una delle parti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3955 - Pres. Rossano - Est. Perrone Capano - P. M. De Marco (conf.) - Flaccomio (avv. Antonuccio e Pino) c. Ministero Finanze (avv. Stato Zoboli).

Acque pubbliche - Alvei dei fiumi e dei torrenti - Concetto - Demanialità.

(cc. art. 822).

Rientrano nel concetto di alveo e pertanto fanno parte del demanio idrico in quanto destinate a regolare il deflusso ed il regime delle acque pubbliche, le sponde o rive interne dei fiumi e torrenti, soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie. Si appartengono invece ai pro-

prietari rivieraschi le sponde o rive esterne, soggette solo alle piene straordinarie (1).

(*Omissis*). — Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 822 e 823 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per essere stata ravvisata l'esistenza di un bene demaniale (alveo), làdove — secondo la ricorrente — trattavasi di bene immobile di proprietà privata, tale risultante da atti negoziali e da pronunce giudiziali.

La doglianza è totalmente infondata.

È principio più volte affermato da questo Supremo Collegio che nell'ambito del demanio idrico rientrano gli alvei dei fiumi e torrenti, costituiti da quei tratti di terreno sui quali l'acqua scorre fino al limite delle piene normali. Ne consegue che le sponde o rive interne, ossia quelle zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie dei fiumi o torrenti, rientrano nel concetto di alveo e costituiscono beni demaniali, a differenza delle sponde o rive esterne, soggette solo alle piene straordinarie, che appartengono, invece, ai proprietari dei fondi rivieraschi. Del resto, come questa Corte ha più volte precisato, la demanialità delle acque si estende, oltre che all'alveo, anche alle rive, agli argini e ad ogni altra opera destinata a regolare il deflusso ed il regime delle acque pubbliche.

A tali principi si è attenuta l'impugnata sentenza, che perciò si sottrae alle generiche censure formulate dalla ricorrente. Basta rilevare che i giudici di merito, dopo aver esattamente enunciato il concetto giu-

(1) Cfr. Cass. 11 febbraio 1967, n. 348.

La natura demaniale degli alvei, cioè di quella parte di terreno scavata dal deflusso delle acque e dalle stesse occupata nei periodi di piena normale, già controversa in passato (cfr. PACELLI - Acque Pubbliche) è ormai acquisita convenendosi, in base anche alle disposizioni delle leggi speciali (r.d. 25 luglio 1904, n. 525; l. 13 luglio 1919, n. 774; t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775) che nel far menzione dei fiumi, torrenti ecc. con la norma di cui all'art. 822 c.c. si sia inteso far riferimento al bene nel suo complesso, cfr. Cass. 11 maggio 1942, n. 1227, in *Foro it.*, 1942, I, 831.

Circa poi i limiti dell'alveo, l'art. 93 del t.u. 1904, n. 523 precisa che « formano parte degli alvei i rami, canali e diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e colatori pubblici, ancorchè in alcun tempo dell'anno rimangano asciutti ».

Tale principio è stato poi dalla giurisprudenza puntualizzato come nella sentenza che si annota, nel senso cioè che l'alveo si estende fino ai limiti del terreno che l'acqua raggiunge nelle piene normali, cfr. Appello Brescia, 20 maggio 1931, in *Giur. it.*, 1932, II, 103; Tribunale Regionale delle Acque di Venezia 27 settembre 1951, in *Foro pad.*, 1953, I, 201.

Circa l'analoga natura giuridica delle acque subalvee cfr. Trib. Superiore Acque 6 marzo 1967, n. 5, in questa *Rassegna*, 1967, I, 317.

In dottrina cfr. RESTA, *Commentario di Scialoja e Branca*, 1960, sub art. 822, p.83; BUSCA, *Le acque nella legislazione italiana*, Utet, 1962, 277.

ridico di « alveo » (in conformità alla giurisprudenza di questa Suprema Corte), hanno esaminato tutte le risultanze probatorie acquisite al processo, ed in particolare quelle acquisite attraverso la duplice ispezione della località, ed hanno accertato, con ampia ed ineccepibile motivazione, che la zona di terreno in contestazione « è obiettivamente destinata ad essere attraversata, in tutta la sua estensione fino al vecchio muro di argine, dai vari rami e bracci attivi del corso d'acqua, e costituisce quindi il naturale alveo del torrente, ricorrendo nella specie l'ipotesi di una di quelle *fiumare*, caratteristiche dell'Italia meridionale, con letto ampio ed in prevalenza ghiaioso o ciottoloso, quasi sempre asciutto, ma tuttavia in atto inserviente, nella sua integrità, all'improvviso e normale deflusso delle acque torrentizie ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3957 - *Pres. Favara - Est. Mazzacane - P. M. Raja (conf.) - Ministero del Tesoro - Comitato Interministeriale Previdenze agli Statali (avv. Stato Soprano) c. Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti (avv. Nuzzo)*.

Fallimento - Liquidazione coatta amministrativa - Impugnativa di sentenza in tema di insinuazioni tardive di crediti - Termini ordinari.

(Decreto 16 marzo 1942, n. 267, artt. 99, comma 4° e 5°; 101, 209; c.p.c. articoli (325, 326).

Le disposizioni che in tema di impugnazione detta la legge fallimentare, non costituiscono un organico sistema nella disciplina dei relativi giudizi che ne consenta la interpretazione analogica, ma si pongono, in deroga a quelle del diritto comune, come norme eccezionali restrittive della facoltà di impugnazione, per una più rapida definizione delle specifiche controversie previste.

Pertanto la disciplina di cui all'art. 99 comma 4° e 5° L. F., concernente l'opposizione allo stato passivo, non si estende ai giudizi inerenti

In senso conforme cfr. Cass. 7 febbraio 1961, n. 249, in *Diritto fall.*, 1961, II, 44; 31 marzo 1959, n. 949, in *Foro it.*, 1959, I, 1684; 20 marzo 1958, n. 924, in *Diritto fall.*, 1958, II, 194. In dottrina cfr. AZZOLINA *Il fallimento*, 1961, p. 766; LIMARDO in *Diritto fallimentare*, 1958, II, 194; contra PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, 3ª ediz., 755; SATTA, *Istit. di diritto fallimentare*, 5ª ediz., 276, che sottolinea l'unicità del sistema di forme e d'impugnazioni stabilito dal diritto vigente in materia di accertamento del passivo e per i vari procedimenti da esso derivanti.

le dichiarazioni tardive dei crediti, per i quali le impugnazioni sono invece regolate dalle più generali norme degli artt. 325 e 326 c.p.c.

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. e degli artt. 98, 99, 101, 208 e 209 della legge fallimentare, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Si sostiene che la Corte del merito, avendo qualificato la domanda della Amministrazione come insinuazione tardiva del credito, avrebbe dovuto ritenere applicabili, ai fini della decisione sulla tempestività dell'appello proposto dalla stessa Amministrazione contro la sentenza del Tribunale, le norme di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. poichè le impugnazioni delle sentenze pronunziate nei giudizi relativi a dichiarazioni tardive di credito non sono regolate dalle norme eccezionali di cui all'art. 99 della stessa legge, ma delle norme comuni di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., con la conseguenza che i termini non decorrono dalla affissione della sentenza alla porta del tribunale fallimentare, ma dalla notifica della sentenza, o, in mancanza, della sua pubblicazione.

La censura è fondata.

La questione prospettata è stata già esaminata e decisa da questa Corte Suprema nel senso indicato dalla ricorrente (sent. n. 249 del 1961, n. 949 del 1959, n. 924 del 1958) e da tale indirizzo, che risponde ad una rigorosa interpretazione della legge fallimentare, non vi è motivo di discostarsi.

Invero il legislatore non ha creato, nella legge fallimentare, un organico sistema di impugnazione, nè ha previsto norme comuni suscettibili di applicazione analogica all'interno del sistema. Esso, invece, si è limitato a dettare particolari disposizioni, quanto ai termini di impugnazione, ed alla loro decorrenza esclusivamente in determinate controverse per le quali ha ritenuto necessaria una più rapida definizione. Le predette disposizioni hanno carattere eccezionale poichè, in deroga alle norme comuni, restringono le facoltà d'impugnazione del soggetto interessato. Fra tali disposizioni è compresa quella di cui all'art. 99 L. F. in materia giudiziari relativi alle opposizioni dello stato passivo. Essa, per il suo carattere eccezionale, non può essere analogicamente estesa ai giudizi relativi a dichiarazioni tardive di crediti di cui all'art. 101 L. F. e all'art. 209 L. F. (per le amministrazioni controllate) poichè si tratta di istituti strutturalmente diversi: l'opposizione costituisce una pretesa diretta alla modifica di uno stato passivo già costituito in contrasto con quanto dedotto dall'opponente mentre l'insinuazione tardiva è costituita dalla richiesta di una decisione, che, pur importando modificazione del provvedimento di cui all'art. 97 L. F., non vuol significare censura del medesimo (onde può essere proposta sino a che non siano esaurite le ripartizioni dell'attivo fallimentare). Pertanto il semplice richiamo fatto dall'art. 101 all'art. 98 L. F., in ordine ai termini di

comparizione delle parti, non può significare che le distinte procedure previste in tali disposizioni siano state equiparate sì da doversi osservare per le sentenze emesse nei giudizi di insinuazione tardiva la norma eccezionale prevista dall'art. 99 L. F. soltanto per i giudizi relativi alle opposizioni dei creditori esclusi o ammessi con riserva. Anzi, l'art. 101 L. F., facendo richiamo esclusivamente al terzo comma dell'art. 98 L. F., fa presumere che il legislatore abbia voluto a ragion veduta escludere, per il procedimento di insinuazione tardiva, l'applicazione delle altre disposizioni eccezionali contenute nell'art. 99 L. F. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 settembre 1969, n. 439 - Pres. Landi - Est. Fortini Del Giglio - Soc. imm. Toniolli L. C. (avv. Iannetti del Grande e Iemolo) c. Comune di Roma (avv. Rago), Soc. gen immobiliare (avv. Giannini M. S.), Ministero dei lavori pubblici e Prefetto di Roma (avv. Stato Peronaci).

Piano regolatore - Comune di Roma - Legge sul piano regolatore - Piani particolareggiati - Varianti - Procedimento - Poteri del Governo.

Piano regolatore - Comune di Roma - Piano regolatore generale - Piani particolareggiati - Termine finale di efficacia.

Piano regolatore - Comune di Roma - Piano regolatore generale - Decreto di espropriazione - Indennità - Legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 4, terzo comma l. 24 marzo 1932, n. 355, in relazione all'art. 42, terzo comma Cost. - Nozione di indennizzo.

La legge sul piano regolatore generale del Comune di Roma consente che i piani particolareggiati di esecuzione abbiano efficacia fino a quando sia efficace il piano generale; inoltre i detti piani regolatori, generali e particolareggiati, possono subire varianti, secondo il procedimento di cui all'art. 20 l. 24 marzo 1932, n. 355, integrato dall'art. 4 r.d.l. 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito in l. 4 giugno 1936, n. 1210, in virtù delle quali norme ben può il Governo emanare disposizioni per il piano regolatore di Roma, esercitando le attribuzioni di propria competenza istituzionale (1).

I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale del Comune di Roma sono soggetti al termine finale di efficacia del

(1) Sul piano regolatore di Roma e sulla procedura per l'approvazione delle varianti si veda Sez. IV, 12 luglio 1967, n. 313, *Il Consiglio di Stato*, 1967, I, 1142; id., 17 settembre 1965, n. 547, *ivi*, 1965, I, 1425; id., 14 maggio 1969, n. 184, *ivi*, 1969, I, 753.

detto piano generale, anche se nessun termine è previsto esplicitamente per la loro efficacia (2).

L'art. 4 terzo comma l. 24 marzo 1932, n. 355, che regola l'indennità di espropriazione per le opere previste nel piano regolatore generale del Comune di Roma, non è in contrasto con la norma di cui all'art. 42 terzo comma Cost.: poichè, infatti, la citata norma della Costituzione non richiede che l'espropriato riceva un ristoro integrale del sacrificio subito, essendo sufficiente che la P. A. gli garantisca un contributo o una riparazione nella misura stabilita dal legislatore, è da ritenere legittima la citata norma di cui all'art. 4 della l. 355 del 1932, la quale ragguglia l'indennizzo al puro valore venale del terreno espropriato, e cioè al giusto prezzo riferito al momento della espropriazione (3).

(2) Circa la legittimità costituzionale dell'art. 1, 3° comma del d.l. 29 marzo 1966, n. 128, convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311, che determina l'influenza del nuovo piano sui piani particolareggiati in pendenza di esecuzione, in relazione agli art. 3, 102 e VI disp. trans. Cost., cfr. Corte Cost., 2 luglio 1968, n. 89, in questa *Rassegna*, 1968, I, 704.

(3) Cfr., in termini, Sez. IV, 5 luglio 1967, n. 274, in questa *Rassegna*, 1967, I, 1092; cfr. anche Corte Cost., 20 giugno 1968, n. 78, *ivi* 1968, I, 703, che ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 6 del r.d.l. 6 luglio 1931, n. 981, il quale sancisce l'obbligo per i proprietari dei terreni confinanti con le nuove piazze o vie di cedere gratuitamente il terreno corrispondente alla metà della larghezza stradale, in compenso della riduzione del contributo di miglioria: il citato art. 6, infatti, non appare in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, perchè la norma in esso contenuta rappresenta un semplice modo di adempimento dell'obbligazione tributaria, inerente al contributo di miglioria.

Si veda anche Cass. S.U., 7 ottobre 1964, n. 2545, *Foro it.*, Rep. 1964, v. *Piano Regolatore*, n. 142; e CANFORA F., *In tema di espropriazioni di aree destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico in esecuzione del Piano regolatore di Roma*, *Temì rom.*, 1968, 409.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 settembre 1969, n. 446 - *Pres. Landi* - *Est. Benvenuto* - *Roveri* (avv. Magno) e *De Luca* (avv. Romanelli L. e G.) c. *Registro aeronautico italiano e Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile* (avv. Stato Casamassima) e *Aldinio* (avv. Piccardi).

Enti pubblici - Organo collegiale - Illegittima composizione del collegio - Interesse alla impugnativa.

Enti pubblici - Organo collegiale - Illegittima partecipazione alla seduta di un estraneo - Discussione - Prova di resistenza - Inammissibilità.

Enti pubblici - Organo collegiale - Illegittima comparizione - Principio della validità degli atti del funzionario di fatto - Inapplicabilità.

Quando venga dedotta in sede giurisdizionale la lesione di un interesse legittimo determinato da provvedimento emanato da un organo collegiale irregolarmente costituito, ben può il ricorrente contestare la validità degli atti del procedimento formativo dell'organo collegiale, senza che gli possa essere opposta la scadenza dei termini per ricorrere contro i detti atti; tale interesse sorge nel momento in cui l'organo collegiale emana il provvedimento lesivo dell'interesse legittimo (1).

Quando la deliberazione dell'organo collegiale è preceduta dalla discussione, è illegittimo il provvedimento adottato avendo partecipato alla seduta un estraneo, nè è ammissibile la c.d. prova di resistenza, perchè il membro estraneo, attraverso la discussione, può avere influito sull'orientamento degli altri partecipanti (2).

In tema di atti degli organi collegiali irregolarmente composti non può trovare applicazione il principio della validità degli atti del funzionario di fatto (3).

(1-3) Sul problema, in genere, degli organi collegiali, si veda Sez. IV, 26 febbraio 1964, n. 84, *Il Consiglio di Stato*, 1964, I, 258; id., 26 gennaio 1966, n. 49, *ivi*, 1966, I, 44; e GARGIULO V., *I collegi amministrativi*, Napoli, 1962. Sulla terza massima non constano precedenti specifici.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 settembre 1969, n. 457 - Pres. Tozzi - Est. Napolitano - De Bartolo ed altri (avv. ti Tabel, De Luca e Pallottino) c. Comune di Cosenza (avv. ti Giorgianni e Loria) e Ministeri dei Lavori pubblici e della Sanità (avv. Stato Peronaci).

Edilizia - Licenza edilizia - Poteri attribuiti all'autorità pubblica - Revoca e sospensione della licenza.

Edilizia - Regolamento comunale - Poteri concessi al Sindaco in ordine alle licenze già concesse - Impugnativa dei provvedimenti del Sindaco - Impugnativa del Regolamento.

Edilizia - Programma di fabbricazione - Natura - Contenuto - Vincoli di inedificabilità o di particolare destinazione contenuti nel programma - Illegittimità.

Edilizia - Licenza edilizia - Potere del Sindaco in ordine ai lavori in corso - Non sussiste.

Rilasciata la licenza edilizia, l'Autorità pubblica può e deve continuare a tutelare gli interessi pubblici connessi all'attività svolta dal privato durante l'esercizio delle facoltà concesse con la licenza, onde ben può quest'ultima, a giudizio discrezionale della menzionata Autorità, essere revocata o sospesa (1).

Quando il regolamento edilizio, senza abrogare automaticamente le licenze già rilasciate, attribuisca al Sindaco il potere di riesaminare i casi dubbi, adottando i conseguenziali provvedimenti, il privato ben può, in sede di impugnativa dei provvedimenti del Sindaco, ricorrere avverso il detto regolamento edilizio (2).

Il programma di fabbricazione ha la stessa natura del regolamento edilizio, ed il suo contenuto è precisato dall'art. 34 l. 17 agosto 1942, n. 1150, il quale ne limita l'ambito alla sola zonizzazione (delimitazione delle zone, indicazione delle direttrici di espansione, ecc), con la conseguenza che esso non può legittimamente contenere vincoli di inedificabilità o di particolare destinazione (3).

(1) Sull'annullamento d'ufficio, la revoca e la sospensione della licenza edilizia quali strumenti di tutela del pubblico interesse si vedano, tra le molte, Sez. V, 14 febbraio 1967, n. 118, *Il Consiglio di Stato*, 1967, I, 169, la quale ha ritenuto la necessità di una esplicita e congrua motivazione per l'annullamento d'ufficio della licenza per esigenze di pubblico interesse; id., 7 aprile 1967, n. 230, *ivi*, 669, la quale ha affermato che la licenza edilizia non può essere annullata per ragioni di opportunità, in quanto per il rilascio di essa non è riservato all'Amministrazione comunale alcun margine di opportunità e convenienza, potendo solo costatarsi se il progetto sia o meno conforme alle prescrizioni vigenti; id., 31 ottobre 1967, n. 1435, *ivi*, 1906, la quale ha ritenuto che il sindaco è titolare della potestà di revoca del provvedimento autorizzativo, qualora riconosca la sussistenza di elementi per i quali il detto provvedimento non sarebbe potuto essere emanato.

(2) Il piano regolatore generale, che contenga prescrizioni lesive dello interesse legittimo, è stato ritenuto direttamente impugnabile, prescindendo dall'emanazione del provvedimento esecutivo del Sindaco, dalla Sez. V, 13 gennaio 1967, n. 14, *Il Consiglio di Stato*, 1967, I, 8 e dalla Sez. IV, 27 febbraio 1959, n. 269, *ivi*, 1959, I, 173.

(3) Si veda, in termini, Sez. V, 11 luglio 1967, n. 877, *Il Consiglio di Stato*, 1967, I, 1314; id., 20 maggio 1969, n. 524, *ivi*, 1969, I, 878. Si veda pure il parere della Sez. II, 11 marzo 1969, n. 120, *ivi*, 1969, I, 1060 e dec. Sez. IV, 6 dicembre 1968, n. 741, in questa *Rassegna*, 1968, I, 998. Cfr. anche MARIANI M., *Ancora sui regolamenti edilizi e sui progetti di fabbricazione, Comuni Italia*, 1968, 3; TESTA V., *Brevi appunti sul contenuto del programma di fabbricazione, Il Consiglio di Stato*, 1969, II, 833.

Rilasciata la licenza edilizia, il Sindaco non ha il potere di sospendere in via cautelativa la validità al fine di accertare la rispondenza della costruzione in corso alle norme che regolano la materia (4).

(4) È stato, tuttavia, ritenuto che il Sindaco può sospendere i lavori per divergenza qualitativa dalla licenza, ma tale ordinanza cessa di avere efficacia se entro un mese dalla sua notificazione non siano stati adottati e notificati i provvedimenti definitivi (cfr. legge 17 agosto 1952, n. 1150, art. 22): Sez. V, 27 settembre 1967, n. 1077, *Il Consiglio di Stato*, 1967, I, 1644. Il Sindaco può anche sospendere i lavori per accertato contrasto con le prescrizioni sui limiti d'altezza, secondo la Sez. V, 21 aprile 1967, n. 306, *Il Consiglio di Stato*, 1967, I, 689. In dottrina: DI LORENZO I., *L'annullamento di licenze edilizie, Il Consiglio di Stato*, 1968, II, 970; SILVESTRI E., *La vigilanza repressiva del Sindaco sull'attività edilizia, Atti XII conv. scienza amm.*, 63.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 settembre 1969, n. 464 - Pres. Potenza - Est. Benvenuto - Ciamei (avv. Barillaro) c. Comm. vigilanza ed. pop. ed econ. (avv. Stato Peronaci) ed altri.

Edilizia popolare ed economica - Cooperativa edilizia - Controversie sulla qualità di socio e sulla iscrizione di un richiedente nell'elenco degli aspiranti soci - Competenza della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Edilizia popolare ed economica - Commissione di vigilanza - Decisione - Esecuzione da parte del Commissario governativo - Fattispecie.

Ai sensi degli artt. 131 e 94 t.u. 28 aprile 1938, n. 1265, le controversie sulla qualità di socio di una cooperativa edilizia a contributo statale e sulla iscrizione di un richiedente nell'elenco degli aspiranti soci sono di competenza della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, con salvezza del successivo ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in quanto dette controversie non attono ad un diritto soggettivo perfetto (1).

Annullato dalla Commissione centrale il provvedimento con il quale il commissario governativo aveva posto nel nulla la originaria ammissione ad aspirante socio del ricorrente, il detto Commissario, dovendo dare esecuzione al menzionato provvedimento decisorio, non può che reinscrivere l'interessato nell'elenco degli aspiranti soci con la decorrenza originaria (2).

(1-2) Cfr. Sez. VI, 27 settembre 1966, n. 698, *Il Consiglio di Stato*, 1966, I, 1560; Cass., S.U., 31 marzo 1967, n. 708, *ivi*, 1967, II, 696; id., 12 luglio 1962, n. 1896, *ivi*, 1962, II, 505; Sez. VI, 27 maggio 1964, n. 421, *ivi*, 1964, I, 1037; Cass., S.U., 6 ottobre 1964, n. 2522, in questa *Rassegna*, 1964, I, 867.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 10 ottobre 1969, n. 502 - Pres. Tozzi - Est. Fortunato - Comune di Reggio Calabria (avv.ti Silvestri, Giuffrè e D'Atena) c. Prefetto di Reggio Calabria (avv. Stato Lancia).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione temporanea d'urgenza - Revoca - Motivazione perplessa - Illegittimità.

È da ritenere illegittimo per eccesso di potere il provvedimento di revoca di precedenti decreti di occupazione temporanea d'urgenza, quando la contraddittoria e perplessa motivazione adottata non consenta oggettivamente di identificare il potere in concreto esercitato (annullamento per vizio originario di legittimità o revoca per sopravvenuti vizi di merito), con la conseguente impossibilità di verificare la sussistenza dei presupposti necessari per la validità del provvedimento di ritiro (1).

(1) Cfr. Sez. IV, 6 novembre 1964, n. 1231, in questa *Rassegna*, 1964, I, 1118 con nota.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 ottobre 1969, n. 505 - Pres. Potenza - Est. Fortini del Giglio - Furini (avv. G. M. Dallari) c. Prefetto di Ravenna (avv. Stato Agrò).

Espropriazione per pubblica utilità - Edilizia popolare ed economica - Piani per l'edilizia economica e popolare - Attuazione - Dichiarazione di pubblica utilità - Non occorre.

Edilizia economica e popolare - Procedura espropriativa di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167 - Decreto di espropriazione - Requisiti di legittimità.

Poichè i piani per l'edilizia popolare ed economica, approvati ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, è legittimo il decreto di espropriazione, emesso in attuazione del piano, in cui non si faccia menzione di un particolare atto di dichiarazione di pubblica utilità (1).

(1-2) Giurisprudenza pacifica. In genere, per la procedura di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, si veda: Ad. plen. 26 agosto 1964, n. 19, *Il Consiglio di Stato*, 1964, I, 1413; Sez. IV, 6 febbraio 1959, n. 200, *ivi*,

È legittimo il decreto di espropriazione emesso in attuazione del piano per l'edilizia economica e popolare non preceduto dal deposito del piano di esecuzione o dell'ordine prefettizio di esecuzione (2).

1959, I, 143; *id.*, 6 dicembre 1968, n. 746, *ivi*, 1968, I, 1998. In dottrina: G. SCOTTO, *Brevi considerazioni sulla legge 18 aprile 1962, n. 167, Il Consiglio di Stato*, 1968, II, 259.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 ottobre 1969, n. 519 - Pres. Potenza - Est. Tozzi - Silva Ferrario (avv. Tuscolo) c. Prefetto di Cremona (avv. Stato Casamassima).

Espropriazione per pubblica utilità - Dichiarazione di p. u. - Deposito del provvedimento per quindici giorni - Criterio di osservanza del termine.

Espropriazione per pubblica utilità - Procedura illegittima - Revoca prefettizia degli atti illegittimi e inizio di nuova procedura - Legittimità.

Poichè la legge 25 giugno 1865, n. 2359 dispone che il deposito del provvedimento che dichiara la pubblica utilità delle opere deve durare quindici giorni, la legge stessa è osservata quando risulti che il deposito è in effetti durato per quindici giorni senza che possano essere invocati gli artt. 2962 c.c. e 155 c.p.c., per i quali dies a quo non computatur in termine (1).

È legittimo il provvedimento del Prefetto che, accertata la illegittimità della procedura di espropriazione, annulli gli atti viziati, dando inizio a nuova procedura, pur in pendenza del ricorso al Consiglio di Stato, per soddisfare le esigenze di interesse pubblico connesse all'opera da realizzare (2).

(1) Massima esatta. Sul principio della inapplicabilità delle norme di cui agli artt. 2962 del codice civile e 155 del codice di procedura civile, nelle ipotesi in cui l'attività giuridica sia presa in considerazione con riguardo alla sua intrinseca durata che si protrae per un certo periodo di tempo, cfr. Sez. V, 14 aprile 1962, n. 348, *Il Consiglio di Stato*, 1962, I, 741.

(2) Cfr. Sez. IV, 3 novembre 1965, n. 6751, *Il Consiglio di Stato*, 1965, I, 1857.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 ottobre 1969, n. 523 - Pres. Potenza - Est. Mezzanotte - Giustiniani (avv. Sorrentino) c. Comune di Genova (avv.ti Grasso e Romanelli) e Prefetto di Genova.

Giustizia amministrativa - Atti impugnabili - Atti della espropriazione precedenti il decreto del Prefetto - Impugnabilità - Esclusione.

Gli atti con i quali un Comune, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 marzo 1963, n. 246, delibera di acquistare un'area fabbricabile e di chiedere al Prefetto il decreto di esproprio, nella ipotesi della mancata adesione del proprietario, sono atti preparatori del decreto prefettizio e come tali non impugnabili (1).

(1) Massima esatta: nel caso di specie, infatti, si tratta di deliberazioni preparatorie che non hanno, di per sè, forza operativa. Cfr., in genere, M. S. GIANNINI, *Decisioni e deliberazioni amministrative*, Foro amm., 1946; NIGRO, *Deliberazione amministrativa*, *Enciclopedia del Diritto*, XI, 998 regg.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 ottobre 1969, n. 525 - Pres. Stumpo - Est. Mezzanotte - Cantieri (avv. Viola) c. Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Terranova).

Giustizia amministrativa - Atto definitivo - Diniego di nulla osta da parte della Soprintendenza ai monumenti per costruzione edilizia - Non è atto definitivo.

Giustizia amministrativa - Eccesso di potere per perplessità ed insufficiente motivazione - Fattispecie.

Il diniego di nulla osta per costruzione edilizia da parte della Soprintendenza ai monumenti non è atto definitivo onde non può essere direttamente impugnato in sede giurisdizionale (1).

(1) Cfr., in termini, Sez. IV, 21 febbraio 1968, n. 97, *Il Consiglio di Stato*, 1968, I, 161; in dottrina G. FURITANO, *Competenza del Soprintendente ai monumenti o del Sindaco in tema di licenza edilizia*, *Il Consiglio di Stato*, 1968, II, 688. Al provvedimento in questione è stata negata anche la natura di atto definitivo implicito; cfr. Sez. V, 15 maggio 1954, n. 488, *Il Consiglio di Stato*, 1954, I, 559, e, in dottrina, SPAGNUOLO-VIGORITA, *Motivazione del diniego di autorizzazione a costruire in zona di parti-*

È illegittimo per perplessità ed insufficiente motivazione il provvedimento ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego di nulla osta da parte della Soprintendenza ai monumenti in ordine alla costruzione di un edificio, quando il rigetto, pur negando il lamentato vizio di disparità di trattamento, affermi l'esistenza di differenze ambientali tra i vari edifici omettendo di precisare in che cosa esse consistono (2).

colare interesse paesistico o panoramico, Rivista giur. edil., 1959, II, 114; SPADACCINI, Diritto edilizio speciale, 1962, pag. 424. Cfr. anche Sez. IV, 7 giugno 1967, n. 220, in questa Rassegna, 1967, 855.

(2) È pacifico che la motivazione insufficiente o perplessa costituisca una figura sintomatica di eccesso di potere: cfr., in genere, SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, 1966, pag. 390 e segg.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 ottobre 1969, n. 568 - Pres. Potenza - Est. Paleologo - Parodi (avv. ti Allorio e Di Nardo) c. Provveditore regionale OO.PP. per la Campania (avv. Stato Vitucci) ed altri.

Piano regolatore - Comune di Napoli - Espropriazioni nella c. d. zona industriale del porto di Napoli - Eccezione di illegittimità costituzionale della normativa di tali espropriazioni in relazione all'art. 42 Cost. - Manifesta infondatezza.

Piano Regolatore - Comune di Napoli - Espropriazioni nella zona industriale del porto di Napoli - Nulla osta del Provveditore regionale alle OO.PP. al rilascio delle licenze edilizie da parte del Comune - Non vale come rinuncia all'espropriazione.

Alle espropriazioni nella c.d. zona industriale del porto di Napoli, previste per l'attuazione del piano regolatore, sono applicabili le norme indicate nell'art. 5 del r.d. 25 marzo 1923, n. 1018, in ordine alle quali è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, in relazione all'art. 42 Cost., perchè la compressione che da dette norme deriva al diritto di proprietà è contenuta entro limiti temporali certi, non diversamente da quanto avviene per i piani regolatori particolareggiati (1).

Il nulla osta del Provveditore regionale alle opere pubbliche al rilascio, da parte del Comune di Napoli, delle licenze edilizie in area non ancora espropriata, non può essere interpretato come rinuncia ad espropriare in futuro il terreno de quo, perchè, ai sensi dell'art. 5 cpv.

r.d. 25 marzo 1923, n. 1018, le espropriazioni nella zona industriale del porto di Napoli debbono essere compiute mano a mano che se ne presenti la necessità (2).

(1-2) Massime esatte. Si veda Sez. IV, 27 ottobre 1965, n. 639, *Il Consiglio di Stato*, I, 1646.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 ottobre 1969, n. 571 - Pres. Potenza - Est. Pezzana - De Longis ed altri (avv. Piccardi) c. Ministero turismo e spettacolo (avv. Stato Dallari) ed altri.

Amministrazione dello Stato - Uffici - Organizzazione - Operatività della riserva di legge di cui all'art. 97 Cost. - Limiti.

La riserva di legge prevista dall'art. 97 della Costituzione per quanto attiene alla organizzazione dei pubblici uffici vale solo per gli uffici amministrativi con rilevanza esterna, mentre l'organizzazione meramente interna può essere regolata da semplici atti amministrativi (nella specie, decreto del Ministero del turismo e dello spettacolo che riordinava una direzione generale) (1).

(1) Cfr. Corte dei Conti, Sez. controllo, 18 dicembre 1948, n. 250, *Foro it.*, 1949, III, 80, con nota.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 27 giugno 1969, n. 319 - Pres. Uccellatore - Est. Schinaia - Coop. Albergo Mensa Spettacolo Turismo (avv. Casoli) c. Ministero dei trasporti (avv. Stato Giorgio Azzariti), interv. C.I.G.A.R. (avv. Guarino).

Giustizia Amministrativa - Giudicato - Esecuzione - Ricorso ex art. 27 n. 4 t. u. n. 1054 del 1924 - Decisione del Consiglio di Stato impugnata con ricorso per Cassazione - Proponibilità.

Giustizia Amministrativa - Giudicato - Esecuzione - Annullamento di gara per affidamento della gestione di caffè ristorante - Fattispecie.

La diversità dei sistemi nei quali si inquadrano la giustizia civile e la giustizia amministrativa esclude la possibilità di riferimenti al diritto processuale civile per determinare i presupposti del giudizio di

ottemperanza di cui all'art. 27, n. 4 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054; ricorrendo perciò i presupposti dell'ottemperanza da parte dell'Amministrazione ad una decisione del Consiglio di Stato, il ricorso ai sensi del citato art. 27 è ammissibile anche se la decisione non sia passata in giudicato, essendo stato proposto ricorso alla Cassazione per difetto di giurisdizione (1).

L'adempimento della decisione di un annullamento di una gara per la gestione di un caffè-ristoratore per vizi del procedimento, non importa il ripristino del vecchio concessionario in tale gestione, il cui rapporto sia definitivamente cessato per scadenza del termine; importa, invece, la immediata indizione di una nuova gara per la rinnovazione del procedimento, con esclusione delle illegittimità rilevate nella pronuncia di annullamento.

(Omissis). — L'Amministrazione dei trasporti e la società controinteressata C.I.G.A.R. hanno preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso, proposto ai sensi dell'art. 27, n. 4 del t.u. 26 giugno

(1-2) Per una fattispecie analoga (caso di ricorso per revocazione) cfr. Ad. Plen. 21 marzo 1969, n. 10, retro 477, con nota.

Avverso la riportata decisione è stato proposto dall'Amministrazione ricorso per Cassazione, che qui si trascrive:

In tema di proponibilità del giudizio di ottemperanza avverso una decisione amministrativa non ancora passata in giudicato

1. - Che la decisione emanata dal Consiglio di Stato a definizione del procedimento previsto dall'art. 27 n. 4 del t. u. n. 1054 del 1924 sia soggetta a ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 362 c. p. c. è principio chiaramente affermato dalle stesse Sezioni Unite (sent. 8 luglio 1953, n. 2157; 2 ottobre 1953, n. 3141).

Qui, però, è opportuno rilevare che ambedue i motivi sui quali si fonda il presente ricorso sono, appunto, attinenti alla giurisdizione.

Col primo motivo si vuol sostenere che il procedimento previsto dall'art. 27 n. 4, diretto ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi ad una decisione del Consiglio di Stato, non è esperibile quando la decisione stessa non sia passata in giudicato, per essere stato contro di essa proposto ricorso per Cassazione: ciò che, del resto, era stato costantemente affermato dal Consiglio di Stato prima del mutamento giurisprudenziale intervenuto con la decisione n. 10 in data 21 marzo 1969 dell'Adunanza plenaria. E poichè il citato art. 27 n. 4 è indubbiamente una norma attributiva di competenza giurisdizionale, il sostenere, come si sostiene col primo motivo, che il Consiglio di Stato ha pronunciato al di là dei limiti stabiliti da quella norma, equivale a sostenere che il giudice amministrativo era carente di giurisdizione. Il primo motivo è, in sostanza, del tutto analogo ai motivi proposti con i ricorsi nei quali si sosteneva che l'art. 27 n. 4 consente al supremo con-

1924, n. 1054, per ottenere la esecuzione della decisione di questa Sezione del 18 ottobre 1968, rilevando che la decisione stessa non ha fatto passaggio in cosa giudicata essendo stato interposto contro di essa tempestivamente ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, giudizio quest'ultimo ancora pendente.

L'eccezione è infondata. Infatti, secondo quanto ha ritenuto l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio con decisione 21 marzo 1969, n. 10 — dalla quale per la fondatezza delle ragioni che la sorreggono, il Collegio non intende discostarsi — alle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato non sono applicabili tutte le norme sulla fondatezza del giudicato poste nel codice di procedura civile, stante la diversità dei

sesso amministrativo di provvedere sui ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo di conformarsi al giudicato dei Tribunali ordinari, ma non a quello dei giudici amministrativi ovvero al provvedimento emesso dal Presidente della Repubblica in seguito a ricorso straordinario: in entrambi i casi le Sezioni Unite, con le sentenze sopra ricordate, hanno affermato l'ammissibilità dei ricorsi e dei motivi, esaminandoli nel merito per respingerne uno ed accogliere l'altro.

Col secondo motivo si sostiene che era del tutto estranea dai limiti oggettivi della decisione n. 532 del 18 ottobre 1968 della VI Sezione del Consiglio di Stato — con la quale erano stati annullati l'art. 1 dell'invito di partecipazione alla licitazione privata per la gestione del caffè ristorante della stazione ferroviaria di Bologna ed il d. m. n. 8177 del 1966 che aveva determinato i criteri posti a base per la formazione della scheda segreta — la determinazione del *modo* in cui e, particolarmente, del *quando*, dovesse indirsi una nuova licitazione privata; che perciò il Consiglio di Stato, avendo con la decisione ora impugnata ordinato alla Amministrazione di indire una nuova gara entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione stessa, ha pronunciato al di là del limite del potere attribuito al supremo consesso amministrativo, dall'art. 27 n. 4. Si tratta, ancora, di motivo del tutto analogo ai motivi secondo e terzo del ricorso esaminato dalle Sezioni Unite con la più volte ricordata sentenza n. 2157 del 1953, ritenuti allora ammissibili ed anche fondati.

PRIMO MOTIVO. - Difetto di giurisdizione — Violazione dell'art. 4 legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E e dell'art. 27 n. 4 t. u. 26 giugno 1924 n. 1054 — Inammissibilità del ricorso previsto dall'ultima norma sopra indicata nei confronti delle decisioni del Consiglio di Stato non passate in giudicato, per essere stato proposto ricorso per Cassazione.

2. - La sentenza impugnata non contiene, sul punto, alcuna sostanziale motivazione, essendosi limitata a richiamare la decisione n. 10 del 21 marzo 1969 che, come si è più volte osservato, ha introdotto il ricordato mutamento giurisprudenziale.

Conviene quindi prendere le mosse da quella decisione dell'Adunanza plenaria, anche se intervenuta in diversa controversia alla quale era estranea l'Amministrazione ricorrente e qualsiasi altra Amministra-

sistemi nei quali si inquadrano la giustizia civile e la giustizia amministrativa, differenza la quale esclude la possibilità di fare riferimento ai principi del diritto processuale civile al fine di determinare i presupposti del giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 27, n. 4 del citato t.u. Pertanto, ricorrendone i presupposti, l'Amministrazione aveva l'obbligo di ottemperare alla decisione suddetta, nonostante la pendenza del gravame suddetto.

Nella specie ugualmente infondata è l'altra eccezione — sollevata dalla difesa della controinteressata — secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile, mancando il requisito indispensabile dell'inerzia dell'Amministrazione.

Si osserva in proposito che l'Amministrazione avrebbe esercitato il suo potere discrezionale nel momento in cui con esecuzione alla detta

zione dello Stato. In essa il nuovo principio giurisprudenziale viene così giustificato:

L'art. 27 n. 4 si riferiva alle sentenze del giudice ordinario le quali, per i noti limiti costituzionali, non possono cancellare dal mondo del diritto l'atto amministrativo; la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che la norma è applicabile, in via di analogia, anche al caso di inerzia della Amministrazione di fronte ad una decisione dello stesso Consiglio di Stato.

Tale applicazione analogica richiede un adattamento della norma al diverso ordinamento nel quale viene trasferita, in modo da rendere concrete ed efficaci le garanzie giurisdizionali, senza sconvolgere il sistema.

Procedendo a siffatto «adattamento» la decisione asseriva che, se pure l'art. 27 n. 4 parla espressamente di «giudicato» dei Tribunali, le norme nel Consiglio di Stato non adoperano mai la formula «pronuncia passata in giudicato». Ciò non sarebbe casuale, ma deriverebbe dal fatto che i principi relativi al giudicato dei Tribunali sarebbero diversi da quelli relativi alla efficacia delle decisioni del Consiglio di Stato in ordine alla legittimità di un atto amministrativo. La norma dell'art. 324 c.p.c., la quale stabilisce quando si debba intendere passata in giudicato una sentenza, si spiega in un sistema nel quale tutte le sentenze sono appellabili ed è sempre ammesso il ricorso per cassazione in via generale per violazione di legge e nel quale la esecuzione delle sentenze non ha luogo normalmente dopo la pubblicazione della decisione, ma l'ordinamento prevede i mezzi per rendere provvisoriamente esecutorie le pronuncie avverso le quali è consentito un gravame.

I mezzi di impugnazione ammessi avverso le decisioni del Consiglio di Stato sono, invece, più limitati rispetto all'elenco indicato dall'art. 324 c.p.c.; la loro esecuzione ha luogo dopo la pubblicazione; non è previsto alcuno strumento per renderle provvisoriamente esecutorie malgrado la proposizione di alcun gravame.

Perciò non possono applicarsi alle decisioni del Consiglio di Stato le norme le quali stabiliscono che non si intende passata in giudicato la sentenza soggetta a revocazione, pei motivi 5 e 4 dell'art. 395 c.p.c., ovvero a ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione: altrimenti, applicando a quelle decisioni il principio del c.p.c. che non è eseguibile una sentenza che non è passata in giudicato, si permetterebbe alle Ammi-

decisione, indicando la nuova gara per la gestione del caffè-ristoratore della Stazione centrale delle Ferrovie di Bologna, determinandolo in quello immediatamente successivo all'esito del detto ricorso per cassazione. Osserva infatti il Collegio che la censura è speciosa, trovando la sua confutazione nella motivazione posta a base del rigetto della censura or ora esaminata. Se, invero, un potere discrezionale del genere dovesse riconoscersi indiscriminatamente all'Amministrazione, non v'ha dubbio che il ritenuto principio dell'obbligo dell'Amministrazione di dare immediata esecuzione alle decisioni di questo Consiglio sarebbe del tutto vanificato. Osserva, ancora in limine, la stessa controparte che il ricorso sarebbe inammissibile per essere stata la diffida

nistrazioni Pubbliche di servirsi del ricorso per revocazione e del ricorso per cassazione a scopo defatigatorio.

In effetti il particolare sistema della giustizia amministrativa impedisce di ricorrere ai principi del diritto processuale civile al fine della determinazione dei presupposti per l'instaurazione del giudizio di ottemperanza: i rapporti pubblici in genere ed in particolare quelli amministrativi non tollerano che rimanga sospesa la esecutività dei provvedimenti adottati e perciò l'Amministrazione gode del privilegio della esecutorietà dei suoi atti; altrettanto deve allora dirsi quando, nell'attività della Amministrazione, si inserisca il provvedimento giurisdizionale che costituisce la più alta forma di manifestazione di volontà dello Stato. Non può quindi applicarsi alle decisioni del Consiglio di Stato il principio che non possano essere oggetto di esecuzione ex art. 27 n. t. u. n. 1054 le sentenze rispetto alle quali non sia ancora trascorso il termine per proporre impugnazione.

Ulteriore argomento a favore della tesi accolta viene desunto dal fatto che, nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, le parti sono poste in un piede di parità: or non è dubbio che in caso di decisione di rigetto del ricorso l'atto impugnato riprenderà immediatamente la sua efficacia, anche se la sua esecutorietà era stata sospesa, malgrado sia stata proposta impugnazione; ugualmente deve perciò atteggiarsi l'obbligo dell'Amministrazione di prestare ossequio alla pronuncia intervenuta.

Si osserva inoltre che, quando le decisioni del Consiglio di Stato abbiano carattere pregiudiziale rispetto ad una causa civile non risulta che il magistrato ordinario attenda, per adottare la sua pronuncia, che sia decorso il termine per proporre ricorso per revocazione o per cassazione.

Non decisivo sembra, infine, l'inconveniente di costringere l'Amministrazione a dare esecuzione ad una pronuncia che potrebbe, in seguito, essere cassata o revocata: si tratta di inconveniente assai remoto, data la eccezionalità dei rimedi.

3. - L'art. 27 n. 4 contiene una norma attributiva di giurisdizione e, per di più, di un potere giurisdizionale eccezionale quale è quello di merito: si tratta perciò di norma dalla natura, più che speciale, eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica.

Se perciò si afferma, come fa la decisione sopra riassunta, che il principio della ammissibilità del giudizio di ottemperanza alle decisioni

ad eseguire la predetta decisione notificata al solo Ministero dei trasporti e non anche all'Azienda autonoma delle ferrovie, che è anche l'autorità tenuta a provvedere.

Anche questa censura è infondata per il rilievo perentorio che, ai sensi dell'art. 1 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 868, modificato dal d.lgt. 12 dicembre 1944, n. 413, è il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile che presiede l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Orbene l'atto di diffida di cui all'art. 90 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 non solo venne intimato e notificato all'anzidetto Ministro nella qualità di « presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, ma venne anche notificato alla

del Consiglio di Stato costituisce applicazione analogica dell'art. 27 n. 4, si fa una affermazione che, se non inesatta, è quanto meno pericolosa, tale cioè da rimettere in discussione la fondatezza del principio stesso.

Ed invero la sentenza 8 luglio 1953, n. 2157, delle Sezioni Unite, che ebbe a confermare, sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, non contiene simile affermazione: che anzi quando se ne legge la motivazione, tutta tesa a ricercare la *ratio* della norma e ad accertare la sua validità anche nella situazione che si produce tra le parti per effetto del giudicato amministrativo di annullamento, appare chiaro che in quella occasione la Corte Suprema volle non già compiere una applicazione analogica della norma, ma limitarsi ad una sua interpretazione estensiva.

La stessa ammissibilità di una applicazione analogica dell'art. 27 n. 4 è stata poi chiaramente esclusa con la sentenza, di poco successiva, in data 2 ottobre 1953, n. 3141: in essa non solo si ricorda che con la precedente sentenza era stato ritenuto che l'art. 27 n. 4 « si riferisce (non, cioè, è applicabile analogicamente) non soltanto al giudicato ordinario, ma anche a quello amministrativo » ma si afferma anche solennemente « che ogni attività giurisdizionale deve esercitarsi nei limiti stabiliti dalla legge e dall'ordine costituito, senza l'osservanza dei quali anche il proposito, in sè lodevole, di realizzare una sostanziale giustizia può tralignare nell'arbitrio, e dar luogo ad un'invadenza non consentita nella sfera di altri poteri dello Stato »; si aggiunge infine che la ammissibilità del giudizio di ottemperanza alla decisione sul ricorso straordinario deve escludersi « anche a voler ammettere l'applicazione analogica dell'art. 27 n. 4 » (il che significa che il problema è rimasto impregiudicato dopo la sentenza precedente).

Se, perciò, come appare dalle due citate sentenze della Corte Suprema e, comunque, come sembra necessario ritenere per poter confermare la legittima ammissibilità del giudizio di ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato, non di applicazione analogica si tratta, ma di mero riconoscimento che l'art. 27 n. 4 si riferisce anche al giudicato amministrativo, del tutto ingiustificata appare l'opera di adattamento compiuta nella sentenza in esame. L'art. 27 n. 4 si applica, così come è, tanto alle sentenze del giudice ordinario quanto alle decisioni del Consiglio di Stato e non è consentito all'interprete modificare la norma nè crearne una nuova.

Ma, a parte questo primo ed assorbente rilievo, il Consiglio di Stato, nel procedere a detto adattamento, è giunto a risultati che valgono a

stessa Azienda autonoma. Si può perciò passare all'esame del merito del ricorso. Va premesso al riguardo che con la cennata decisione, pronunciata su una serie di ricorsi riuniti proposti dalla attuale ricorrente, la Sezione accolse per quanto di ragione alcuni ricorsi e per l'effetto annullò:

a) l'art. 1 dell'invito di partecipazione alla licitazione privata per la gestione del caffè-ristoratore della Stazione di Bologna;

b) il decreto del Ministero dei trasporti del 25 ottobre 1966, n. 8177, indicato nel dispositivo mero errore materiale, *ictu oculi* rilevabile dalla parte motiva (pp. 50 e 51), con gli estremi del 29 dicem-

sconvolgere il sistema, incidendo su quelli che sono i necessari presupposti del giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 27 n. 4.

4. - Alcune non recenti decisioni del Consiglio di Stato affermarono la ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti delle pronunce giurisdizionali esecutive, anche se non passate in giudicato (v. Sez. V, 29 aprile 1910, in *Foro It.*, 1910, III, 198 e, sia pure per implicito, 31 gennaio 1947, *ivi*, 1947, III, 166).

La dottrina più autorevole e prevalente era però contraria (v. per tutti RANELLETTI, *Sulla esecuzione in via amministrativa delle decisioni del Consiglio di Stato e delle Giunte Provinciali Amministrative*, in *Riv. trim. di dir. pubblico*, 1951, 78 e segg.). Essa osservava che solo nel momento in cui la decisione giurisdizionale diventa definitiva e irrevocabile, vale a dire acquista autorità di cosa giudicata (cosa giudicata formale) essa decide definitivamente ed irrevocabilmente la questione di cui si tratta, esprime come certo ed indiscutibile il diritto del caso concreto e lo impone in modo assolutamente obbligatorio alle parti cui la questione si estende (cosa giudicata sostanziale). Perciò, prima di questo momento, deve escludersi che l'autorità amministrativa abbia l'obbligo di dare esecuzione alla decisione; questa resta, per lei, una facoltà, della quale anzi dovrà fare eventualmente uso molto cauto, per le conseguenze che dalla decisione del giudice della impugnazione, ed in particolare della Corte di Cassazione, nell'uno o nell'altro senso possano derivare. Altri argomenti venivano desunti dalla considerazione che l'obbligo di conformarsi ai giudicati, civili od amministrativi, è cosa diversa dalla esecuzione degli stessi, con la conseguenza che il giudizio di ottemperanza non è un procedimento esecutivo ma un giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'obbligo (alcuni ritengono che non di obbligo giuridico si tratti, ma di un dovere) dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato, sicchè è del tutto ininfluenza, ai fini della proponibilità di tale giudizio, il carattere esecutivo o meno della pronuncia giurisdizionale rilevando soltanto la sua forza di giudicato. A sostegno della tesi sostenuta veniva infine richiamata la formulazione letterale non soltanto dall'art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo e dell'art. 27 n. 4 t. u. n. 1054 del 1924, ma anche dell'art. 90 del regolamento di procedura (r.d. 17 agosto 1907, n. 642) per il quale i ricorsi in esame possono essere proposti finchè duri l'azione di giudicato.

I rilievi della dottrina furono accolti dal Consiglio di Stato che già con decisione Sez. 6^a 21 novembre 1950 n. 413 (in *Giur. compl. Cass. civ.*,

bre 1966, n. 8177, recante norme sul procedimento per la formazione della « scheda segreta ».

È ben vero che espressamente nelle dette decisioni non vennero formalmente annullati altri atti del procedimento *de quo* (segnatamente: l'atto di aggiudicazione in favore della Società C.I.G.A.R. e relativa approvazione), però non può sussistere dubbio che gli atti erano consequenziali agli atti espressamente annullati e quindi restavano travolti. Pertanto in ottemperanza alla detta decisione l'Amministrazione ferroviaria aveva l'obbligo di rinnovare tutti gli atti della procedura relativi alla concessione del caffè-ristoratore suddetto secondo i criteri

1951, I, 855) aveva osservato che presupposto del giudizio di ottemperanza è il rifiuto d'esecuzione di un giudicato, cioè l'esistenza di una pronuncia che esaurisca il rapporto processuale e definisca in maniera irrevocabile l'intera controversia (e perciò aveva ritenuto inammissibile il giudizio di ottemperanza di una ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato). La inammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti delle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato può dirsi ormai principio consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, 11 giugno 1954, n. 396 in *Il Consiglio di Stato*, 1954, 529; Sez. VI 25 ottobre 1955 n. 700, *ivi*, 1955, 1162; Sez. V, 28 novembre 1959, n. 783, in *Foro amm.*, 1959, I, 1523; Cons. Giust. Amm., 17 giugno 1963, n. 166, in *Il Consiglio di Stato*, 1963, 1127; Sez. VI, 26 luglio 1964, n. 563, *ivi*, 1964, 1344; Cons. Giust. Amm. 27 agosto 1964, n. 319, *ivi*, 1585; Sez. VI, 12 marzo 1965, n. 171, *ivi*, 1965, 556; Sez. VI, 25 marzo 1966, n. 286, *ivi*, 624): ciò perchè « è chiaro che in caso di conflitto (dell'interesse pubblico) con l'interesse del privato, il pronunciato giurisdizionale che dichiara ed accerti la sussistenza di un diritto subiettivo lesa dall'azione amministrativa, in tanto può determinare l'obbligo dell'Amministrazione di revocare o di annullare l'atto riconosciuto illegittimo, in quanto tale accertamento sia definitivo ed irrevocabile, perchè solo in presenza di una pronuncia che esaurisca il rapporto processuale e ponga fine alla controversia acquista definitiva certezza la pretesa giuridica del privato... Ne consegue che non è sufficiente, ai fini dell'esecuzione del pronunciato giurisdizionale, che questo sia dalla legge o dal giudice dichiarato esecutivo, ma è necessario che costituisca giudicato in senso tecnico, e di giudicato appunto in senso formale parla l'art. 27 n. 4 ».

La fondatezza del principio giurisprudenziale ora richiamato è stata, infine, sanzionata dalle Sezioni Unite civili della Corte Suprema con le due più volte ricordate sentenze n. 2157 e 3141 del 1953: con la seconda di dette sentenze fu invero precisato che può ammettersi che l'art. 27 n. 4 si riferisce anche al giudicato amministrativo solo « in base a considerazioni tratte essenzialmente dalla natura giurisdizionale della attività del Consiglio di Stato, allorchè essa si occupa dell'esecuzione del giudicato amministrativo, e dall'esigenza suprema, a tale attività inerente, della forza vincolante del giudicato (v. art. 2909 c. c.) e del rispetto ad essa dovuto anche da parte della Pubblica Amministrazione ».

Deve allora dirsi che dalla stessa natura dell'obbligo dell'autorità amministrativa di prestare ottemperanza alla decisione giurisdizionale e, perciò, del relativo giudizio, deriva che il passaggio in giudicato della

adottati dal Consiglio di amministrazione nella 28^a adunanza del 26 luglio 1966 (diffusi con la circolare ministeriale del 12 agosto 1966 pos C 311 -47-14-4), a partire dal bando parzialmente annullato come si è detto.

Fatte queste precisazioni, è subito da osservare ancora che una delle richieste avanzate dalla ricorrente, quella cioè tendente ad ottenere nei confronti dell'Amministrazione l'ordine di ripristino della ricorrente Società CAMST, nelle more della indizione e dell'espleta-

decisione giurisdizionale costituisce il presupposto necessario dell'uno e dell'altro. Del tutto irrilevanti appaiono allora le distinzioni, sottolineate nella decisione n. 10 dell'Adunanza Plenaria, tra le decisioni del Consiglio di Stato e le sentenze del giudice ordinario per quanto riguarda sia il numero dei mezzi di impugnazione alle quali le une e le altre sono soggette, sia il momento nel quale acquistano efficacia esecutiva.

5. - Che la norma dell'art. 324 c.p.c. ed in genere le disposizioni di quel codice sulla cosa giudicata (formale) non siano applicabili alle decisioni del Consiglio di Stato, costituisce affermazione forse inesatta, dovendosi piuttosto ritenere che le disposizioni del codice di procedura civile siano applicabili ai procedimenti dinanzi alle giurisdizioni amministrative, ad integrazione di quelle contenute nei rispettivi regolamenti di procedura, fatta eccezione soltanto per quelle che abbiano una fisionomia peculiare tale da farle apparire dettate con esclusivo riferimento all'ordinario processo civile; dovendosi altresì ritenere che tra le disposizioni generali e comuni contenute nel codice di procedura civile, non si può non annoverare quella che regola le impugnazioni della sentenza (tanto che è stata affermata la applicabilità dell'art. 325 c.p.c.) e il passaggio della medesima in cosa giudicata poichè essa enuncia uno degli elementi essenziali allo stesso concetto della giurisdizione (sul punto si veda RANELLETTI, *op. cit.*, pp. 80-81).

È però certo che se pur voglia ritenersi necessaria ed ammissibile l'opera di adattamento dell'art. 27 n. 4 al diverso ordinamento nel quale la norma viene trasferita, compito dell'interprete e del giudice è quello di individuare, per il giudizio di ottemperanza alla decisione del giudice amministrativo, un presupposto analogo a quello del giudizio relativo al giudicato del giudice ordinario. *Solo in tal modo può dirsi non si sia sconvolto il sistema.*

E tra la sentenza passata in giudicato e la decisione del giudice amministrativo, nei confronti della quale siano ancora aperti i termini di impugnazione, non vi è analogia; quanto meno l'analogia è più stretta con la decisione nei confronti della quale i termini stessi siano scaduti. Invero, quali che siano le formule usate dalle norme sul Consiglio di Stato, è certo che le decisioni del giudice amministrativo, fin quando sia pendente il termine per proporre avverso di esse i mezzi di impugnazione previsti dalla legge, non sono definitive ed irrevocabili (possono infatti essere poste nel nulla dal giudice della impugnazione), non esauriscono il rapporto processuale nè pongono fine alla controversia (che possono continuare avanti al giudice della impugnazione), non attribuiscono definitiva certezza alla pretesa giuridica del privato (la cui fondatezza resta condizionata all'esito del giudizio di impugnazione). Non sono, insomma, assi-

mento della nuova gara, nella gestione del predetto caffè-ristoratore, è infondata.

Infatti proprio con la decisione di cui si è chiesta l'esecuzione furono respinti i ricorsi proposti dalla ricorrente avverso i provvedimenti (citata circolare 12 agosto 1966 e deliberazione del Consiglio di amministrazione del 26 luglio 1966) con i quali, mutandosi il precedente sistema concessionale, erasi esclusa la prelazione nei confronti dei precedenti concessionari scaduti (e tale era la CAMST rispetto alla gestione del caffè-ristoratore di cui si discute).

stite dalla forza vincolante del giudicato, quale è definita dall'art. 2909 c. c., al rispetto della quale è tenuta anche la Pubblica Amministrazione.

Sicchè la pretesa di imporre alla P.A. l'esecuzione di una sentenza al di fuori della ipotesi prevista dalla legge, costituisce manifesta invasione della sfera delle attribuzioni della P.A. denunziabile alla Suprema Corte di Cassazione.

6. - Ma nel caso risolto con la decisione ora impugnata (ed anche in quello cui si riferiva la decisione n. 10 dell'Adunanza Plenaria) vi è qualche cosa di più: il giudizio di ottemperanza si riferiva non già ad una decisione nei confronti della quale erano ancora pendenti i termini d'impugnazione, ma ad una decisione che era stata di fatto impugnata. Ad una decisione cioè le cui statuizioni, lungi dall'aver attribuito definitiva certezza alla pretesa giuridica del privato, erano state contestate con l'impugnazione ed erano perciò incerte: in particolare, nella fattispecie ora all'esame, nella quale era stato proposto ricorso alle Sezioni Unite, era stata, ed è, contestata la stessa titolarità da parte del Consiglio di Stato del potere di fatto esercitato con le statuizioni contenute nella decisione.

7. - Ugualmente irrilevanti sono, come si è accennato, le considerazioni relative al diverso momento in cui le sentenze del giudice ordinario acquistano efficacia esecutiva e le decisioni del Consiglio di Stato producono i loro effetti. Già si è ricordato, invero, che è ormai concordemente e giustamente ripudiata la tesi, secondo la quale il giudizio di ottemperanza sarebbe ammissibile nei confronti delle pronunce giurisdizionali esecutive, anche se non passate in giudicato; l'esecutività o meno della pronuncia è quindi circostanza irrilevante ai fini della ammissibilità del giudizio.

Altrettanto deve dirsi per quanto riguarda l'altra considerazione che, mentre il codice di procedura civile prevede i mezzi per rendere provvisoriamente esecutorie le sentenze avverso le quali è consentito un gravame mezzi analoghi non sono previsti dalle norme regolanti il procedimento avanti al Consiglio di Stato: ciò è dovuto essenzialmente alla natura ed agli effetti costitutivi della decisione del Consiglio di Stato, perciò non suscettibile di esecuzione coattiva (il che fu ritenuto dal Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza 22 settembre 1959, n. 179, in *Il Consiglio di Stato*, 1959, 5, 1436). Per questa stessa ragione l'art. 8 del regolamento 17 agosto 1907 n. 642 stabilisce (analogamente a quanto dispone l'art. 61 r. d. 17 agosto 1907, n. 643, per le decisioni della Giunta Provinciale Amministrativa) che l'esecuzione delle decisioni del Con-

Perciò la ricorrente non può vantare alcuna legittima pretesa a vedersi ripristinare nella gestione, in virtù del precedente rapporto ormai definitivamente cessato per essere scaduta la relativa concessione.

Infatti nella decisione di cui ora si chiede l'esecuzione fu chiaramente precisato che la CAMST, rispetto alla gara impugnata dalla quale uscì vincitrice della gara, aveva soltanto quell'interesse collegandosi alla sua qualificazione di partecipante alla gara. Però è evidente che in tal veste la CAMST non ha alcun titolo per aspirare alla gestione, sia pure provvisoria, del caffè ristorante che ha già lasciato.

siglio di Stato si fa in via amministrativa — il che vale ad escludere la possibilità di esecuzione coattiva di esse — eccetto che per la parte riguardante la condanna alle spese.

Ma quel che qui interessa rilevare è che l'eventuale concessione della provvisoria esecuzione delle sentenze del giudice ordinario non vale, per le ragioni già dette, a rendere ammissibile il giudizio di ottemperanza. Onde perde ogni rilievo l'osservazione che, se si ritiene non esperibile il giudizio di ottemperanza nei confronti delle pronunce del Consiglio di Stato che non siano passate in giudicato, si verrebbe a permettere alle Amministrazioni Pubbliche di servirsi del ricorso per revocazione e del ricorso alle Sezioni Unite della Corte Suprema a scopo defatigatorio: anche ammessa in ipotesi la possibilità così configurata è certo che questa sussisterebbe comunque nei confronti delle sentenze del giudice ordinario.

La verità è che il principio per il quale non può proporsi giudizio di ottemperanza nei confronti di decisioni giurisdizionali che non siano passate in giudicato è posto non già dal codice di procedura civile, ma dall'art. 27 n. 4 t. u. sul Consiglio di Stato e, prima ancora, dall'art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo che, come è noto, segnano il confine tra le attribuzioni dei poteri giurisdizionale ed esecutivo: affermare che il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di decisioni non passate in giudicato e, per di più, impuginate, non si può senza sconvolgere il sistema creato dalle due norme da ultimo richiamate.

8. - Quanto si è ora osservato dimostra che il particolare sistema della giustizia amministrativa non offre alcun argomento a favore della tesi accolta dal Consiglio di Stato.

Il giudizio di ottemperanza, si riferisca ad una sentenza del giudice ordinario ovvero ad una decisione del Consiglio di Stato, opera pur sempre nel campo dei rapporti pubblici in genere: la sola differenza sta nella ampiezza dell'oggetto del giudizio stesso nel primo e nel secondo caso.

La sentenza del giudice ordinario non può cancellare dal mondo del diritto l'atto amministrativo giudicato illegittimo: perciò il giudizio di ottemperanza avrà per oggetto l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di eliminare l'atto stesso e di adeguarsi al mutamento che deriva da tale eliminazione.

La decisione del Consiglio di Stato, in virtù della sua natura costitutiva, ha per effetto l'annullamento dell'atto impugnato: appunto per questo è stata ritenuta — e da parte di alcuni autori si ritiene ancora — la inammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di siffatte

Con il ricorso si è inoltre chiesto che alla Amministrazione ferroviaria, in ottemperanza al giudicato, sia ordinato di indire la nuova gara entro sessanta giorni.

La difesa dell'Amministrazione, alla quale si è associata nella udienza di discussione a difesa della controinteressata, deduce però che tale richiesta sarebbe inammissibile in quanto formulata per la prima volta al Consiglio di Stato in sede di procedimento previsto dall'art. 27, n. 4, citato e non anche con il precitato atto di messa in mora

decisioni sembrando che l'annullamento dell'atto basti a restaurare l'ordine giuridico. Ma le Sezioni Unite ebbero a precisare che, al di là degli effetti propri della decisione del giudice amministrativo, residua pur sempre, come oggetto del giudizio di ottemperanza, l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di adeguarsi alla mutata situazione, compiendo l'ulteriore attività che costituisce il logico corollario del mutamento medesimo: si tratta, perciò, dello stesso oggetto, anche se più limitato, del giudizio di ottemperanza alla decisione del giudice ordinario.

La identità dell'oggetto dimostra che nessuna ragione può giustificare la ricerca, relativamente al giudizio di ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato, di regole speciali, diverse da quelle scritte nel nostro ordinamento.

9. - Nè può dirsi che verrebbe lesa la condizione di parità delle parti del giudizio amministrativo: in caso di decisione di rigetto o di inammissibilità del ricorso l'atto impugnato riprenderà immediatamente ed automaticamente la sua efficacia — malgrado l'impugnazione proposta — per effetto della esecutorietà che caratterizza gli atti amministrativi e che non è più impedita dalla ordinanza di sospensione la quale, provvedimento cautelare, è stata certamente rimossa dalla decisione definitiva.

Non si tratta, perciò, di un diverso atteggiamento dell'obbligo delle parti di prestare ossequio alla pronuncia giurisdizionale.

10. - Costituisce affermazione che non si è in grado nè di confermare nè di contestare in punto di fatto quella secondo la quale non risulterebbe che il Magistrato ordinario attenda, per emanare la propria pronuncia, la scadenza dei termini per la proposizione delle impugnazioni ammesse contro la decisione del Consiglio di Stato su questione pregiudiziale. Certo è, però, che ciò, se avviene, costituisce chiara violazione non solo del disposto dell'art. 297, primo comma c.p.c. ma anche dell'insegnamento di codesta Ecc.ma Corte Suprema che, con decisione n. 1086 del 22 aprile 1950 ebbe a precisare che, qualora nel provvedimento di sospensione non sia fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, « le parti non possono chiedere la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa, poichè nel periodo di sospensione nè le parti nè il giudice possono compiere alcun atto del procedimento » (nello stesso senso v. Cass. 9 agosto 1951, n. 2482).

Ed invero, se la ragione giustificatrice della sospensione necessaria del processo regolata dall'art. 295 c.p.c. consiste nella opportunità di evitare il rischio di un conflitto di giudicati, ritenere possibile la decisione della causa principale in base alla risoluzione non definitiva della pregiu-

ai sensi dell'art. 90 del Regolamento di procedura. È ben vero che con detto atto erasi chiesto in primo luogo che l'Amministrazione adottasse i necessari provvedimenti per il « ripristino della situazione *quo ante* di Gestione della CAMST fino alla conclusione della nuova gara per l'assegnazione del caffè-ristoratore della Stazione di Bologna », però non è men vero che formalmente si era chiesto che il Ministero dei Trasporti compisse la doverosa attività di ottemperanza alle predette decisioni della VI Sezione del Consiglio di Stato. Ed in queste

diziale significa, ferma la possibilità che la decisione della pregiudiziale muti attraverso l'iter delle impugnazioni, ammesse anche avverso la decisione del Consiglio di Stato, riconoscere la possibilità che si verifichi quel conflitto che la norma intende evitare.

Può perciò dirsi che nè la formulazione letterale degli artt. 295 e 297 c.p.c., nè la ratio delle norme nè la giurisprudenza della Corte di Cassazione, giustifica che la decisione la quale definisca una controversia amministrativa sia soggetta, quanto meno agli effetti degli articoli suddetti, ad alcuna regolamentazione speciale, diversa da quella applicabile alla sentenza del giudice civile.

Ma, come già si è osservato, per trovare alcun argomento più strettamente applicabile alle fattispecie definite con la decisione n. 10/1969 dell'Adunanza Plenaria e con la decisione ora impugnata bisognava ricercare quale fosse stato, agli effetti degli artt. 295 e 297 c.p.c., l'atteggiamento del Magistrato ordinario di fronte non già ad una decisione del Consiglio di Stato per la quale siano ancora pendenti i termini d'impugnazione, ma ad una *decisione che sia stata di fatto impugnata*.

Or non sembra dubbio che in tal caso il periodo di sospensione debba perdurare fin quando non sia definito il giudizio di impugnazione: se non altro perchè, a parte ogni questione sulla particolare natura ed efficacia delle decisioni del Consiglio di Stato, quella stessa pregiudizialità che impone la sospensione del giudizio civile in attesa della decisione del giudice amministrativo, caratterizza anche il giudizio d'impugnazione avverso la decisione stessa. Infatti risulta pubblicata (in *Foro it.*, 1967, I, 299) la sentenza 21 novembre 1966 della Corte d'Appello di Napoli la quale ritenne di non dover sospendere la propria decisione in attesa che il Consiglio di Stato si pronunziasse sul ricorso per revocazione avverso la decisione emessa in precedenza, solo perchè la stessa Corte d'Appello aveva accertato, *incidenter tantum*, la palese inammissibilità della istanza revocatoria. È certo discutibile l'esattezza di simile decisione con la quale il giudice ha ritenuto di poter egli stesso valutare, sia pure incidentalmente al solo fine della eventuale sospensione del processo, la ammissibilità di una impugnazione proposta ad un diverso giudice speciale; quel che però qui interessa rilevare è che, nella ipotesi ora ricordata, il giudice non ha riconosciuto alla decisione del Consiglio di Stato alcuna posizione di particolare privilegio o, comunque, una maggiore resistenza alle impugnazioni rispetto alle sentenze del giudice ordinario: se l'istanza revocatoria fosse stata ritenuta ammissibile quel giudizio avrebbe dovuto essere sospeso.

11. - Come è stato osservato dalla dottrina sopra ricordata, il principio, secondo il quale l'obbligo della Amministrazione di conformarsi alla pro-

attività non può non essere compresa anzitutto la indizione della nuova gara; richiesta questa meglio esplicitata, ma non proposta per la prima volta, con la domanda rivolta a questo Consiglio per l'esecuzione della predetta decisione.

Tale richiesta, come si è già posto in risalto, è fondata, non essendovi dubbio che dall'anzidetta decisione deriva l'obbligo dell'Amministrazione di indire una nuova gara. Nè può dirsi, come si osserva dalle parti resistenti, e segnatamente dalla controinteressata, che, a seguito

nuncia giurisdizionale sorge solo con il giudicato, trova la sua ragione nella esigenza di evitare che l'Amministrazione sia costretta a svolgere la propria attività, volta al conseguimento dei fini di pubblico interesse, quando ancora lo stesso pubblico interesse od i modi per perseguirlo legittimamente non siano stati definitivamente accertati: di provvedervi, cioè, con atti che non siano definitivi, ma provvisori o quanto meno condizionati all'esito della impugnazione. È l'esigenza, vista sotto un diverso angolo visuale, di assicurare la pratica efficacia delle sentenze del giudice dell'impugnazione e, in particolare, della Corte di Cassazione, suprema regolatrice della giurisdizione.

La stessa esigenza vale pienamente anche nei confronti delle decisioni del Consiglio di Stato; nè possono dirsi remoti od eccezionali i mezzi d'impugnazione previsti da norme di legge e di fatto, come è nella specie, proposti. Chè anzi, a ben guardare, l'esigenza suddetta appare particolarmente evidente fin quando sia ammissibile, e ancor più se sia stato di fatto proposto, ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, quando cioè sia contestato che la pronunzia provenga da un organo titolare del potere giurisdizionale di fatto esercitato, e, conseguentemente, venga lamentata la invasione della sfera di competenza dell'Esecutivo.

SECONDO MOTIVO. — Difetto di giurisdizione - Violazione dell'art. 27 n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 - Violazione dei limiti del potere del Consiglio di Stato nel giudizio di ottemperanza delle proprie pronunce di legittimità.

12. - Nelle osservazioni trasmesse alla segreteria della VI Sezione a sensi del secondo comma dell'art. 91 r. d. 17 agosto 1907, n. 642, il Ministero dei Trasporti, a parte alcuni rilievi sulla ammissibilità del ricorso proposto dalla CAMST, aveva comunicato che l'Amministrazione stessa, constatata la pendenza del ricorso per Cassazione proposto dalla CIGAR ed il contrasto di interessi tra la CAMST e la stessa CIGAR, riteneva opportuno, anche in considerazione dell'interesse pubblico alla regolare gestione del caffè ristoratore, prima di adottare qualsiasi provvedimento, attendere l'esito del ricorso per Cassazione.

Ma il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter ordinare al Ministero dei Trasporti di indire la nuova gara relativa alla concessione del caffè ristoratore di Bologna entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Ma se, come è stato precisato dalla più volte ricordata sentenza n. 2157 del 1953 della Sezione Unite, il limite del potere attribuito in questa materia al giudice amministrativo deve trarsi dallo stesso limite

della decisione che ha annullato il bando di gara, l'Amministrazione sarebbe stata reintegrata nella stessa posizione in cui essa si trovava prima della indizione e dello svolgimento della gara annullata, con la conseguenza che l'Amministrazione non era obbligata a procedere alla gara non appena si fosse verificata una carenza della gestione, vale a dire alla scadenza della precedente concessione. Invero con la già citata deliberazione 28^a del Consiglio di Amministrazione e relativa

oggettivo del giudicato amministrativo, non sembra dubbio che simile pronuncia abbia varcato detto limite.

Come si è ricordato, la decisione n. 532 del 1968 aveva parzialmente annullato il d. m. 25 ottobre 1967, n. 8177 con il quale erano state dettate alcune modalità per la redazione della scheda segreta, nonché un articolo della lettera d'invito di partecipazione alla licitazione privata per la concessione del caffè ristorante della stazione ferroviaria di Bologna. La decisione ora impugnata, interpretando la precedente pronuncia n. 532, ha affermato che tale annullamento comportava anche la rimozione, quali atti consequenziali, anche dell'atto di aggiudicazione in favore della CIGAR e la relativa approvazione (ciò sebbene i ricorsi specificamente proposti contro questi due atti fossero stati espressamente respinti con la decisione n. 532).

Ma, tutto ciò ammesso, l'annullamento di simili atti non comportava nè l'obbligo di indire una nuova gara per licitazione privata nè, tanto meno, la fissazione di alcun termine entro il quale la nuova gara avrebbe dovuto essere indetta: restava pur sempre riservato al potere discrezionale dell'Amministrazione stabilire i modi di attribuzione della gestione del caffè ristorante e, ancor più, fissare il tempo della nuova gara onde assicurare ad essa il miglior eventuale risultato tecnico ed economico. E, come si ebbe cura di precisare nella memoria depositata al Consiglio di Stato, l'Amministrazione aveva ritenuto che dalla pendenza del ricorso per Cassazione derivava che la nuova gara avrebbe necessariamente portato ad una aggiudicazione provvisoria, soggetta alla condizione risolutiva del buon esito del ricorso il che avrebbe scoraggiato la concorrenza e pregiudicato il risultato, sia tecnico che economico, della gara stessa; che, inoltre, sarebbero stati certamente pregiudizievoli alla regolarità della gestione gli eventuali frequenti trasferimenti di questa (dalla CIGAR al nuovo vincitore e poi nuovamente da questo alla CIGAR in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione).

La decisione di attendere, prima di indire la nuova gara, l'esito del ricorso per Cassazione appariva perciò logicamente giustificata e rientrante nell'ambito dei poteri discrezionali residuati all'Amministrazione dopo l'annullamento giurisdizionale della precedente aggiudicazione. La ipotesi portata a titolo esemplificativo nella sentenza n. 2157 delle Sezioni Unite è ben diversa da questa ora in esame: l'annullamento di un atto di licenziamento fa rivivere il rapporto d'impiego, onde l'Amministrazione è tenuta a riprendere immediatamente in servizio l'impiegato al quale il corrispondente diritto deriva direttamente dal rapporto; ma dall'annullamento di una gara deriva che gli effetti di questa vengano meno, restando pur sempre libera l'Amministrazione di decidere, sulla base dei propri criteri discrezionali, se, e specialmente quando, ripetere la gara stessa.

circolare, l'Amministrazione autolimitandosi ritenne essere conforme all'interesse pubblico che la concessione dei bar-ristoratori venisse attribuita a seguito di licitazione privata e nell'alveo della norma che disciplina la contabilità di Stato.

Ora, giova ribadire che detti atti non solo non sono stati annullati, ma sono stati riconosciuti legittimi da questo Consiglio in questa ed in precedenti decisioni (Sez. VI, n. 393 e n. 44 del 1° giugno 1967)

È il caso di rilevare come non sia esatta l'osservazione pur contenuta nella decisione impugnata e cioè che se un potere discrezionale del genere dovesse riconoscersi all'Amministrazione verrebbe del tutto vanificato il principio dell'obbligo dell'Amministrazione di dare immediata esecuzione alle decisioni del Consiglio di Stato; invero la decisione di soprassedere fino all'esito del ricorso per Cassazione, per indire la nuova gara, è stata adottata non già, o comunque non soltanto, nella considerazione generica ed astratta della pendenza di un ricorso per Cassazione, e quindi del mancato passaggio in giudicato della decisione del Consiglio di Stato, bensì per la valutazione concreta degli effetti che, nella particolare fattispecie, dalla pendenza del ricorso per Cassazione sarebbero derivati sulla nuova gara da indire.

13. - La fondatezza della censura ora svolta è del resto chiaramente dimostrata dal fatto che l'obbligo dell'Amministrazione di indire la nuova gara viene, nella decisione impugnata, desunto non già dalla precedente decisione n. 532, bensì dalla deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie nella 28ª seduta del 26 luglio 1966, nella quale si decise — e con ciò l'Amministrazione avrebbe autolimitato i propri poteri discrezionali — che le concessioni dei bar ristoratori venissero attribuite a seguito di licitazione privata, nell'alveo della norma che disciplina la contabilità di Stato.

Simile argomentazione appare peraltro chiaramente inammissibile: invero oggetto del giudizio di ottemperanza è esclusivamente quello di accertare se l'Amministrazione abbia o meno adempiuto all'obbligo di conformarsi al giudicato, ma se il comportamento della Amministrazione abbia violato non già gli obblighi derivanti dal giudicato, bensì limiti imposti alla sua attività da precedenti atti amministrativi, il vizio relativo sarà denunciabile con i normali mezzi di impugnazione, ma non sarà certo riparabile col procedimento previsto dall'art. 27 n. 4.

Deve infine aggiungersi che la citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, se stabile che le concessioni venissero attribuite mediante gare per licitazione privata, non fissò però il termine entro il quale indire la gara stessa.

La determinazione di tale termine, non fissato nè dalla decisione n. 532 nè dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, restava perciò riservata al potere discrezionale dell'Amministrazione stessa, in base a considerazioni di opportunità e convenienza che essa soltanto poteva compiere; la decisione impugnata, fissando essa stessa, il termine suddetto ha allora usurpato tale potere. — (*Omissis*).

GIORGIO AZZARITI

tanto è vero che, proprio sul rilievo della legittimità di tali atti, si è escluso che i precedenti concessionari (fra i quali la CAMST) potessero vantare alcune pretese per il rinnovo delle precedenti concessioni, soggette a diversa regolamentazione.

Non può pertanto dubitarsi nella specie che l'Amministrazione sia tenuta, nell'ambito dei cennati atti, ad indire nuova gara esente dai vizi riscontrati. È poi appena il caso di osservare, stante la intervenuta decisione di annullamento, che l'Amministrazione non è neppure libera di scegliere il momento in cui deve procedere a rinnovare la gara: questa si impone con immediatezza proprio per effetto dell'anzidetta pronuncia. Pertanto va ordinato, come sopra precisato, dall'Amministrazione ferroviaria di indire nuova gara relativa alla gestione del caffè-ristoratore della Stazione di Bologna, entro giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione. — (*Omissis*).

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 ottobre 1968, n. 3493 - Pres. Rosano - Est. Malfitano - P. M. Raja (concl. conf.) - Borrelli (avv. Borrelli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Mazzella).

Imposta di registro - Vendita coatta - Vendita con incanto e vendita senza incanto - Accertamento di valore - Inapplicabilità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 50).

La norma dell'art. 50 della legge di registro che, nel ritenere dovuta la tassa proporzionale per la vendita ai pubblici incanti sul prezzo risultante dall'ultimo incanto, esclude l'accertamento di valore, si applica alle vendite coatte, sia che la vendita abbia avuto luogo con incanto — che era il sistema normale previsto dall'abrogato codice di procedura civile — sia che la vendita abbia avuto luogo senza incanto — che è il sistema normale nella esecuzione forzata, ordinaria o fallimentare, previsto dal vigente codice di procedura civile — purchè siano state osservate le norme dell'uno o dell'altro tipo di procedura esecutiva, che garantiscono, attraverso un procedimento essenzialmente pubblicistico, la realizzazione di un prezzo corrispondente al valore venale del bene venduto (1).

(Omissis). — Con il primo motivo si sostiene che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro potesse procedersi alla determinazione del valore venale degli immobili aggiudicati al Borrelli a seguito della vendita senza incanto disposta nella procedura fallimentare nei confronti di Oscar e

(1) Con questa sentenza la Cassazione ha modificato il precedente orientamento di cui alle sentenze 3 marzo 1932, n. 758, in *Riv. leg. fisc.*, 1932, 419 e 11 gennaio 1943, n. 31, in *Giur. it.*, 1943, I, 1, 124.

Nello stesso senso della sentenza in rassegna, cfr. *Comm. Centr.* 13 marzo 1964, n. 7252, in *Giur. imp.*, 1964, n. 128 con nota adesiva; *Comm. Centr.* 16 maggio 1966, n. 31931; *Comm. Centr.* 8 marzo 1966, n. 28980, in *Dir. prat. trib.*, 1967, II, 714 con nota adesiva di CROXATTO.

In conseguenza del nuovo orientamento giurisprudenziale e data la sua delicatezza, l'Avvocatura ha riesaminato la questione in via generale, proponendo da ultimo alla Amministrazione di adeguare la propria attività a detto orientamento. Avendo il Ministero delle Finanze concordato sul punto, i principi di cui alla massima in esame non si prestano ad ulteriore utile commento.

Pasquale Bernardi, in quanto la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 50 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, secondo la quale l'imposta proporzionale per la vendita di mobili o immobili ai pubblici incanti è dovuta sul prezzo della vendita risultante dall'ultimo incanto, è applicabile in ogni caso di vendita coatta, sia questa realizzata con il sistema dell'incanto sia con quello senza incanto e, quindi, anche nell'ipotesi di vendita senza incanto disposta dal giudice delegato nel processo fallimentare.

La censura è fondata.

La disposizione dell'art. 50 della legge di registro che esclude l'accertamento di valore per i beni mobili e immobili trasferiti a seguito di pubblico incanto è ancorata al sistema delle vendite coatte disciplinate dal codice di procedura civile del 1865 vigente nel momento in cui essa fu emanata.

Ora, poichè nel codice di procedura civile vigente la vendita con incanto e quella senza incanto sono considerate sullo stesso piano, che anzi, può affermarsi che la nuova disciplina mostri preferenza per la vendita senza incanto allorchè prevede in via normale tale tipo di procedimento (art. 569, terzo comma, 575, primo comma, c.p.c.), occorre interpretare la menzionata norma della legge di registro alla stregua della nuova realtà giuridica che influenza la norma medesima, la quale, nel suo nucleo essenziale, ha inteso sancire l'inammissibilità del giudizio di valutazione da parte della finanza nelle vendite coatte, quando a tale giudizio si sia pervenuto attraverso l'apposito procedimento esecutivo con l'intervento del giudice, che, di per sè, toglie alla vendita del bene così realizzata quel carattere di negozio di natura privata, che soltanto può consentire la determinazione di un valore diverso dal prezzo.

Se, quindi, la vendita forzata sia stata attuata con l'osservanza delle forme del procedimento espropriativo stabilito dalla legge, deve presumersi che il prezzo di aggiudicazione sia corrispondente nella misura massima possibile in quel dato luogo e in quel momento al valore venale del bene acquistato sul libero mercato, che rappresenta ciò che il procedimento valutativo ricerca (v. sent. Corte Cost. n. 62 del 1965).

Così identificata la « ratio » della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 50 della legge di registro, deve ritenersi che essa sussista anche con la nuova disciplina dettata dal codice di rito per le vendite coatte, in quanto, sostituite alle antiquate strutture forme moderne più aderenti alle pratiche esigenze dei rapporti sociali, il trasferimento coatto del bene ha luogo, pur sempre, attraverso gli appositi strumenti esecutivi predisposti per il migliore rendimento economico dell'espropriazione.

Se, quindi, la citata disposizione esclude la applicabilità del giudizio di valutazione nel presupposto che ogni procedura di pubblico incanto

dia garanzia di autenticità e di congruità del prezzo di aggiudicazione, deve riconoscersi che tale presupposto sussiste anche con l'osservanza della nuova disciplina del procedimento esecutivo che equipara nel suo risultato finale la vendita all'incanto e quella senza incanto.

Al riguardo è opportuno rilevare che anche la vendita senza incanto, essendo una vendita forzata, è sottratta alla garanzia per i vizi della cosa e alla impugnativa per causa di lesione (art. 2922 c.c.) e che per gli immobili la vendita senza incanto ha luogo con lo stesso sistema con il quale si procede alla vendita con incanto, cioè mediante la stima legale del valore dell'immobile e, eventualmente, giudiziale (articoli 535 e 568 c.p.c.), con eventuale « gara tra gli offerenti... sull'offerta più alta se le offerte sono più di una (art. 573 c.p.c.); e qualora il giudice non ritenga esservi « seria probabilità di miglior vendita all'incanto » (art. 572, terzo comma, 573, secondo comma).

Aggiungasi che l'aggiudicazione, sia nella vendita all'incanto che in quella senza incanto, è un provvedimento di carattere esclusivamente pubblicistico, giurisdizionale, pur con effetti privatistici, quale estrinsecazione del potere giurisdizionale di vendere e trasferire che l'organo pubblico esercita nel campo della espropriazione forzata.

E a tale principio questa Corte Suprema si è recentemente ispirata allorchè ha precisato che il rapporto di mediazione non è configurabile rispetto alle vendite giudiziali previste dagli artt. 570 e segg. del c.p.c., sul riflesso che il procedimento officioso è rigidamente articolato per la scelta dell'acquirente e tale da non lasciare luogo in alcun modo a un privato intervento di intermediazione e che il trasferimento della proprietà dall'esecutato all'aggiudicatario consegue a un provvedimento dell'organo giurisdizionale (v. sent. n. 15 del 1968).

Alla stregua delle suesposte considerazioni si deve affermare: a) che il sistema tenuto presente dalla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 50 della legge di registro non poteva essere che quello della vendita con incanto, perchè tal era quello normale previsto dall'abrogato codice di rito nella esecuzione forzata (la vendita senza incanto aveva carattere del tutto eccezionale: art. 610, terzo comma, vendita di frutti già raccolti; art. 639, secondo comma, vendita di azioni industriali; art. 800 cod. comm. abr. vendita di immobili del fallito); b) che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, accomunati i due procedimenti e disciplinato il sistema della vendita senza incanto come quello normale nella esecuzione forzata (art. 570 e segg. c.p.c.), non v'è più motivo di distinguere tra l'uno e l'altro sistema, di tal che la norma fiscale deve trovare applicazione allorchè la vendita coatta sia conseguente all'osservanza dell'uno o dell'altro degli strumenti predisposti dall'ordinamento processuale.

Per quanto attiene in particolare alle vendite di beni del fallimento, va rilevato che la legge fallimentare estende, in linea generale,

alle vendite di beni mobili e immobili del fallimento le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione (art. 105) stabilendo, poi, per la vendita degli immobili, che questa normalmente abbia luogo con il sistema dell'incanto e che alla vendita degli stessi senza incanto si proceda « su proposta del curatore, sentito il comitato creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo aventi un diritto di prelazione sugli immobili, ove il giudice delegato la ritenga più vantaggiosa » (art. 108, primo comma).

Da tale disciplina si evince che anche nel processo fallimentare la vendita con incanto e quella senza incanto sono sullo stesso piano, risultando in definitiva affidata all'organo pubblico giurisdizionale la scelta del sistema con il quale debba essere eseguita l'espropriazione del bene ed essendo tale scelta sempre volta a fare acquisire al fallimento un prezzo « giusto », corrispondente, cioè, il più possibile a quello di mercato.

Che anzi la vendita degli immobili del fallimento offre maggiori garanzie di congruità del prezzo di aggiudicazione, in quanto la legge fallimentare stabilisce che « il giudice che procede può sospendere la vendita (con incanto o senza) quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto ».

Pertanto, di fronte alla normativa vigente del processo di esecuzione ordinario e fallimentare appare superata l'interpretazione della cennata disposizione dell'art. 50 della legge di registro, data da questa Corte Suprema con le sentenze n. 758 del 1932 e 31 del 1943, secondo la quale la disposizione medesima è applicabile soltanto nell'ipotesi di vendita ai pubblici incanti.

Posto che la nuova disciplina più non impone che l'espropriazione forzata abbia luogo con il sistema della vendita al pubblico incanto, ma a questo parifica e accomuna quello della vendita senza incanto, considerando l'esito dell'uno e dell'altro procedimento in ogni caso come espressione del valore venale del bene, si deve concludere che nelle vendite coatte giudiziali non è ammesso l'accertamento di valore del bene trasferito da parte della finanza, in quanto l'osservanza dell'uno o dell'altro procedimento esecutivo (con incanto o senza), prestabilito dalle leggi processuali, garantisce la realizzazione di un prezzo rispondente al valore venale del bene venduto.

Nella specie, la Corte di merito non si è uniformata a tale principio perchè ha ritenuto che l'Amministrazione delle finanze potesse procedere all'accertamento del valore degli immobili aggiudicati al Borrelli a seguito di vendita senza incanto ordinata dal giudice delegato al fallimento di Oscar e Pasquale Bernardi al quale i beni medesimi appartenevano. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 aprile 1969, n. 1289 - Pres. Pece - Est. Berarducci - P. M. Toro (diff.) - Fiordiliso (avv. Manfredonia) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas).

Imposta di registro - Tabella allegato B alla legge organica di registro - Natura.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 5; tabella all. B).

Imposta di registro - Decadenza dai benefici fiscali per mancata registrazione nei termini di legge - Ambito di applicazione - Riduzioni accordate dalla legge organica di registro - Applicabilità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 110; tabella all. B, art. 43).

Le norme di cui alle tabelle allegate alla legge di registro si trovano, rispetto alle norme contenute in detta legge, in un rapporto di semplice specificazione e di parità, come confermato dall'indiscriminato rinvio fatto dall'art. 5 della stessa legge di registro. Pertanto la tabella B allegata alla legge organica di registro costituisce parte integrante di questa (1).

L'art. 110 della legge di registro, che non distingue tra riduzione di carattere eccezionale e riduzione di carattere normale, e tra riduzione di carattere temporaneo e riduzione di carattere permanente, né contiene alcuna specificazione in ordine alle leggi di concessione del beneficio tributario, deve intendersi nel senso che comprenda tutte, indistintamente, le disposizioni legislative con le quali sia stata concessa una riduzione dell'ordinaria imposta di registro, senza, pertanto, alcuna esclusione, dalla sanzione di decadenza, di quei benefici concessi con norme contenute nella stessa legge di registro (2).

(Omissis). — Con l'unico motivo di ricorso, il Fiordiliso censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la tardiva registrazione di un atto di compravendita di fabbricato di nuova costruzione, im-

(1) Il principio enunciato nella massima costituisce, da tempo, giurisprudenza costante. Le sentenze citate in motivazione possono leggersi: S.U. 18 febbraio 1963, n. 391, in questa *Rassegna*, 1963, 85, in motivazione; Cass. 27 luglio 1963, n. 2113, in *Riv. leg. fisc.*, 1963, 2314; Cass. 25 novembre 1963, n. 3032, *ivi*, 1964, 513.

(2) Anche la seconda massima esprime l'orientamento consolidato della Corte Suprema.

Fra le sentenze più recenti possono ricordarsi Cass. 26 ottobre 1966, n. 2610 (in questa *Rassegna* 1967, 137) che riafferma il principio in ordine alle agevolazioni in genere; Cass. 26 luglio 1966, n. 2067 (*ivi* 1966, 1100) che applica l'art. 110 anche nella ipotesi della tassa fissa, parificando quest'ultima ad un vero e proprio « beneficio di riduzione d'imposta »;

porti decadenza per effetto della norma di cui all'art. 110 della legge organica di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), dal beneficio della riduzione della imposta alla metà concesso con l'art. 43 della tabella B allegata alla stessa legge. Assume il ricorrente che la norma dell'art. 110 sopra citata, nel prevedere la decadenza, in caso di tardiva registrazione, dai benefici della riduzione delle normali imposte di registro, si riferisce ai benefici che siano stati concessi « con leggi » diverse dalla stessa legge organica di registro.

La tabella B allegata a detta legge forma, invece, afferma il ricorrente, parte integrante della stessa legge, e, pertanto, il beneficio della riduzione alla metà dell'ordinaria imposta di registro, concesso con l'art. 43 detta tabella, non può ritenersi compreso nella decadenza prevista dal predetto art. 110.

Il motivo è infondato.

È indubbiamente esatto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione impugnata, la tabella B allegata alla legge organica di registro costituisce parte integrante di questa. Ciò è stato, invero, sempre affermato da questa Corte Suprema, che, ripetutamente, ha precisato anche che le norme di cui alle tabelle allegate alla legge di registro si trovano, rispetto alle norme contenute nella predetta legge, in un rapporto di semplice specificazione e di parità, come confermato dall'indiscriminato rinvio fatto dall'art. 5 della stessa legge di registro e dal fatto che la relazione alla predetta legge ha, esplicitamente, qualificato le norme delle tabelle come sostitutive di altrettante norme della legge, giustificandone l'elencazione separata con ragioni di mera sinteticità e chiarezza (cfr. sentenze n. 3032, n. 2113, n. 391 del 1963 e sent. n. 1240 del 1962).

Esatta non è, invece, la prima proposizione del sillogismo del ricorrente, ossia la premessa che l'art. 110 della legge di registro preveda la decadenza solo dai benefici concessi « con leggi » diverse e distinte dalla predetta legge di registro. Una siffatta proposizione si basa, invero, su una interpretazione della norma in esame, che contrasta sia con la lettera che con la *ratio* della norma stessa.

La dizione letterale della norma, « tutti gli atti e contratti per i quali con leggi è stata concessa riduzione delle normali tasse di registro... », non contiene, invero, alcuna specificazione in ordine alle « leggi » di concessione del beneficio tributario, di modo che deve ritenersi che nell'ampia accezione di tale dizione siano comprese tutte,

Cass. 3 febbraio 1968, n. 349 (*ivi* 1968, 256) che segue le orme della precedente, ed infine, S.U. 29 maggio 1967, n. 1169 (*ivi* 1968, 237) che esplicitamente riconosce operante la comminatoria di decadenza ex art. 110 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, anche in ordine alle agevolazioni previste dalla legge organica di registro.

indistintamente le disposizioni legislative con le quali sia stata concessa una riduzione della ordinaria imposta di registro, senza, pertanto, alcuna esclusione, dalla sanzione di decadenza, di quei benefici concessi con norme contenute nella stessa legge di registro. E la conferma di ciò è data dalla *ratio* della norma in questione, la quale trova la sua giustificazione nell'intento del legislatore di stimolare la registrazione nei casi in cui le normali aliquote della imposta sono applicabili in misura ridotta, ossia in un intento che porta ad escludere, come assolutamente ingiustificata, una qualsiasi discriminazione tra riduzione delle normali imposte concessa con la stessa legge di registro e riduzione concessa con altre, distinte leggi.

Giova, infine, ricordare — per esaurire l'argomento in esame — che quanto sopra affermato trova conforto nello indirizzo sempre seguito da questa Corte Suprema in fattispecie analoghe, quali quelle relative alla tassa fissa prevista nelle varie norme della stessa tabella *B* in questione (cfr. sent. n. 1169 del 1967 e numerose altre conformi).

Si obietta dal ricorrente che, comunque, per gli atti richiamati nell'art. 43 della tabella *B*, la riduzione della tassa alla metà, rispetto a quella di cui all'art. 1 della Tariffa *A*, si presenta, come è stato ripetutamente affermato da questa Corte Suprema in tema di applicazione del beneficio concesso con l'art. 17 della legge n. 408 del 1949, quale regime normale di tassazione, e che, pertanto, tale riduzione non rientra nel concetto di cui all'art. 110 della legge di registro, che comprende unicamente le riduzioni concesse con norme di carattere eccezionale.

Ma l'obiezione si appalesa priva di consistenza sol che si consideri, da un lato, la portata generale della norma dell'art. 110, la quale non distingue tra riduzione di carattere eccezionale e riduzione di carattere normale, o tra riduzione a carattere temporaneo e riduzione a carattere permanente, e, dall'altro lato, che questa Suprema Corte ha, sì, affermato, nella giurisprudenza invocata a sostegno della propria tesi dal ricorrente, che la riduzione della tassa alla metà, concessa dall'ormai abrogato art. 43 della tabella *B*, costituiva, per gli atti nello stesso articolo indicati, il normale regime di tassazione, ma non ha, tuttavia, con ciò negato la natura di « riduzione » attribuita dall'articolo in questione al beneficio in esso previsto. Ed è ciò che, nella fattispecie, rileva, dal momento che, per escludere l'inquadramento del beneficio di cui all'art. 43 della tabella *B* nello schema giuridico dell'art. 110 della legge di registro, sarebbe stato necessario che il predetto art. 43 avesse contenuto una diversa struttura nella liquidazione dell'imposta (ved. testata della tabella *B*) e non già — come in realtà conteneva — una mera riduzione dell'imposta ordinaria prevista dall'art. 1 della Tariffa *A*. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 aprile 1969, n. 1415 - Pres. Pece - Est. Pascasio - P. M. Di Majo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto) c. Soc. p. A. Eridania Zuccherifici Nazionali (avv. Guidi ed Uckmar).

Imposta di registro - Agevolazioni ex art. 24 legge 28 febbraio 1949, n. 43 in favore della Gestione Ina-Casa - Risoluzione consensuale di appalto - Decadenza dalle agevolazioni accordate all'appalto - Si verifica.

(l. 28 febbraio 1949, n. 43, art. 24).

Imposta di registro - Agevolazioni ex art. 24 legge 28 febbraio 1949, n. 43 in favore della Gestione Ina-Casa - Mancata comminatoria espressa di decadenza - Irrilevanza.

(l. 28 febbraio 1949, n. 43, art. 24).

L'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ha stabilito benefici fiscali di natura mista, obbiettiva e soggettiva insieme, concernenti atti qualificati dal soggetto che vi partecipa (Gestione Ina-Casa) e dallo scopo che perseguono. La ragione oggettiva del beneficio, derivante dal collegamento strumentale e dallo stesso rapporto di necessità tra l'atto sottoposto a registrazione e le successive operazioni conducenti alla esecuzione delle opere che la legge intende incrementare, viene a cessare qualora le opere stesse non abbiano corso, e tanto più se non lo abbiano per volontà delle parti contraenti che abbiano stipulato un negozio risolutivo (1).

L'esplicita comminatoria della decadenza dal beneficio fiscale accordato dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è superflua in quanto, per far cessare detto beneficio, è sufficiente che venga meno

(1) La prima parte della massima è conforme all'indirizzo giurisprudenziale già affermato nella sentenza 4 giugno 1968, n. 1688 (in questa *Rassegna*, 1968, 1, 486).

L'interesse dell'affermazione contenuta nella sentenza in esame consiste nella « natura mista » del beneficio considerato, soggettivo ed oggettivo ad un tempo, collegato, cioè, da un lato all'ente che pone in essere le operazioni agevolate e dall'altro alla connessione necessaria tra l'atto agevolato e dette operazioni. Le conseguenze che la Corte ha tratto da tale particolare natura del beneficio sono ineccepibili perchè, laddove venga meno l'uno o l'altro dei due presupposti, l'agevolazione non può più essere riconosciuta operante essendo, come si è visto, collegata ad un duplice ordine di limitazioni soggettive ed oggettive che tutte debbono sussistere perchè il beneficio sia applicabile.

per volontà delle parti o che, altrimenti, sia certo non possa più verificarsi la causalità giuridica del beneficio stesso (2).

(*Omissis*). — Con i due motivi di gravame, che, per la loro stretta connessione, è d'uopo esaminare congiuntamente, denunciando la violazione dell'art. 24, terzo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, degli artt. 8 e 10 della legge di registro e dei principi generali in materia tributaria, si censura la sentenza per avere, con difettosa motivazione, ritenuto che, per giustificare la pretesa tributaria, fosse necessaria la previsione di una decadenza per mancata attuazione dell'opera oggetto dell'appalto, mentre doveva ritenersi che la norma citata, secondo la sua corretta interpretazione, condiziona l'agevolazione alla costruzione dell'opera; sicchè, non essendosi questa verificata, il beneficio non poteva essere mantenuto. La censura è fondata.

Statuisce infatti il citato terzo comma dell'art. 24 che « tutti gli atti e contratti *che si rendono necessari* per le operazioni previste nella presente legge godono della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti alla imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ».

Con ciò — come questa Corte ha rilevato in altra occasione (sent. 4 giugno 1968, n. 1688) — sono stati stabiliti benefici fiscali di natura mista, obiettiva e soggettiva insieme, concernenti atti qualificati dal soggetto che vi partecipa (Gestione Ina-Casa) e dallo scopo che perseguono. La limitazione soggettiva è implicita nel riferimento alle operazioni che la legge commette alla Gestione Ina-Casa ed è veramente determinante, rispondendo alla ragione specifica della considerazione di favore, giustificata dalla esigenza di economicità della gestione, che impiega in massima parte contributi di lavoratori per un fine di pro-

(2) Sulla seconda massima non risultano precedenti. Della sua esattezza peraltro non può dubitarsi perchè, quando la legge agevolatrice subordina il beneficio a determinate condizioni, presupposti e finalità, il mancato verificarsi di questi importa automaticamente l'applicazione della imposta nella misura normale.

L'espressa comminatoria della decadenza non è necessaria perchè la legge che accorda il beneficio, introducendo un'eccezione alla regola dell'ordinaria tassazione, trova i suoi limiti di applicazione nella sua stessa formulazione onde, non appena la fattispecie travalichi detti limiti, torna automaticamente nell'ambito della legge generale.

Prefissione di termini, presentazione di apposita documentazione, adempimento di determinati obblighi, non rappresentano altro che indizi rivelatori della « causale giuridica del beneficio », onde, quando essa sia altrimenti desumibile, la mancanza di detti elementi non impedisce che una comminatoria di decadenza, sia pure collegata ad altri presupposti, sia presente nella norma agevolatrice la quale, appunto, diviene inapplicabile allorchè il suo scopo si riveli inattuabile.

gresso sociale. La limitazione oggettiva, esplicita nel testo dell'art. 24, è precisata con la prescrizione che debba sussistere un rapporto di necessità tra l'atto o contratto ed il compimento delle operazioni previste dalla legge, rapporto che implica un collegamento strumentale univoco tra l'atto e gli scopi della gestione.

Ora, si rende evidente che un simile collegamento strumentale e lo stesso rapporto di necessità tra l'atto sottoposto a registrazione e le successive operazioni conducenti alla esecuzione delle opere che la legge intende incrementare mediante le agevolazioni in essa previste, vengono a cessare qualora le opere stesse non abbiano corso: e tanto più se non lo abbiano per volontà delle parti contraenti che — come nel caso in esame — abbiano stipulato un negozio risolutivo. A seguito di un simile negozio, infatti, il contratto di appalto sottoposto a registrazione torna in quella situazione di normalità in relazione alla quale è soggetto ad imposta nella misura normale e non in quella ridotta in vista dei particolari scopi non più conseguiti.

Vero è che — diversamente da altre leggi in materie analoghe — la legge n. 43 del 1949 non contiene una espressa comminatoria di decadenza dalle agevolazioni tributarie per il caso di mancata realizzazione delle attività in vista delle quali le agevolazioni sono concesse. Ma, a parte il rilievo che la decadenza consegue, ove prevista, alla inosservanza di termini che la legge in esame non prefigge per l'esecuzione delle opere, la comminatoria sarebbe superflua per far cessare il beneficio fiscale quando viene meno per volontà delle parti o è certo che non si possa più verificare la causale giuridica del beneficio stesso, che nella specie è costituita dalla esigenza sociale di incrementare la costruzione di case per i lavoratori, sicchè, al venir meno dell'attività agevolata deve necessariamente seguire il venir meno dell'agevolazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 giugno 1969, n. 2205 - Pres. Stella Richter - Est. Iannuzzi - P. M. Gentile (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Fallimento Soc. Edilizia Biellese Immobiliare (avv. Rosati).

Imposte e tasse in genere - Fallimento - Credito tributario ammesso nel passivo con riserva della decisione della Commissione Centrale - Impugnativa giudiziaria avverso la decisione - Impropugnabilità.

(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 55 e 95).

Il provvedimento del giudice delegato che ammette nel passivo un credito tributario con riserva della decisione della Commissione

Centrale, preclude la possibilità di esperire impugnativa giudiziaria avverso la decisione pronunciata dalla Commissione (1).

(*Omissis*). — Devesi disporre la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazioni proposte contro una stessa sentenza.

La Corte d'appello ha ritenuto che il provvedimento del giudice delegato al fallimento, di ammissione dei crediti dell'Amministrazione finanziaria al passivo con riserva della decisione della Commissione centrale per le imposte, importava che la ammissione stessa fosse stata sottoposta alla condizione di una decisione favorevole della predetta Commissione sulla pretesa tributaria; che, invece, la decisione emessa in senso sfavorevole all'Amministrazione finanziaria dalla Commissione centrale per le imposte aveva posto in essere una condizione risolutiva della ammissione dei crediti, i quali, dovevano ritenersi esclusi

(1) Osservazioni sull'ammissione con riserva dei crediti di imposta nel passivo fallimentare

1. - Il caso sottoposto all'esame della Corte era in breve questo: in pendenza di appello alla Commissione Centrale, avverso una decisione della Commissione provinciale delle imposte indirette che aveva negato la legittimità della pretesa tributaria, l'Amm.ne finanziaria chiedeva l'ammissione nel passivo del fallimento del credito in contestazione. Il Giudice delegato ammetteva nel passivo il credito *con riserva della decisione della Commissione Centrale*.

A seguito, della decisione della Commissione, sfavorevole alla Finanza, l'Amm.ne, con ricorso nelle forme previste dall'art. 101 legge fallimentare, proponeva un'impugnativa giudiziale per un riesame da parte del Tribunale della decisione amministrativa.

Il Tribunale e la Corte d'Appello dichiaravano improponibile la domanda e la Cassazione, con la sentenza in rassegna ha confermato tale pronunzia.

La S. C. ha giustificato la sua decisione osservando che il procedimento di verifica dei crediti si conclude con il provvedimento di approvazione dello stato passivo il quale fa stato, in difetto di opposizione, per tutti i creditori, anche per quelli ammessi con riserva, precludendo una nuova domanda pur se spiegata in via tardiva e che la riserva, a cui era condizionata risolutivamente l'ammissione del credito, si era sciolta sfavorevolmente alla Finanza, in quanto la formula usata nel provvedimento dal giudice delegato doveva intendersi nel senso che « l'ammissione fosse sottoposta alla condizione di una pronunzia favorevole solo della Commissione centrale per le imposte ».

2. - Sembra opportuno, in primo luogo, per evitare possibili equivoci in una materia così controversa, sottolineare che, contrariamente a quanto pare ritenere l'annotata decisione, l'affermazione giurisprudenziale (v. Cass. 18 gennaio 1961 n. 75, in *Giust. civ.* 1961, I, 189 con nota di BIANCHI D'ESPINOSA, *Ammissione con riserva di documentazione e ammissione provvisoria di crediti al passivo fallimentare*, e Cass. 11 marzo 1966, n. 684, in *Giust. civ.*, 1966, I, 1069, con nota di COLASURDO, *Ancora qualche considerazione sull'ammissione (con riserva al passivo del fallimento e in questa*

dalla procedura concorsuale in virtù dell'efficacia preclusiva del decreto del giudice delegato.

Con l'unico motivo l'Amministrazione finanziaria, denunciando la violazione degli artt. 13 e 146 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, dell'art. 25 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 2909 c.c. e 324 c.p.c., artt. 55, 95, 98, 113 e 117 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e 360 nn. 3 e 5 c.p.c., deduce che ha errato la Corte d'appello nel ritenere che l'accertamento dei crediti tributari ammessi con riserva al passivo del fallimento fosse vincolato alla decisione della Commissione centrale per le imposte e non fosse più suscettibile di una ulteriore pronuncia in sede giurisdizionale, ritenendosi, quindi, preclusa l'azione davanti al giudice ordinario ammessa dall'art. 146 della legge sul registro.

Osserva che la riserva dell'ammissione al passivo dei crediti di imposta all'esito della decisione della predetta Commissione doveva intendersi come ammissione condizionata al passaggio in giudicato della decisione stessa, senza l'esclusione, quindi, delle ulteriori fasi del giu-

Rassegna, 1966, I, 348 con nota di CARUSI, *In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva di presentazione di documenti*), secondo cui il creditore ammesso nel passivo del fallimento con riserva ha l'onere di proporre opposizione allo stato passivo per conseguire lo scioglimento della riserva e in difetto l'ammissione perde il suo effetto, affermazione che ha risolto un problema vivamente dibattuto in dottrina (v. in senso conf. PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano 1964, vol. II, 1106 ss.; SATTA, *Istituzioni di diritto fallimentare*, Roma 1964, p. 260 ss.; SPERANZA, *Natura ed effetti dell'ammissione al passivo con riserva di produzione della documentazione*, in *Foro it.*, 1959, IV, 148; BIANCHI D'ESPINOSA, nota cit.; contra però: GRECO P., *Sull'ammissione al passivo con riserva di prova nel procedimento fallimentare*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, I, 55; FERRARA, *Il Fallimento*, Milano 1969, p. 368 ss.; DE SEMO, *Diritto fallimentare*, Padova 1961, p. 424; AZZOLINA, *Il Fallimento*, Torino 1953, vol. I, p. 611; SALVATORE, *In tema di ammissione di credito al passivo fallimentare con riserva di produzione di documentazione*, in *Giur. it.*, 1961, I, 1, 1295; DE MARTINI, *Sulla « ammissione con riserva » al passivo del fallimento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, 1171; CARUSI, nota cit.; CORSI, *Ammissione al passivo con riserva di produzione di documenti*, in *Riv. dir. civ.*, 1962, II, 427; COLASURDO, nota cit. con ivi ulteriori richiami), riflette esclusivamente l'ipotesi di ammissione di credito al passivo con riserva di documentazione, mentre non riguarda, in alcun modo, l'ipotesi, del tutto distinta, in cui si tratti di credito *condizionale* (non si dubita, conformemente a quanto d'altra parte già disponeva l'art. 766 dell'abrogato cod. comm., che tra i crediti condizionali siano ricompresi anche quelli soggetti ad accertamento da parte di un giudice diverso da quello fallimentare e non attratti nella sua competenza. Conf. Cass. 9 maggio 1955, n. 1329, in *Foro it.*, 1956, I, 212 proprio in materia di crediti tributari contestati).

In quest'ultima ipotesi (si è criticato anche dell'opportunità dell'accostamento operato dal legislatore tra le due situazioni; v. PROVINCIALI, op. cit., p. 1111, nota 87) l'ammissione con riserva è ritenuta possibile da

dizio consentite dalla legge nel termine di sei mesi previsto dal citato art. 146 della legge di registro.

La censura non è fondata.

Non occorre riesaminare, per la risoluzione della controversia, il problema di carattere generale, che ha formato oggetto delle decisioni n. 684 dell'11 marzo 1966 e n. 75 del 18 gennaio 1961 di questa Corte Suprema, se, cioè, il creditore ammesso al passivo del fallimento con riserva debba in ogni caso proporre opposizione allo stato passivo per conseguire lo scioglimento della riserva.

La questione riguarda un aspetto particolare del problema, che, cioè, nella specie i crediti dell'Amministrazione finanziaria furono ammessi al passivo del fallimento « con riserva della decisione della Commissione centrale per le imposte », davanti alla quale erano in corso i procedimenti per l'accertamento della legittimità della pretesa tributaria.

tutta la dottrina (v. PROVINCIALI, *cit.*; SATTA, *op. cit.*, p. 260; DE MARTINI, *op. cit.*, p. 1175; BIANCHI D'ESPINOSA, *op. loco cit.*; FERRARA, *op. cit.*, p. 368. Il BONELLI, *Del fallimento*, Milano 1938, vol. II, pp. 250 parlava in tal caso di ammissione provvisoria di « sua natura ») e riconosciuta dalla giurisprudenza (v. per tutte le due decisioni della Corte Suprema sopraccitate) come conseguenza necessaria della natura particolare del credito insinuato.

Si discute solo come e da chi debba essere sciolta la riserva, ritenendosi da alcuni (GRECO, *op. cit.*; FERRARA, *op. cit.*, p. 369, nota 35; CORSI, *op. cit.*, 446) che debba procedersi con le forme della istanza di insinuazione tardiva e quindi in contraddittorio formale con il curatore, mentre altri ritiene che tale compito spetti invece al giudice delegato con proprio decreto a norma dell'art. 25 legge fallimentare (v. DE MARTINI, *op. cit.*, p. 1180 e ss.).

In ogni caso è pacifico che allorché si tratta di credito condizionato (o che non possa farsi valere se non previa escussione di un obbligato principale), l'ammissione al passivo con riserva non viene travolta dalla dichiarazione di esecutorietà dello stato passivo, sicché non è necessario proporre opposizione, come invece si è ritenuto in caso di ammissione con riserva di documentazione.

Circa, infine, il tempo in cui deve essere sciolta la riserva, la dottrina sulla base dell'art. 117 secondo comma, è concorde nel ritenere che non esiste un limite temporale, dipendendo lo scioglimento della riserva dalla particolare natura del credito, dal verificarsi o meno dei fatti a cui il credito è condizionato, e tale momento può addirittura essere posteriore alla ripartizione finale dell'attivo fallimentare (v. per tutti, DE MARTINI, *op. cit.*, p. 1182 ss.; PROVINCIALI, *Manuale cit.*, p. 1372 ss. ove ulteriori richiami).

3. - È appena il caso di ricordare, inoltre, che in virtù del combinato disposto degli artt. 29 legge 7 agosto 1936 n. 1639 e 146 legge di registro, quando si controverta circa la legittimità di un'imposta di registro, sia il contribuente che l'Amm.ne possono adire le commissioni tributarie e,

Successivamente al decreto di ammissione al passivo, che fu emesso in data 20 novembre 1962, la Commissione centrale per le imposte, con le decisioni 20 giugno 1962 e 20 febbraio 1963, respinse i gravami proposti dall'Amministrazione finanziaria contro le decisioni della Commissione provinciale che aveva dichiarato illegittime le ingiunzioni fiscali. A seguito di tali decisioni, con distinti ricorsi al giudice delegato al fallimento, l'Amministrazione chiese nuovamente di essere ammessa al passivo del fallimento ai sensi dell'art. 101 della legge fallimentare « in riforma della pronuncia della Commissione centrale per le imposte ».

I giudici del merito, di primo e di secondo grado, hanno dichiarato improponibili le domande di ammissione tardiva dei crediti tributari al passivo del fallimento. Ha considerato la Corte d'appello che l'Amministrazione aveva prestato acquiescenza al decreto del giudice dele-

quindi, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, onde ottenerne una pronuncia circa la legittimità della pretesa fatta valere dalla Finanza.

Peraltro, l'art. 145 consente al contribuente di adire direttamente l'Autorità Giudiziaria senza necessità che la vertenza sia stata portata all'esame dei collegi della giustizia tributaria il che, peraltro, non preclude di adire contemporaneamente anche questi ultimi giudici.

A norma, poi, dell'art. 111 della Costituzione è pacificamente ammesso il ricorso per Cassazione avverso la decisione della Commissione Centrale.

4. - Premesso ciò, ricordiamo che il problema da risolvere nella vertenza che ha formato oggetto della decisione annotata era, come si è visto, quello del valore da attribuire alla espressione « con riserva della decisione della Commissione Centrale per le imposte » a cui era subordinata l'ammissione in via definitiva del credito dell'Amm.ne nel passivo del fallimento.

Alla luce delle considerazioni svolte la soluzione adottata dalla Corte Suprema, sulla scorta dei giudici di merito, non può non apparire che meramente formalistica.

Riconosciuto, infatti, che nella specie si trattava di ammissione con riserva dipendente, non da mancanza di documentazione, ma dalla particolare natura del credito (sottoposto alla condizione del suo definitivo accertamento); riconosciuto, altresì, che l'accertamento definitivo del credito, in virtù della speciale normativa regolante l'imposta di registro si realizza, a prescindere dalle ipotesi di mancata impugnazione, solo allorchè a seguito di proposizione di impugnativa giudiziaria avverso la decisione della Commissione, oppure a norma dell'art. 111 della Carta Costituzionale l'A.G.O. si sia pronunziata; appare evidente che l'espressione usata nel provvedimento del giudice delegato non poteva avere altro significato che quello di stabilire, essendo questi i limiti del proprio potere, che la riserva sarebbe stata sciolta all'esito della decisione della Commissione Centrale, *sempre che la stessa fosse diventata definitiva per mancata impugnazione delle parti.*

La diversa interpretazione importa la conseguenza che il giudice delegato, attribuendosi compiti e poteri ad esso non riconosciuti, avrebbe inteso incidere sulla natura stessa del credito insinuato trasformandolo

gato, secondo cui l'ammissione al passivo, dei crediti era sottoposta alla condizione specifica dell'accertamento favorevole da parte della Commissione centrale per le imposte; per modo che, essendo mancata l'opposizione su tale punto, il decreto era divenuto definitivo; ed avendo la commissione deciso i ricorsi in senso sfavorevole all'amministrazione, s'era verificata la condizione risolutiva all'ammissione dei crediti, i quali dovevano ritenersi, quindi, definitivamente esclusi dalla procedura concorsuale.

Ora tali argomentazioni appaiono ineccepibili e giustificano la pronuncia d'improponibilità delle domande tardive di ammissione al passivo. Invero il procedimento di verifica dei crediti si conclude con il provvedimento di approvazione dello stato passivo, il quale, in mancanza di opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva, fa stato nell'ambito del processo fallimentare allo stesso modo di una sentenza passata in giudicato avente efficacia preclusiva di ogni ulte-

da *condizionato al suo definitivo accertamento*, da realizzarsi attraverso l'esperimento di tutti i rimedi giurisdizionali consentiti, all'esito della sola decisione della Commissione Centrale (qualunque essa fosse).

Attraverso detto provvedimento, quindi, il giudice avrebbe non solo modificato la posizione creditoria dell'Amm.ne (contro cui, peraltro, l'Amm.ne stessa avrebbe avuto possibilità di difesa attraverso l'opposizione ex art. 98 legge fallimentare), ma vincolato la massa dei creditori ad una decisione che avrebbe potuto essere ad essa sfavorevole.

Si consideri, infatti, l'ipotesi che l'esito della decisione della Commissione Centrale fosse stato sfavorevole alla curatela. In tal caso, accogliendo la tesi della Cassazione, il curatore si sarebbe visto nell'impossibilità di contrastare ormai la pretesa tributaria attraverso la proposizione di impugnativa giudiziaria (nelle diverse forme previste) non essendo consentito, come è evidente nel sistema, l'impugnativa del curatore contro il credito ammesso nel passivo, se non per revocazione, di cui non ricorrono qui gli estremi.

In sostanza, seguendo l'interpretazione data al provvedimento di cui trattasi dalla annotata sentenza, il giudice, delegato invece di prendere atto della natura condizionata dal credito ed ammetterlo con riserva nel passivo del fallimento, avrebbe inteso modificare la natura stessa del credito insinuato (condizionandolo non alla definitività dell'accertamento, ma al solo esito della decisione della Commissione Centrale), il che non rientrava certamente nel suo potere e costituiva un'inammissibile limitazione dei diritti delle parti.

Se di tutte le implicazioni, che dalla tesi accolta discendono necessariamente, fosse stato tenuto conto e se soprattutto fossero state tenute presenti le gravi conseguenze che da essa derivano, sia per il creditore che per la curatela, sembra evidente che la S. C. non avrebbe potuto affermare che quella accolta era la volontà espressa dal giudice delegato nel provvedimento di ammissione, in definitiva, attribuendo al provvedimento stesso una natura abnorme, che certamente esso non aveva.

Appare così per lo meno azzardata l'affermazione contenuta nella annotata sentenza, secondo cui l'apprezzamento sul punto dei giudici di

riore possibilità di contestazione o di modificazione della posizione accertata nei confronti dei predetti creditori, nonchè di presentare una dichiarazione tardiva per lo stesso credito escluso o ammesso con riserva senza peraltro addurre che la condizione alla quale era stata sottoposta l'ammissione del credito, si sia verificata, e meno ancora riconoscendo che essa non si è realizzata.

Per sottrarsi al rigore di tale preclusione l'Amministrazione ricorrente deduce che la riserva si sarebbe dovuta intendere come estesa all'accertamento definitivo del credito anche davanti al giudice ordinario e non limitato alla decisione della commissione tributaria. Ma su tale punto i giudici del merito hanno ritenuto, con apprezzamento assolutamente corrispondente al significato letterale e logico del provvedimento del giudice delegato, che la ammissione fosse sottoposta alla condizione di una pronuncia favorevole solo della commissione centrale per le imposte. — (*Omissis*).

merito sarebbe « assolutamente corrispondente al significato letterale e logico del provvedimento del giudice delegato ».

5. - La questione più delicata che la controversia poneva e che la Corte Suprema non ha invece esaminato, era quella relativa alla via da seguire per portare all'esame del giudice ordinario la impugnazione avverso la decisione della Commissione Centrale.

Come si è già ricordato una parte autorevole della dottrina (v. GRECO, FERRARA e CORSI *sopra cit.*) ritiene che per sciogliere la riserva dovrebbe ricorrersi al ricorso previsto dall'art. 101 legge fallimentare.

Ma, a prescindere dalla opinabilità di tale soluzione (v. i rilievi critici di DE MARTINI, *op. cit.*, p. 1181 ss.), nel caso in esame non si trattava di sciogliere la riserva, a cui era subordinata l'ammissione del credito nel passivo fallimentare, ma di impugnare davanti all'A.G.O. una decisione dei giudici tributari, al fine di ottenere un accertamento definitivo sul credito tributario all'esito del quale avrebbe dovuto poi sciogliersi la riserva.

E ciò è tanto vero che se per impugnare la decisione della Commissione Centrale invece della via offerta dall'art. 146 legge di registro, si fosse seguita quella prevista dall'art. 111 della Costituzione, a nessuno sarebbe venuto in mente di far precedere il ricorso per Cassazione dal ricorso al giudice delegato nelle forme di cui all'art. 101 legge fallimentare. Nè il ricorso nelle forme previste dall'art. 101 sembrerebbe potersi giustificare con il richiamo all'art. 24 legge fallimentare, ritenendo che la competenza a decidere sull'impugnativa giudiziaria sia riservata al Tribunale fallimentare.

Invero con il provvedimento di ammissione con riserva la fase di accertamento del credito per gli organi fallimentari si è chiusa.

La decisione sulla legittimità della pretesa tributaria parrebbe rientrare ormai nell'ambito dei *presupposti* per lo scioglimento della riserva e quindi, come già ha riconosciuto la Suprema Corte (v. sent. 23 marzo 1957 n. 988, in questa *Rivista*, 1957, 49 con nota), andare soggetta alla normale competenza del foro erariale.

A. ROSSI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 luglio 1969, n. 2662 - Pres. Rosano - Est. Leone - P. M. Raja (conf.) - Magagnini (avv. Cavazuti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Zoboli).

Imposta di successione - Dilazione del pagamento - Acquiescenza alla imposizione - Insussistenza - Successiva impugnazione giudiziaria dell'accertamento - Proponibilità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 65, 94 e 97).

L'art. 65 della legge tributaria sulle successioni concede il beneficio, ai debitori delle imposte di successione, di eseguire il pagamento a rate, in un termine non maggiore di sei anni, con la corresponsione dell'interesse a scalare del 5%, previa iscrizione ipotecaria sugli immobili ereditari o con assunzione di ogni altra idonea garanzia. Dalla lettera di tale disposizione, che non ha alcun fine di pressione psicologica sul contribuente e anzi tende a rendere meno gravoso l'adempimento dell'obbligo tributario, si evince che la concessione della dilazione e la sottoscrizione del relativo cosiddetto atto di sottomissione, non determinano ex lege acquiescenza alla imposizione e rinuncia al diritto di contestarla (1).

(Omissis). — I cinque motivi di ricorso ripropongono il *thema decidendum* della causa nei suoi profili distinti ma interdipendenti: a) se il procedimento di rateizzazione dell'imposta di successione importi *ex lege* acquiescenza all'accertamento dell'imposta; b) se, nel caso concreto, dal contenuto del rogito notarile che ha stabilito la ratizzazione dell'imposta si debba ricavare la volontà delle parti di accettare l'imposta liquidata, con rinuncia ad ogni azione diretta contro l'imposizione. I motivi di ricorso trattano i due aspetti della questione in modo unitario e complessivo, denunciando violazione degli articoli 65, 94 e 97 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 e dell'art. 329 c.p.c. dai quali non si ricaverebbe il sistema normativo indicato dalla Corte di

(1) La presente sentenza deve essere segnalata perchè, seppure contraria alle tesi sostenute nell'interesse dell'Amministrazione, fornisce una ampia e dettagliata disamina dell'argomento trattato, ed una esauriente motivazione delle conclusioni adottate.

Tuttavia deve essere precisato e ribadito che l'atto di dilazione, pur se non costituisce implicita rinuncia al diritto di contestare l'accertamento, importa certamente la interruzione della prescrizione in ordine all'imposta dilazionata ed anzi, come ha ritenuto la Cass. 13 luglio 1968, n. 2490, in questa *Rassegna*, 1968, 1, 800, tale effetto interruttivo permane per tutta la pendenza della dilazione, e il nuovo termine di prescrizione riprende a decorrere solo nel caso e dal momento in cui si verifica la decadenza del contribuente dalla dilazione.

appello circa l'esclusione di ulteriori contestazioni in ordine all'imposta ratizzata (I motivo), violazione delle norme di ermeneutica e del sistema di prova legale, nell'interpretazione dell'atto di ratizzazione (II motivo), contraddittorietà di motivazione (III motivo) e violazione degli artt. 12 e 14 disp. sulla legge in generale (IV motivo) nell'interpretazione degli artt. 65 e 94 del citato r.d. n. 3270 del 1923, erronea applicazione dell'art. 6 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in considerazione della soppressione dell'obbligo del *solve et repete* e della conseguente irrilevanza, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria, della circostanza che l'imposta sia stata pagata o ratizzata (V motivo).

Le censure sono fondate.

L'art. 65 della legge tributaria sulle successioni concede il beneficio, ai debitori delle imposte di successione, di eseguire il pagamento a rate, in un termine non maggiore di sei anni, con la corresponsione dell'interesse a scalare del 5%, previa iscrizione ipotecaria sugli immobili ereditari e con assunzione di ogni altra idonea garanzia. Tale beneficio, che è un diritto per i debitori di imposte di successione che riguardino valori immobiliari, è ispirato alla *ratio* di non costringere il contribuente, colpito da imposta di successione di importo notevole, relativo a beni immobili, a rovinose vendite dei beni ereditari per far fronte al pagamento del tributo e di consentire al contribuente stesso tale pagamento in tutto o prevalentemente con il reddito dei beni, comunque, di provvedere con un certo respiro alla conversione in denaro di questi ultimi, in modo e nel tempo più appropriati.

La norma, perciò, non ha alcun fine di pressione psicologica sul contribuente, anzi tende a rendere meno gravoso l'adempimento dell'obbligo tributario, senza pregiudizio delle ragioni dell'Erario (che si cautela con l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili ereditari e con altre garanzie idonee), ma anche senza particolare vantaggio dell'Erario medesimo, quanto al regime dell'obbligazione tributaria, che rimane qual'è secondo la disciplina normativa del procedimento di imposizione.

È indubbiamente eccessivo il rilievo giuridico che la Corte d'appello ha attribuito al nome con cui nell'art. 65 cit. è stato indicato l'atto scritto dal quale deve risultare la dilazione: atto di sottomissione e garanzia.

La terminologia giuridica è molte volte cristallizzata nella significazione verbale di concetti e di istituti che si evolvono e si modificano, sicchè l'interprete che voglia utilizzarla non può esimersi dal verificare, volta per volta, che il nome risponda alla causa, al contenuto, alla forma dell'atto che il nome identifica, nella disciplina normativa vigente nel tempo in cui l'atto è stato compiuto. In tale pro-

spettazione generale deve considerarsi che il cosiddetto atto di sottomissione dell'ultimo capoverso dell'art. 65 della legge tributaria sulle successioni non è altro che l'atto col quale, secondo quanto prescrive il VI cpv. del medesimo articolo, si fa risultare la dilazione chiesta ed accordata: quindi sottomissione alle condizioni stabilite dalla P. A. quanto al numero ed alle scadenze delle rate, quanto alle garanzie, quanto alla porzione di imposta dilazionata ed altre determinazioni strettamente riferibili alla dilazione; ma non ha fondamento razionale dedurre da detta qualificazione l'esistenza del debito e del suo ammontare. Invero presupposti della « sottomissione » non sono il riconoscimento del debito e la rinuncia a contestarlo, ma soltanto quelli su indicati concernenti la dilazione, nè ha concretezza di valido argomento interpretativo l'altro rilievo terminologico circa le locuzioni « e simili », usate nel detto art. 65, espressioni che dovrebbero affermare il concetto della definitività del rapporto tributario.

Quando l'accertamento tributario sia esecutivo ancorchè non definitivo, esiste il titolo costitutivo del rapporto giuridico di credito in relazione al quale correttamente si parla di debitore, di creditore, di obbligo di pagamento, con la riserva implicita, stante il carattere non definitivo del titolo stesso, che questo successivamente possa venire dichiarato nullo o annullato. Lo stesso codice civile usa i nomi di debitore e creditore con riferimento ad un rapporto di credito meramente supposto per errore ed adempiuto in tale erronea supposizione (art. 2036 c.c.) mentre nel c.p.c. sono chiamati debitori e creditori le parti del processo di esecuzione, anche se promosso su titolo non giudiziale e perciò opponibile o su titolo giudiziale non definitivo e, come tale, annullabile o modificabile.

Del pari è erronea l'argomentazione secondo cui la rateazione dell'imposta può considerarsi legittima solo se concerne un rapporto tributario definitivamente accertato, risolvendosi altrimenti in « uno spostamento nel tempo dell'insorgenza dell'obbligo di imposta, con conseguente, arbitraria attribuzione di una competenza che è, invece, di stretta attinenza legislativa ». Infatti il legislatore ben può, nel suo sovrano apprezzamento delle esigenze di politica tributaria, regolare come crede il pagamento del tributo, anche in caso di accertamento esecutivo non definitivo, come appunto può ritenersi che abbia fatto nell'art. 65 della legge in esame.

La Corte d'appello, a sostegno dell'interpretazione accolta, ha fatto poi riferimento agli inconvenienti che, seguendo la contraria interpretazione, si sarebbero verificati in costanza dell'applicazione del principio del *solve et repete*, inconvenienti indicati nel fatto che, avvenuta la rateazione col compimento del prescritto procedimento formale e con la costituzione delle garanzie, tale complessa attività sarebbe

rimasta travolta, ammettendosi la possibilità di ulteriori contestazioni, dall'esigenza di pagare l'intero tributo, per rendere ammissibile l'azione in adempimento del detto precetto del *solve et repete*.

Ma poichè con tale comportamento contraddittorio del contribuente (ovviamente dovuto a ragioni particolari di interesse) non solo non si verificava un danno per l'Erario, anzi questo conseguiva in unica soluzione quello che doveva ormai ricevere con pagamenti rateali, l'inconveniente accennato si risolveva in un certo pregiudizio del contribuente, solo arbitro del proprio interesse a promuovere la azione previo pagamento dell'intero tributo, con perdita del beneficio della dilazione. E non c'è motivo di ritenere che il legislatore abbia preso in considerazione, nello stabilire la norma dell'art. 65, l'eccezionale situazione di un contribuente particolarmente indeciso e perplesso. Non c'è quindi ragione per attribuire all'istituto della dilazione del pagamento dell'imposta di successione un effetto implicito ma necessario di riconoscimento del debito, effetto che la norma concernente detto istituto non considera affatto e che sarebbe anche eticamente riprovevole, perchè fonderebbe un vantaggio per l'Erario su una situazione di libertà morale menomata per il contribuente, costretto a subire l'eventuale eccesso di imposizione per conseguire il beneficio della dilazione.

D'altra parte, se è ammesso che il pagamento, mezzo solutorio tipico, eseguito in adempimento di un titolo esecutivo del quale sia minacciata l'esecuzione forzata, non comporta riconoscimento del debito adempiuto, non può non apparire contraria a tale principio, generalmente accettato sia nell'ambito del diritto privato sia in quello del diritto tributario, l'affermazione che il riconoscimento debba ritenersi imposto *ex lege* in caso di domanda di dilazione del pagamento intimato nelle medesime condizioni di coazione. Sussistono, infine, elementi normativi specifici per escludere siffatta volontà di legge ed è strano che essi siano stati utilizzati nella sentenza impugnata a sostegno della tesi ivi accolta.

Dispone il r.d. 22 maggio 1910, n. 316 (art. 10) che se la domanda di dilazione concerne un debito d'imposta per il quale sia in corso contestazione giudiziale, la dilazione non può essere concessa senza sentire il parere dell'Avvocatura dello Stato.

Il carattere regolamentare di tale norma nulla toglie alla sua efficacia di disposizione concorrente a costituire la disciplina normativa dell'istituto. Orbene la norma non comporta, per la concessione delle dilazioni, nè riconoscimento del debito nè rinuncia all'azione già promossa, come si sarebbe dovuto stabilire se presupposto o effetto (questo delicato aspetto della questione non è esaminato nella sentenza impugnata) della dilazione del pagamento del tributo fosse la definitività e la non contestabilità ulteriore dell'accertamento.

Ed ancora la legge 5 maggio 1951 che, nell'intento di favorire, in coerenza con l'applicazione della legge sulla perequazione tributaria, l'eliminazione delle controversie in corso tra Erario e contribuente, disponeva potersi concedere dilazioni per il pagamento dei contributi contestati, richiedeva esplicitamente per la concessione della dilazione che il contribuente accettasse il debito d'imposta, dimostrando come per la dilazione del debito d'imposta non sia presupposto necessario in linea generale tale riconoscimento, del quale altrimenti non ci sarebbe stata necessità di esplicita menzione.

Ed è opportuno aggiungere che per prassi, in caso di dilazione di imposta di successione, risultata, poi, in seguito ad intervenuta decisione, in parte non dovuta, è eseguito il rimborso di quanto il contribuente ha pagato in più sia a titolo d'imposta, sia a titolo dei correlativi interessi (Comm. Centr. 23 gennaio 1958, n. 801) e tale prassi, che, secondo una deduzione dei ricorrenti rimasta senza una precisa smentita, sarebbe stata seguita proprio per l'imposta di successione pagata dai ricorrenti stessi, può valere come elemento di conferma che l'interpretazione delle norme concernenti l'istituto della dilazione, anche secondo la comune opinione dei pratici tributari non implica riconoscimento del debito d'imposta.

Nella seconda parte della motivazione la Corte di Ancona ha fondato il suo convincimento circa il riconoscimento del debito e la rinuncia ad impugnare l'accertamento del tributo sul contenuto stesso del rogito Pichetti 9 novembre 1956 di concessione della dilazione, nel quale i germani Magnanini, direttamente o per mezzo di rappresentante, dichiararono che essi « erano tenuti a pagare » l'imposta di successione di L. 9.794.769, « erano debitori » dell'imposta, che « il debito d'imposta » era in relazione alla decisione della Commissione Provinciale delle imposte di Ancona, che il residuo debito sarebbe stato pagato « in cinque annualità, alle precise scadenze senza eccezioni e senza dilazioni » che esse consentivano l'iscrizione ipotecaria a garanzia del debito.

Orbene s'è già considerato che se, in virtù di un titolo esecutivo si è tenuti a pagare una certa somma per un'obbligazione non certa, è giuridicamente corretto ed è nell'uso corrente indicare tale situazione giuridica attuale come quella di debitore, di persona tenuta a pagare, tenuta a prestare garanzia ecc. senza che con ciò si legittimino illazioni circa la definitività del titolo e la certezza dell'obbligazione. Ed è principio di ermeneutica dei contratti, applicabile in forza del disposto dell'art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, che, per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrarre: la disposizione, concernente direttamente

l'estensione dell'ambito oggettivo del regolamento dispositivo negoziale, è applicabile non solo quando questo sia riferibile a più situazioni che possano essere considerate da diversi punti di vista, alcuni più generali che tutte le comprenda, altri specifici a qualcuna di esse, ma può essere utilizzata anche in relazione ad un'unica situazione giuridica che possa essere considerata nella generalità dei suoi effetti o in specifici suoi effetti patrimoniali, nel qual caso le espressioni usate, che per la loro ampia portata potrebbero essere riferite alla totalità degli effetti, debbono essere invece interpretate con esclusivo riguardo allo specifico risultato che le parti hanno inteso regolare.

Ora quando, in riguardo ad un rapporto di credito risultante da titolo munito di efficacia esecutiva ma tuttora impugnabile, i soggetti di esse si propongono di regolare la dilazione del pagamento, che sia stato richiesto autoritativamente con minaccia di esecuzione forzata, appare contrario al richiamato principio ed intrinsecamente illogico interpretare le locuzioni usate nel senso diverso e più generale di riconoscere certo, a tutti gli effetti, il rapporto di credito, con implicita rinuncia all'impugnativa del titolo: il che è particolarmente da ritenere se, come nella specie, i soggetti abbiano, nel provvedere intorno al rapporto, indicato il titolo in virtù del quale il pagamento è richiesto senza nulla dire in ordine all'efficacia di tale titolo, che rimane, perciò, estranea al regolamento dispositivo adottato dalle parti. Di conseguenza, anche questo secondo profilo della motivazione, (cui si riferiscono le censure del secondo e terzo motivo del ricorso) risulta inficiato da errore giuridico e da illogicità; riflessi questi, del resto, della presupposizione che la disciplina normativa della dilazione di cui all'art. 65 della legge tributaria sulle successioni comporti in ogni caso la definitività e la non impugnabilità dell'accertamento del tributo ove la dilazione sia chiesta ed accordata: opinione questa che, come s'è rilevato, è erronea. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 settembre 1969, 3120 - Pres. Flore - Est. Geri - P. M. Di Majo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Azzariti) c. Agrelli (avv. Manfredonia e Sera).

Imposte e tasse in genere - Contenzioso - Decisione della Commissione Centrale che annulla l'accertamento - Proponibilità dell'azione giudiziaria da parte dell'Amministrazione.

In virtù del principio della prevalenza della giurisprudenza ordinaria, di ogni ordine e grado, sulla giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie, tutte le parti, siano esse la pubblica Amministra-

zione o il privato contribuente, possono adire il giudice ordinario al fine specifico di rimuovere una decisione della commissione tributaria ritenuta non conforme a diritto. Nel caso in cui la Commissione centrale delle imposte abbia definito il giudizio dinanzi alle commissioni annullando l'accertamento, la Amministrazione finanziaria ha interesse a proporre l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per riaprire il procedimento tributario solo apparentemente definito con la pronuncia della Commissione centrale (1).

(Omissis). — Nel primo motivo del ricorso l'Amministrazione finanziaria deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 353 c.p.c., poichè la Corte d'Appello, avendo riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, avrebbe dovuto rimettere le parti davanti al Tribunale, anzichè respingere la domanda per difetto di interesse.

(1) La sentenza in esame deve essere segnalata per l'encomiabile vigore con cui ha ripudiato i principi affermati dalla Corte di Appello di Napoli e che, se condivisi, avrebbero potuto modificare radicalmente il vigente sistema del contenzioso tributario, ponendo l'Amministrazione in una condizione manifestamente deteriore rispetto a quella dei contribuenti.

Infatti, secondo la tesi che le Sezioni Unite hanno ora ripudiato, allorchè il giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie si è concluso con una dichiarazione di nullità dell'accertamento operato dall'ufficio, senza esame della legittimità sostanziale e della congruità di esso, l'Amministrazione sarebbe priva di interesse a promuovere la successiva azione giudiziaria, non potendo questa condurre ad una riapertura del procedimento dinanzi alle commissioni e non potendo inoltre l'Autorità giudiziaria ordinaria decidere in ordine al *quantum* (estimazione semplice) dell'accertamento, ancorchè ritenesse infondata la relativa eccezione di nullità.

Ma è evidente la assoluta erroneità di tale tesi, la quale non tiene conto del fatto che, essendo la giurisdizione ordinaria preordinata alla tutela dei diritti soggettivi connessi con un rapporto di imposta, essa non può essere limitata a carico di uno solo dei soggetti di quel rapporto, e si fonda altresì sull'inesistente principio che, definita in sede giudiziaria favorevolmente alla Finanza la controversia sulla legittimità dell'accertamento, il procedimento contenzioso non possa essere riaperto dinanzi alle commissioni per la decisione delle questioni di semplice estimazione.

In materia di imposte indirette, in cui a tale distinzione di controversie corrisponde la discriminazione delle competenze fra le stesse commissioni tributarie (di diritto e di valutazione), la necessità della riassunzione del giudizio dinanzi alla commissione di valutazione dopo la decisione, anche da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria, della controversia di diritto, è stata ripetutamente affermata dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. 1º agosto 1968, n. 2737, in questa *Rassegna*, 1968, 1, 1005), ed è evidente che gli stessi principi devono trovare applicazione anche in materia di imposte dirette, dato che la promiscuità di competenza delle commissioni non può avere alcuna influenza in ordine alle esigenze logiche di graduata decisione di tutte le questioni controverse, siano esse di diritto come di valutazione.

I resistenti negano che la Corte di merito abbia affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. In realtà, sostengono, avrebbe semplicemente rettificata la motivazione del primo giudice, fermo restando il dispositivo corrispondente, in quanto l'affermata carenza di interesse costituirebbe un profilo specifico del difetto di giurisdizione, quale conseguenza immediata e diretta dello stesso.

Ciò perchè l'eventuale giudicato difforme del giudice ordinario non potrebbe travolgere la pronuncia di nullità del procedimento accertativo da parte della Commissione Centrale, nè sarebbe ormai più riproponibile davanti alle Commissioni locali un giudizio di estimazione semplice, ch'è sottratto, come è noto, alla cognizione del giudice ordinario.

Questo primo motivo è fondato e merita accoglimento.

Esso supera ed assorbe il secondo rendendone superfluo l'esame.

Occorre anzitutto osservare come esattamente la Corte di merito abbia ammesso, sia pur in astratto, la proponibilità davanti al giudice ordinario delle azioni dichiarative dirette ad accertare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Ciò facendo essa intese inequivocabilmente affermare la propria giurisdizione e quindi quella negata dal primo giudice, davanti al quale avrebbe dovuto rimettere le parti ai sensi dell'art. 353 c.p.c., affinché non soltanto si pronunciasse sul fondamento della domanda ma anche sulla sussistenza o meno dell'interesse della P.A. a proporla.

Nè in contrario è possibile seguire l'ingegnosa costruzione dei resistenti, i quali, attraverso una serie di ipotesi circa i rapporti fra il contenzioso ordinario e quello tributario delle Commissioni, vorrebbero assimilare il difetto d'interesse, alla cui affermazione la Corte di merito fu erroneamente indotta da una falsa prospettiva di quei rapporti, ad un particolare profilo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, quale è quello in materia di estimazione semplice.

Questa Suprema Corte con una costantissima giurisprudenza, recentissimamente riaffermata, ha sempre tenuto fermo il carattere giurisdizionale delle Commissioni tributarie ed il principio di autonomia delle due giurisdizioni tributaria ed ordinaria.

Nel difetto di norme legislative, che disciplinino i rapporti fra codesti due ordini di giurisdizione, la giurisprudenza ha integrato il principio di autonomia con quello di prevalenza della giurisdizione ordinaria su quella speciale.

Ciò risponde alla logica del sistema che al giudice ordinario, in virtù delle maggiori prerogative e guarentigie di cui è circondato, riserva di pronunciarsi dopo le commissioni tributarie e quindi naturalmente lo abilita a rimuovere gli effetti delle decisioni delle Commissioni tributarie stesse con la sua pronuncia.

Non ha rilievo, in questa controversia, la questione relativa alla natura dell'accennato rimedio contro tali decisioni, — vagamente assimilabile per qualche suo generico aspetto alle impugnazioni straordinarie — ma è importante porne in evidenza la piena compatibilità con i principi, nonchè il carattere rafforzativo della tutela apprestata alle parti, specialmente al contribuente, mediante la sostituzione di una pronunzia, meno fornita di garanzie, con la sentenza del giudice, che ne è fornita nel più alto grado.

Nè, in contrario, vale richiamarsi alla riconosciuta ammissibilità del ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, contro le decisioni della Commissione Centrale, per escludere, ai predetti fini, l'efficacia delle pronunzie dei giudici di merito, perchè anche l'accennato rimedio, mentre da un lato rafforza la tutela delle parti, dall'altro non può impedire l'applicazione e l'operatività del principio di prevalenza della giurisdizione ordinaria di ogni ordine e grado. Tutte le parti, quindi, siano esse la P. A. o il privato contribuente, ben possono, sia pur per opposti interessi e ragioni, adire il giudice ordinario proprio al fine specifico di rimuovere una decisione della Commissione tributaria, ritenuta non conforme a diritto.

E come il privato si giova della rimozione di tale pronunzia a lui sfavorevole, ciò vale anche per l'Amministrazione finanziaria, in quanto l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta ben può consentire un diverso sviluppo, ad essa favorevole, dell'ulteriore corso del giudizio.

Quanto precede giustifica di per sè l'accoglimento del ricorso e queste Sezioni Unite, a rigore, non dovrebbero occuparsi della sussistenza di un ulteriore interesse (oltre quello inerente alla domanda d'accertare la validità del comportamento dell'Amministrazione) che riguarda il merito. La pretesa insussistenza del quale avrebbe prolepticamente indotto la Corte di appello a negare la giurisdizione. Tuttavia può essere utile rilevare che la pronunzia, che nega l'interesse nel caso, appare anch'essa erronea.

La domanda, alla quale debba essere dato legittimo ingresso, può servire pur sempre per interrompere un termine di prescrizione od evitare il verificarsi di una decadenza, oltre che a riaprire il procedimento tributario, solo apparentemente definito con la pronunzia della Commissione Centrale.

Nè il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in tema di estimazione semplice ha particolare rilievo, contrariamente a quanto appare dalla difesa dei resistenti, perchè, anche volendo prescindere dalla discussa possibilità di rinnovare il procedimento estimativo, il problema se si verta in materia di estimazione complessa è sempre aperto, ove si consideri che l'esistenza di questioni giuridiche fram-

miste a quelle di valutazione e la stessa domanda dichiarativa della validità dell'accertamento postulano, nel loro insieme unitariamente considerato, un giudizio che non è solo apprezzamento di valore cioè di mera quantità.

L'influenza di queste considerazioni sulla sussistenza dell'interesse si dimostra determinante, rivelando, anche sotto questo profilo, l'erroneità della denunciata sentenza. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 ottobre 1969, n. 3174 - *Pres.* Stella Richter - *Est.* Ferrati - P. M. Di Majo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Terranova) c. Soc. Cotonificio Bustese e altre (avv. Scarpa e Viola).

Imposta generale sull'entrata - Istanza di rimborso - Provvedimento amministrativo di non accoglimento per intempestività ex art. 47 legge n. 762 del 1940 - Azione giudiziaria - Termine semestrale di decadenza - Inapplicabilità.

(l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 47; r.d.l. 10 aprile 1923, n. 938, art. 1; r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29).

La decadenza del contribuente dalla azione giudiziaria per il decorso del termine di sei mesi dalla comunicazione della decisione amministrativa presuppone, da un lato, l'esistenza di una controversia e, dall'altro, il potere dell'organo amministrativo di risolvere la controversia medesima. Tali presupposti non sussistono nel caso in cui la Amministrazione abbia riconosciuto che vi sia stata una indebita percezione di imposta, e che, per decorso del termine annuale di cui all'art. 47 della legge ige, essa non poteva adottare alcun provvedimento concreto in ordine alla istanza del contribuente (1).

(1-2) Il principio affermato dalla prima delle sentenze in esame costituisce una conseguenza della nota interpretazione data dalla Corte di Cassazione alla norma dell'art. 47 della legge ige (cfr. *Relazione Avv. Stato* 1956-60, II, p. 724 e 1961-65, II, p. 663).

Secondo tale interpretazione, il termine di un anno stabilito dalla detta norma per la proposizione della domanda di ripetizione dell'ige ingiustamente pagata, non sarebbe stabilito a pena di decadenza del contribuente dal relativo diritto, ma riguarderebbe soltanto il potere dell'Amministrazione di provvedere su tale domanda in via amministrativa, senza alcuna sanzione a carico del contribuente che potrebbe sempre proporre, in via giudiziaria e nel lungo termine di prescrizione, tale domanda.

I motivi per cui tali affermazioni non appaiono esatte sono molteplici e riguardano, da un lato, la assurdità di un limite temporale del potere

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 27 giugno 1969, n. 2310 - Pres. Flore - Est. Tamburrino - P. M. Di Majo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Soc. Sicilarma (avv. Uckmar).

Imposta generale sull'entrata - Istanza di rimborso proposta oltre il termine dell'art. 47 legge n. 762 del 1940 - Azione giudiziaria - Onere delle spese.

(l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 47; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 148).

Nel caso in cui la domanda di rimborso di ige ingiustamente pagata, seppure tardivamente proposta ai sensi dell'art. 47 della legge n. 762 del 1940, sia stata portata all'esame del giudice dopo la scadenza del termine di tre mesi dalla sua proposizione senza che la Amministrazione abbia adottato una determinazione conforme a giustizia, è legittima la condanna della stessa Amministrazione alle spese del giudizio (2).

I

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione finanziaria, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 r.d.l. 10 aprile 1933 (recte 1923), n. 938, 33 legge 23 aprile 1911,

dell'Amministrazione di provvedere in ordine ad un determinato rapporto del quale continua a partecipare senza possibilità di disporre per fatto esclusivo del contribuente, e, da un altro lato, la incongruità di un termine che, seppure stabilito a carico del contribuente per la più sollecita definizione delle controversie relative ad un rapporto di imposta, si risolve in una limitazione del potere dell'Amministrazione di provvedere in ordine a tale rapporto senza alcun pregiudizio a carico del contribuente che non ha osservato detto termine, e con il conseguente ritardo di quella definizione.

Difatti tale interpretazione, almeno per alcuni aspetti, è stata già oggetto di recente implicito riesame da parte delle stesse Sezioni Unite della Cassazione le quali, con la seconda delle sentenze in esame, per risolvere la questione relativa all'onere delle spese del giudizio proposto dal contribuente senza l'osservanza del termine di cui all'art. 47, hanno ritenuto applicabile il principio generale desumibile dall'art. 148 della legge di registro, secondo la sua interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata, con ciò riconoscendo all'Amministrazione il potere di provvedere sulla domanda di rimborso giudizialmente proposta anche oltre il termine di cui sopra, ed affermando conseguentemente che la sua condanna alle spese del giudizio è possibile solo se detto provvedimento non sia stato emesso entro tre mesi da quella proposizione.

E siccome è evidente che non può essere la semplice iniziativa del contribuente a perpetuare un potere dell'Amministrazione che la legge

n. 509, 146 r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 e 29 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, si duole che la Corte veneta abbia introdotto una distinzione, che non è possibile ricavare dal sistema normativo, quando ha affermato che la preclusione alla proposizione dell'azione giudiziaria per il decorso del termine di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento amministrativo sussiste solo se la decisione amministrativa negativa riguardi il merito della controversia tributaria e che la preclusione medesima non opera quando il rigetto dell'istanza sia basato sulla decorrenza del termine specifico per l'espletamento dell'azione di rimborso in via amministrativa.

Secondo la ricorrente il sistema normativo che presiede alla disciplina dell'azione giudiziaria nella materia del contenzioso tributario, per quanto attiene al settore delle imposte indirette in cui è previsto l'esperimento del procedimento amministrativo, ha introdotto il principio del termine di decadenza per la proposizione della successiva azione giudiziaria ed il termine di decadenza è posto non in riferimento al diverso contenuto della pronuncia, ma al fatto che sia stata emessa la pronuncia di rigetto da parte dell'autorità amministrativa; si afferma poi da parte della ricorrente non essere esatto qualificare come decisione avente ad oggetto la sussistenza o meno del potere di decidere la controversia quella riguardante il rigetto dell'istanza ex art. 47 siccome proposta oltre l'anno.

Le sovraesposte censure non meritano accoglimento, poichè le stesse implicano una gretta e formalistica interpretazione delle norme, intorno alle quali è sorta contestazione, senza alcuna aderenza all'effettiva realtà concreta.

avrebbe limitato nel tempo, appare logico ritenere almeno quanto segue: il termine di cui all'art. 47 della legge ige non è stabilito a pena di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, e non impedisce la proposizione della relativa domanda nel termine di prescrizione. Su tale domanda l'Amministrazione può provvedere respingendola per motivi di merito e in tale ipotesi l'azione giudiziaria deve essere proposta nel generale termine di sei mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento (Cass. Sez. Un. 20 ottobre 1962, n. 3051, in questa *Rassegna*, 1963, 86).

Qualora invece l'Amministrazione si limiti a dichiarare di non dover provvedere sulla domanda di rimborso per inosservanza del termine di cui all'art. 47, allora dalla comunicazione di tale provvedimento non può decorrere il termine generale di cui sopra, come è stabilito dalla prima delle sentenze in esame; ma ciò, si noti, non già perchè l'Amministrazione non aveva, in astratto, il potere di provvedere sulla domanda di rimborso, sibbene perchè essa non ha esercitato, in concreto, tale potere e non ha emesso quella decisione amministrativa che costituisce il presupposto per la decorrenza del detto termine di sei mesi.

I precedenti giurisprudenziali richiamati nella motivazione della prima sentenza sono pubblicati in *Foro it.*, 1963, 1, 235; *ivi*, 1958, 1, 1850; in questa *Rassegna*, 1968, 1, 109.

Giova invero considerare — e sul punto non sussiste controversia — che le società resistenti ebbero a corrispondere l'imposta generale sull'entrata in base ad un calcolo dell'imponibile che successivamente la stessa Amministrazione finanziaria ha riconosciuto errato diramando all'uopo opportune istruzioni per il futuro: è certo dunque che vi è stato da parte delle resistenti l'esborso di somme non dovute.

È parimenti certo:

1) che l'azione di ripetizione d'indebito è soggetta esclusivamente alla prescrizione decennale;

2) che la domanda di rimborso in via amministrativa prevista dall'art. 47 legge 19 giugno 1940, n. 762 non è condizione di proponibilità della domanda di ripetizione d'indebito.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato (sent. 28 gennaio 1963, n. 139, 7 novembre 1957, n. 4259) che la disposizione dell'art. 47 legge n. 762, la quale prescrive che le istanze di rimborso debbono essere presentate entro il termine di un anno dall'effettuato pagamento dell'imposta, è applicabile solo nel caso di istanze di rimborso prodotte in via amministrativa per tributi erroneamente corrisposti e non può, pertanto, riferirsi all'azione giudiziaria con cui il contribuente proponga la questione della sussistenza della obbligazione tributaria per dimostrare il proprio diritto al rimborso della imposta versata.

Se pertanto il contribuente non è tenuto ad adire preventivamente l'autorità amministrativa per recuperare somme indebitamente corrisposte, si deve escludere che la proposizione di un eventuale ricorso amministrativo faccia sempre ed in ogni caso scattare in danno del contribuente il breve termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria.

L'art. 1 r.d.l. 10 aprile 1923, n. 938, dispone effettivamente che, una volta proposto ricorso all'Intendente di finanza per la risoluzione in via amministrativa delle controversie riguardanti le tasse sugli affari, l'azione giudiziaria è esperibile entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della decisione intendenzia; ma si può anzitutto dubitare che siffatta norma, dettata genericamente per la materia tributaria e successivamente trasfusa nel r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, trovi necessariamente applicazione nel campo specifico dell'imposta generale sull'entrata, il cui contenzioso è disciplinato in modo preciso e completo nella legge che ha istituito l'imposta medesima.

Comunque sia, è indiscutibile che la norma dell'art. 1, posta dalla ricorrente a fondamento del proprio assunto, presuppone da un lato l'esistenza di una controversia, dall'altro il potere dell'organo amministrativo di risolvere la controversia medesima.

— Nella specie non ricorreva nè l'uno, nè l'altro requisito: non il primo perchè la stessa Amministrazione aveva riconosciuto, nel modo più aperto, che vi era stata un'indebita percezione di imposta, non il

secondo perchè l'Amministrazione difettava del potere di porre riparo alla illegittima situazione che si era creata.

Sotto il primo profilo è bene ricordare che recentemente questa Corte ha ritenuto che il decorso del termine per ricorrere contro le risultanze dei ruoli non impedisce alla Pubblica Amministrazione di provvedere d'ufficio alla rettifica della erronea iscrizione e ne ha tratto la conseguenza che, avvenuto il riconoscimento dell'erroneità dell'iscrizione a ruolo, la ripetizione dell'imposta indebitamente pagata può essere chiesta al giudice ordinario anche se il contribuente non abbia proposto ricorso amministrativo nel termine (sent. 31 gennaio 1968, n. 314).

Siffatto orientamento può essere utilmente richiamato nel caso concreto, quando si rifletta che la Amministrazione finanziaria, accortasi dell'errore commesso, si era prospettata il dubbio se fosse lecita la restituzione in via amministrativa, senza attendere la pronuncia del giudice, della maggior somma percetta ed aveva richiesto in proposito il parere del Consiglio di Stato.

Ora questo (parere 7 aprile 1959, n. 304) ribadì anzitutto il principio che la norma del più volte citato art. 47, nel prevedere il rimborso in via amministrativa all'interessato, che lo richieda nel termine annuale, del pagamento dell'imposta, fissa « nei confronti delle Amministrazioni un termine, entro il quale è possibile una revisione su istanza degli interessati, in modo che si rivaluti l'accertamento dell'imposta, se ne verifichino i presupposti e le condizioni, con la possibilità di annullare il precedente accertamento e la conseguente pretesa tributaria »: ne dedusse il Consiglio di Stato che, dopo il decorso dell'anno, la situazione si presenta diversa, poichè « si tratta di incidere su una situazione non soltanto giuridicamente definita e completa nella sede amministrativa, ma per di più irrevocabile essendo la potestà di revisione non più esplicabile » e considerò che, decorso l'anno, « l'acquisizione patrimoniale dell'Amministrazione finanziaria diventa giuridicamente indisponibile dalla stessa, onde occorre la sentenza dell'autorità giudiziaria che costituisce il necessario ed autonomo titolo del rimborso che comporta una erogazione a carico dell'Erario ».

Se così è — e le argomentazioni addotte dal Supremo Consesso amministrativo appaiono giuridicamente corrette e convincenti — è di tutta evidenza come a torto si pretenda di fare applicazione nel caso concreto di una norma quale quella dell'art. 1 r.d. n. 938, dettata per tutt'altra ipotesi.

Gli è che il reclamo amministrativo, che le società resistenti hanno presentato per un evidente errore, costituiva un atto perfettamente inutile ed incapace di spiegare gli effetti per i quali la legge lo prevede, giacchè, essendo ampiamente decorso il termine annuale del pagamento dell'imposta, la Amministrazione non poteva adottare alcun

provvedimento concreto in ordine alla istanza del contribuente: contrariamente a quanto afferma la ricorrente, nella specie, proprio per le considerazioni esposte nel parere del Consiglio di Stato, difettava il potere dell'Amministrazione di provvedere nel merito, onde correttamente se ne è dedotto che la decorrenza del termine di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento non può significare altro che il riconoscimento da parte del contribuente della carenza di potere della Amministrazione a pronunciare sul punto e non può importare assolutamente la decadenza del diritto di agire nella competente sede giudiziaria per la ripetizione dell'indebito.

A torto si adduce a giustificazione della fissazione del termine di decadenza la esigenza della stabilità della situazione giuridica inerente all'entrata fiscale, giacchè l'argomento si svuota di contenuto quando si consideri che una situazione di incertezza obbiettiva non può sussistere di fronte al riconoscimento del buon diritto del contribuente effettuato dall'Amministrazione, anche se, per le ragioni dianzi esposte, è indispensabile una pronuncia del giudice affinché il riconoscimento medesimo abbia concreti effetti.

Correttamente adunque è stato ritenuto che l'unico termine, che il contribuente dovesse osservare, fosse quello prescrizioneale e poichè la domanda di ripetizione è stata avanzata con il rispetto di quel termine, il giudice non poteva esimersi dall'esaminarla nel merito. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Il secondo motivo del ricorso attiene alle spese delle fasi di merito, alle quali è stata condannata l'Amministrazione attuale ricorrente, la quale oggi ne assume la illegittimità, invocando la compensazione obbligatoria, in quanto la Sicilarma - Soc. di Navigazione p. a., avrebbe chiesto il rimborso del debito di imposta, assunto non dovuto, oltre i termini previsti dall'art. 47 della legge n. 762 del 1940. In realtà l'art. 47 non è direttamente richiamabile; in quanto si limita a fissare alcuni termini per il rimborso. Potrebbe, nel caso, essere richiamato il principio generale, che trova il suo testo legislativo nella legge di registro, secondo cui l'Amministrazione, anche soccombente, non può essere condannata alle spese, quando l'azione giudiziaria sia promossa prima di iniziare il procedimento amministrativo per il rimborso prima che sia decorso un termine fissato dalla legge. Ma a proposito di questo principio generale, già la Corte Suprema ne ha ritenuta la inapplicabilità allorchè, pur essendo stata l'azione giudiziaria proposta intempestivamente, la causa sia stata portata alla decisione del giudice dopo trascorso il termine di legge, senza che l'Ammini-

strazione abbia adottato una determinazione conforme a giustizia, essendo da considerare anche in questa ipotesi ugualmente raggiunta la finalità presa di mira dal principio e dalla norma suddette, la finalità, cioè, di offrire alla amministrazione la possibilità di riesaminare il proprio operato e di provvedere secondo giustizia sulle doglianze dei contribuenti. Ove questa possibilità di riesame l'Amministrazione abbia in concreto avuta e ciò nonostante non abbia proceduto al riesame medesimo insistendo nella lite, ben può essere condannata alle spese della lite stessa. Ed appunto i presupposti della eccezione di cui sopra sono stati accertati nella specie, in cui è provato che la domanda di rimborso, sebbene intempestivamente proposta è stata portata all'esame del giudice ben dopo la scadenza del termine di legge e che quindi l'Amministrazione aveva tutta la possibilità del riesame e del provvedimento di giustizia. In concreto, invece, tale riesame non è stato effettuato ed anzi l'Amministrazione ha continuato nella affermazione della propria tesi in tutti i gradi del giudizio, opponendosi sempre alla domanda. Cosicché legittimamente è stata condannata alle spese delle fasi di merito. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 ottobre 1969, n. 3336 - Pres. Rosano - Est. Della Valle - P. M. De Marco (conf.) - Soc. p. a. Finanziaria Ernesto Breda (avv. ti Visentini e Mandrioli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Carafa).

Imposta di registro - Società - Aumento di capitale - Delibera dell'assemblea e sottoscrizione delle azioni - Rilevanza ai fini tributari della delibera - Benefici fiscali di natura soggettiva spettanti ai sottoscrittori delle azioni - Inapplicabilità per la tassazione dell'aumento di capitale.

(l. 12 febbraio 1949, n. 33, art. 7; d.l. 9 settembre 1947, n. 889, art. 14).

Imposta di registro - Società - Aumento di capitale - Delibera dell'assemblea e sottoscrizione delle azioni - Sistema di tassazione.
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A, art. 85; l. 12 febbraio 1949 n. 33, art. 7).

In tema di aumento di capitale sociale il solo atto economico-giuridico rilevante ai fini fiscali è la delibera dell'assemblea e non la sottoscrizione delle azioni, giacché quest'ultima, nella complessa operazione (aumento di capitale) in cui viene ad inserirsi, ha le funzioni di condizione « sui generis », il cui avveramento serve solo a mettere in moto il meccanismo della tassazione rispetto a un atto — la delibera

dell'assemblea — che, in quanto dotato di propria validità e autonomia, è già entrato potenzialmente nell'orbita tributaria, con la conseguenza che nella società, che ha deliberato l'aumento, va individuato il solo soggetto su cui deve ricadere l'onere fiscale dell'operazione attraverso la quale il deliberato aumento si è realizzato, essendo tale aumento disposto nel suo esclusivo interesse, mentre i sottoscrittori delle azioni non hanno alcuna rilevanza giuridica nè ai fini della tassazione nè ai fini di eventuali agevolazioni fiscali, come quelle previste dall'art. 14 del d.l. 9 settembre 1947, n. 889 (1).

Con la legge 12 febbraio 1949, n. 33, art. 7, il legislatore, in considerazione del fatto che, in tema di aumento di capitale sociale, a realizzare il movimento di ricchezza non è sufficiente la sola delibera che autorizza l'aumento del capitale sociale ma occorre concretamente l'effettiva sottoscrizione delle nuove azioni o il loro collocamento, non ha inteso affatto assoggettare al tributo la sottoscrizione delle azioni invece che la delibera, ma ha voluto soltanto determinare il momento in cui deve aver luogo la liquidazione dell'imposta di registro stabilendo due tempi successivi: un primo tempo che concerne la sottoposizione in via provvisoria della delibera alla tassa fissa di cui all'art. 79 all. A legge di registro (art. 17); un secondo tempo — che si realizza allorchè l'evento condizionante costituito dalla effettiva sottoscrizione delle azioni si sia avverato —, concernente la liquidazione definitiva dell'imposta proporzionale commisurata all'importo complessivo delle azioni sottoscritte o collocate (2).

(Omissis). — Chiamata a stabilire se sull'operazione di aumento del capitale sociale deliberata dalla s.p.a. Breda il 4 agosto 1951 e successivamente attuata mediante sottoscrizione della quasi totalità delle nuove azioni da parte del F.I.M. (Fondo per il finanziamento

(1-2) Giurisprudenza costante, il cui orientamento si ricollega alla questione se si debba ritenere obbligata, per l'imposta di registro sugli aumenti di capitale, la sola società (cfr. Tribunale Firenze 14 novembre 1968 in causa Hussmann c. Finanze, inedita) ovvero si possa affermare la sussistenza anche dell'obbligazione solidale dei sottoscrittori delle nuove azioni.

Per ritenere esatta la seconda soluzione occorrerebbe poter riconoscere che l'imposta prevista dall'art. 85 della tariffa all. A alla legge organica di registro sia dovuta non in riferimento alla deliberazione sociale di aumento del capitale, bensì in relazione al negozio che successivamente si pone in essere tra la società ed i sottoscrittori delle azioni, i quali ultimi, allora, potrebbero essere considerati « parti contraenti », ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93, n. 1 della predetta legge.

In altri termini, la deliberazione della società dovrebbe essere riguardata come atto (di proposta) non autonomamente imponibile, e dovrebbe perciò ritenersi che soltanto con la sottoscrizione delle azioni (la quale realizzerebbe l'accettazione, e così determinerebbe l'incontro dei con-

delle industrie meccaniche) fossero o no da applicare le agevolazioni tributarie accordate a quest'ultimo dall'art. 14 d.l. 9 settembre 1947, n. 889, la Corte di Milano ha dato risposta negativa al quesito, osservando che soggetto passivo dell'imposta era, nella specie, la Breda e non il F.I.M. giacchè l'atto tassabile da prendere in considerazione, ai fini dell'imposta di registro, non era la sottoscrizione delle azioni effettuata dal F.I.M. ma era la delibera di aumento di capitale adottata dalla Breda che dall'operazione compiuta aveva tratto il duplice vantaggio di ottenere il bonifico di buona parte del suo debito e di veder congelata, al tempo stesso, la parte residuale di debito lasciata insoluta.

Investendo tale decisione con tre distinti motivi di ricorso si duole anzitutto la Breda, col primo motivo, che la Corte di merito, violando e falsamente applicando l'art. 14 (in relazione agli artt. 1 e 5) del d.l.C.P.S. 8 settembre 1947, n. 889 modificato con d.l.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1225, gli artt. 79, 81 e 85 Tariffa All. A alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, l'art. 17 stessa legge, l'art. 7 della legge 15 febbraio 1949, n. 33 e l'art. 2444 comma 2 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., non abbia considerato — nel ravvisare nella sola delibera di aumento di capitale « l'atto tassabile » con l'imposta

sensi) si perfezionerebbe il contratto determinante il movimento di ricchezza, al quale la legge ricollegerebbe l'imposizione tributaria.

Senonchè, deve considerarsi: che la deliberazione di aumento del capitale si traduce in una modifica dell'atto costitutivo (c.c. art. 2436, in relazione all'art. 2328, n. 4), la quale non può essere disposta che unilateralmente dalla società, e giammai col concorso della volontà di terzi; che, inoltre, la sottoscrizione delle azioni integra l'adesione al contratto di società e comporta l'attribuzione dello *status* di socio, con i diritti inerenti, ma non determina la conclusione di un autonomo negozio in ordine al conferimento dei beni, che è, invece, « atto inerente all'attuazione del rapporto sociale » (Cass. 24 maggio 1965, n. 999, *Foro it.*, 1965, I, 1925).

E poichè, dunque, va rilevata l'autonomia dei due esaminati negozi, l'uno concernente la modifica del contratto sociale e l'altro relativo alla partecipazione di terzi al contratto stesso, può già osservarsi che in tanto potrebbe aderirsi a quella seconda soluzione in quanto si potesse ritenere l'imposizione collegata non al fatto giuridico-economico che riguarda direttamente ed esclusivamente la società, e nemmeno alla oggettiva concreta attuazione dei conferimenti, bensì agli stessi successivi negozi di sottoscrizioni delle nuove azioni.

Tale ipotesi, però, non pare avvalorata dalle disposizioni della legge di registro, la quale, richiamando per gli aumenti di capitale (art. 85 della tariffa A) le norme sulle costituzioni di società (art. 81 della medesima tariffa), per le quali ultime dà rilievo, appunto, all'atto di costituzione, e cioè al contratto sociale, sembra confermare, corrispondentemente, che per gli aumenti deve aversi riguardo agli atti modificativi del contratto

proporzionale di registro — che, essendo l'aumento di capitale un atto complesso di cui la sottoscrizione delle nuove azioni costituisce elemento integrativo indispensabile, sarebbe stato necessario riferire la tassazione a tale sottoscrizione e, dato atto che questa era stata effettuata dal F.I.M., dichiarare di conseguenza applicabile l'esenzione tributaria a tale Ente concessa dall'art. 14 del citato decreto n. 889 del 1947.

In particolare, la ricorrente sostiene che — a meno che non abbia inteso riferirsi unicamente all'assoggettabilità dell'atto alla tassa fissa prevista dall'art. 79 All. A della legge di registro — la Corte, nell'affermare apoditticamente che « la delibera di aumento di capitale sociale è considerata da gran tempo un atto compiuto e finito agli effetti dell'imposizione fiscale », non ha tenuto presente che l'art. 85 della Tariffa All. A della legge di registro individua nell'aumento di capitale « e non nella relativa « delibera » l'atto soggetto ad imposizione e che, d'altra parte, l'assoluta inidoneità della delibera a produrre di per sé, unilateralmente, un qualsiasi trasferimento di danaro o di beni non consente di dare alla dizione letterale della legge un diverso signi-

medesimo, ai quali, del resto, specificamente si sono riferite anche le successive leggi in materia.

In particolare, è da rilevare che l'art. 7 della legge 15 febbraio 1949 n. 33, nel disporre che l'aumento di capitale deliberato dalle società azionarie « è considerato sottoposto alla condizione sospensiva che esso sia sottoscritto o comunque collocato », consente di individuare come soggetti all'imposta non i successivi negozi di sottoscrizione, ma gli stessi atti deliberativi delle società; come ha già ritenuto anche la Corte di Cassazione, la quale ha appunto osservato che « il rinvio della liquidazione dell'imposta ad un momento successivo, e la eventuale inapplicabilità, totale o parziale, dell'imposta stessa, nell'ipotesi in cui la deliberata emissione di azioni non abbia comunque avuto effettiva od integrale applicazione, sì che l'evento previsto in condizione non si sia avverato nei limiti voluti, non significano, peraltro, che il legislatore abbia voluto attribuire alla deliberazione la limitata caratteristica sostanziale di un'offerta soggetta ad essere integrata e perfezionata dall'accettazione altrui, ed usare la espressione « condizione » in senso atecnico, e considerare autonomi atti tassabili, fonte dell'obbligazione tributaria, i singoli negozi di sottoscrizione nei quali viene a fondersi l'offerta » (Cass. 19 aprile 1961, n. 863, *Foro it.*, 1962, I, 118; e cfr. anche, sostanzialmente negli stessi sensi, Cass. 1 novembre 1959, n. 3411, *Foro it.*, 1960, I, 68).

Nel senso della applicabilità delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 18 marzo 1965, n. 170 alle fusioni di società (e relativi aumenti di capitale), deliberate prima, ma attuate dopo l'entrata in vigore di tale legge n. 170, cfr. Corte Appello Milano, 7 febbraio 1969 (inedita), avverso la quale pende ricorso per Cassazione; nel senso dell'applicabilità delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 23 marzo 1940, n. 283 alle fusioni di società, deliberate antecedentemente ma stipolate (art. 2504 c.c.) in epoca successiva all'entrata in vigore di tale legge n. 283, cfr. Cass. 21 gennaio 1950, *Foro it.*, 1950, I, 409.

ficato non potendosi ammettere che si sia voluto considerare come atto imponibile un atto suscettibile di produrre soltanto « effetti padronici o procedurali ».

Quanto poi all'argomento tratto dalla Corte di merito dal disposto dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, e dal meccanismo della condizione sospensiva ivi richiamato, a sostegno della tesi della riferibilità della tassazione alla semplice « delibera » e non all'aumento di capitale — (inteso, questo, come operazione complessa la cui tassabilità è condizionata da quella « sottoscrizione delle azioni » che, con l'offrire la base imponibile, consente di commisurare esattamente l'imposta dovuta) —, la ricorrente obietta infine che non è ammissibile, sul piano sistematico, che la delibera costituisca ad un tempo « l'atto tassabile » e — come la legge esplicitamente la considera — l'« atto autorizzativo dell'atto tassabile » (aumento di capitale) e che, d'altra parte, il ritenere come « condizionato » non già un atto cui l'evento previsto in condizione si limita — com'è proprio della condizione sospensiva — a far mancare temporaneamente la sola efficacia, ma un atto sostanzialmente e fiscalmente idoneo a produrre effetti propri se non integrato dall'atto che funge da elemento condizionante, si risolve in effetti in un'inammissibile deviazione dai principi generali posti in tema di condizione sospensiva.

La doglianza non è fondata.

Come questa Suprema Corte ha già altre volte rilevato — (Cass. 19 aprile 1961, n. 863 e 19 novembre 1959, n. 3411) —, con l'art. 7 della legge 12 febbraio 1949, n. 33 il legislatore tributario, nell'intento di eliminare le frequenti incertezze manifestatesi in sede di applicazione pratica dell'art. 85 della summenzionata Tariffa All. A, ed in forza del potere spettantegli di configurare un istituto di diritto privato con criteri propri, anche in difformità dai principi che sono propri di tale diritto, ha invero ritenuto che, in considerazione del fatto che a realizzare il trasferimento di ricchezza in favore della società non è sufficiente da sola la delibera che autorizza l'aumento del capitale sociale ma occorre che a questo primo atto faccia concretamente seguito l'effettiva sottoscrizione delle nuove azioni o il loro collocamento, fosse opportuno assoggettare esplicitamente l'« aumento di capitale » ad un regime fiscale analogo a quello degli atti sottoposti a condizione sospensiva.

Con ciò però non ha inteso affatto assoggettare al tributo la sottoscrizione delle azioni invece che la delibera, ma ha voluto soltanto determinare il momento in cui deve aver luogo la liquidazione dell'imposta proporzionale di registro, stabilendo che questa deve essere fatta nel momento in cui le azioni vengono sottoscritte o collocate e non in quello in cui viene deliberato dall'assemblea l'aumento di capitale.

ficato non potendosi ammettere che si sia voluto considerare un atto imponibile un atto suscettibile di produrre soltanto « effetti nemici o procedurali ».

Quanto poi all'argomento tratto dalla Corte di merito dal disp. dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, e dal meccanismo dell'atto sospensivo ivi richiamato, a sostegno della tesi della riferita condizione della tassazione alla semplice « delibera » e non all'aumento di capitale — (inteso, questo, come operazione complessa la cui tassabilità è condizionata da quella « sottoscrittione delle azioni » che, con l'offrire la base imponibile da quella « delibera » non è ammissibile, sul piano sistematico, che la delibera costituisca ad un tempo « l'atto autorizzativo dell'atto tassabile », (aumento di capitale) e che, d'altra parte, il ritenere come « condizionato », non già un atto della condizione previsto in condizione si limita — com'è proprio della condizione sospensiva — a far mancare temporaneamente la sola efficacia, ma un atto sostanzialmente e fiscalmente idoneo a produrre effetti propri se non integrato dall'atto che funge da elemento condizionante, si risolve in effetti in un'inammissibile deviazione dai principi posti in tema di condizione sospensiva.

La doglianza non è fondata.

Come questa Suprema Corte ha già altre volte rilevato — (Cass. 19 aprile 1961, n. 863 e 19 novembre 1959, n. 3411) —, con l'art. 7 della legge 12 febbraio 1949, n. 33 il legislatore manifestatesi in sede di applicazione pratica dell'art. 85 della summenzionata Tariffa All. A, ed in forza del potere spettantegli di incertezze manifestatesi in favore del fatto che a con criteri propri, anche in difformità dai principi che sono propri di tale diritto, ha invero ritenuto che, in considerazione del fatto che a realizzare il trasferimento di ricchezza che autorizza l'aumento del capitale sufficiente da sola la delibera che autorizza l'aumento del capitale, fosse opportuno sottoporre esplicitamente l'aumento di capitale, ad un regime fiscale analogo a quello degli atti sottoposti a condizione sospensiva.

Con ciò però non ha inteso affatto assoggettare al tributo la sottoscrizione delle azioni invece che la delibera, ma ha voluto soltanto determinare il momento in cui deve aver luogo la liquidazione dell'imposta proporzionale di registro, stabilendo che questa deve essere fatta nel momento in cui le azioni vengono sottoscritte o collocate e non in quello in cui viene deliberato dall'assemblea l'aumento di capitale.

Nell'aumento di capitale sociale la posizione soggettiva dei sottoscrittori non ha pertanto, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, rilevanza giuridica alcuna, trattandosi di un'operazione effettuata nell'interesse ed « a profitto » della sola società che l'ha deliberata e che, con fare affluire per tale via nuove ricchezze nel proprio patrimonio, vede aumentate; con la maggiore disponibilità dei propri mezzi finanziari, le concrete possibilità di realizzare i fini perseguiti.

Possono bensì talvolta i sottoscrittori avere essi pure un particolare interesse personale nell'operazione, come nel caso — ad esempio — dei sottoscrittori soci che, attraverso l'esercizio del diritto di opzione, mirano ad impedire in tutto o in parte che terzi estranei possano intromettersi nella compagine sociale o ad evitare che l'eventuale liquidazione fallimentare della società possa esporli ad un duplice danno, stante la qualità che essi hanno di azionista e, al tempo stesso, di creditori della società; ma — come è stato già osservato da questa Suprema Corte nella citata sentenza n. 863 del 1961 — la circostanza è del tutto indifferente, non potendo l'eventuale confluenza, nel singolo sottoscrittore, di un vantaggio accidentale e riflesso far venir meno la « ratio » dell'enunciato principio fiscale, che risiede, giova ripeterlo, nell'interesse e nel profitto che la società ritrae dall'avveramento dell'evento previsto in condizione.

In quanto effettuato nell'interesse preminente della Breda e non nell'interesse del F.I.M., o per di lui conto, rettamente l'aumento di capitale di cui trattasi è stato pertanto dalla Corte milanese dichiarato escluso dal godimento delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 14 del d.l. 9 settembre 1947, n. 889. Esso costituisce invero un'operazione assolutamente estranea a tale norma, giacchè l'atto che in essa la legge considera tassabile non è la sottoscrizione ma è la delibera di aumento, con la conseguenza che, essendo la sola società il contribuente « inciso dalla tassazione », nessuna influenza possono avere le condizioni soggettive del sottoscrittore, cui la legge non richiede tributo alcuno.

Col secondo mezzo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione della legge istitutiva del F.I.M. con riguardo agli artt. 92 e 83 della legge di registro e 1301 c.c., o quanto meno l'omessa, contraddittoria od insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in ordine all'interesse del F.I.M. ed alle sue responsabilità fiscali per l'atto di cui si discute, censura l'impugnata sentenza per non aver considerato:

a) che, essendo il F.I.M. l'azionista « quasi unico » della società, le finalità istituzionali di questa venivano a coincidere sostanzialmente con quelle del F.I.M., identificandosi in un più ordinato svolgimento della produzione anche ai fini dell'occupazione operaia e dell'incremento delle esportazioni;

b) che, essendo strette le parti, la Breda e il F.I.M., dal vincolo della solidarietà tributaria, l'esenzione spettante a questo ultimo sarebbe venuta a risultare praticamente soppressa qualora la Breda non avesse assolto il proprio debito nei confronti del fisco.

Ma anche tale censura è priva di fondamento. Quanto al primo dei due rilievi in cui essa si articola va detto, infatti, che la Corte milanese, dopo avere esattamente avvertito che l'enunciazione degli scopi programmatici del F.I.M. di cui all'art. 1 del citato decreto n. 889 del 1947 in tanto è valida in quanto è contenuta nei limiti e nella sfera di attività del Fondo stesso quali delineati nel successivo contesto della legge, ha del pari esattamente aggiunto — in applicazione del principio esposto da questa Suprema Corte nella summenzionata sentenza n. 863 del 19 aprile 1961 in tema di confluenza dell'interesse riflesso del sottoscrittore con quello preminente della società — che la sottoscrizione e l'acquisto delle nuove azioni, pure rientrando entro i limiti suddetti, costituiscono tuttavia atti che non hanno nei confronti del F.I.M. alcuna rilevanza fiscale, giacchè mancano di una loro autonomia funzionale per essere legati strumentalmente ad un atto della società, quale è la delibera da costei adottata in vista di un proprio interesse diretto ed immediato.

Al secondo rilievo va opposto, invece, che il principio della solidarietà tributaria trova un limite nello *status* del soggetto esente per legge dal tributo, — nel senso che non opera nei confronti della parte ammessa, per motivi soggettivi, a beneficiare di un determinato trattamento fiscale di favore —, e che tale principio sarebbe stato, in ogni caso, per altra via inapplicabile nella specie, dal momento che, per le ragioni dianzi esposte, il F.I.M. non solo non fu mai « parte contraente » nell'aumento di capitale ma non ebbe inoltre a profittare in alcun modo dell'avveramento della condizione (la sottoscrizione delle azioni), di cui si giovò viceversa la sola società ricorrente.

Con il terzo ed ultimo motivo la società Breda, denunciando sotto altro profilo la violazione e la falsa applicazione delle norme istitutive de F.I.M. con riferimento all'art. 9 della legge di registro in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., sostiene infine che, stante la connessione esistente tra la delibera di aumento e la sottoscrizione delle azioni, si sarebbe dovuto, ai fini dell'applicazione dell'articolo summenzionato della legge di registro, considerare « prevalente » la sottoscrizione e dichiararla, di conseguenza, esente da tassazione come che effettuata da un soggetto — il F.I.M. — avente per legge diritto a tale esenzione.

Ma tale tesi è inaccoglibile: sotto il profilo oggettivo, in quanto, unico essendo l'atto tassabile — la « delibera di aumento » — manca, nella specie, quella duplicità di tassazione, dell'atto « contenente » e dell'atto « contenuto », che l'art. 9 mira ad evitare in vista della sostanziale unicità direzionale dei due atti tra loro connessi; sotto il profilo

formale, in quanto il rapporto esistente tra la delibera e la sottoscrizione, trovando la sua causa unica nella disciplina della condizione sospensiva, non realizza quel particolare tipo di « collegamento » di cui alla previsione dell'art. 9, ed infine sotto il profilo soggettivo, in quanto l'articolo suddetto non incide in alcun modo sull'identificazione del soggetto passivo del tributo, che — nell'aumento di capitale — è e rimane unicamente la società che ha deliberato l'aumento stesso e che ne ha tratto prevalentemente profitto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 ottobre 1969, n. 3535 - Pres. Marletta - Est. Usai - P. M. Gedda (conf.) - Soc. Montecatini Edison (avv. Salvucci) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas).

Imposta di registro - Occultamento di valore - Prova.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 105).

Per la dimostrazione dell'occultamento di valore che dà luogo alle sanzioni previste dall'art. 105 della legge di registro, non si richiede una prova legale o speciale, ma soltanto una prova sufficiente secondo il diritto comune; tale prova può naturalmente anche essere estrinseca all'atto registrato, non potendo la prova dell'occultamento di valore essere contenuta nello stesso atto occultato (1).

(*Omissis*). — Col primo motivo la ricorrente, deducendo ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. la violazione e la falsa applicazione dell'art. 105 della legge di registro approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nonchè la contraddittorietà della motivazione, censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto sussistente un'occultazione di valore, pur ammettendo l'assenza della prova legale.

Il motivo è infondato.

La Corte del merito ha, invero, rilevato che la sentenza del Tribunale di Genova aveva ritenuto che in quel giudizio non era stato contestato che al mediatore spettasse la provvigione del 2%, stabilita per la vendita degli stabili, sul prezzo di lire 40.000.000 ed aveva in conseguenza condannato la venditrice Società Maremontana, che si era assunta l'obbligo di corrispondere l'intera provvigione, a pagare a tale titolo la somma di L. 800.000 al mediatore Amerigo Maggi.

(1) Massima esattissima sorretta da motivazione ineccepibile. Non constano precedenti specifici.

La Corte di Milano, ha, poi, aggiunto che, se non poteva parlarsi di prova a carico della Montecatini, la quale in quella causa, pur essendo parte, era rimasta spettatrice, dato che la provvigione era stata chiesta solo nei confronti della venditrice Società Maremontana, che si era assunta interamente il relativo obbligo, tuttavia l'occultamento, pur non sussistendo di esso la così detta prova legale, si evinceva ugualmente dal sicuro e non contraddetto assunto che il prezzo convenuto per la compravendita era quello di L. 40.000.000 anzichè quello di lire 15.000.000 denunciato nel rogito di vendita.

Con tale motivazione la Corte di appello non si è contraddetta perchè, avendo solo escluso che la sentenza di condanna della Maremontana al pagamento della mediazione facesse stato nei confronti della Montecatini e che in conseguenza sussistesse a carico di questa ultima la cosiddetta prova legale dell'occultamento, ben poteva ritenere che tuttavia l'occultamento stesso fosse provato in base agli accertamenti contenuti nella detta sentenza del Tribunale di Genova.

La contraria tesi reggerebbe solo se la dimostrazione dell'occultamento del prezzo non potesse essere fornita che mediante la cosiddetta prova legale, come sembra voglia sostenere la ricorrente, pur senza precisare l'esatto contenuto da attribuire alla espressione « prova legale » e pur senza chiarire quali argomenti suffraghino la necessità di tale particolare prova.

Ma l'art. 105 della legge di registro, pur richiedendo la prova che nell'atto sottoposto a registrazione è stato indicato intenzionalmente un corrispettivo inferiore a quello vero, non esige alcuna prova legale o speciale, ma semplicemente la prova che il valore realmente pattuito era superiore a quello denunciato.

Quindi l'effettiva sussistenza di tale prova deve essere accertata applicando i normali principi vigenti in materia e la relativa valutazione è rimessa al sovrano apprezzamento del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento a quegli elementi probatori che ritenga più attendibili, con l'unico dovere di sorreggere il proprio convincimento con adeguata e logica motivazione.

Orbene la Corte di Milano si è attenuta appunto a tali principi quando ha ritenuto che, nonostante la condotta passiva assunta dalla Montecatini nel giudizio promosso dal mediatore davanti al Tribunale di Genova, le risultanze accertate dalla sentenza, che aveva deciso tale giudizio condannando la Maremontana a pagare la provvigione, erano sufficienti a dimostrare la effettiva sussistenza dell'occultamento di cui all'art. 105 legge di registro, dato che le risultanze stesse avrebbero potuto essere utilizzate a tale scopo anche se la Montecatini non aveva neppure partecipato al giudizio.

E questo suo sovrano apprezzamento nella scelta e nella valutazione delle prove, la Corte del merito ha adeguatamente motivato

rilevando che la Maremontana, cui incombeva l'obbligo di pagare la provvigione e che aveva quindi interesse a contestare l'ammontare della stessa, non aveva mai negato la esattezza della somma richiesta a tale titolo in L. 800.000, corrispondente alla percentuale del 2% spettante per le mediazioni di stabili, sul prezzo di lire 40.000.000, per il quale era stato venduto l'immobile.

Nè contro questa motivazione è stata proposta alcuna specifica censura, che non sia quella della necessità della così detta prova legale e quella, da essa dipendente, della contraddittorietà, entrambe già esaminate.

Col secondo mezzo la ricorrente, deducendo la falsa applicazione dell'art. 73 della legge di registro e dell'art. 1 r.d.l. 26 settembre 1935, n. 1749, all. A, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., anzitutto censura la sentenza impugnata per aver dedotto la fondatezza della pretesa fiscale, non dall'intrinseco contenuto dell'atto registrato, della cui tassazione si tratta, sibbene da una sentenza non fatta per definirlo ed interpretarlo, ma avente occasione e portata diversa.

Sostiene, poi, che, mentre l'art. 1 r.d.l. 26 settembre 1935, n. 1749, riguarda esclusivamente gli atti non registrati, la Corte di Milano, confondendo la sentenza del Tribunale di Genova con il rogito Pescini di compravendita, aveva applicato all'insieme la detta norma, che non poteva essere riferita all'atto notarile di compravendita debitamente registrato.

Col terzo mezzo, che per una più organica trattazione è opportuno esaminare insieme al precedente, la ricorrente, deducendo la falsa interpretazione del combinato disposto dagli artt. 105, 46 e 47 della legge di registro, sostiene che la omissione nel contesto di un atto di beni, cose o rapporti, rispetto ai quali la legge di registro imponeva un indiscriminato e cumulativo trattamento tributario, non costituiva occultamento di valore, dato che la legge non obbligava i contraenti ad introdurre nell'atto, in contrasto con la loro volontà, la definizione di rapporti che essi non avevano voluto con l'atto stesso regolare, anche se tali rapporti, per presunzione di legge, dovevano, agli effetti fiscali, essere considerati unitariamente insieme a quello costituente l'oggetto dell'atto medesimo.

Anche questi due motivi sono infondati.

La tesi sostenuta con la prima parte del secondo mezzo, relativa alla invalidità della prova dell'occultamento di valore in quanto non dedotta dall'intrinseco contenuto dell'atto registrato, della cui tassazione si discuteva, urta contro la stessa logica perchè non è possibile pretendere, senza palese contraddizione, che risulti dallo stesso atto sottoposto a registrazione ciò che con l'atto medesimo si vuole occultare. Infatti, se l'esatto corrispettivo risultasse in qualsiasi modo dal-

rilevando che la Maremontana, cui incombeva l'obbligo di provvedere e che aveva quindi interesse a contestare l'ammontare della stessa, non aveva mai negato la esattezza della somma richiesta a tale titolo in L. 800.000, corrispondente alla percentuale del 10 per cento spettante per le mediazioni di stabili, sul prezzo di lire 40.000.000, il quale era stato venduto l'immobile.

Nè contro questa motivazione è stata proposta alcuna specifica censura, che non sia quella della necessità della così detta prova legale e quella, da essa dipendente, della contraddittorietà, entrambe già esaminate.

Col secondo mezzo la ricorrente, deducendo la falsa applicazione dell'art. 73 della legge di registro e dell'art. 1 r.d.l. 26 settembre 1935, n. 1749, all. A, in relazione per aver dedotto la fondatezza della censura la sentenza impugnata e portata non fatta per definirlo, pretesa fiscale, non dall'intrinseco contenuto dell'atto registrato, della cui tassazione si tratta, sibbene da una sentenza del Tribunale di Genova, n. 1749, ed interpretarlo, ma avente occasione e portata diversa.

Sostiene, poi, che, mentre l'art. 1 r.d.l. 26 settembre 1935, n. 1749, riguarda esclusivamente gli atti non registrati, la Corte di Milano, con fondendo la sentenza del Tribunale di Genova con il rogito Pescini di compravendita, aveva applicato all'insieme la detta norma, che non poteva essere riferita all'atto notarile di compravendita debitamente registrato.

Col terzo mezzo, che per una più organica trattazione è opportuno esaminare insieme al precedente, la ricorrente, deducendo la falsa interpretazione del combinato disposto dagli artt. 105, 46 e 47 della legge di registro, sostiene che la omissione di un atto di beni, cose o rapporti, rispetto ai quali la legge di registro imponeva un indiscriminato e cumulativo trattamento tributario, non costituiva occultamento di valore, dato che la legge non obbligava i contraenti ad introdurre nell'atto, in contrasto con l'atto stesso regolare, anche rapporti che essi non avevano voluto con la loro volontà, agli effetti fiscali, se tali rapporti, per presunzione di legge, dovevano, agli effetti fiscali, essere considerati unitariamente insieme a quello costituente l'oggetto dell'atto medesimo.

Anche questi due motivi sono infondati.

La tesi sostenuta con la prima parte del secondo mezzo, relativa alla invalidità della prova dell'occultamento di valore in quanto non dedotta dall'intrinseco contenuto dell'atto registrato, della cui tassazione si discuteva, urta contro la stessa logica perchè non è possibile pretendere, senza palese contraddizione, che risulti dallo stesso atto sottoposto a registrazione ciò che con l'atto medesimo si vuole occultare. Infatti, se l'esatto corrispettivo risultasse in qualsiasi modo dal-

L'Amministrazione finanziaria convenuta nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale può legittimamente opporre, al fine di giustificare la sua pretesa, motivi giuridici diversi da quelli adottati e fatti valere in via amministrativa (3).

(*Omissis*). — I due ricorsi relativi alla medesima sentenza debbono essere riuniti in applicazione del disposto dell'art. 335 c.p.c.

È opportuno esaminare congiuntamente i primi tre motivi del ricorso principale, sia perchè propongono questioni connesse, sia nell'intento di dare delle stesse un'inquadramento sistematico che meglio ne chiarisca la soluzione.

Il Pergola afferma nel primo motivo che la Corte ha errato nel ritenere che nella specie la convenzione *de qua* debba essere tassata in termine fisso, mentre la lettera-fideiussione va registrata solo in caso di uso; nella specie, perciò, andrebbe applicato non l'art. 54 tar. all. A alla legge di registro, ma l'art. 44 della tabella all. D, in relazione all'art. 62 l. reg.

Nel secondo motivo il ricorrente assume che l'autorità giudiziaria non avrebbe potuto applicare una tassazione diversa da quella eseguita dall'Ufficio del Registro, che si era richiamato alle norme relative alla registrazione della corrispondenza commerciale.

Nel terzo motivo il Pergola sostiene che, trattandosi di enunciazione di convenzione estinta, l'imposta di registro non è dovuta, ai sensi del terzo comma dell'art. 62 l. reg.

Le censure ora riassunte sono comuni in parte a quelle espresse dalla SIPAN nel ricorso incidentale, che nel primo motivo denuncia l'errore della Corte di appello di prendere in considerazione una situazione sostanzialmente diversa da quella posta a base dell'atto di imposizione tributaria e sostiene che la tassa dovrebbe essere riferita esclusivamente alla lettera di fideiussione ed applicata come tassa di titolo, la società ricorrente aggiunge non senza contraddizione, che dovendo essere oggetto di tassazione la lettera di fideiussione, dovrebbe farsi applicazione dell'art. 44 della tab. all. D della legge di registro.

A confutazione delle censure esposte, che questo Supremo Collegio giudica infondate, deve premettersi che, come ritenuto e più volte ribadito nella giurisprudenza del Collegio stesso, il disposto dell'art. 62 l. reg. in base al quale sono soggette a registrazione le enunciazioni, contenute in atti sottoposti a registrazione, di altri atti non registrati o di convenzioni verbali, è applicabile anche alle enunciazioni conte-

mente, fa una puntuale applicazione dell'art. 2 della legge di registro. Sulla terza massima la giurisprudenza è pacifica (cfr. C. BAFILE, *Note sull'azione riconvenzionale della Finanza nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale*, con numerose citazioni, in questa *Rassegna*, 1969, I, 527).

nute in sentenze (Cass., SS. UU., 16 giugno 1967, n. 1331). Sebbene la sentenza dovrebbe fare riferimento solo ad atti o convenzioni verbali già sottoposti ad imposta di registro, è tuttavia possibile che, per inavvertita disapplicazione dei precetti di salvaguardia della obbligazione tributaria, essa recepisca il richiamo fatto dalle parti, al fine di sostenere le proprie domande od eccezioni, ad atti o convenzioni non registrate, venendo così a documentare tali dichiarazioni ed a dare ad esse un più o meno accentuato valore probatorio delle convenzioni cui si riferiscono: e ciò anche se la sentenza non pone tali dichiarazioni a fondamento della decisione in essa adottata, dato che, nel caso in cui tale collegamento razionale si costituisca, si dovrebbe parlare più propriamente della cosiddetta tassa di titolo, in applicazione dell'art. 72 l. reg. Nella specie, appunto, è stata esclusa l'applicabilità della tassa di titolo, perchè il Tribunale non ha nè argomentato in ordine al documento, nè deciso prendendolo in considerazione, secondo l'apprezzamento di fatto correttamente motivato, e perciò non censurabile in questa sede di legittimità, della Corte di appello.

Quando, dunque, fuori dell'ipotesi prevista nell'art. 72 l. reg. si verifica il cennato riferimento, negli atti processuali, a convenzioni non registrate, utilizzato dalle parti e recepito nella sentenza, atto sottoposto a registrazione, appare esatto ravvisare nella sentenza stessa l'enunciazione della convenzione indicata dalle parti nelle loro dichiarazioni. In tale caso l'enunciazione produce gli effetti dell'art. 62 l. reg. anche se non tutti i soggetti della convenzione siano parti del processo concluso con la sentenza enunciante, essendo sufficiente, perchè sorga l'obbligo della registrazione della convenzione enunciata, che, attraverso la sentenza le dichiarazioni enunciate restino accertate e siano riferibili a soggetti, con posizioni negoziali distinte, della convenzione medesima, tra i quali questa debba produrre effetti.

Talvolta la giurisprudenza ha dato dell'enunciazione in sentenza una nozione più ampia, sminuendo la distinzione tra imposta di enunciazione ed imposta di titolo, ma agli effetti della decisione della fattispecie in esame, è sufficiente l'impiego della nozione più propria soprariferita, che si richiama a dichiarazioni enunciate delle parti, recepite in sentenza.

Agli effetti dell'enunciazione, poi, la distinzione tra enunciazione di atti soggetti a registrazione in termine fisso e quella di atti soggetti a formalità solo in caso di uso assume rilievo solo quanto al pagamento della sopratassa, dovuta nel primo caso se l'enunciazione avvenga dopo il decorso del termine fisso di registrazione. Per ogni altro riguardo la distinzione è inefficiente e l'imposta di enunciazione è dovuta anche se relativa ad atto da registrarsi in caso di uso: deve, infatti, ravvisarsi uso di atto, agli effetti della legge di registro, anche quando il contenuto di esso è riportato in tutto, o in parte, negli atti

processuali compiuti dalle parti che dell'atto possono fare uso o con il loro intervento (art. 2, capv. n. 2, 1. reg.).

Poichè nella specie la sopratassa non è stata applicata, la distinzione ora detta, alla quale entrambi i ricorrenti si richiamano, non spiega alcun effetto quanto all'obbligo di pagare l'imposta di registro sulla fideiussione enunciata nella sentenza del Tribunale di Milano del 27 giugno 1960.

Consegue che nella specie non può trovare applicazione, come vorrebbero i ricorrenti, il terzo comma dell'art. 62 l. reg. per effetto del quale non è dovuta tassa di registro, se la convenzione verbale enunciata sia già estinta o si estingua con l'atto che contiene l'enunciazione; la convenzione enunciata nel caso in esame non è verbale essendo pacifico e stabilito in sentenza che essa è stata documentata da lettera diretta dal fideiussore al creditore garantito e da questi integrata in conformità dei patti ed utilizzata.

Per sostenere il detto assunto la SIPAM ipotizza che la convenzione enunciata nella sentenza del Tribunale di Milano sia quella che sarebbe intercorsa tra il Pergola e la SIPAM concernente la prestazione della fideiussione verso la banca creditrice; ma di tale assunta particolare convenzione, che dovrebbe avere carattere ed effetti di negozio preparatorio o preliminare, nessun cenno è fatto nè nella sentenza enunciante, nè negli atti di liquidazione dell'imposta, che applicano la tassa graduale stabilita per la fideiussione, nè nella sentenza ora impugnata, che, con corretta motivazione, ha identificato l'atto assoggettato ad imposizione nel contratto di fideiussione, intercorso tra il Pergola e la Banca, visto negli effetti che esso produce, anche in mancanza di apposita convenzione, tra garante e debitore principale.

La precisazione fin qui fatta di situazioni concrete e di concetti giuridici giova alla soluzione della questione, proposta col secondo motivo del ricorso principale e richiamata anche nel ricorso incidentale, circa l'asserito errore della Corte di merito, che avrebbe dato all'imposizione un fondamento diverso da quello stabilito nell'ingiunzione fiscale ed applicato una diversa tassazione, ritenendo di restare nel limite del riesame del titolo giuridico posto a base della tassazione.

Tale censura è infondata, perchè l'ingiunzione opposta basa la richiesta di imposta suppletiva di registro concernente la sentenza n. 2915 del 1960 del Tribunale di Milano sull'asserzione che nella sentenza è contenuta « enunciazione di lettera fideiussoria » e la Corte d'appello ha respinto l'opposizione, avendo ritenuto sussistente nella sentenza registrata l'enunciazione di fideiussione assunta verso la Banca e documentata da lettera diretta alla Banca creditrice; sicchè non sussiste la diversità di prospettazione del fatto generatore d'imposta, essendo rimasto identico l'atto-negozio sottoposto a tassazione ed identico anche il mezzo tipico di conoscenza legale che di tale atto ha

avuto l'Ufficio (enunciazione) e, di conseguenza, la contestazione si pone ancora oggi sul piano dell'inquadramento giuridico del cennato unico fatto generatore d'imposta: operazione giuridica che il giudice verifica anche d'ufficio, col pieno potere di applicare al caso concreto la norma giuridica che deve regolarlo.

Ciò posto, può apparire anche superfluo il riferimento alle ripetute affermazioni giurisprudenziali, le quali hanno stabilito che l'Amministrazione finanziaria quale convenuta nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, può legittimamente opporre, al fine di giustificare l'imposta che forma oggetto dell'imposizione, motivi giuridici diversi da quelli addotti e fatti valere in sede tributaria (Cass. 8 gennaio 1968, n. 38) e nella specie l'Amministrazione, fin con la comparsa di risposta in primo grado, dedusse che trattavasi di tassazione relativa a convenzione scritta di fideiussione, in applicazione dell'art. 62 l. reg. di guisa che, se vi fosse stata acquisizione di un diverso titolo giuridico, essa sarebbe stata effetto di domanda riconvenzionale ravvisabile nella cennata deduzione dell'Amministrazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 ottobre 1969, n. 3586 - Pres. Pece - Est. Sposato - P. M. Toro (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Soc. Saviat (avv. Uckmar).

Procedimento civile - Notificazioni - Notificazione alla persona giuridica - Consegna nel luogo indicato in una dichiarazione del destinatario corrispondente alla sede effettiva della società - E regolare.

(c.p.c. art. 145; c.c. art. 46, 47 e 2436).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Prescrizione - Consolidazione del criterio di tassazione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 140 e 141).

Legittimamente l'atto di citazione viene notificato ad una persona giuridica nel luogo indicato in una sua precedente dichiarazione (e nella persona in essa designata come rappresentante) corrispondente alla effettiva sede sociale, se pur diversa da quella risultante dal registro delle società (1).

(1-2) La prima massima, che investe un problema generale di diritto processuale, ha una particolare importanza anche nel procedimento tributario. Deve accogliersi con molto favore l'orientamento non formalistico che ritiene valida la notifica degli atti nel luogo indicato dal destinatario di essi anche se non corrispondente alla sede della società risultante dal registro (o alla residenza anagrafica). Col superamento della solidarietà tributaria processuale, il problema delle notificazioni si ingigantisce e si

Con il decorso del triennio la possibilità di revisione del titolo della tassazione si prescrive sia per la Finanza che per il contribuente e la verificatasi consolidazione, è di ostacolo a far valere i diritti che presuppongono la modificazione del titolo. La notifica di un supplemento inerente ad errore sulla determinazione della base imponibile (nella specie se l'imposta dovesse commisurarsi sui proventi lordi o netti) non consente al contribuente di rimettere in discussione la qualificazione dell'atto (nella specie concessione di pubblico servizio o autorizzazione amministrativa) (2).

(*Omissis*). — La ricorrente Amministrazione delle Finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 136 e 137 l.o.r. 2935, e 2944 c.c. e contraddittorietà di motivazione nella sentenza impugnata. Deduce che questa — avendo esattamente ritenuto come già prescritta l'azione della società per chiedere la restituzione delle imposte pagate — avrebbe dovuto ritenere preclusa alla contribuente anche la possibilità di contestare il titolo in base al quale le imposte erano state pagate, e di conseguenza, la possibilità di contestare il pagamento dell'imposta suppletiva applicata sulla base del medesimo titolo (qualificazione dell'atto come concessione di pubblico servizio) non più contestabile per la verificatasi prescrizione.

La SAVIAT denuncia, con il primo mezzo del suo ricorso incidentale, la violazione dell'art. 145 c.p.c.. Assume che, a norma del terzo

giungerebbe a situazioni assurde se non si applicasse l'ultimo comma dell'art. 9 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 nel senso che il domicilio dichiarato, che deve essere indicato da tutti i contribuenti (persone fisiche e giuridiche) in atti, contratti, denunce e dichiarazioni, sia vincolante per il dichiarante anche se difforme da quello ufficiale. Per alcuni profili del problema cfr. la nota di C. BAFILE, *Considerazioni sulla notifica delle impugnazioni dell'Amministrazione Finanziaria nel processo tributario*, in questa *Rassegna*, 1969, I, 127).

Esattamente con la seconda massima si è ritenuto che non è di ostacolo alla consolidazione del criterio di tassazione l'intervenuto supplemento che, ferma restando la qualificazione giuridica data all'atto, abbia sollevato un più limitato problema (nella specie se l'aliquota dovesse commisurarsi ai proventi netti o a quelli lordi). A tale riguardo va precisato che in nessun caso la prescrizione interrotta dalla Finanza giova al contribuente, cosicchè la richiesta di supplemento non può consentirgli, oltre il triennio, di ampliare la controversia al di là dell'oggetto del supplemento; al contrario per la Finanza sia l'interruzione da essa provocata sia quella proveniente dal contribuente consentono di rimettere in discussione tutta la materia tassabile. Pertanto se, come nel caso deciso, dopo la registrazione dell'atto è intervenuto un supplemento di oggetto limitato, la consolidazione del criterio di tassazione si verifica a danno del contribuente ma non a danno della Finanza (cfr. C. BAFILE, *Considerazioni sull'interruzione della prescrizione delle imposte indirette*, in questa *Rassegna*, 1969, I, 281).

comma di tale articolo, la notificazione alle persone giuridiche in luogo diverso dalla loro sede ed in mani di persone diverse da quelle indicate nel primo comma, può essere eseguita soltanto nel caso che sia stato impossibile — e tale impossibilità risulti dalle preve e vane ricerche dell'ufficiale giudiziario — eseguirla a norma del detto primo comma, a nulla, all'uopo, rilevando, che la persona giuridica abbia eletto un domicilio speciale.

Con il secondo motivo la SAVIAT denuncia la violazione degli artt. 46 e 47 e 2436 c.c. ed omessa motivazione, sul punto, della sentenza impugnata sostenendo che domicilio speciale è quello che viene eletto per determinati atti ed affari, per cui una elezione del genere non può ravvisarsi nella generica comunicazione fatta con la lettera del 22 novembre 1958. Al contrario l'indirizzo comunicato con la detta lettera ed annotato nel registro delle imprese, doveva essere considerato come quello della nuova sede sociale di essa ricorrente; donde la nullità della notificazione stante l'omessa previa ricerca, da parte dell'ufficiale giudiziario, delle persone indicate dal primo comma dell'art. 145 c.p.c., nell'ordine ivi stabilito.

La violazione dell'art. 141 l.o.r. è denunciata dalla SAVIAT con il terzo motivo, con il quale assume che il ricorso del 2 ottobre 1947, ancorchè enunciante la sola opposizione all'ingiunzione di pagamento della imposta suppletiva, è atto interruttivo della prescrizione anche dell'azione per la restituzione dell'imposta principale.

Tali essendo le censure che da una parte e dall'altra vengono formulate contro la denunciata sentenza, è ovvio che, prime fra tutte debbano essere esaminate quelle esposte nel primo e nel secondo motivo del ricorso incidentale, posto che, se esse fossero fondate l'Amministrazione delle Finanze sarebbe decaduta dal diritto di proporre l'azione davanti al giudice ordinario e nessuna pretesa — neppur quella fondata sui principi dell'unità dell'imposta di registro e del consolidamento del criterio di tassazione — essa potrebbe far valere in giudizio. Ma le dette due censure, fondate non sono. Se, infatti, non a torto, la SAVIAT sostiene che nella più volte ricordata lettera del 22 settembre 1958 non è ravvisabile una elezione di domicilio speciale — stante che in essa non vengono indicati atti o affari determinati per i quali l'elezione debba valere, nè esistono altri elementi atti a stabilire che l'elezione medesima sia stata compiuta proprio in vista del futuro giudizio contro l'Amministrazione delle Finanze davanti al giudice ordinario — d'altra parte la stessa SAVIAT ammette che l'indirizzo comunicato con quella lettera ed annotato nel registro delle imprese, corrispondeva alla nuova sede sociale. Ma se così è, ed anche soltanto ad ammettere che, non essendo il mutamento di sede avvenuto in maniera formalmente regolare, l'indirizzo designasse la sede effettiva della società con le conseguenze di cui all'art. 46, secondo comma, c.c.

la notificazione deve considerarsi eseguita proprio nel luogo indicato dall'art. 145 c.p.c. Nè è esatto che, pur eseguita la notificazione nel detto luogo, non sarebbe stato osservato l'ordine delle persone fisiche che il primo comma del citato art. 145 abilita a ricevere la copia dell'atto. Giusta tale ordine la copia deve essere consegnata, indifferentemente, al rappresentante della persona giuridica o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni e, nel caso che l'uno o l'altro manchino, ad altra persona addetta alla sede. Nella specie non è ragionevolmente opinabile che, indicando nell'indirizzo, da essa comunicato al Tribunale, la persona del Rag. Giuliani, non intendesse designare costui come persona incaricata di ricevere, insieme con la corrispondenza, anche le notifiche degli atti giudiziari alla società, e che, indicando come sede sociale l'abitazione dello stesso Rag. Giuliani, eguale designazione non intendesse fare anche per le persone, capaci, della famiglia del ragioniere. Pertanto, mancando della fondatezza del primo motivo i presupposti di fatto, ed alla censura svolta nel secondo motivo, ogni rilevanza ai fini del decidere, l'uno e l'altro motivo debbono essere disattesi.

Passando a trattare le questioni di diritto sostanziale, prospettate dalle ricorrenti, è da osservare che la tesi sostenuta nel ricorso principale, è fondata.

Il rilievo della Corte d'appello — che la prescrizione non ha gli stessi effetti del giudicato, giacchè, se questo preclude, fra le parti, ogni ulteriore controversia non soltanto sul bene attribuito dalla sentenza, ma anche sui presupposti necessari dell'attribuzione, la prescrizione, invece, all'infuori del diritto che n'è colpito, non ne estingue altri che abbiano con quello comunanza di fatti costitutivi — è in sè, esatto. Nella materia di che trattasi, però, positive norme della l.o.r. sottopongono alla prescrizione triennale decorrente dalla data della registrazione, non solo i diritti che possono conseguire dalla modifica del titolo tassabile — il diritto del contribuente alla restituzione in tutto, o in parte, dell'imposta pagata, o quello di non pagare il supplemento, o il diritto della Finanza al supplemento — ma lo stesso diritto alla detta modifica. Difatti il primo comma (che stabilisce la prescrizione dell'azione del contribuente per la restituzione delle imposte pagate) ed il secondo comma dell'art. 136 l.o.r. (che stabilisce la prescrizione dell'azione della Finanza per richiedere i supplementi d'imposta) debbono essere intesi in coordinazione fra loro ed in coordinazione con l'art. 7 della stessa legge, che definisce come suppletive le imposte che si applicano quando l'Ufficio del registro sia incorso, al momento della registrazione, in errore tanto sulla quantità dell'imposta dovuta, quanto sui titoli tassabili risultanti dall'atto o dalla denuncia. Passati, pertanto, i tre anni dalla registrazione, la Finanza non può più chiedere verun supplemento, neppure se l'identificazione del

titolo tassabile risulti erronea. Ciò significa che, con il decorso di quei tre anni, la possibilità di revisione del titolo è prescritta e che esso, ormai consolidatosi, è di ostacolo a far valere diritti che presuppongano la sua modificazione. Che questo, poi, valga non soltanto nei confronti della Finanza, ma anche nei confronti del contribuente, non solo è logicamente ovvio, ma è anche desumibile dal secondo comma dell'art. 137 della stessa legge, secondo il quale il diritto alla restituzione della maggiore imposta pagata alla registrazione dei contratti a corrispettivo variabile si prescrive entro un triennio dal giorno in cui venne accertato il valore definitivo. La maggiore imposta è naturalmente quella che tale risulti in rapporto al valore definitivamente accertato, ed è quindi, da escludere che il diritto alla restituzione, di cui parla la norma, possa essere esercitato in base al presupposto dell'erronea identificazione del titolo tassabile: che, pertanto, decorso il triennio dalla registrazione, rimane intangibilmente fissato anche per i contratti a corrispettivo variabile e, quindi, a maggior ragione, per tutti gli altri atti e contratti, la cui registrazione, a differenza di quelli, può conseguire un'immediata definitività sotto tutti gli aspetti.

Del resto la SAVIAT non nega che la tesi della Finanza sia, in sé stessa esatta, ma ne contesta l'applicabilità nella specie, assumendo che il criterio di tassazione non venne da essa contestato per la prima volta con la memoria del 15 febbraio 1956 e che, se con tale memoria venne ampliato il *petitum* dell'originario ricorso del 2 ottobre 1947 — essendosi chiesto, con essa, oltre che l'annullamento del supplemento d'imposta, anche la restituzione dell'imposta principale — la *causa petendi*, comune alle due domande, cioè l'erronea determinazione del titolo tassabile, non poteva non essere stata dedotta nel ricorso originario. Assume, inoltre, che lo stesso Ufficio del registro, nel richiedere il supplemento d'imposta, aveva modificato il criterio originario della tassazione, sicché la contestazione della legittimità dell'ingiunzione, si risolveva in quella del titolo in base al quale l'ingiunzione era stata intimata.

Tali rilievi, che la SAVIAT espone nel controricorso ed ai quali si richiama con il terzo motivo del ricorso incidentale, non aderiscono alla fattispecie accertata nel giudizio di merito. L'ingiunzione venne intimata perchè — come in essa esplicitamente si diceva — l'imposta era stata, all'atto della registrazione, erroneamente calcolata soltanto sulla quota di spettanza della società, sicché con il ricorso del 2 ottobre 1947 con il quale la SAVIAT dichiarava, puramente e semplicemente, di voler ricorrere « contro l'ingiunzione di pagamento tassa suppletiva », non venne per nulla contestato che l'atto, soggetto alla registrazione, costituisse una concessione di pubblico servizio, cioè l'atto in relazione al quale, per l'appunto, l'Ufficio del registro assumeva che dovesse pagarsi una maggiore imposta. Che se poi la SA-

VIAT, come pare, intende sostenere di avere impugnato anche il criterio di tassazione in base al quale le venne richiesta l'imposta suppletiva, non perchè il contratto soggetto alla registrazione fosse stato ritenuto come una concessione di pubblico servizio, ma perchè l'imposta veniva, con l'ingiunzione, applicata in misura più ampia che in sede di registrazione, neppure codesto assunto — a parte la questione se esso sia fondato e se fondata sia la contestazione contro l'applicazione dell'imposta su tutti i proventi della casa da gioco, una volta stabilito che si trattava di una concessione di servizio pubblico — può essere preso in considerazione. Invero, la statuizione del giudice di merito, secondo la quale il criterio di tassazione non venne per nulla impugnato con l'originario ricorso della SAVIAT, ma fu da essa impugnato soltanto con la memoria del 1956 e soltanto per il motivo che sarebbe stato erroneamente considerato come atto di concessione di un pubblico servizio quello che, secondo la società, era, invece, un semplice negozio autorizzativo, scaturisce da apprezzamenti di fatto che, correttamente motivati — in base all'interpretazione del contenuto e della portata dell'ingiunzione, del ricorso e della memoria — non sono censurabili in cassazione.

Ciò posto, il ricorso dell'Amministrazione delle Finanze deve accogliersi ed, in sede di rinvio, della legittimità dell'ingiunzione di pagamento dell'imposta suppletiva dovrà giudicarsi secondo il principio del consolidamento del titolo della tassazione non impugnato nel triennio decorrente dalla data della registrazione.

L'accoglimento del ricorso principale comporta il rigetto del terzo motivo del ricorso incidentale. Difatti, una volta posto che con il ricorso del 1947 non venne impugnato il criterio di tassazione, non può considerarsi interrotta da tale ricorso la prescrizione del diritto alla restituzione dell'imposta principale in base alla pretesa erroneità dell'applicazione di quel criterio al momento della registrazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 ottobre 1969, n. 3597 - Pres. Stella Richter - Est. Mazzacane - P. M. Pascalino (conf.) - Soc. Macchine Ing. Colorni (avv. Scarpa) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas).

Imposte e tasse in genere - Circolari ministeriali - Valore - Riconoscimento del diritto del contribuente - Impossibilità.

Le circolari ministeriali sono atti interni della P. A. destinati unicamente ad indirizzare o regolare in modo uniforme le attività degli organi inferiori e non hanno alcuna efficacia giuridica nei confronti

di soggetti estranei neppure ai fini dell'interpretazione di norme di legge; le circolari quindi, anche per la loro impersonalità, non possono mai comportare un riconoscimento del diritto del contribuente (1).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo proposto la Soc. Colorni denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2944 c.c. in relazione all'articolo 2946 c.c., ed all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Essa sostiene che la circolare n. 52 del 24 ottobre 1961 non mirava solo ad informare gli uffici dipendenti e gli operatori economici quanto alla applicazione della legge per l'avvenire, ma riconosceva anche il diritto della soc. Colorni alla restituzione poichè essa aveva chiarito che in passato si era proceduto ad una tassazione per un imponibile superiore a quello dovuto ed aveva specificato quale era tale imponibile, con riferimento a dati chiaramente indicati in ogni bolletta doganale. Aggiunge la ricorrente che la Corte del merito ha omesso di considerare che l'Amministrazione, in identiche circostanze, aveva riconosciuto ad essa il diritto al rimborso della imposta corrisposta in misura superiore a quella dovuta.

La censura è infondata.

Le circolari ministeriali sono atti interni della Pubblica Amministrazione destinati unicamente ad indirizzare o regolare in modo uniforme la attività degli organi inferiori, e non hanno alcuna efficacia giuridica nei confronti dei soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, neppure ai fini della interpretazione di determinare norme di legge.

La Corte del merito ha quindi correttamente escluso, in considerazione della natura giuridica delle circolari predette, che la circolare ministeriale n. 52 del 24 ottobre 1961 potesse avere rilevanza ai fini della invocata interruzione della prescrizione, spiegando che la comunicazione di essa anche a persone estranee alla Amministrazione aveva il limitato scopo di informare del suo contenuto (interpretazione di una norma di legge) gli operatori economici del settore.

La Corte, poi, ha esaminato il contenuto della circolare ed ha negato, uniformandosi ad esatti principi giuridici, che essa contenesse un atto di riconoscimento del diritto della società Colorni. Invero, la dichiarazione di riconoscimento del debito, ai fini della interruzione

(1) Massima da condividere pienamente. La circolare, sia per la sua natura, sia per l'indisponibilità del credito di imposta, non può nè vincolare la Finanza ad una determinata interpretazione della norma nè contenere rinunce o riconoscimenti nei confronti di un contribuente, allo stesso modo in cui non può inasprire a danno del contribuente l'obbligatorietà della norma tributaria (v. *Relazione Avv. Stato*, 1961-65, II, 281).

della prescrizione, può avvenire non solo nei confronti del titolare di un diritto ma anche nei confronti di un terzo, e può estrinsecarsi tanto in una dichiarazione esplicita quanto in qualsiasi altro fatto che implichi, comunque, in modo chiaro ed univoco, l'ammissione della esistenza del diritto. Orbene, la Corte del merito, esaminando analiticamente il contenuto della menzionata circolare, ha escluso, con accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità perchè congruamente motivato ed immune da vizi logico-giuridici, la sussistenza dei menzionati requisiti, rilevando che dalla circolare stessa non risultava, nè la identificazione del creditore, nè l'ammontare del credito, nei suoi elementi specifici. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 ottobre 1969, n. 3598 - Pres. Pece - Est. Pascasio - P. M. Gentile (diff.) - Bottazzi (avv. Canegallo) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo).

Imposta di successione - Deduzione di passività - Atti di data certa - Necessità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45).

Poichè agli effetti del secondo comma dell'art. 45 della legge sulle successioni, la prova delle passività può esser data solo mediante atti che abbiano acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione, non è censurabile la sentenza che non abbia preso in alcuna considerazione atti mancanti di tale certezza (1).

(*Omissis*). — Con i due motivi che, per la loro connessione, vanno congiuntamente esaminati, i ricorrenti censurano la sentenza denunciando la violazione dell'art. 45, comma secondo, della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, per avere esclusa la deducibilità della somma di L. 20.302.920, quale saldo passivo del conto corrente bancario intestato al defunto, negando che fosse stata fornita la prova dell'esistenza di un contratto in esecuzione del quale erano avvenuti l'emissione ed il pagamento dell'assegno, mentre tale prova risultava dalla lettera del Credito Italiano in data 11 novembre 1954, prodotta in giudizio, mediante la quale l'Istituto aveva disposto a favore del Bottazzi — di poi defunto — una provvista di 20 milioni di lire, utilizzabile in conto corrente.

(1) Massima di evidente esattezza (cfr. Cass. 22 marzo 1967, n. 652 in questa *Rassegna*, 1967, I, 460 con nota di M. CONTI, *Le passività e gli oneri aziendali nell'imposta di successione*).

La Corte di merito ha omesso di prendere in esame tale lettera che costituiva il contratto di apertura di credito in base al quale si era formata la passività a debito del defunto, mediante l'assegno anzidetto, da lui emesso in vita.

La censura di omesso esame dei documenti indicati, per quanto esatta, non ha rilevanza ai fini di una decisione diversa da quella adottata dai primi giudici.

Statuisce infatti il citato art. 45, secondo comma, della legge tributaria sulle successioni, che sono ammessi in deduzione i soli debiti certi e liquidi nascenti da scritture private che abbiano acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione in uno dei modi indicati dall'art. 1327 c.c. 1865 (art. 2704 c.c. vigente) con esclusione della morte o della fisica impossibilità del sottoscrittore.

Oppone l'Amministrazione finanziaria — e nulla i ricorrenti hanno dedotto in contrario — che le scritture di cui si addebita l'omesso esame ai giudici del merito, non avevano acquistato in alcuno dei modi predetti, quella certezza di data come innanzi prescritta e senza la quale non può ad esse attribuirsi l'effetto preteso.

E, poichè *frustra probatur quod probatum non relevat*, è manifesto che l'esame di una siffatta prova documentale, se pur fosse sostanzialmente favorevole agli eredi Bottazzi, non potrebbe, in mancanza dell'altro requisito formale della certezza di data tassativamente richiesto dalla legge, consentire la deduzione del debito di cui trattasi dal valore dell'asse ereditario.

Pertanto, la Corte d'appello non è incorsa nella denunciata violazione della norma del citato art. 45 e poichè i documenti prodotti dai ricorrenti sono privi del predetto, essenziale requisito relativo alla certezza della data, il ricorso deve essere respinto incorrendo i ricorrenti nella perdita del deposito. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE. Sez. I, 11 novembre 1969, n. 3670 - Pres. Stella Richter - Est. Berarducci - P. M. Caccioppoli (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Salvatori) c. Soc. Saim (avvocato Gaeta).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Dichiarazione a sanatoria dei redditi degli anni anteriori al 1950 - Facilitazioni - Si estendono anche ai redditi da dichiarare quale sostituto d'imposta.
(l. 11 gennaio 1951, n. 25, art. 33).

Le facilitazioni previste dall'art. 33 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, per le dichiarazioni a sanatoria dei redditi degli anni 1949 e

precedenti, riferite a tutti i contribuenti, si applicano sia per i redditi propri del dichiarante sia per quelli altrui per i quali il dichiarante è per legge sostituito di imposta agli effetti dell'accertamento e del pagamento (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che le particolari e transitorie agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, si applichino ai contribuenti non solo per le dichiarazioni di redditi propri, ma anche per le dichiarazioni di redditi altrui, sui quali essi siano tenuti, in forza di disposizioni di legge, a pagare l'imposta in luogo degli effettivi percettori, con diritto di rivalsa. Si assume che la formulazione letterale della norma dell'art. 33 sopra citato, indicando, come oggetto della dichiarazione costituente il presupposto delle agevolazioni, « i redditi conseguiti » è tale da escludere, dall'ambito di applicazione della norma stessa, l'ipotesi del contribuente che dichiari i redditi altrui, in quanto l'espressione « redditi conseguiti » ha lo stesso significato dell'espressione « redditi propri » usata nell'art. 15 t.u. 24 agosto 1877 n. 4021 in contrapposizione ai redditi altrui. Si afferma che non è possibile neppure una interpretazione estensiva della norma in questione, mancando, in relazione al caso del contribuente che dichiari redditi altrui, la *eadem ratio* in quanto detta norma è volta ad eliminare con un provvedimento di carattere generale, tutte le contestazioni pendenti sulla entità del reddito, contestazioni le quali non potevano interessare i contribuenti per rivalsa, obbligati al pagamento dell'imposta in luogo di altri e non in proprio, e non erano neppure ipotizzabili con riferimento all'ammontare del reddito imponibile relativo agli interessi passivi pagati dal dichiarante su obbligazioni da lui emesse, essendo in tal caso, l'ammontare del reddito assolutamente certo.

Il motivo è infondato.

Devesi, innanzi tutto, rammentare che, in tema di interpretazione delle leggi, il significato tecnico-giuridico delle locuzioni adoperate in una determinata norma e, quindi, il preciso contenuto di questa, non possono essere colti se non inquadrando la norma stessa nel contesto della legge in cui è inserita.

Nel caso specifico è, pertanto, di fondamentale rilevanza il fatto che la legge n. 25 del 1951 è una legge avente carattere generale, nel senso che essa, ai fini della perequazione tributaria, disciplina la ma-

(1) Identica è la coeva sentenza n. 3671. Non si rinvencono precedenti specifici.

teria della dichiarazione e dell'accertamento di tutti i redditi soggetti alle imposte dirette, ivi compresi, ovviamente, anche quei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile per i quali l'obbligo di farne la denuncia e di pagare la relativa imposta ricade, non sul reddituario, ma sul soggetto debitore del reddito stesso. Inquadrate, quindi, la norma in questione in tale legge, la prima osservazione che si impone è che la norma stessa non contiene alcuna specificazione in ordine ai contribuenti in essa menzionati. Essa, infatti, non specifica se i contribuenti cui viene concesso — con la esenzione da ogni penalità e con il beneficio previsto dal secondo comma dello stesso articolo — la facoltà di dichiarare i redditi non dichiarati in precedenza, e di rettificare in aumento i redditi dichiarati o confermati col silenzio, siano unicamente i contribuenti tenuti alla dichiarazione dei redditi e non anche i contribuenti tenuti, oltre che alla dichiarazione dei redditi propri, anche alla dichiarazione dei redditi altrui.

Ciò significa che il termine « contribuenti » è stato adoperato in armonia con il carattere generale della legge in cui la norma è collocata, con riferimento pertanto, a tutti i contribuenti considerati dalla legge medesima presa nel suo complesso, ossia anche ai contribuenti tenuti alla dichiarazione dei redditi altrui, con la conseguenza che la successiva locuzione « redditi conseguiti » riferita ai contribuenti tenuti alla dichiarazione anche dei redditi altrui, oltre che ai contribuenti tenuti alla dichiarazione dei soli redditi propri, non ha, non può avere il significato ristretto di « redditi propri del dichiarante » o di « redditi conseguiti dal dichiarante », come pretende la ricorrente, ma ha il solo significato che la logica consente attribuirle, cioè il significato di « redditi conseguiti dal soggetto passivo della imposta ».

Questa interpretazione è confortata, peraltro, dalla *ratio* della norma che, volta a stimolare, per il conseguimento della perequazione tributaria, quei contribuenti che avevano omesso la dovuta dichiarazione dei redditi, o avevano presentato una dichiarazione non veritiera, a regolarizzare entro un determinato termine la propria situazione tributaria, impedisce, in difetto di un qualsiasi particolare motivo, di ritenere che dalla previsione della norma stessa si siano volute escludere le irregolari situazioni tributarie aventi ad oggetto i redditi tassati per rivalsa. A questa ingiustificata conclusione, infatti, si perverrebbe seguendo la tesi della ricorrente, in quanto non devesi dimenticare che alla data della pubblicazione della legge n. 25 del 1951, l'obbligo della dichiarazione dei redditi tassabili in via di rivalsa, non essendo mai entrato in vigore il d.l.l. 24 agosto 1945, n. 585, che all'art. 14 poneva l'obbligo della dichiarazione di tali redditi a carico anche del percipiente, oltre che del debitore del reddito, e non sussistendo ancora il t.u. sulla dichiarazione annuale dei redditi, approvato

con d.P.R. del 5 luglio 1951, n. 573, che nell'art. 5 ha recepito la norma dell'art. 14 del detto decreto legislativo luogotenenziale, gravava unicamente, per effetto dell'art. 15 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, sul debitore del reddito, ossia sul sostituto di imposta.

Posto, dunque, che la norma in questione si riferisce anche ai contribuenti tenuti, per legge, a dichiarare i redditi altrui, ne consegue l'assoluta inconsistenza dell'assunto della ricorrente, secondo cui l'applicazione dell'anzidetta norma nei confronti del contribuente per rivalsa sarebbe in contrasto con la *ratio* di essa in quanto detto dichiarante sarebbe privo di interesse nei confronti delle contestazioni tributarie che riguardano il soggetto passivo dell'imposta.

Giova, d'altra parte, aggiungere che non è neppure esatto che il sostituto di imposta non sia interessato all'accertamento dell'imposta che egli deve pagare in sostituzione del soggetto passivo dell'imposta medesima. Basta infatti ricordare che il sostituto di imposta prende il posto del soggetto passivo nell'intero rapporto tributario ed è, pertanto, obbligato a compiere tutti gli atti relativi all'accertamento dell'imposta, con la conseguenza che ove egli non adempia tale obbligo, può essere ritenuto responsabile nei confronti del sostituto.

Del pari inconsistente è, poi, la tesi secondo cui il beneficio in questione è inapplicabile nel caso in cui l'oggetto della dichiarazione sia costituito da un reddito il cui ammontare, essendo certo, come nel caso degli interessi pagati da una società commerciale sulle obbligazioni da essa emesse, non può dar luogo ad alcuna contestazione. La norma del primo comma dell'art. 33 in oggetto, che è quella nel caso applicabile, inteso come si è già detto, a stimolare, ai fini del conseguimento della perequazione tributaria, i contribuenti i quali non avevano presentato la dovuta dichiarazione dei redditi o avevano presentato una dichiarazione non veritiera, a regolarizzare la propria situazione tributaria, presuppone unicamente l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dalla legge, o la presentazione di una dichiarazione non veritiera, e quindi, prescinde completamente alla contestabilità, o meno, dell'ammontare dei redditi oggetto della dichiarazione.

Nè giova, infine, opporre che l'applicazione del beneficio in questione al sostituto di imposta si risolverebbe in un ingiustificato regalo del fisco ad un soggetto del rapporto tributario che paga imposte per conto di altri e che sugli altri si rivale di tale pagamento. Non si considera, infatti, che proprio per effetto del diritto a rivalsa, il soggetto che, in definitiva, gode del beneficio, è il sostituto e non il sostituto d'imposta, presupponendo l'azione di rivalsa, che compete a quest'ultimo, l'effettivo pagamento del tributo.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con le conseguenze di legge. —
(*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 novembre 1969, n. 3706 - Pres. Favara - Est. Miele - P.M. Del Grosso (conf.) - Salomone (avv. Vicentini e Ivaldi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo).

Imposta di registro - Società - Trasferimento di quote di società a responsabilità limitata - Tassa fissa ex art. 108 della tariffa all. A - Pagamento contestuale del prezzo - Necessità - Nozione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A art. 108; l. 6 agosto 1954, n. 603, art. 36).

La tassa fissa di cui all'art. 36 della legge 6 agosto 1954, n. 603, che ha sostituito l'art. 108 della tariffa all. A della legge di registro, si applica alle negoziazioni di azioni ed obbligazioni di società nazionali ed estere solo quando il pagamento del corrispettivo della cessione avviene contestualmente a questa in uno dei modi specificati in detto articolo (e cioè con denaro, azioni od obbligazioni). Pertanto, dovendo il pagamento del prezzo avvenire insieme al trasferimento del titolo, ne consegue che di tale presupposto debba farsi menzione nell'atto stesso con la specificazione anche del mezzo di pagamento (denaro, azioni od obbligazioni). (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo il ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 108 della tariffa all. A alla legge di registro, sostiene che la Corte di merito abbia erroneamente esclusa l'applicabilità nella specie dell'art. 108 cit. in quanto, invece, la contestualità del pagamento del prezzo può essere desunta da ordinarie espressioni e non occorrono specifiche espressioni di quietanza. Nel caso di specie, la Corte di merito non aveva considerato che si trattava di cessioni di quote di una società a responsabilità limitata soggetta al regime dell'art. 108 della tariffa all. A e che, essendosi de-

(1) In ordine allo specifico problema di cui alla controversia decisa dalla sentenza in esame deve ricordarsi che in questa *Rassegna* 1964, I, 582 è stata criticata la sentenza 16 aprile 1964, n. 902 con cui la Cassazione aveva affermato che « il pagamento del prezzo in denaro non contestualmente all'atto (di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata) non esclude la registrazione a tassa fissa, sempre che il pagamento stesso non escluda essersi trattato di operazione che non esuli dalla pura commerciabilità delle quote ». In quella occasione si sono espresse le ragioni che giustificano una più rigorosa e puntuale applicazione dell'articolo 108 della tariffa all. A, il quale fa del requisito della *contestualità* del pagamento del prezzo in denaro o titoli un elemento essenziale ed insostituibile per la applicazione della tassa fissa in parola.

Ora la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame e con altre otto di pari data fino alla n. 3714, ha confortato pienamente quelle osservazioni, in tal modo confermando le affermazioni di cui alla precedente sentenza 29 settembre 1964, n. 2410, in questa *Rassegna*, 1964, I, 957.

terminato il valore nominale della quota, si doveva ritenere che questo equivalesse al pagamento del prezzo. Aggiunge il ricorrente che, trattandosi di atto soggetto alla tassazione surrogatoria, ciò è sufficiente ad escludere la tesi della Corte di merito non risultando nè dall'atto nè da elementi a questo esterni che il pagamento non fosse stato contestuale alla cessione.

La censura è infondata. Invero, come ha già ritenuto questa Suprema Corte (Cass., 23 settembre 1964, n. 2410), la tassa fissa di cui all'art. 36 della legge 6 agosto 1954, n. 603, che ha sostituito l'art. 108 della tariffa all. A della legge di registro, si applica alle negoziazioni di azioni e obbligazioni di società nazionali ed estere solo quando il pagamento del corrispettivo della cessione avvenga contestualmente a questa in uno dei modi specificati in detto articolo (e cioè denaro, azioni od obbligazioni). Invero in detto articolo si condiziona espressamente l'assoggettamento alla tassa fissa al presupposto che: « il prezzo sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente con denaro, con azioni od obbligazioni ». Pertanto, dovendo il pagamento del prezzo avvenire insieme al trasferimento del titolo, ne viene che di tale presupposto debba farsi menzione nell'atto stesso con la specificazione anche del mezzo di pagamento usato (denaro, azione od obbligazione). Indubbiamente non è necessario all'uopo che si faccia uso di una formula sacramentale, ma è indispensabile che l'atto attesti, in un qualsiasi modo, che il pagamento è avvenuto. Che tale requisito della contestualità possa aversi anche quando il prezzo sia già stato pagato, è stato ritenuto da questa Suprema Corte con sentenza 16 aprile 1964, n. 902, ma di ciò, in quel caso esaminato, si era espressa menzione nell'atto di trasferimento dei titoli esaminato dalla Corte.

Pertanto, qualora manchi la menzione del pagamento contestuale, a tale mancanza non potrebbe supplirsi col riferimento ad atti o documenti estranei all'atto da tassare o tanto meno presumersi il pagamento contestuale in base ad es. alla natura onerosa dell'atto, come sostiene il ricorrente.

Il ricorrente accenna che, accogliendosi tale tesi a carattere restrittivo, si assoggetterebbe il trasferimento a duplice tassazione ma anche tale rilievo non ha fondamento. Innanzitutto non in ogni caso la duplicazione di tassazione è illegittima quando vi sia una precisa volontà di legge, ma tale questione poteva proporsi nel vigore dell'art. 108 della tariffa all. A nella sua formula originaria, nella quale si considerava azioni ed obbligazioni: « soggette alla tassa annuale di negoziazione » onde poteva ricavarci la *ratio* di evitare la doppia imposizione. Attualmente però la formula dell'art. 108, come è stata modificata dall'art. 36 della legge 6 agosto 1954, n. 603, non menziona più la tassa di negoziazione, soppressa dall'art. 26 della stessa legge e a questa non può ritenersi sostituita la imposta delle società, istituita con

detta legge (ora art. 145, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645) la quale costituisce un nuovo tributo in quanto ha per oggetto non già la suscettività di negoziazione dei titoli e degli atti contemplati dalla legge 3 settembre 1949, n. 1173, ma il patrimonio ed il reddito della società, patrimonio e reddito da determinare con i criteri posti dagli artt. 2 e segg. della legge stessa (ora art. 145 t.u. imposte dirette). Pertanto deve concludersi che la tassazione degli atti di negoziazione dei titoli secondo l'attuale art. 108 della tariffa all. A, costituisce un regime speciale tributario, soggetto alle precise condizioni indicate nello stesso articolo e non può sorgere alcuna questione di eventuale doppia imposizione.

Posti tali principi giuridici ai quali si è attenuto il giudice di merito, l'interpretazione dell'atto di trasferimento dei titoli nel senso che contenga oppure no la menzione del contestuale pagamento, costituisce una questione di fatto, rimessa al giudice di merito, onde la motivazione adottata se congrua e corretta e compiuta con la osservanza delle norme interpretative dei contratti si sottrae a censura in questa sede di legittimità. La Corte di merito ha esaurientemente motivato circa la mancanza nell'atto della menzione del contestuale pagamento, onde la sentenza non merita censura. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 novembre 1969, n. 3802 - Pres. Rossano - Est. Usai - P. M. Chirò (conf.) - Chiesa Maria ved. Gallassi ed altri (avv. Pazienza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Sorce).

Imposta di registro - Associazione in partecipazione - Base imponibile - Conferimento dell'uso temporaneo di immobili - Tassazione riferita al valore della proprietà degli immobili - Legittimità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A art. 81).

Nel caso di una associazione in partecipazione costituita col conferimento dell'uso temporaneo di immobili, la base imponibile per la applicazione dell'imposta di registro è costituita, ai sensi dell'art. 81 della tariffa all. A, dal valore del conferimento, e cioè dal valore degli immobili, a prescindere dalla natura del diritto su di essi conferito nell'associazione (1).

(1) La presente sentenza, che nelle linee generali relative al sistema di tassazione del contratto di associazione in partecipazione si adegua alla giurisprudenza consolidata per cui si veda da ultimo Cass. 30 dicembre 1968, n. 4082, in questa *Rassegna*, 1968, I, 1106 con nota di R. SEM-

(*Omissis*). — Con il primo mezzo i ricorrenti, deducendo la violazione o la falsa applicazione dell'art. 8 della legge di registro in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostengono che la Corte del merito non ha tenuto presente la disposizione del citato art. 8, per cui l'imposta di registro deve essere applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti dell'atto e, cioè, individuando la vera natura del contratto concluso e applicando l'imposta ai soli rapporti compresi nell'effettivo contenuto dell'atto.

Invece, benchè nella scrittura privata, della cui registrazione si trattava, fosse stato conferito esclusivamente l'uso temporaneo dell'immobile per destinarlo ad albergo, la Corte del merito aveva ritenuto che l'imposta dovesse calcolarsi come se fosse stata conferita la proprietà, andando in tal modo fuori dal contenuto dell'atto ed in contrasto con la natura dello stesso.

Ciò senza alcuna giuridica ragione perchè non esisteva alcuna norma secondo la quale il conferimento dell'uso di un bene dovesse tassarsi in base al valore della proprietà di esso. Infatti la nota all'art. 81 della tariffa allegato A della legge di registro disponeva che l'imposta si applicava sul valore dei beni conferiti, ragione per cui se il bene conferito era costituito dall'uso di un immobile, doveva essere assoggettato ad imposta il valore dell'uso e non quello della proprietà.

Il motivo è infondato.

Il richiamo all'art. 8 della legge di registro è, invero, inconferente perchè è certo e pacifico che nell'atto in questione l'immobile venne conferito in uso nella associazione in partecipazione stipulata dalle parti per la durata di cinque anni, salvo tacita rinnovazione annuale. Non esiste, quindi, alcuna controversia sulla intrinseca natura e gli effetti di tale atto.

Il problema è, invece, altro: se, per tale conferimento in uso, la base imponibile dell'imposta di registro debba essere costituita dal valore dell'immobile come nel caso di conferimento in proprietà.

BIANTE, deve essere segnalata per aver posto l'accento sul fatto che, non soltanto il conferimento tassabile può essere costituito dalla cessione in semplice uso o godimento di un bene, ma, anche in tale caso, la base imponibile deve essere costituita dal valore lordo del bene conferito, senza alcuna rilevanza della natura del diritto su tale bene attribuito all'associante.

In proposito appare esattissima la considerazione che, anche nel caso di conferimento in proprietà, il bene deve essere restituito all'associato, in natura o per *tantundem* anche come liquidazione di quota, al cessare del rapporto, onde, in definitiva, oltre che dal punto di vista tributario, anche da quello di diritto comune, la distinzione tra conferimento in proprietà e in uso nell'associazione in partecipazione, non ha rilevanza fondamentale.

L'argomento addotto dai ricorrenti per escludere l'equiparazione è tratto dalla nota all'art. 81 della tariffa all. A alla legge di registro che dispone: « L'imposta si applica sul valore lordo dei beni conferiti in società ». Ciò in quanto i « beni conferiti » sarebbero nella specie costituiti dall'uso dell'immobile.

Tale interpretazione è erronea dato che la nota ha riferimento al valore lordo dei beni conferiti ed è quindi ad essa estranea ogni considerazione relativa, anziché ai beni e al loro valore, alla natura dei diritti sui beni conferiti.

L'argomento può ritorcersi contro la tesi dei ricorrenti rilevandosi che la norma stabilisce che la determinazione della base imponibile deve essere eseguita calcolando il valore lordo dei beni conferiti, ma non menziona, escludendo con ciò per il contenuto stesso della previsione che concerne l'aspetto economico del bene come tale, che debba essere considerata la natura del diritto trasmesso sul bene conferito.

Ma l'argomento risolutivo non è costituito da tale nota, ma dall'intera disposizione del citato art. 81, che per determinare l'oggetto dell'imposta usa sempre il termine « conferimento », che nel diritto privato è di significato amplissimo, dato che comprende ogni prestazione e quindi qualsiasi bene o diritto che abbia valore di uso o di scambio. Da ciò il principio che la tassazione ha luogo anche a prescindere da un trasferimento della proprietà o di altro diritto, giacché essa colpisce il conferimento in sé, vale a dire l'apporto dei beni alla società o all'associazione. Tanto è vero che l'imposta è stata ritenuta applicabile anche ai beni conferiti dall'associante, nonostante che essi rimangano di sua proprietà, non potendo essere trasferiti alla associazione, che non ha autonomia patrimoniale (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 1963, n. 391).

Del resto, anche nel caso di beni conferiti dall'associato mediante il trasferimento in proprietà degli stessi all'associante, quest'ultimo è sempre tenuto alla loro restituzione alla fine del rapporto: in natura, se il conferimento è stato fatto con tale patto, ovvero, in caso diverso, mediante il pagamento del loro valore. E quindi la differenza tra il conferimento nella associazione in proprietà o in uso risulta nella sostanza molto attenuata e non tale da esigere una diversa tassazione.

Col secondo mezzo i ricorrenti, deducendo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. l'omesso esame di fatti decisivi, censurano la sentenza impugnata per non aver motivato sulle seguenti eccezioni, da essi svolte nella comparsa conclusionale 28 ottobre 1964:

1) Nella scrittura 1° giugno 1946 era stabilito che il corrispettivo per il conferimento in uso del fabbricato era costituito dal 25% degli incassi dell'albergo, ed in conto di tali futuri corrispettivi erano state versate L. 800.000, le quali non cessavano di essere un corrispettivo, per quanto parziale, e come tali erano state considerate dall'Uf-

ficio del registro, che aveva basato sulla detta somma la sua tassazione.

Dopo tale accertamento, quindi, si sarebbe potuto promuovere la apposita procedura per l'accertamento del maggior valore della cosa conferita entro il termine perentorio di cui all'art. 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, modificato con la legge 19 febbraio 1942, n. 133, ma non era consentito accertare l'imposta in via suppletiva sul conferimento della proprietà dell'immobile.

2) Dato che in sede di registrazione non erano stati tassati i beni degli associati, era legittimo l'accertamento della imposta suppletiva, ma solo limitatamente all'arredamento dell'albergo, non anche dell'avviamento, del quale nella scrittura 1° giugno non si parlava.

3) Sul conferimento dell'uso dell'albergo non era dovuta l'imposta di conferimento di beni immobili, ma quella di conferimento di beni mobili, perchè il godimento conferito non era di natura reale, ma personale.

Anche questo motivo è infondato.

La Corte d'appello ha, invero, motivato diffusamente sulla eccezione, oggetto della prima censura, considerando che la fattispecie non concerneva un accertamento di maggior valore, giusta il procedimento di cui al d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, dato che tale procedimento partiva dal presupposto della esatta identificazione del bene e del diritto tassabile e trovava ragione nella non congruità dei valori dichiarati dalle parti o determinati dall'ufficio. Nella specie, era stato, invece, eseguito un accertamento suppletivo di imposta, fondato su una diversa identificazione dei diritti e dei beni da valutare e da porre a base del calcolo per la determinazione della base imponibile, e per tale accertamento la legge non prevedeva una particolare procedura di liquidazione in contraddittorio col contribuente preliminarmente all'instaurazione dell'azione di riscossione e non richiedeva la proposizione di speciali atti entro termini perentori.

E in proposito la Corte del merito ha compiuto approfondita indagine circa la volontà manifestata e attuata dall'Ufficio all'atto della registrazione, dopo aver esaminato e confutato tutti gli argomenti addotti dagli eredi Galassi ed in particolare la tesi che la somma di lire 800.000 costituisce il corrispettivo o il valore dell'uso dell'immobile oggetto del conferimento. A confutazione di tale argomento la Corte ha chiarito che l'Ufficio assumendo a base della tassazione il valore di L. 800.000, non aveva inteso riferirsi all'immobile conferito, bensì al valore da attribuire ai fini fiscali al contratto di associazione; valore che l'Ufficio stesso aveva erroneamente ritenuto che si dovesse rapportare al corrispettivo stabilito in favore dell'associato, anzichè al valore lordo dei beni conferiti, errando inoltre una seconda volta nel ritenere che detto corrispettivo fosse costituito dalla somma di lire 800.000, dalle parti invece fissato come semplice acconto.

Deve, dunque, escludersi che sussista l'omesso esame di cui al n. 1).

La censura di cui al n. 2) non riguarda un punto decisivo, bensì un semplice argomento privo di tale valore, perchè dalla circostanza che la scrittura 1° giugno 1946 non menzionasse l'avviamento non poteva certo dedursi che esso non fosse compreso nell'oggetto dei conferimenti complessivamente fatti dall'associato e dall'associante (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 1963, n. 391).

La motivazione svolta dalla Corte di Appello, ha escluso, per implicito, la validità del detto argomento, dato che in essa è chiarito che dovevano essere assoggettati ad imposta, appunto, tutti i conferimenti sia dell'associato che dell'associante, secondo i valori effettivi, e che da ciò conseguiva che nella specie l'oggetto della somma di tali conferimenti era costituito da un'azienda alberghiera, della quale l'avviamento costituiva un attributo.

La censura di cui al n. 3) non concerne l'omesso esame di un fatto, ma una questione di diritto; se, cioè, sul conferimento dell'uso di un immobile adibito ad albergo fosse applicabile, invece dell'imposta per il conferimento di beni immobili, quella stabilita per il conferimento di beni mobili, in quanto il conferito godimento non sarebbe di natura reale, ma personale.

E la fondatezza di tale questione di diritto risulta, implicitamente, ma chiaramente esclusa da tutta la motivazione della sentenza impugnata, dato che in essa si dimostra, come è stato chiarito nell'esame del primo mezzo, che per determinare l'imposta, non deve farsi riferimento alla natura del diritto che viene trasmesso sul bene conferito, bensì alla natura del bene conferito, che costituisce l'oggetto dell'imposizione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 dicembre 1969, n. 4007 - Pres. Pece - Est. Falletti - P.M. Pandolfelli (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Lancia) c. Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele.

Imposta di registro - Cessioni di crediti verso la pubblica Amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquota ridotta - Correlazione fra i negozi - Criteri di determinazione - Apprezzamento del giudice di merito - Fattispecie.

(r.d. 30 dicembre 1933, n. 3269, tariffa A, art. 4 lett. c. e nota aggiunta, art. 28 lett. c; l. 4 aprile 1953, n. 261, art. 1 e 2).

Il beneficio della registrazione con l'aliquota ridotta di cui alla lettera c) dell'art. 4 tabella A della legge di registro è applicabile

alle cessioni di crediti verso la Pubblica amministrazione connesse con finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali, quando fra i due negozi sussista una stretta ed assoluta dipendenza tale che la cessione non possa essere utilizzata per operazioni diverse da quelle previste nell'atto. Non è censurabile la motivazione della sentenza di merito che abbia ritenuto impossibile l'estensione degli effetti della cessione in base ad una clausola contrattuale che consente alla banca di utilizzare il credito ceduto « per rivalersi di ogni altro suo credito semprechè attinente o dipendente dalla presente cessione o dal presente finanziamento » (1).

(Omissis). — I due motivi del ricorso, con cui, sotto il profilo sostanziale delle norme regolanti la fattispecie (artt. 4 e 28 lett. c della tariffa all. A legge di registro; artt. 1 e 2 legge 4 aprile 1953, n. 261) e sotto il profilo complementare dei criteri interpretativi dettati dalla stessa legge di registro (art. 8), si denunciano violazioni ed omissioni di uguale o concorrente contenuto, sono entrambi infondati.

Le norme citate consentono il beneficio della registrazione con aliquota ridotta per le cessioni di crediti verso pubbliche amministrazioni e per i finanziamenti corrispettivamente concessi dalle aziende di credito soggette alla disciplina del d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (un trattamento di favore inteso ad agevolare la provvista dei capitali necessari per pubbliche forniture), purchè negli atti relativi siano specificamente indicate le operazioni cui essi si riferiscono e purchè la loro efficacia non sia estesa ad altre operazioni. Quindi, per poter fruire del beneficio, occorre che tra le due operazioni di finanziamento e di cessione sussista una stretta ed assoluta interdipendenza: l'atto di ces-

(1) Identiche sono le sentenze in pari data n. 4006, 4008 e 4009.

Sulla questione v. le due note di C. BAFILE, *Considerazioni sul trattamento fiscale delle cessioni di credito connesse ad operazioni bancarie di finanziamento*, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1308, e *Nuove considerazioni sul trattamento fiscale delle cessioni di credito connesse con operazioni bancarie di finanziamento*, *ivi*, 1969, I, 273. La S.C. si mostra ancora una volta arrendevole verso il giudicato di merito; viene così avallata l'affermazione non certo persuasiva che per assicurare in modo rigoroso l'esclusiva dipendenza della cessione dal finanziamento pattuito e, a tal fine, limitare i normali effetti della cessione, è sufficiente la clausola del negozio che consente alla banca di utilizzare i proventi della cessione « per rivalersi di ogni altro suo credito sempre che *attinente* o *dipendente* dalla presente cessione o dal presente finanziamento ». Una tale clausola non solo non vieta alla banca di compensare i proventi della cessione con altri suoi crediti ma espressamente consente l'impiego della cessione non soltanto per coprire il finanziamento previsto nell'atto, ma anche per soddisfare ogni credito *attinente* o *dipendente*, che è necessariamente un credito diverso da quello direttamente nascente dal negozio di finanzia-

sione deve essere concepito e congegnato in modo tale da escludere *ab origine* che il medesimo, durante lo svolgimento del rapporto, possa servire ad operazioni diverse da quelle in esso specificate.

La ricorrente critica la sentenza impugnata perchè questa, nell'esame dell'atto e nella verifica della sua rispondenza ai detti requisiti, non avrebbe considerato le contrastanti caratteristiche delle seguenti clausole: a) la possibilità di utilizzare « rotativamente » il finanziamento mediante un conto corrente; b) l'obbligo imposto al cedente di soddisfare il credito della Cassa anche indipendentemente dalla cessione; c) l'ultrattività della cessione rispetto al finanziamento; d) la sproporzione tra l'importo del finanziamento e l'importo del credito ceduto.

La sentenza si è invece soffermata con particolare, sia pur succinta, analisi su ciascuno dei punti così rilevati, spiegando come per sua natura la cessione, poichè essa doveva garantire il rimborso delle somme anticipate dalla Cassa, non poteva che perdurare, restare cioè ultrattiva, fin quando non fosse esaurita l'operazione di finanziamento; che il divario tra l'importo del credito ceduto e l'importo del finanziamento era soltanto apparente, perchè proprio la eccezione « rotatività » del finanziamento ne comportava la reiterazione progressiva; che comunque una radicale ed esauriente confutazione a questa e alle altre obiezioni dell'appellante (odierna ricorrente) poteva desumersi da un'ulteriore clausola dell'atto (art. 8) secondo cui « le somme riscosse dalla Cassa in esecuzione della cessione devono essere da essa esclusivamente trattenute a decurtazione del suo credito per capitale, interessi ed accessori del finanziamento; sui mandati da incassare l'Istituto ha diritto di rivalersi per ogni suo credito semprechè attinente e dipendente dalla presente cessione e dal presente finanziamento ». La Corte d'Appello ha pertanto escluso che l'atto consentisse alla Banca

mento, e perfino per ogni credito attinente o dipendente *dalla cessione*, che può non aver nulla a che fare con il finanziamento.

È poi una vera abdicazione non rinvenire un vizio logico ed un errore giuridico nell'affermazione che una tale clausola costituisce un patto contrario all'art. 1853 c. c.; il patto contrario ad una norma deve essere espresso e non può derivare per implicito da una clausola che definisce i poteri di una delle parti; stabilire le facoltà di un contraente non significa porre divieti per quel che non è previsto. Non si può partire dal presupposto che tutto ciò che non è consentito è vietato; vale invece il principio contrario che ciò che non è vietato è consentito se esiste una facoltà ammessa dalla legge salvo patto contrario. È un ricorrente equivoco delle sentenze di merito ricercare tutte le rigorose limitazioni che in via di principio la S. C. ritiene necessarie nella sola clausola contrattuale che definisce i poteri concessi alla banca, clausola che non può contenere limitazioni dei poteri *autonomamente* posseduti dalla banca stessa; ma bisogna registrare una riluttanza della Corte regolatrice a rimuovere questi errori che solo apparentemente sono coperti dall'apprezzamento di merito.

di destinare legittimamente ad operazioni diverse i crediti incassati dalla Banca, anche nell'eventualità che l'esazione potesse avvenire dopo l'interruzione e la revoca del finanziamento ». A tal fine sarebbe occorsa un'ulteriore manifestazione di volontà da parte del cedente, che, in termini perentori, è da escludere possa ritenersi inserita nell'atto oggetto della tassazione ».

L'interpretazione data così alla scrittura e il convincimento tratte dal giudice di merito, correttamente espressi e logicamente ineccepibili, dimostrano con risolutiva completezza che sotto ogni riguardo il congegno del contratto era tale da soddisfare il requisito ed assicurare la permanenza dell'inscindibile connessione tra cessione e finanziamento: la Banca, secondo il limite rigoroso dell'art. 8 citato, non poteva rivalersi sulla cessione di alcun suo credito che non rientrasse nel pattuito finanziamento.

Nella natura appunto del limite, testuale e sostanziale, e negli effetti obiettivamente circoscritti di cui l'atto era capace la Corte d'Appello ha parimenti ravvisato, secondo il criterio prescritto dall'articolo 8 della legge di registro, la conferma anche sistematica delle sue precedenti considerazioni, dovendosi ancora ripetere che « nella specie la convenzione, obiettivamente valutata, non solo non si presta ma anzi vieta alcuna utilizzazione e destinazione diversa da quella in essa stabilite: non è, cioè, atta a produrre, neppure potenzialmente, effetti diversi o contrastanti con quelli per i quali è stato concesso il beneficio tributario »; anche sotto questo aspetto qualsiasi frattura tra cessione e finanziamento « deve reputarsi impedita dalla rigorosa limitazione imposta nell'utilizzazione del credito ceduto ». — (Omissis).

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, 12 giugno 1969, n. 3831 - Pres. Pellettieri - Est. Ceppaluni - Ministero delle Finanze (avv. Stato Pagano) c. Banca Commerciale Italiana (avv. Capaccioli).

Imposta di registro - Solidarietà tributaria - Prescrizione - Pendenza del giudizio di opposizione all'ingiunzione o del ricorso alle commissioni tributarie - Interruzione permanente - Efficacia nei confronti degli altri coobbligati solidali - Sussistenza.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 140 e 141; c.c. art. 1310).

La sospensione della prescrizione durante il giudizio di opposizione, disposta dall'art. 140 della legge di registro, e la sospensione durante il procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi del

successivo art. 141, protraggono l'effetto interruttivo della domanda e del ricorso. Tali casi di interruzione permanente hanno effetto anche nei confronti dei coobbligati solidali, a norma dell'art. 1310, primo comma, c.c. (1).

(*Omissis*). — L'eccezione di prescrizione proposta con il primo motivo di gravame, è chiaramente destituita di fondamento.

Invero l'appellante riconosce che la prescrizione venne interrotta con la notificazione della ingiunzione alla condebitrice solidale soc. Lanificio Vesuvio e che tale interruzione opera anche nei suoi confronti in virtù dell'art. 1310, primo comma, c.c. secondo il quale gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori ». Sostiene però che successivamente è decorso un nuovo periodo prescrizione e che nei suoi confronti non opera la sospensione derivante dalle opposizioni proposte, in via giudiziaria e davanti alle Commissioni tributarie, dalla soc. Lanificio del Vesuvio, in quanto a norma dell'art. 1310, secondo comma, c.c., « La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri ».

La erroneità di tale assunto risulta evidente sol che si consideri che i casi di sospensione sono quelli tassativamente previsti dagli artt. 2941

(1) In armonia con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 48 del 16 maggio 1968 (in questa *Rassegna*, 1968, I, 859) e n. 139 del 28 dicembre 1968 (ibid. 1968, I, 927), la solidarietà tributaria, cui prima venivano riconosciute caratteristiche peculiari che la sottraevano alla disciplina dell'analogo istituto di diritto privato (v. Cass. 30 novembre 1967, n. 2856, in *Foro it.*, 1968, I, 426; Cassa. 2 ottobre 1962, n. 2800, in *Riv. leg. fisc.*, 1963, 625; Cass. 19 giugno 1962, n. 1554, in questa *Rassegna*, 1962, 144; Cass. 13 ottobre 1958, n. 3228, in *Riv. leg. fisc.*, 1959, 230) viene ora considerata non dissimile dalla comune solidarietà e disciplinata dalle medesime norme (v. Cass. 20 gennaio 1969, n. 135, in questa *Rassegna*, 1969, I, 293, in tema di inopponibilità agli altri condebitori solidali del giudicato intervenuto tra l'Amministrazione finanziaria ed un condebitore, ai sensi dell'art. 1306 primo comma c. c.; Cass. 28 ottobre 1969, n. 3534, in *Foro it.*, 1969, I, 2764, secondo cui la mancata tempestiva opposizione alla ingiunzione fiscale da parte del contribuente, al quale l'ingiunzione stessa è stata notificata, non impedisce all'altro condebitore solidale, cui l'ingiunzione sia stata successivamente notificata, di proporre, a sua volta, opposizione).

Sulla base, appunto, delle norme del codice civile relative alle obbligazioni solidali, la sentenza che si annota ha deciso il caso di specie. Nel sistema del codice civile vigente la sospensione della prescrizione ha luogo nei soli casi previsti dagli artt. 2941 e 2942 c. c., mentre sono state espressamente abrogate tutte le altre cause di sospensione (art. 247 disp. att.),

e 2942 c.c. e tutti riconducibili a situazioni strettamente personali del soggetto che viene preso in considerazione nei suoi rapporti con l'altro soggetto dell'obbligazione (art. 2941) oppure in se e per se (art. 2942).

Il secondo comma dell'art. 1310 si riferisce proprio a queste ipotesi e costituisce un'applicazione del principio generale che, in materia di obbligazione solidali, gli atti o fatti strettamente personali non producano effetti nei confronti dei condebitori.

Questo principio non si applica all'interruzione, che non presuppone situazioni strettamente personali del soggetto nei cui confronti si verifica, onde la estensibilità dei suoi effetti sancita dal primo comma dell'art. 1310.

Ora, com'è noto, vi sono atti interruttivi con effetti istantanei, nel senso che dal compimento dell'atto comincia a decorrere il nuovo termine prescrizione, ed atti interruttivi con effetti permanenti, nel senso che il nuovo termine comincia a decorrere dal momento in cui cessa l'efficacia della causa interruttiva. In questa ultima categoria la domanda giudiziale, per la quale l'art. 2945 c.c. dispone che la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sen-

ed esclusivamente a tali casi si riferisce l'art. 1310 secondo comma c. c., quando parla di effetto sospensivo della prescrizione, non estensibile al condebitore solidale.

La pendenza del giudizio, nel sistema del nuovo codice (art. 2945 secondo comma c. c.), non costituisce causa di sospensione della prescrizione, ma impedisce che la stessa, interrotta con la domanda giudiziale, ricominci a decorrere fino a che non sia passata in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

In proposito si è parlato di « interruzione permanente » (Azzariti e Scarpello, Commentario Scialoja e Branca, libro VI, sub art. 1945 c. c., p. 607) ed esattamente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 118 dell'8 luglio 1969 (in questa *Rassegna*, 1969, I, 801), nel dichiarare infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 141 della legge di registro, ha rilevato come la sospensione della prescrizione, ivi disposta, « non nega ai condebitori d'imposta il potere di far valere il decorso del tempo stabilito per l'estinzione del diritto, ove sia maturato, ma impedisce che questo tempo maturi per tutta la durata dell'effetto interruttivo ».

La sospensione della prescrizione durante il giudizio di opposizione contro l'ingiunzione, disposta dall'art. 140 secondo comma della legge di registro, e la sospensione durante il procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi del successivo art. 141 primo comma, costituiscono appunto casi del protrarsi dell'effetto interruttivo della domanda e del ricorso, estranei alla limitazione dell'art. 1310 secondo comma c. c. ed aventi, invece, effetto nei confronti di tutti i condebitori a norma del primo comma dello stesso articolo (v. BERLIRI, *Le leggi di registro*, ed. 1947, pp. 382 e 383-4).

F. PAGANO

tenza che definisce il giudizio. La pendenza del giudizio quindi non determina la sospensione della prescrizione, ma impedisce che essa, interrotta dalla domanda, ricominci a decorrere.

Si tratta dunque di un'ipotesi che non rientra nella previsione del secondo comma dell'art. 1310 bensì in quella del primo comma per cui la protrazione degli effetti interruttivi si estende a tutti i condebitori.

Ora, applicando questi principi al caso in esame, va rilevato che tra la definizione dei giudizi instaurati dalla condebitrice e l'inizio del presente giudizio non è decorso il termine triennale di prescrizione e, pertanto, la pretesa tributaria non è colpita da prescrizione. —
(*Omissis*).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 dicembre 1969, n. 4022 - *Pres. Rossano - Est. Falletti - P. M. Pedace (conf.) - Società Ferroce-mento - Costruzioni e lavori pubblici (avv. Bonifazi, Pallottino, Andrioli) c. Azienda Nazionale Autonoma Strade - A.N.A.S. (avv. Stato Conti).*

Arbitrato - Appalti di opere pubbliche disciplinati dal Capitolato ge-nerale approvato con d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063 - Fondamento « ex lege » della competenza arbitrale alternativa a quella del G. O. - Sussiste.

(d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 43 e 47).

Arbitrato - Appalti di opere pubbliche disciplinati dal Capitolato ge-nerale approvato con d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063 - Natura processuale dell'art. 47 del predetto Capitolato - Sussiste - Potere di scelta fra la competenza arbitrale e quella del G. O. - Diretta spettanza all'Avvocatura dello Stato - Sussiste.

(d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 47; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 1, 13).

Negli appalti di opere pubbliche disciplinati dal d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 la competenza arbitrale ha natura processuale e diretto fondamento nella legge, che la prevede come facoltativa ed alternativa rispetto alla competenza del Giudice ordinario (1).

L'art. 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che attribuisce alle parti la facoltà di scelta fra il Giudice ordinario e quello arbitrale e disciplina gli atti relativi, ha natura di norma processuale e, pertanto, è l'Avvocatura dello Stato, rappresentante « ex lege » della Pubblica Amministrazione, l'organo cui esclusivamente compete d'esprimere e svolgere, nell'interesse della medesima, quella facoltà (2).

(1-2) Sembra quasi superfluo segnalare l'importanza della sentenza qui sopra massimata, la quale, decidendo su un ricorso per regolamento di competenza, proposto avverso una sentenza del Tribunale di Roma (che aveva ritenuta valida ed efficace la dichiarazione dell'Avvocatura dello

(*Omissis*). — L'art. 43 del Capitolato generale dei Lavori Pubblici (d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063) dispone che le controversie fra l'Amministrazione e l'appaltatore siano deferite al giudizio di un collegio arbitrale. Ma il successivo art. 47 attribuisce ad entrambe le parti la facoltà di derogare alla competenza arbitrale: l'attore può proporre la domanda davanti al giudice ordinario anzichè davanti agli arbitri: uguale facoltà spetta al convenuto, cui sia stata notificata la domanda di arbitrato. « A questo fine — continua l'art. 47 cit. — il convenuto deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente ».

La competenza arbitrale ha dunque diretto fondamento nella legge, la quale peraltro le attribuisce un carattere meramente facoltativo, ponendola come alternativa alla competenza del giudice ordinario. Quest'ultima, anzi, cioè la sua determinazione potestativa, assume un aspetto prevalente, poichè la deroga riguarda soltanto la designazione originaria « ex lege » o la scelta aderente del giudice arbitrale, soggette a venir meno, se entro il termine stabilito la controparte manifesti la propria opzione per il giudice ordinario. Non è dunque una scelta, che presupponga o comporti il potere di modificare o perfino di costituire un patto contrattuale come quello che nella domanda di arbitrato o nella sua declinatoria l'istante configura, « sub specie » di un compromesso futuro, eventualmente stipulabile in forma tacita ed esplicita, quindi, di una attività radicata nell'ambito del diritto sostanziale, spettante alla persona del titolare e sottratta alle iniziative discrezionali del suo rappresentante processuale. Così la domanda di arbitrato come la sua declinatoria e l'opzione del giudice ordinario sono nella specie atti meramente processuali, essendo processuale appunto, e fondata diretta-

Stato, di deroga alla competenza arbitrale, sebbene l'atto relativo non risultasse preceduto da una deliberazione interna dell'A.N.A.S.), ha ribadito: a) la natura di norme di diritto obiettivo, vere e proprie norme di legge in senso sostanziale, delle disposizioni del Capitolato generale per gli appalti d'opere pubbliche (v., in proposito, *nota* redazionale, in questa *Rassegna*, 1969, I, 345 e segg.); b) in particolare, la natura processuale dell'art. 47 Cap. gen. 1962 (v., in senso conforme, oltre alla giurisprudenza citata nel testo della sentenza, Cass., 9 aprile 1965, n. 623, in questa *Rassegna*, 1965, I, 415, nonchè, per la precisazione della inderogabilità delle norme del Capitolato generale oo.pp. sulla disciplina dell'arbitrato, Cass., 17 marzo 1969, n. 857, in questa *Rassegna*, 1969, I, 349), giungendo, quindi, alle stesse conclusioni, a cui risulta già pervenuta, in altra vertenza, la Corte d'Appello di Roma — segnatamente anche in ordine alla diretta spettanza dell'Avvocatura dello Stato del potere di impugnazione della pronuncia arbitrale — nella elaborata sentenza 18 febbraio 1969, n. 336 (in questa *Rassegna*, 1969, I, 151 e segg., in part. 159, nella motivazione), i concetti della quale trovano, quindi, ora, autorevole riscontro e sussidio di ulteriori argomenti nella giurisprudenza della Suprema Corte regolatrice.

mente sulla legge, la competenza alternativa e facoltativa dell'uno o dell'altro giudice.

La scelta rientra, pertanto, nella disponibilità tecnica del procuratore, non diversamente dai casi in cui il medesimo ha il potere di proporre o meno la eccezione di compromesso, di proporre l'eccezione di incompetenza territoriale, di aderire alla indicazione del foro proposto « ex adverso » (Cass. 1961, n. 2202; 1962, n. 1575). Perciò anche l'atto con cui si dichiara alla controparte la determinazione di escludere il giudizio arbitrale, secondo il disposto dell'art. 47 cit., non ammette alcun sindacato o contestazione circa la corrispondenza interna della volontà in tal modo manifestata. Se, infatti, non è dubbio che l'Avvocatura dello Stato, rappresentante « ex lege » della Pubblica Amministrazione, può iniziare il processo davanti al giudice ordinario anziché davanti al collegio arbitrale, sarebbe illogico ritenere che le manchi viceversa il potere di declinare la medesima competenza, quando la controparte abbia invece adito il collegio arbitrale: si negherebbe all'Avvocatura in via di eccezione l'identico potere che invece le si riconosce in via di azione.

La natura processuale dell'art. 47, proprio nell'essenza della norma che attribuisce alle parti la facoltà di scelta fra il giudice ordinario e il giudice arbitrale e disciplina l'esercizio degli atti relativi, è stata più volte riconosciuta, con giurisprudenza ormai consolidata, da questa Suprema Corte (Cass. 1966, n. 2176; 1966, n. 2483; 1964, n. 1988; 1965, n. 461). Da questo carattere processuale discende dunque che l'Avvocatura dello Stato, secondo le funzioni e i poteri ad essa pertinenti (articoli 1 e 13 t.u. 30 ottobre 1933 n. 1611), è appunto l'organo cui compete di esprimere e svolgere, nell'interesse dell'Amministrazione, quella facoltà di scelta. — (*Omissis*).

LODO ARBITRALE, 4 ottobre 1969, n. 56 (Roma) - *Pres. Piroso - Est. Franceschelli - Impresa Cavallaro (avv. Carbone) c. Assessorati ai Lavori Pubblici e alle Finanze della Regione Siciliana (avv. Stato Del Greco)*.

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Richieste dell'appaltatore di maggiori compensi per il prolungamento della durata dell'appalto conseguente a sospensione dei lavori per fatto dell'Amministrazione - Onere della riserva immediata dell'appaltatore - Esclusione.

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 89).

È tempestiva la riserva, relativa a richieste dell'appaltatore di maggiori compensi o indennizzi per sospensione dei lavori disposta

per fatto dall'Amministrazione, pur se sia stata iscritta solo a chiusura della contabilità dell'appalto (1).

(Omissis). — L'Amministrazione convenuta solleva detta eccezione con la seconda memoria, estendendola, in una prima enunciazione (f. 6), a « tutte le riserve », ma precisando successivamente (f. 39) che essa si riferisce alle riserve di cui ai quesiti da 1 a 39, con eccezione dei quesiti 11, 15 e 35. Nell'ambito di questa precisazione, l'Amministrazione evidenzia, poi, un particolare interesse alla dimostrazione del fondamento

(1) Sospensione dei lavori e riserve dell'appaltatore.

1. - Il concetto che la funzione essenziale della riserva, nell'appalto di opera pubblica, si fonda sulla esigenza di apprestare a favore dell'Amministrazione uno strumento idoneo al permanente controllo del costo dell'opera, per l'adozione di tempestive misure atte a evitare scoperti finanziari, rappresenta una fondamentale acquisizione della recente, più oculata giurisprudenza, la quale, nella ricostruzione dell'istituto, quale esso si presenta *de jure condito*, ha messo in evidenza che il sistema di misurazione e di determinazione del compenso globale si risolve nella misurazione ed applicazione dei prezzi convenuti per le singole unità di lavoro, nei quali rifuiscano determinate aliquote di maggiorazione non solo per l'utile dell'appaltatore, ma anche pel rimborso degli oneri generali, (artt. 20 e 21 d. m. 29 maggio 1895, mod. con d. C. P.S. 15 luglio 1947, n. 763), di guisa che « rimane fuori del sistema la possibilità di configurare ragioni di compenso che a quell'onere siano sottratte ». È, pertanto, « in relazione alle singole unità di lavoro via via eseguite e contabilizzate che, in forza dei principi enunciati, deve l'appaltatore fare annotare le sue pretese a maggiori compensi per qualsiasi titolo », e cioè anche quelle « in dipendenza del prolungamento dei lavori dovuto a fatto dell'Amministrazione oltre il termine contrattuale ». Infatti, come s'è avvertito, « le voci che in tal caso vengono in gioco (costo della mano d'opera e dei materiali; ammortamento degli impianti e del macchinario; spese di custodia e di manutenzione del cantiere; ulteriori spese generali) non hanno, nel sistema di determinazione del compenso contrattuale, una rilevanza autonoma, ma si riflettono anch'esse sui prezzi calcolati e pattuiti per le singole unità di lavoro » (così Corte App. Roma, 19 aprile 1966, n. 666, in questa *Rassegna*, 1966, I, 712 e 721 e segg.; settembre 1968, n. 2301, *ivi*, 1968, I, 1110 e 1118 e segg.; 30 novembre 1968, n. 2790, *ivi*, 1968, I, 1111 e 1125 e segg.; 23 gennaio 1969, n. 113, *ivi*, 1969, I, 350 e 353 e segg.). Inevitabile corollario di tale principi è che « la sospensione dei lavori, quando concreti una situazione dannosa riconosciuta e valutabile nel tempo stesso della interruzione, è da ritenere soggetta all'operare della riserva », il quale diventa, comunque, attuale « quanto al verificarsi di verbale di ripresa, giacché tale adempimento formale interviene quando tale pregiudizio economico ricadente sull'impresa è già maturato nei suoi elementi causali e determinativi essenziali » (Corte App. Roma, 23 gennaio 1969, n. 113, cit., in questa *Rassegna*, 1969, I, 355). Ed infatti l'appaltatore, all'atto della firma del verbale di ripresa dei lavori, è in grado di apprezzare la stessa dannosità del ritardo in relazione ad eventuali rincari di mano d'opera o materiali, noli ecc. e, quindi, di indicare la presunta misura di cui ritenga debbano essere incrementati i prezzi unitari. Altrettanto sarà, a fortiori, in grado di fare, all'atto della firma

della sollevata eccezione nei confronti dei quesiti da 1 a 8, che concernono le domande fondate sul pregiudizio che si assume derivato all'Impresa dai periodi di proroga e di sospensione dei lavori, quesiti che hanno un peso preminente, in senso economico, nella ridondante serie sottoposta alla decisione del Collegio.

Sostiene, dunque, la convenuta Amministrazione che le riserve di cui precede sono tardive, perchè di esse non vi è traccia nei documenti formati nel corso dell'appalto, e sono state proposte solo a lavori ultimati da oltre due anni, all'atto della chiusura del registro di contabilità per la redazione del conto finale, il 15 maggio 1962: le relative domande non potrebbero, quindi, essere prese in alcuna considerazione, ai sensi dell'art. 41 del capitolato generale 28 maggio 1895.

Con ampia ed approfondita disanima della normativa, con riferimento a recenti pronunzie di Corti di merito, la Difesa della Amministrazione deduce a fondamento della tesi:

a) che scopo fondamentale della normativa sulla contabilità dei lavori nei pubblici appalti è quello di assicurare in ogni momento alla Pubblica Amministrazione la completa consapevolezza e conoscenza del

del registro di contabilità, immediatamente successiva alla ripresa dei lavori, mentre, se aumenti di quelle componenti dovessero ancora verificarsi, nell'ulteriore corso dei medesimi, ritardato per effetto della sospensione (o della proroga che sia stato costretto a chiedere per fatto dell'Amministrazione), egli potrà e dovrà — ove intenda averne ristoro — formulare nuova riserva, all'atto della firma del registro di contabilità immediatamente successiva alle contabilizzazioni coi prezzi che ritenga debbano essere incrementati di una ulteriore aliquota rispetto a quella già richiesta.

2. - La pronuncia arbitraria sopra massimata, discostandosi da tale insegnamento, ha ritenuto possibile e produttore contrapporre una « contabilità vera e propria » ai verbali di sospensione e ripresa dei lavori (ma v. invece DEL GRECO, in questa *Rassegna*, 1967, I, 323) ed al fine di salvare da decadenza riserve iscritte soltanto in sede di contabilità finale, per maggiori compensi, richiesti a motivo del ritardato svolgimento dell'appalto, conseguente a sospensioni o proroghe causate da fatto dell'Amministrazione, ha affermato che « debbono iscriversi obbligatoriamente nel registro di contabilità esclusivamente le annotazioni e riserve riguardanti le partite di lavoro e le somministrazioni fatte dall'appaltatore e non pure quelle relative ad altri oggetti, affatto estranei alla finalità di documentare cronologicamente l'opera nel suo iter esecutivo, che è propria di tale registro ». Che, viceversa, anche i verbali di sospensione e ripresa dei lavori *debbono essere firmati* dall'appaltatore e *siano sede di riserve* è testualmente detto dall'art. 16 r.d. 28 maggio 1895, n. 350; che siano documenti contabili anch'essi, *come quelli di cui parla l'art. 89 stesso Regolamento*, è pure dimostrato dal testo dell'art. 16, che richiama espressamente l'art. 89.

Non manca, peraltro, giurisprudenza arbitraria, la quale perviene a conclusioni opposte a quelle del lodo in rassegna, rilevando (Lodo, 19 dicembre 1962, n. 66 - Roma, *Arbitrati e appalti*, 1963, 201) che « il regolamento non prende in espressa considerazione l'ipotesi che l'appaltatore

costo della opera: tale scopo è perseguito con un sistema legale per l'acquisizione della certezza sulla definitività della spesa, che trova la sua espressione nell'art. 54 del Regolamento (r.d. 25 maggio 1895, n. 350), che pone all'appaltatore l'onere dell'iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, e commina la decadenza dell'appaltatore stesso dal « diritto di far valere riserve e domande » che si riferiscono ai fatti registrati, che, in mancanza di riserva, « si avranno come accertati »;

b) l'onere della riserva e della sua trascrizione nel registro di contabilità non si riferisce solo alle partite contabili in senso stretto, ma anche a situazioni temporaneamente non connesse alla contabilizzazione dei lavori. A tale esigenza si ispirano le norme del citato Regolamento sulla consegna dei lavori (artt. 10 e 11); sulla sospensione e ripresa degli stessi (art. 16); sulla determinazione di nuovi prezzi (articoli 21 e 22); sulle contestazioni in genere, sulle controversie relative a prescrizioni della Direzione dei Lavori (art. 23) ed altre;

c) nel conto finale non possono essere iscritte domande per oggetto o importo diverso da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori (art. 64).

firmi i verbali in parola senza riserve; ma la dichiarata perentorietà del termine da assegnarsi all'appaltatore, nel caso di mancato intervento alla firma, e la sanzione della inefficacia, espressamente comminata per le eccezioni e le domande proposte con rituale riserva, ma non riportate nel registro di contabilità nei modi e nei termini di sopra richiamati (agli artt. 53 e 54 Reg.), ben valgono a giustificare l'affermazione che la firma senza riserva dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori precluda, al pari dell'inutile decorso del cennato termine di grazia (di cui all'art. 89 richiamato dall'art. 16), la facoltà dell'appaltatore di proporre utilmente eccezioni e domande, comunque afferenti alla legittimità della sospensione e della sua durata: *essendo ovvio che a eccezioni e domande non proposte con rituale e tempestiva riserva debba negarsi « a fortiori » quella efficacia che il Regolamento nega a eccezioni e domande, proposte con rituale e tempestiva riserva, ma non ripetute ritualmente e tempestivamente nel registro di contabilità* (v. anche il perspicuo Lodo 17 marzo 1967, n. 18 - Roma, in questa *Rassegna*, 1967, I, 320 e segg.).

La verità è che la pronuncia arbitraria sopra massimata si sofferma sulla interpretazione dell'art. 37 Reg., che vuole sia *letterale* (ma come si fa ad *interpretare* una norma, ossia « uno strumento foggato per disciplinare la vita di relazione », se non si determina il *significato* del suo *testo*, e ciò, per di più, *in rapporto alle altre* del sistema, in cui quella è stata inserita? « L'ufficio essenziale dell'interprete non può variare secondo che sia chiamato ad applicare leggi *chiare* oppure *ambigue*, ma deve avere un compito unitario, da perseguire in tutti i casi... La valutazione di chiarezza dev'essere, se mai, un risultato del processo interpretativo »: BETTI, *L'interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1949, 183), ma non tiene conto, pur citandolo, del precedente art. 36, dalla *lettura* del quale avrebbe ricavato che « *tutti* i fatti producenti spesa per l'esecuzione dell'opera » (e, quindi, anche quelli che l'appaltatore pretende di attribuire a « colpa » della P.A.) formano « oggetto della contabilità » del-

Da questi principi l'Amministrazione deduce che, nella specie, l'Impresa appaltatrice avrebbe dovuto iscrivere le sue riserve nel registro di contabilità e, per quanto concerne le disposte sospensioni, nei relativi verbali di sospensione e ripresa dei lavori: non avendo adempiuto a questo duplice onere, nessun effetto, ai fini di evitarle la decadenza dai prospettati diritti, può avere l'iscrizione delle riserve effettuate nel conto finale.

Il Collegio osserva che si può consentire solo parzialmente sulla tesi esposta, come risulterà da quanto si viene a considerare.

Sembra opportuno, anzitutto, osservare come non si possa costruire l'intera sistematica del regime delle riserve su una sola presunta *ratio legis* e, in particolare, su quella prospettata dalla difesa dell'Amministrazione. Come è noto, nell'interpretazione delle norme giuridiche (art. 12 Preleggi), è consentito procedere alla indagine sull'effettiva e precisa « mens legis », alla ricerca di un pensiero del legislatore diverso da quello manifestamente reso, solo nei casi in cui la lettera della legge non è chiara ed inequivocabile. (Cass., 5 ottobre 1964, n. 2514). Nella specie, il richiamato art. 37 Reg. chiarisce, nel suo immediato significato

l'appalto, la quale si concreta in atti di « accertamento » e di « registrazione » (cit. art. 36 Reg.), nè considera che pur le pretese che l'appaltatore accampi in relazione al prolungamento della durata dell'appalto investono necessariamente « le partite di lavoro e le somministrazioni fatte dall'appaltatore ». Se poi a tutto ciò si aggiunga una più penetrante considerazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, pur citata dal lodo, apparirà chiaro che già con la sentenza 4 dicembre 1967, n. 2869 la Suprema Corte regolatrice ha avvisato al concetto che, nel caso di ritardato svolgimento dell'appalto, il danno si traduce in un aumento dei prezzi, che si ripercuote « sul complesso dei lavori » (in questa *Rassegna*, 1968, I, 121), mentre, poi, la sua più recente sentenza 30 giugno 1969, n. 2393 (in questa *Rassegna*, 1969, I, 220) ha finalmente accettato la ricostruzione della « ratio » dell'istituto *perspicuamente offerta dalla Corte d'appello romana*, solo facendo ancora credito alla nozione di « fatto continuativo », per la soluzione del problema della *quantificazione della riserva*. Messa, però, la questione in tali diversi termini, si appalesa la inanità delle argomentazioni addotte dal lodo (affermare, ad es., che l'omissione della tempestiva riserva ha per effetto di « consolidare la situazione contabile registrata » significa esattamente affermare e non già negare — come pur ritiene il lodo — la decadenza dell'appaltatore dal diritto di far valere ulteriori pretese traenti titolo dai fatti registrati) e si chiarisce che, a sostegno della giurisprudenza della Corte d'Appello romana e pel superamento della nozione di fatto continuativo, basta dimostrare, una volta ammessi i precedenti concetti, che, secondo media diligenza e buona fede (sulla obiettività di tali criteri, v. COTTINO, *L'impossibilità ecc.*, Milano, 1955, 46 e segg., in part. 55, 105 e segg.), l'appaltatore, all'atto della ripresa dei lavori, è ben in grado di indicare l'aliquota di incremento dei prezzi dell'appalto, a cui ritenga di aver diritto, per effetto dei rincari dei costi, *verificatisi durante il periodo della sospensione*, onde non può essere esonerato dall'onere della riserva, salve, come s'è accennato, le ulteriori pretese, da avanzare in se-

letterale, che l'aggiornamento continuo e preciso della contabilità dei lavori ha lo scopo, oltre che di permettere di rilasciare prontamente i certificati di avanzamento ai fini del pagamento degli acconti, anche di consentire « con sicurezza » di procedere all'esecuzione progressiva dell'opera « entro i limiti delle somme autorizzate », ovvero di provvedere i fondi necessari, se quelli autorizzati si rivelino insufficienti. Questi sono gli unici, dichiarati, chiari e pratici scopi della norma. Ne consegue che si tratta di scopi che ispirano la contabilità dei lavori in senso stretto e proprio; onde la norma che espressamente li pone circoscrive la sua efficacia appunto in detto ambito, che è, anche esso, chiaramente definito dalla legge, attraverso le minuziose regole dettate sia per individuare le fonti e causali di spesa (artt. 36 e 37); sia i documenti nei quali esse trovano la sede di registrazione (art. 38); sia, infine, le modalità della registrazione (artt. 85 e segg.).

Da queste semplici e chiare regole non sembra possa desumersi quel principio generale, in ordine alle riserve, enunciato dalla difesa dell'Amministrazione, per cui, essendo ordinate ai soli fini dell'accertamento cronologico e continuativo del costo, persino eventuale, del-

guito, con lo stesso onere di immediatezza, ove dovessero verificarsi altri fatti dannosi (rincari di prezzi), che quegli assuma ascrivibili allo stesso prolungamento della durata dell'appalto per colpa dell'Amministrazione.

3. - La ricordata sentenza 30 giugno 1969, n. 2393 della Corte di Cassazione rappresenta veramente una tappa fondamentale nella evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte regolatrice in materia di riserve nell'appalto di opere pubbliche: essa, riconoscendo in pieno l'esattezza della tesi dell'Avvocatura dello Stato, che il fondamento della decadenza sancita per l'omissione o la tardività delle riserve dell'appaltatore si ritrova nella necessità di garantire alla P.A. appaltante una più pronta ed efficace difesa di fronte a richieste di compensi addizionali ingiustificate e la possibilità di modificare il progetto, a seguito di tali richieste, o di adottare eventualmente le altre determinazioni del caso, ha finito per romperla, in effetti, con il luogo comune della differibilità della riserva in funzione della ulteriore e persistente accertabilità del fatto dannoso (in tali sensi, invece, ancora, Cass., 4 dicembre 1967, n. 2869, in questa *Rassegna*, 1968, I, 119), sottolineando, piuttosto, che, secondo il sistema normativo speciale, « non è, infatti, l'Amministrazione, che deve, per prima, adottare e far conoscere all'appaltatore le proprie determinazioni sui fatti che nel corso del rapporto si verificano, salvo il diritto di quest'ultimo di formulare la riserva, bensì all'appaltatore, ove intenda far valere il diritto ad un equo compenso per l'eccessiva onerosità dell'impegno assunto, *incombe l'onere di formulare la richiesta tempestivamente* ».

4. - Ma, se è così, se è incontestabile che, a norma degli artt. 36 e 89 r.d. n. 350 del 1895, *tutti i documenti, che accertano o registrano fatti dell'appalto produttivi di spesa e sono soggetti alla firma dell'appaltatore, costituiscono la contabilità dell'appalto* (cfr. anche art. 30 Cap. gen. oo.pp. 1895 ed art. 26 Cap. gen. oo. pp. 1962), se è altrettanto incontestabile, pertanto, che il registro di contabilità non è l'unica sede di formulazione di tempestive riserve, pur costituendo sede di *necessaria ripetizione* (art. 89,

l'opera, le riserve debbono essere proposte e trascritte (nel registro di contabilità) contestualmente anche ad atti che non attengono affatto alla contabilità in senso proprio dell'opera, quali, ad esempio, le sospensioni dei lavori ed altri fatti, che possano dar luogo a contestazioni ed a domande dell'appaltatore e che possano comportare aumenti del costo predetto.

In realtà, l'efficacia di quelle regole si esplica solo nell'ambito della contabilità vera e propria: si è ritenuto, al riguardo, che debbono inserirsi obbligatoriamente nel registro di contabilità esclusivamente le annotazioni e riserve riguardanti le partite di lavoro e le somministrazioni fatte dall'appaltatore e non pure quelle relative ad altri oggetti affatto estranei alla finalità di documentare cronologicamente l'opera nel suo « iter » esecutivo, che è propria di tale registro (Cass., 28 ottobre 1965, n. 2290).

Ma ancor più rileva osservare che quelle regole non escludono affatto l'altro principio, desunto dalla prevalente giurisprudenza e da buona parte della dottrina, quale « ratio » della normativa sulle riserve: cioè che scopo del legislatore sia quello di rendere possibile, attraverso la tempestività della riserva, un efficace e tempestivo controllo da parte della Amministrazione sulla domanda dell'appaltatore. (Cass., 4

ult. comma, r.d. n. 350 del 1895) delle stesse, *allorchè queste debbano essere tempestivamente iscritte in altri documenti* già formati e firmati (se l'appaltatore intenda far valere pretese nascenti da fatti da quelli accertati: è questo il retto significato dell'espressione « l'appaltatore avrà facoltà, all'atto della firma, d'iscrivere in succinto in quei documenti contabili che devono essere da lui firmati le riserve e domande che crederà del proprio interesse » di cui al primo comma dell'art. 89 cit. Reg. n. 350 del 1895), appare pienamente dimostrata l'esattezza di quella giurisprudenza, che ritiene, viceversa, tardiva e decaduta la riserva di maggiori compensi, per la sospensione dovuta a fatto dell'Amministrazione, qualora essa non sia stata *formulata dall'appaltatore*, quanto meno con la firma del verbale di ripresa dei lavori e, quindi, *ripetuta* nel registro di contabilità ed infine (art. 64, ult. comma, Reg. n. 350 del 1895 cit.) *confermata* con la firma del conto finale (oltre ai lodi in precedenza citati, v. Corte App. Roma, 28 settembre 1968, n. 2301, in questa *Rassegna*, 1968, I, 1110, sub 2; 23 gennaio 1969, n. 113, *ivi*, 1969, I, 351, sub 2, nonché 355 e seg., nella motivazione). Contro di essa non varrà addurre che, secondo la ricordata sentenza n. 2393 del 1969 della Corte di Cassazione, nel caso di fatto continuativo, l'onere della tempestiva riserva va ritenuto operante « al momento in cui si renda manifesta la rilevanza causale del fatto generatore della situazione dannosa e si disponga, di ogni elemento necessario per indicare l'importo del compenso richiesto sotto forma di maggiore onere », poiché tale momento, secondo media diligenza e buona fede, non può non coincidere con la ripresa dei lavori, allorchè è trascorso il periodo di sospensione e se ne può, quindi, valutare la durata e con essa l'effettivo rincaro dei prezzi della mano d'opera e di mercato. D'altra parte, deve esser chiaro che, ammesso il diverso fondamento dell'istituto della riserva sopra

dicembre 1967, n. 2869). Ne consegue che per taluni fatti, quali i fatti continuativi e quelli sempre accertabili, l'onere della riserva si procrastina e, in particolare, per i primi (fatti continuativi) fino a quando perdurino o fino al momento in cui « si renda manifesta la rilevanza causale del fatto generatore della situazione dannosa e si disponga di ogni elemento necessario per indicare l'importo del compenso richiesto sotto forma di maggiori oneri » (Cass., 30 giugno 1969, n. 2393).

Il Collegio, a maggioranza, dissenziente l'Arbitro nominato dalla Amministrazione convenuta, ritiene che questi siano i principi da applicare alla specie, per quanto concerne le riserve e i quesiti relativi alle sospensioni dei lavori. Si tratta, invero, di fatti a carattere tipicamente continuativo, e comunque sempre accertabili, in quanto storicamente documentati e in sè pacifici, per i quali la valutazione del pregiudizio economico, sotto forma di aggravio di oneri, non è compiutamente effettuabile che ad opera compiuta, e più precisamente in sede di conto finale, allorchè sono chiari all'appaltatore tutti i termini della gestione economica dell'appalto.

Nè si dica che tale momento è o può essere quello della ripresa dei lavori, onde la procrastinazione del termine per la riserva sarebbe ammissibile solo fino a tale atto. Si tratta, invero, di fatti il cui effetto pregiudizievole può essere percepito soltanto complessivamente e suc-

accennato, l'onere della quantificazione non può che riferirsi al momento in cui la riserva è formulata, dovendo dalla sua osservanza essere appunto assicurato all'Amministrazione un quadro costante dell'andamento del costo dell'appalto, di guisa che alla c.d. continuità del fatto non può che corrispondere una continuità dell'onere della riserva, sotto il profilo della sua quantificazione. E qui si dissipa un altro equivoco: *continuità* dell'onere, in costanza di durata dell'appalto, non significa certo *impossibilità* della quantificazione, anzi rappresenta proprio il mezzo per renderla possibile, osservando un comportamento improntato a diligenza e buona fede, in rapporto ad una peculiare esigenza dell'appalto di opera pubblica, che, « sovrastando il regime privatistico dei comuni contratti d'appalto e le norme generali ad essi applicabili, impone la sua tutela in quanto espressione di un particolare interesse di cui sono portatori lo Stato e gli enti ad esso assimilati » (così App. Roma, 30 novembre 1968, n. 2790, in questa *Rassegna*, 1968, I, 1125, nella motivazione; per il rilievo dell'insopprimibile profilo publicistico del contratto d'appalto d'opera pubblica, v. già Cass., 29 marzo 1943, n. 719, *Giur. op. pubbl.*, 1943, I, 206, nella motivazione; 30 ottobre 1954, n. 4190, *Foro pad.*, 1955, I, 1023; 23 luglio 1969, n. 2766, in questa *Rassegna*, 1969, I, 762). Sarebbe, viceversa, eccessiva e viene ripudiata dalla migliore dottrina ogni diversa argomentazione, che, partendo da una pretesa impossibilità della quantificazione, sostenesse, addirittura, la necessità di disapplicare tutto l'art. 54 Reg. r.d. n. 350 del 1895 (sulla legittimità del quale, con riguardo alla comminatoria di decadenza delle riserve, v. Cass., 9 giugno 1960, n. 1524, *Giust. civ.*, Mass., 1960, 568; 12 giugno 1963, n. 1568, *id.*, Mass., 1963, 740, sub 3), anzichè soltanto l'ultima parte del terzo comma, relativa alla quantificazione: « la

cessivamente, in un bilancio che necessariamente può essere compiuto soltanto « a posteriori ». In particolare, ciò risulta evidente, nella specie, ove si consideri, ad esempio, il contenuto del quesito n. 7, relativo alla domanda di corresponsione di una rilevante somma per rincari nelle paghe degli operai e nei prezzi dei trasporti e dei materiali da costruzione, rincari, che, con un'esecuzione dei lavori nei tempi e termini convenuti, sarebbero stati evitati (secondo l'Impresa): si tratta di elementi, che di per se stessi non sono accertabili che ad opera eseguita, cioè quando i costi effettivamente sostenuti possono essere confrontati con quelli correnti entro i tempi di effettuazione dell'opera, ove non fossero intervenute le sospensioni dei lavori.

Ciò premesso, non appare tuttavia fuor di luogo rilevare che la sistemática esposta dalla difesa della Pubblica Amministrazione sul regime delle riserve sembra incontrare anche un'altra obiezione.

Come è noto, l'onere della riserva ha la funzione di mantenere in colui che la propone il diritto di impugnare i risultati dei dati contabili, o, con più precisione, quanto risulti esplicitamente o implicitamente dai dati stessi. La normativa è chiara, in proposito: gli artt. 54, 3° comma; 64, 3° comma; 89, 3° comma; 107, 3° comma del Regolamento stabiliscono tutti che, in caso di omissione di riserva, « si avranno per accertati i fatti registrati ».

L'omissione ha, dunque, un effetto positivo ed uno negativo: il primo è quello di consolidare la situazione contabile registrata; il secondo è quello di impedire ogni impugnazione di detta situazione all'appaltatore.

dispensa dall'onere non può andare — invero — oltre la ragione che la determina » (CIANFLONE, *L'appalto di opere pubbliche*, Milano, 1964, 782; v. anche CAPACCIOLI, *Riserve e collaudo*, Milano, 1960, 88-89, nonché nota redazionale in questa *Rassegna*, 1969, I, 221-224).

5. - Le precedenti considerazioni sono state fatte per gli appalti di opere pubbliche a prezzi unitari, che è il sistema generalmente seguito. Per quanto concerne gli appalti *a forfait*, deve avvertirsi che l'art. 118 del r.d. n. 350 del 1895 dispone l'applicabilità anche ad essi delle norme del Regolamento « in tutto ciò che sia compatibile con la natura di tali contratti ». Dato, adunque, che anche per tali appalti, nei quali il rischio della maggiore *quantità* di lavoro, resasi necessaria rispetto a quella prevedibile, grava sull'appaltatore, si ponga un problema di pretese di costui a maggiori compensi, ad es. per la maggior durata del lavoro conseguente a sospensione per fatto dell'Amministrazione, sembra agevole osservare che, in quanto anche in essi v'è una contabilità di « tutti i fatti produttivi di spesa per l'esecuzione dell'opera » (art. 36 r.d. n. 350 del 1895) e si proceda all'annotamento dei lavori per aliquote ai sensi dell'art. 46 r.d. n. 350 del 1895, non può esser dubbio l'onere della riserva immediata dell'appaltatore secondo i principi dianzi esposti.

F. C.

Va, tuttavia, chiarito che l'omissione della riserva non incide che indirettamente sui diritti dell'appaltatore, cioè nel senso che egli non potrà far valere diritti che abbiano a fondamento fatti diversi da quelli registrati; per converso, l'omissione non incide su pretese dell'appaltatore che non abbiano come « causa petendi » fatti diversi da quelli registrati, ma anzi traggano proprio da essi la propria ragione.

Applicando questi principi all'esame dell'eccezione di decadenza sollevata nei confronti dei quesiti da 1 a 8 — cioè in materia di richiesta di indennizzi per pregiudizio economico derivato dalle sospensioni dei lavori — si osserva che l'effetto dell'omissione di riserva dell'Impresa nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori non può essere che quello di avere « per accertati i fatti e le circostanze registrate » nei documenti, cioè nei verbali stessi, come appunto statuisce l'art. 89 Regolamento, invocato dalla difesa dell'Amministrazione quale caposaldo della sua tesi. Ma l'aver « per accertati i fatti e le circostanze » di cui ai verbali in questione non altro può significare, se non che l'appaltatore non potrà avanzare pretese fondate su fatti e circostanze diverse da quelle: in particolare, non sarà contestabile il fatto in sé dell'avvenuta sospensione; la sua durata; i fatti addotti a sua giustificazione e ogni altra circostanza risultante dai verbali stessi. Ma l'appaltatore potrà egualmente far valere diritti che abbiano a fondamento proprio i fatti e le circostanze risultanti dai verbali. Nè varrebbe obiettare che talora il Regolamento usi il termine di « accettazione » con riferimento ai dati contabili « accertati »: è stato dimostrato, invero, dalla migliore dottrina, che nell'omissione di riserva non si può configurare un'ipotesi di acquiescenza dell'appaltatore, perchè gli effetti di essa si producono in forza del Regolamento, e l'omissione stessa vale come mero fatto, in cui è manifestamente irrilevante il suo stesso carattere volontario o involontario.

La tesi ora esposta non solo non contrasta, ma anzi si accorda con l'altra, sopra richiamata, che ravvisa la « ratio » del regime delle riserve nella esigenza di assicurare all'Amministrazione la possibilità di un efficace controllo sulle pretese dell'appaltatore, in quanto la tesi stessa presuppone e comporta appunto che all'Amministrazione non possa essere opposta alcuna pretesa fondata su fatti e situazioni diverse da quelle « accertate » e quindi ben note all'Amministrazione stessa. Alla quale, del resto, non può sfuggire l'intrinseca capacità di danno di talune situazioni, quali le sospensioni dei lavori (« an debeat ») nè l'impossibilità della predeterminazione quantitativa di esso (« quantum debeat »).

Anche sotto questo profilo, dunque, appare non fondata l'eccezione sollevata, nei confronti dei quesiti da 1 a 8. — (*Omissis*).

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 25 ottobre 1968, n. 1410 - Pres. D'Amario - Est. Giovannelli - P. M. Ilari (conf.) - Ric. Cifarelli.

Reato - Reato forestale - Depenalizzazione - Sussiste.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 10, 26, 28).

A mente della legge 9 ottobre 1967, n. 950, relativa alle sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale, per le violazioni delle norme medesime contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui il bestiame venga immesso in un fondo in violazione ai divieti di pascolo e nel caso in cui vengano abbattute piante e ceppaie (1).

(1) Illeciti in materia forestale.

(1) La peculiarità della materia postula di necessità un ordinato esame delle fonti normative che la regolano, come premessa per la retta soluzione della fattispecie.

Atteso l'assorbente interesse pubblico derivante dalla stabilità del suolo e dal buon regime delle acque — e avvenimenti recenti ne costituiscono la tragica riprova — a datare dall'abrogata legge 20 giugno 1877, n. 3917 all'attuale disciplina di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento di cui al r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, il legislatore pose in essere l'istituto del vincolo sui terreni, dapprima definito come vincolo forestale, cd attualmente come idrogeologico.

Quest'ultimo, con visione più ampia ed unitaria rispetto al primo, per il perseguimento dei fini sopra indicati (vedasi art. 1 legge forestale) pone in essere, a carico dei predi vincolati, delle limitazioni attinenti alla trasformazione dei boschi e dei terreni saldi, alle modalità del governo dei medesimi, all'utilizzazione dei cespugli, al dissodamento dei terreni saldi, alla messa a cultura in genere dei predi (artt. 7, 8, 9) (ved. A. SANDULLI, *Enciclopedia giuridica*, vol. V, p. 617, voce *Boschi*).

Peraltro la concreta e minuta disciplina dell'istituto, veniva demandata a regolamenti da emettersi a cura dell'Autorità Provinciale, più adatta all'apprezzamento delle situazioni ambientali — dapprima dei Comitati Forestali e in seguito, con d.l.l. 21 settembre 1944, n. 315 delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, territorialmente competenti — (ve-

dansi altresì gli articoli 19, 20, 41, 43, 44 del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, che costituisce il regolamento della legge forestale del 1923).

Le prescrizioni di massima, da emanarsi con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1° venivano completate da norme di polizia forestale poste a tutela della loro osservanza (art. 10, comma 2°), onde ai ridetti organi periferici veniva attribuita altresì la potestà di porre in essere veri e propri precetti penali, con previsione di reati contravvenzionali, col limite, in termini di sanzione, di cui all'art. 650 c.p. (art. 11).

In definitiva, tali illeciti perseguivano un interesse squisitamente amministrativo e si caratterizzavano per una funzione preventiva e, quindi, conservativa della situazione prediale, che prescindeva in genere dall'esistenza di un danno (vedasi l'art. 19 del Regolamento della legge forestale).

Fondamentale in materia appare la pronuncia della Corte Costituzionale del 17 marzo 1966, n. 26, investita dall'esame degli artt. 8, 9, 10, 11 della legge forestale, per dedotto contrasto con gli artt. 3, 25, 70 della Costituzione.

La Corte ritenne che unicamente l'art. 11 della legge, e non anche gli altri denunciati, violasse un precetto costituzionale (art. 25, comma 2° della Costituzione).

Invero, tale norma della Carta costituzionale che pone in essere il principio della riserva legislativa nella materia penale, trovava, secondo la pronuncia in esame, retta e puntuale applicazione nel mentovato art. 11 della legge, limitatamente alla parte precettiva.

La Corte cioè, conformemente all'indirizzo adottato in altre pronunzie, ritenne che l'area della potestà normativa rimessa alle prescrizioni di massima ricevesse dalla legge forestale e dall'art. 19 del Regolamento sufficiente specificazione in quanto veniva a risultare circoscritta e delimitata nelle finalità e nel contenuto.

Pertanto, poichè i poteri attribuiti all'Autorità Amm.va periferica (le Camere di Commercio) apparivano tutt'altro che arbitrari, ma si presentavano puntualmente ed adeguatamente finalizzati, doveva considerarsi sostanzialmente osservata la riserva legislativa di cui all'art. 25, comma 2° della Costituzione. Ciò però solo, come si è detto, per quanto atteneva allo aspetto precettivo della normativa, ma non anche a quello sanzionatorio, in quanto « il principio costituzionale della legalità della pena (è) da interpretare più rigorosamente, nel senso che essa esige che sia soltanto la legge (o un atto equiparato) dello Stato a stabilire con quale misura debba essere repressa la trasgressione dei precetti che vede sanzionati penalmente ».

Pertanto, era da considerarsi incostituzionale l'art. 11 della legge forestale, in quanto demandava alle norme locali di polizia forestale emanate dalle Camere di Commercio di stabilire a propria scelta, non importa se entro limiti tassativi, indicati con riferimento a un precetto generale altrimenti applicabile) le sanzioni penali da comminare ai trasgressori (riserva di legge assoluta). (Vedasi sul punto: MERUSI F., *Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale*, in *Riv. dir. agr.*, 1968, I, 543).

Poichè, quindi, veniva a determinarsi in materia, a seguito di tale pronuncia, una situazione carenziale, il legislatore intervenne, sanando la lacuna con la legge n. 950 del 1967, in virtù della quale « per la violazione delle norme di polizia forestale di cui all'art. 10 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 » si comminava la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fissa o variabile secondo i casi.

Si rilevi che altri provvedimenti legislativi si sono ispirati, in quest'ultimo tempo, al criterio della depenalizzazione di norme penali. (Vedansi gli artt. 5 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 3171 in tema di circo-

lazione stradale; gli ratt. 5 e 6 del d.l. 17 marzo 1967, n. 211 in materia di prodotti ortofrutticoli).

Va ora fatto un cenno ai così detti « reati forestali », la cui disciplina è dato cogliere negli artt. da 24 a 38 della legge forestale.

I caratteri differenziali di questi, dagli illeciti di cui si è dianzi discorso, sono costituiti dal fatto che hanno a loro oggetto azioni produttive di danno e perseguono interessi di carattere generale attinenti alla tutela dell'intera collettività (e non meramente amministrativi come i primi).

La minuta disamina della normativa conferma l'interpretazione superiormente data.

Sono soggetti attivi di tali reati sia i proprietari, amministratori o possessori dei predi soggetti a vincolo, per i quali, attesa la loro posizione nei confronti della realtà, vengono comminati inasprimenti nelle sanzioni; sia i terzi in genere che, con la loro attività criminosa, versino negli illeciti in parola.

L'elemento materiale presuppone pur sempre la mancata osservanza delle prescrizioni di massima emanate dall'Autorità competente, con in più l'elemento specifico caratterizzante, rappresentato dal pregiudizio concreto arrecato alle cose, vuoi perchè siano stati effettuati lavori non consentiti di dissodamento o di cultura, vuoi perchè le piante siano state tagliate o danneggiate — o siano stati comunque arrecati danni di vario tipo merco attività specificamente vietate.

La sanzione è costituita, secondo i casi o da ammenda (vedasi l'art. 24) o da pena pecuniaria (vedasi art. 26) che, ai sensi dell'art. 7 ultimo comma delle disposizioni di coordinamento e transitorie al Codice Penale, ha anch'essa natura di ammenda. Tale principio è peraltro ribadito dall'art. 34 della legge che sancisce, nel caso di mancato pagamento di essa, la commutazione nell'arresto, a seconda del suo ammontare.

Per una più completa visione del sistema, si aggiunge che, nella materia in esame, è stato ritenuto:

a) che l'art. 29 della Legge Forestale, nel rimettere alla stima degli agenti forestali la valutazione del danno che costituisce la base per la determinazione della penalità, non si rimette alla loro discrezionalità, ma, a mezzo del Regolamento approvato con r.d. del 1926, n. 1126, ne fissa i criteri di guida per la quantificazione (Cass. pen., 25 giugno 1963, in *Giust. pen.*, 1964, II, 464). Il giudice pertanto, anche nel far propri i risultati dei tecnici, recepisce dalla legge i principi per l'individuazione della pena (Cass. pen., 6 ottobre 1967, in *Cass. pen. mass.*, 1968, p. 1023);

b) che, nei limiti di valore consentiti (vedansi artt. 35 e 36 della legge), il procedimento relativo ai reati forestali è costituito dalla fase amministrativa nel corso della quale si può conciliare la pendenza, ed inoltre, in via successiva ed eventuale, decorso tale termine, è costituito dalla fase processuale. Peraltro, il mancato rispetto della fase amministrativa non costituisce condizione di procedibilità (Cass. pen., 23 ottobre 1963, *Cass. pen., Mass.*, 1964, 728; Cass. pen., 6 aprile 1966, *Cass. pen., Mass.*, 1967, 471).

L'*escursus* che precede dovrebbe consentire un più agevole collocamento della legge di depenalizzazione nell'ambito del sistema.

Si nutre viva perplessità sull'esattezza del principio, accolto dal Supremo Collegio con sentenza della III Sezione Penale 13 maggio 1968 (vedasi *Giust. Pen.*, 1969, parte II, 157), e ribadito con la pronuncia che si annota, ancorchè in via del tutto implicita e senza la completa motivazione che è dato leggere nella prima.

Pare cioè che, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 950/1967, i reati forestali non si siano trasformati in illeciti amministrativi, ma continuano ad avere natura di fattispecie penalmente rilevanti.

Confortano tale opinione considerazioni di ordine sistematico.

La sede della loro disciplina non è invero riscontrabile « nei regolamenti di cui all'art. 10 del r.d. del 1923, n. 3267 ». La configurazione dei reati forestali si ricava invece dagli artt. da 24 in poi della legge forestale in tutta la loro completezza.

Questi ultimi disposti di legge hanno rilievo di norme incriminatrici o penali, che rinviano ai regolamenti delle Camere di Commercio unicamente per recepire la specificazione delle prescrizioni singole, la mancata osservanza delle quali si pone come premessa del danno arrecato ai predi; e sono comprensive altresì della corrispondente sanzione in relazione ai diversi tipi di illecito.

Le norme di polizia forestale, in contrario, mutuano dalla legge forestale soltanto i criteri direttivi o di massima, alla cui realizzazione sono poi preordinati i noti regolamenti.

Questi quindi, nel dettare la disciplina concreta delle prescrizioni, assumono il rilievo di norme incriminatrici o di primo grado in quanto configurano tali illeciti nella loro interezza (vedasi ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, parte generale, p. 32).

A parte quindi la già rilevata difformità strutturale ed ontologica tra i due tipi di infrazioni, si ritiene che la portata delle disposizioni depenalizzatrici, giusta la dizione adoperata dal legislatore, investe soltanto le norme di polizia che ripetono dai regolamenti la loro disciplina e non anche i reati forestali, che, come si è visto, hanno altra *sedes materiae*.

Soccorre, peraltro, a favore della tesi qui sostenuta il criterio più strettamente interpretativo. La legge di depenalizzazione più volte citata fa esclusivo riferimento alle norme di polizia, ma ignora i reati forestali.

Il ritenere che essa abbia disciplinato *funditus* ed in modo organico l'intera materia sanzionatoria in esame, abrogando quindi le previsioni di cui agli artt. 26 e 28 quali fattispecie penalmente rilevanti, presuppone ovviamente un'interpretazione del pensiero del legislatore che va oltre la lettera da lui adoperata.

Peraltro all'accoglimento dell'interpretazione estensiva, nel senso ritenuto dal Supremo Collegio nella pronunzia che si annota, osta la basilare considerazione che, malgrado il susseguirsi di disposizioni legislative, ispirate a nuovi criteri informativi, una disposizione continua a dispiegare tutta la sua efficacia, a meno che: 1) o sia espressamente abrogata; 2) o le sue norme siano in palese ed evidente contrasto con le norme sopravvenute (Cass., 28 luglio 1962, n. 2230).

Ora, a parte il fatto che la prima ipotesi non ricorre, non pare che — attesa la chiarezza del dettato legislativo (art. 12 delle preleggi comma primo) — si possa *de plano*, attribuire alla legge del 1967, in esame, una chiara volontà di ampliamento della regolamentazione innovatrice anche ad ipotesi delittuose, di natura diversa che non risultano espresse, o in verun modo richiamate, come è per i reati forestali.

Nè deve trarre in errore la particolarità del sistema sanzionatorio approntato dalla legge del 1967, che, nella sua varietà, prevede anche la corresponsione di somme proporzionali al numero di piante abbattute o di animali abusivamente immessi a pascolare su terreni vincolati.

Trattasi di un espediente di politica retributiva che mira a graduare il sacrificio pecuniario, entro certi limiti, al rilievo del fatto commesso, ma che non attenta o comunque altera le linee degli istituti come delineati.

Si è voluto cioè, in alcuni casi, rafforzare una tutela la cui importanza era resa palese da avvenimenti che colpivano l'intera collettività.

In definitiva, segnatamente nella materia esaminata, in cui le singole norme costituiscono regole di un sistema peculiare e specifico, a struttura logico-unitaria, deve di necessità darsi alle parole il significato accolto dal sistema medesimo.

Prescinderne equivale alterare le linee portanti di una costruzione giuridica ben delineata, per perseguire la ricerca di una pretesa volontà contraria del legislatore che trova smentita nel testo normativo da interpretare.

Si può concludere che con la legge n. 950 del 1967 si è creato un sistema di sanzioni amministrative, particolare per le modalità con cui esse vengono comminate, in accordo col carattere dei precetti cui si riferiscono e degli interessi tutelati.

L'obiettivo giuridico è, però, del tutto dissimile dagli interessi pubblici di carattere generale tutelati dalle norme sui reati forestali.

Nulla pare quindi innovato rispetto alle disposizioni che non siano collegate agli artt. 10 e 11 della legge forestale.

Tre ordini di disposizioni autonome e diverse possono quindi trovare applicazione:

1) quelle del codice penale, allorché vengano commessi reati comuni.

Si abbiano presenti le ipotesi delittuose di cui agli artt. 449 (delitti colposi di danno); 624 (furto); 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi); 633 (invasione di edifici); 635 (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo); 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui) ecc.;

2) le norme relative ai reati forestali, dettate a tutela di interessi generali, che sopra si sono esaminate (artt. 24 e seguenti legge forestale);

3) le disposizioni che riguardano la violazione delle prescrizioni di massima e di polizia.

Queste non hanno carattere penale, ma costituiscono illeciti amministrativi — sottratti al potere decisionale del giudice — e comportano, come conseguenza, solo l'obbligo di corrispondere una somma di denaro.

Non sono suscettibili di essere assorbite dalle sanzioni penali ma concorrono necessariamente con esse.

Peraltro le fattispecie criminose di cui *sub* 1) e 2) possono, secondo i casi, concorrere ai sensi dell'art. 28, o assorbirsi giusta il disposto dell'art. 30 della legge medesima, in conformità dei principi generali di diritto penale (vedansi gli artt. 15 e 81 parte I c.p.).

Uno stesso comportamento umano può trovare perciò definizione giuridica in relazione a tre diversi tipi di illecito con i correlati autonomi ordini di sanzione, che vanno applicati distintamente.

L. SICONOLFI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 3 giugno 1969, n. 1772 - Pres. Icardi - Rel. Nucci - P. M. Macucci (conf.) - Ric. De Bonis e Cusimano (avv. Stato Petroni).

Cosa giudicata - Efficacia del giudicato per uno dei coimputati nei confronti degli altri - Divieto del bis in idem - Limiti di tale divieto - Riesame della responsabilità del coimputato assolto con

sentenza irrevocabile - È ammesso ai fini di rivalutare le responsabilità degli altri.

Anche quando si è formato il giudicato di assoluzione nei confronti di uno dei coimputati, ben può il giudice, nel prosieguo della azione penale nei confronti degli altri, riesaminare liberamente l'intera fattispecie allo scopo di accertare l'esatta misura della responsabilità dei prevenuti; infatti la preclusione di cui all'art. 90 c.p.p. non opera in modo assoluto ed universale, ma agisce solo nei confronti di colui verso il quale si è verificata la consumazione dell'actio (1).

(Omissis). — Col 1° motivo si sostiene violazione, da parte della sentenza denunciata, dell'art. 546 c.p.p., per non essersi il giudice di rinvio uniformato alla sentenza di questa Corte, per quanto riguarda la questione di diritto con essa decisa.

Col 2° motivo si deduce, di conseguenza, violazione altresì dell'articolo 90 c.p.p., in quanto si trattava di riesaminare la condotta del Cirasegna solo nei confronti dei 2 coimputati.

I due motivi, per la loro connessione, possono venire trattati congiuntamente.

Entrambi sono fondati.

La Corte di rinvio, ritenendo che, come sopra, si era formato il giudicato sul negato nesso causale del fatto del Cirasegna con l'evento,

(1) Appunti intorno al divieto del *bis in idem* e all'efficacia riflessa del giudicato penale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza che si annota, ha ribadito, in conformità con un orientamento giurisprudenziale che può ormai dirsi pacifico (1), che il formarsi del giudicato nei confronti di un coimputato non impedisce al giudice di riesaminare l'intera fattispecie allo scopo di enuclearne gli elementi idonei a condurre ad una esatta valutazione delle responsabilità degli altri coimputati, nei confronti dei quali sia ancora in fase di svolgimento l'azione penale; in questa libera rivalutazione dei fatti e, quindi, delle responsabilità, il giudice può anche pervenire a soluzioni contraddittorie rispetto alle enunciazioni del giudicato formatosi, senza

(1 Cfr., tra le molte, Cass. S. U., 19 giugno 1957, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, 200, con nota di E. Dosz; Cass. 6 febbraio 1967, *Giust. Pen.* 1967, III, 735; Cass. 30 ottobre 1957, *ivi* 1958, II, 697; Cass. 17 gennaio 1958, *Riv. Pen.* 1958, II, 619; Cass. 4 aprile 1952, *ivi* 1952, 499; Cass. 16 aprile 1956, *Arch. Pen.* 1957, II, 312; Cass. 2 aprile 1965, *Giust. Pen.* 1965, III, 590 m. 686; Cass. 7 giugno 1965, *ivi* 1966, III, 93; Cass. 26 gennaio 1954, *Arch. pen.*, 1954, II, 538, dove si legge che « ... l'assoluzione definitiva consuma l'azione penale nei confronti della persona chiamata in giudizio, ma... il riesame di quanto specificamente dedotto contro costui non è successivamente precluso, salvo eccezioni particolari, in occasione del procedimento da svolgersi a carico di altre persone, alle quali siano contestati gli stessi fatti, o addirittura fatti, come nel caso *de quo*, *meramente concorrenti* ».

considerato come derivante unicamente dalla deviazione intempestiva sulla destra, fatta dall'autocarro militare in sorpasso a distanza irregolare, ha concluso che, di conseguenza, non poteva in nessun senso più venir riesaminata la condotta del medesimo, sotto qualsiasi profilo.

Trattasi di argomentazioni del tutto viziate, e *in nuce*.

Ritenuto invero, dalla prima sentenza della Corte di appello, già annullata, che non costituivano elemento di colpa a carico del Cirasegna, le circostanze addebitate al medesimo, ed esaminate con con-

peraltro che a tale libertà sia di ostacolo la norma contenuta nell'art. 90 c.p.p. (*ne bis in idem*).

L'enunciazione può essere senz'altro condivisa, giacchè la preclusione *ex re iudicata* in ordine ad un determinato fatto opera, ex art. 90 cit., solo *quoad eandem personam*; nè può in contrario obiettarsi che, in tal modo, possono venire ad esistere dei giudicati contraddittori, sia perchè l'inconveniente è previsto dall'ordinamento, il quale predispone specifici rimedi contro tale eventualità (cfr., ad esempio, l'art. 544 n. 1) (2), sia perchè il trionfo della verità materiale è un bene più importante dell'eventuale menzionato conflitto.

I limiti soggettivi della preclusione risultano chiaramente enunciati nella norma in esame, onde non possono essere sollevati seri dubbi circa la validità del ricordato orientamento, a meno che non si voglia negare, in linea di principio, la possibilità del formarsi del giudicato parziale, cioè del giudicato relativo ad uno soltanto dei coimputati (3): tale negazione del giudicato parziale, peraltro, non avrebbe pregio, come risulta evidente sol che si consideri che in un medesimo procedimento possono ben coesistere vari rapporti processuali, ognuno dei quali può avere uno sviluppo ed una sorte propria, e diversa rispetto a quella degli altri; non è affatto anormale quindi che la sentenza, la quale definisce uno dei singoli rapporti, possa diventare irrevocabile nei confronti del soggetto passivo del rapporto definito, mentre non lo diventi, ad esempio per interposto gravame, nei confronti del soggetto di uno dei rapporti non conclusi (4).

Posto che l'imputato, condannato o prosciolto con sentenza divenuta irrevocabile, non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, viene da domandarsi se tale preclusione, che di regola, appunto, opera strettamente *ad personam*, influisca in qualche modo

(2) Cfr. LOZZI G., *Conflitti di giudicati e favor rei*, Riv. it. dir. proc. pen. 1965, 1188, dove vengono illustrati i vari conflitti di giudicati in materia penale (conflitti teorici, pratici e teorico-pratici) con la descrizione dei vari rimedi previsti dalla legge per la risoluzione di essi.

(3) Tra i negatori del giudicato parziale sembra essere il FRANCHINA G., *L'ostacolo del giudicato all'applicazione dell'art. 152 del codice di procedura penale*, Giust. pen., 1965, III, 272, quando osserva che « nel giudizio penale, esclusa l'ipotesi espressamente prevista dell'annullamento parziale con rinvio, non si forma mai il giudicato parziale, come risulta dalle norme che regolano l'impugnazione parziale nel processo cumulativo ».

(4) Cfr. CODAGNONE M., *Appunti sull'effetto devolutivo dell'appello*, Giust. pen., 1962, III, 457.

clusione a suo favore, da questo non poteva tuttavia derivare l'illazione, che le stesse circostanze, che la Corte di merito aveva poi essenzialmente fondato sulla situazione soggettiva del Cirasegna, pur facendo parte del fatto complessivamente e poliedricamente ascritto anche al ricorrente, non potessero tuttavia, per la preclusione derivata dal giudicato, formatosi unicamente nei confronti del Cirasegna, essere comunque rivalutati, a favore o meno, nei riguardi dei due coimputati ricorrenti, e nei riflessi dei quali era rimasta in vita, ed in pieno svolgimento, ancora l'azione penale.

anche nei riguardi di altri soggetti, siano questi stati o meno presenti, in veste di coimputati, nel processo concluso con la detta condanna o proscioglimento.

Il problema proposto si innesta nella più vasta questione del valore della *res iudicata* (5): infatti, se si ritiene che il giudicato penale valga *erga omnes* (6), e cioè anche nei confronti di quelle persone che non hanno ottenuto dalla sentenza un giudizio definitivo, il giudice dei coimputati, continuando l'azione penale nei loro confronti, dovrà in ogni caso tener conto del giudicato già formatosi e mai potrà emettere una pronuncia che ad esso sia contraddittoria: così, ad esempio, se si è formato il giudicato di assoluzione nei confronti di Tizio per insussistenza del fatto, non potrà

(5) Sul punto della natura e degli effetti della cosa giudicata penale, anche in relazione a quella civile, cfr. DE LUCA G., *I limiti soggettivi della cosa giudicata penale*, Milano 1963; GUARNERI G., *Autorità della cosa giudicata penale nel giudizio civile*, Milano 1942, 244; GOLDSCHMIDT, *Materielles Justrecht, Festgabe für Hubler*, Berlin 1905, 124, il quale ritiene la *res iudicata* penale sostanzialmente diversa da quella civile; VANNINI, *Manuale di diritto processuale, italiano*, Milano 1953, 255.

(6) Cfr., ad esempio, VANNINI, *op. e loc. cit.*; ROCCO ART., *Trattato della cosa giudicata come causa di estinzione dell'azione penale*, Modena 1900, I, 229; MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale*, Torino 1954, IV, 463. Naturalmente, gli Autori non mancano di indicare limiti ed eccezioni al detto principio dell'autorità assoluta del giudicato: per esempio VANNINI, *cit.*, ritiene che tale valore universale ed assoluto si abbia soltanto nella ipotesi in cui « l'imputato sia stato prosciolto, con sentenza passata in giudicato, con la formula della insussistenza del fatto... Ciò è evidente: la sentenza che proscioglie con tale formula finisce con il costituire la dichiarazione giudiziale che nessuna persona ha potuto commettere il fatto, poichè tale fatto non sussiste ». Altri ritengono l'efficacia assoluta del giudicato anche nelle ipotesi di assoluzione dell'imputato perchè il fatto non è provato o non costituisce reato: cfr. ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, Milano 1933, IV, 522; SABATINI G., *Istituzioni di diritto processuale penale*, Napoli 1933, 355; negano, invece, che l'efficacia assoluta del giudicato si determini anche nei riguardi delle sentenze di proscioglimento per insufficienza di prove, il MANZINI, *L'art. 90 cod. proc. pen. e i concorrenti estranei al primo giudizio*, *Ann. dir. e proc. pen.*, 1939, 998, e il BERNIERI, *Il ne bis in idem e il requisito dell'eadem persona*, *ivi* 1939, 1000. Tra i più recenti, ANGIONI M., *Nozione e limiti della cosa giudicata penale*, *Riv. pen.*, 1964, I, 513, il quale ammette l'efficacia preclusiva *erga omnes* del giudicato di assoluzione per insussistenza del fatto, e di quello che dichiara estinto il reato per una causa obiettiva comune (per esempio: prescrizione), individuando il fondamento della preclusione nell'art. 554 n. 1 e nella giuridica inammissibilità di sentenze contraddittorie.

Tutto ciò ha importato una non giustificata estensione dell'art. 90 c.p.p., e dei suoi effetti, che vanno considerati soprattutto, anche nel campo del diritto penale, come *inter partes*. E questa Corte, con perfetta aderenza ai suoi compiti giurisdizionali, si era soffermata nel vizio logico e sulla carenza della motivazione che, sotto questo aspetto, presentava la sentenza annullata in rapporto al grado di responsabilità dei ricorrenti, da considerare necessariamente anche in riflesso all'azione e al fatto del Cirasegna, e con la piena libertà che spettava al riesame, all'uopo, del giudice di merito, nei riguardi degli stessi, tanto

il giudice condannare Caio per aver commesso quello stesso fatto. Al contrario, il giudice conserverà tutti i suoi poteri giurisdizionali se si ritiene che il giudicato, formatosi nei confronti di Tizio, non è la verità assoluta e indiscutibile, non è l'opinione ufficiale e immutabile dell'ordinamento, ma rappresenta soltanto la conclusione dell'*actio* nei confronti di Tizio e pertanto, se *pro veritate habenda est*, lo è solo e semplicemente nei confronti di lui (7).

Non è forse inutile ricordare come il principio della efficacia *erga omnes* della cosa giudicata in genere, e penale in specie, sia il frutto di concettualizzazioni non del tutto esatte sotto il profilo scientifico (8); certo è che il valore logico della *res iudicata* (il sillogismo della sentenza, visto come strumento di affermazione della verità oggettiva) ancora oggi, spesso, domina e supera l'aspetto pratico del giudicato (9), conducendo gli Autori a soluzioni non sempre confortate dal diritto positivo. Così, a volte, viene trascurata l'esistenza di norme di legge le quali sono idonee a demolire le più seducenti costruzioni logiche. Un simile equivoco si è determinato anche in ordine alla questione che ci occupa, perchè nel sistema del nostro

(7) Nega l'efficacia *erga omnes* del giudicato, tra gli altri, il il Bucolo C., *Sul giudicato penale*, *Giust. pen.*, 1963, III, 423, il quale ammette che « il principio di efficacia *erga omnes* o non trova applicazione o va inteso in senso molto relativo »; così pure LEONE G., *Istituzioni di diritto processuale penale*, Napoli 1965, II, 426 segg.; ONDEI E., *Inesistenza dell'efficacia riflessa dei giudicati penali su altri giudizi penali*, *Giust. pen.*, 1949, III, 14, il quale ritiene che, ex art. 90 c.p.p., il giudicato penale non può avere nessuna efficacia per impedire un ulteriore giudizio, su altre persone circa lo stesso fatto, o su altri fatti circa la stessa persona, qualunque sia il nesso tra questi e il fatto giudicato. Cfr. anche MARCONI-MARONCIU, *La procedura penale italiana*, I, 28; ADDAMIANO, *Sulla influenza del giudicato penale nel processo penale*, *Arch. pen.*, 1951, 169. Anche la giurisprudenza è, ormai da decenni, orientata in tal senso: cfr., ad esempio, Cass. 18 febbraio 1937, *Giust. pen.*, 1938, II, c. 110, dove si afferma che l'autorità del giudicato è limitata all'oggetto ed ai soggetti del giudizio in cui la sentenza fu pronunciata, onde essa non può valere in giudizi diversi; anche Trib. Venezia 21 giugno 1949, *Arch. pen.*, 1950, II, 333.

(8) Cfr., per tutti, DE LUCA, *I limiti soggettivi ecc.*, cit., il quale svolge una pregevole sintesi degli sviluppi di tali concettualizzazioni nella storia del pensiero giuridico, sia per quanto riguarda la *res iudicata* in genere, sia per ciò che attiene al giudicato penale in specie.

(9) Cfr. DE LUCA, *op. cit.*. È proprio da questa affermazione del giudicato come valore logico, e come strumento di ricerca della verità assoluta, predominante sull'aspetto pratico del medesimo, che nasce la premessa per la dottrina dell'efficacia assoluta, e vincolante per tutto l'ordinamento, della cosa giudicata.

quoad poenam (perchè non fu negato il minimo), quanto agli effetti civili, che non decadevano poi nei confronti del Cirasegna per la formula di assoluzione, punto su cui non è il caso qui di soffermarsi.

Dal diverso criterio adottato dalla sentenza impugnata, che ha inoltre nettamente distinto l'ipotesi che si fosse trattato di terzi non coimputati (anche quindi se fosse stata esclusa), ben potrebbe importare la legittimazione di un vizio *in iudicando*, il che è del tutto al di fuori dell'intenzione del legislatore, nello stabilire la preclusione

...ste una sola norma che possa sorreggere la tesi della universalità del giudicato penale: tale costruzione è, peraltro, in contrasto con l'art. 90, che riconduce chiaramente nei più rigorosi termini la preclusione nascente dal giudicato, nonchè dall'art. 91, che giunge ad addolcire la stessa preclusione soggettiva nei confronti dei rei.

...vedere che possa essere sostenuta l'efficacia *erga omnes* del giudicato penale, con le conseguenze che ne derivano in ordine ai rapporti di altre persone per il medesimo fatto, pure se a questi rapporti non mancano i principi fossero invocati importanti elementi, quale il principio di universalità del processo penale o la conseguente necessità dell'individuazione di una verità oggettiva (*res iudicata pro veritate habetur*), che venisse individuata la giustificazione « nella struttura del sistema penale, nella funzione della giurisdizione penale e nel criterio di distinzione tra azione e sentenza penale » (11), o infine in una forma di pregiudizialità che esisterebbe tra i due giudizi, enucleata attraverso una interpretazione analogica dell'art. 18 c.p.p. (12).

...la realtà è che, nel sistema del diritto positivo vigente, il terzo è completamente insensibile di fronte al giudicato penale (13), anche se questo si forma nei confronti di un coimputato, in relazione al medesimo fatto sul quale si svolge il secondo giudizio: poichè infatti « promana da tutto il sistema che il processo penale non ha scopi gnoseologici ma essenzialmente pratici » (14), si spiega la preminente importanza che rivestono alcuni principi, quale quello dell'accertamento della c.d. verità materiale, del libero convincimento del giudice etc., i quali ispirano ogni norma del procedimento e giustificano le molte deroghe che la legge positiva apporta ai rigori logici di qualsiasi costruzione scientifica. Così, in teoria, potrebbe

(10) Così il MAZZINI, *Diritto processuale penale italiano*, Torino 1949, IV, 440, e *Trattato di diritto penale italiano*, Torino 1950, V, 842; ROCCO ART., *Trattato della cosa giudicata etc.*, cit., 229.

(11) Così il SABATINI GU., *Istituzioni di diritto processuale penale*, Napoli 1933, 355.

(12) Così il FOSCHINI, *La pregiudizialità nel processo penale*, Milano 1942, 393; altri ancora affermano la pregiudizialità, con i vincoli che ne derivano, argomentando per analogia dall'art. 203 c.p.p.: MASSA, *L'effetto estensivo della impugnazione penale*, Napoli 1955, 150; ALONSI, *Manuale*, cit., Milano 1952, III, 178.

(13) Così, ad esempio, VENDITTI, *Cosa giudicata penale; efficacia riflessa in altri giudizi*, Arch. ric. giur., 1950, 602; ONDEI, *op. e loc. cit.*; ADDAMIANO, *op. e loc. cit.*

(14) Così si legge in Cass. 5 febbraio 1965, *Giur. it.*, 1965, II, 305.

1201
 rivare l'illa-
 va poi es-
 pur fa-
 anche
 dal
 o-

processuale in oggetto, così come si evince dalla lettera anche dello stesso art. 90 c.p.p.

Questa Corte ha già ripetutamente deciso che il detto art. 90 c.p.p. non è applicabile al caso in cui, passata in giudicato la sentenza che nega la colpa di uno degli imputati, il coimputato chiede l'esclusione della propria responsabilità (o anche, come nella specie, l'attenuazione) per essere in colpa l'imputato assolto. Il coimputato conserva sempre l'imprescindibile diritto di vedere riesaminata la condotta del prosciolto in proiezione e nei riflessi di quella che può essere invece la sua responsabilità, nel che il giudice adito non può perdere la propria li-

anche sostenersi che la *res iudicata* rappresenti l'accertamento universale della verità, la parola ufficiale dell'ordinamento in ordine ad un determinato rapporto; ma in pratica questa efficacia *erga omnes* della cosa giudicata cozza contro le menzionate esigenze presseologiche e di giustizia sostanziale, le quali tanto permeano il sistema del procedimento penale, da poter essere addirittura sussunte quali criteri ermeneutici, cioè quali principi giuridici e metri di valutazione del sistema medesimo.

La realtà è che non può essere elaborato un concetto di *res iudicata* in via meramente teorica, costruendo quasi una platonica idealità assoluta e immutabile da riscoprire a tutti i costi nei singoli sistemi positivi; a mio avviso, le istanze teoriche e le costruzioni logiche non hanno pregio — o al più lo hanno come esercitazioni accademiche — se non tengono conto di quella che è l'unica realtà positiva: la norma giuridica; ed è proprio questa a dimostrare come il processo penale sia ispirato a tutt'altri principi da quelli sui quali dovrebbe poggiare la costruzione del giudicato valido *erga omnes*: la ricerca della verità materiale (15), per esempio, quale strumento di tutela dei sacrosanti diritti dell'imputato e della sua libertà, e la conseguente negazione di ogni prova legale (16), dimostrano che, allo stato, il sistema processuale respinge una qualunque idea di giudicato valevole *erga omnes* (17), proprio perchè questo: a) precluderebbe al giudice del secondo processo di formare il suo convincimento in piena

(15) Cfr. ANGIONI M., *Nozione e limiti della cosa giudicata penale*, Riv. pen., 1964, I, 513.

(16) Cfr. ANGIONI M., *op. e loc. cit.*

(17) Non mi pare, tuttavia, che detta efficacia universale del giudicato penale possa farsi discendere dalla pretesa irrilevanza del contenuto concreto della sentenza, cioè dalla mancanza di un effetto dichiarativo della medesima, come sostiene il Dr. LUCA, *cit.*, 163. Analizzando la norma di cui all'art. 90 c.p.p. in relazione alla parallela norma di cui all'art. 2909 c.c., l'A. osserva che il primo articolo non parla di cosa giudicata, ma di irrevocabilità della sentenza, con ciò discostandosi notevolmente dal concetto espresso nel secondo degli articoli citati; sempre a detta dell'A., la norma di cui all'art. 2909 c.c. ha riguardo all'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato e dispone che tale accertamento fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, laddove l'art. 90 c.p.p. non farebbe alcuna menzione dell'accertamento contenuto nella sentenza: in tanto una sentenza può fare stato *erga omnes*, in quanto rilevi il contenuto del suo accertamento, la sua statuizione e quindi la sua incidenza nell'ordine giuridico sostanziale; secondo l'A., nella sentenza penale mancherebbe ogni accertamento e sarebbe quindi proprio l'indifferenza del contenuto della decisione rispetto al prodursi degli effetti del giudicato

bertà di valutazione, pur considerando doverosamente quelle che furono le argomentazioni della motivazione della sentenza di proscioglimento. Espressamente questa Corte ha ancora ritenuto che in tal caso si esula dal principio del *ne bis in idem*, sul quale si impernia l'art. 90 c.p.p. in oggetto, che, si ripete, pone una preclusione processuale valida *inter partes*, e solo di riflesso *erga omnes*.

Va considerato anche che, per l'art. 545 c.p.p., la sentenza parzialmente annullata acquista autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con quella annullata. Da ciò discende l'importante principio, che i limiti attribuiti all'annullamento al giudice

libertà; b) rappresenterebbe una forma di prova legale, cioè di elemento precostituito, formatosi al di fuori e prima del processo nel quale influisce; c) postulerebbe una osmosi tra i due giudizi, tale da influenzare negativamente il diritto alla difesa e lo stesso *favor rei*; d) se il giudicato valesse *erga omnes*, dovrebbe ritenersi che l'accertamento di corresponsabilità a carico di un soggetto non imputato vincoli il giudice nel processo a carico di

che dimostra l'assurdità dell'efficacia *erga omnes*, salva l'ipotesi eccezionale di cui all'art. 203 c.p.p. » (pag. 163).

Mi pare che non sia questa la via esatta per giungere alla conclusione della indifferenza dei terzi in ordine alla sentenza irrevocabile: intanto, non è esatto ritenere che la sentenza penale non contenga un accertamento, o che esso non sia preso in considerazione dall'art. 90 c.p.p., perchè in detta norma si parla di sentenza di condanna o di proscioglimento, quindi si considera anche il contenuto della decisione, il suo accertamento in ordine ad un certo fatto ed al rapporto processuale che intorno a questo si innesta: si potrà dire, al massimo, che detto accertamento (di colpevolezza o di innocenza o di non punibilità, ecc.) e la conseguente statuizione (di condanna o di proscioglimento) non fa stato nei confronti degli eredi o aventi causa: ma ciò dipende dalla natura personale del rapporto processuale, non da un carattere specifico della *res iudicata* nè, tanto meno, dalla irrilevanza dell'accertamento ivi contenuto. Insomma, quello che distingue l'efficacia del giudicato penale rispetto agli effetti della *res iudicata* civile, non è la mancanza o la irrilevanza dell'accertamento contenuto nel primo, ma il suo operare in un genere di rapporti, affatto diversi da quelli intorno ai quali opera il giudicato civile, dove sono in gioco interessi del tutto personali, la cui sorte è incomunicabile.

È stato inoltre osservato che l'art. 90 non parla di cosa giudicata, ma di sentenza irrevocabile: concetti indubbiamente non coincidenti, perchè, ad esempio, è sentenza irrevocabile anche quella di proscioglimento per difetto di querela, che, pure, non contiene la *res iudicata*: cfr. GARICO A., *Osservazioni sul « ne bis in idem »*, *Giust. pen.*, 1953, III, 18. Da qui si è dedotto (cfr. GARICO, *cit.*) che la legge non fa discendere la preclusione di cui all'art. 90 *ex re iudicata*, ma dalla irrevocabilità, il che comporterebbe conseguenze diverse da quelle che deriverebbero dalla esistenza di una *preclusio ex re iudicata*; occorrerebbe, quindi, secondo la detta dottrina, impostare il problema del divieto del *bis in idem*, sotto questo profilo, abbandonando la impostazione tradizionale. Non mi pare che questi rilievi siano risolutivi, perchè è lo stesso art. 90 a stabilire gli esatti limiti della preclusione, da un lato parlando di sentenza irrevocabile di condanna (la quale ha il carattere della *res iudicata*), dall'altro fissando tassativamente i casi in cui non opera la preclusione in virtù di sentenza di proscioglimento (artt. 17, 89, 402). E allora, in sostanza, i limiti della preclusione non derivano dalla irrevocabilità, ma proprio dal giudicato, perchè è la stessa norma a ribadire che in quei casi in cui si abbia la irrevocabilità, e non il giudicato (artt. 17, 89, 402), la preclusione non opera.

di rinvio hanno una diversa estensione nei casi di annullamento per violazione di legge, e in quelli invece per difetto di motivazione, ex art. 475 n. 3 c.p.p. In questo secondo caso invece, a differenza che nel primo, l'annullamento, nel campo in cui esso è delimitato, travolge la valutazione dei fatti compiuti dalla sentenza cassata, e autorizza il giudice di rinvio a un nuovo e più completo riesame dei medesimi, così proiettati sotto il profilo particolare dell'influenza sulla responsabilità di altri coimputati.

E questo tanto più in quanto, come già ritenuto, il giudice di rinvio non ha mai alcuna facoltà di sindacare o considerare nulla una sentenza

costui, onde la seconda sentenza non dovrebbe far altro che dichiarare l'esistenza del giudicato e automaticamente infliggere la pena: così, grazie alla teoria del giudicato valevole *erga omnes*, si potrebbero avere dei giudizi contro taluno senza che l'interessato vi partecipi! (18).

Quindi mi pare che questi elementi portino ad escludere la rilevanza del giudicato penale *erga omnes* e la sua incidenza su qualsiasi altro processo, anche svolto per il medesimo fatto; nè si dimentichi che ogni valore giuridico è relativo, nel senso che la medesima realtà ontologica può rilevare diversamente a seconda dell'angolo di visuale da cui viene considerata (un contratto è, per esempio, negozio giuridico tra gli stipulanti, ma un fatto rispetto ad altri, ecc.), onde l'indagine e la valutazione di una determinata fattispecie in ordine ad una certa imputazione è, relativamente all'imputato, il presupposto della condanna o del proscioglimento, ma è un semplice fatto storico rispetto agli estranei; quindi il già avvenuto giudizio, su quel determinato fatto, vale, rispetto ad un diverso rapporto processuale, al più come precedente storico, e la sua influenza si esaurisce tutta su di un piano meramente psicologico. In altri termini, l'accertamento — positivo o negativo — di un determinato fatto vale come presupposto della condanna o dell'assoluzione solo rispetto all'imputato, perchè l'accertamento ha una vita ed un valore in relazione al rapporto processuale in cui si innesta; fuori di questo il detto accertamento non è più il presupposto della condanna o dell'assoluzione, ma è un mero fatto storico, che, giuridicamente, non vincola nè il giudice, nè il P.M.

Pertanto, la norma di cui all'art. 90 c.p.p. non impedisce che il punto della sussistenza o meno dell'illecito venga riesaminato soltanto nei confronti di quelli, tra i prosciolti, che figurano soggetti passivi dell'impugnazione proposta dall'organo dell'accusa, o di quel condannato appellante che chieda il riesame della condotta del prosciolto al fine di dimostrare che

(18) Quindi sono proprio i principi informativi del processo penale ad escludere la rilevanza *erga omnes* del giudicato: e tale considerazione appare tanto più efficace, se si considera che i detti principi fondamentali sono stati accolti nel testo o almeno, nello spirito della Costituzione. Può quindi ripetersi anche per il diritto positivo italiano quanto ha ritenuto per il proprio ordinamento la Corte Costituzionale della Repubblica Federale Germanica, con decisione del 18 dicembre 1953, n. 16, *Entsch. des BVerfG*, III, 249: « Il principio del *ne bis in idem*, sviluppato prima della entrata in vigore della Grundgesetz va interpretato anche alla luce del Grund » (cfr. anche l'ordinanza di detta Corte Costituzionale in data 7 marzo 1968, n. 15, *Foro it.*, 1968, IV, c. 100).

di annullamento, ma deve comunque uniformarsi alle direttive della stessa perchè altrimenti usurperebbe le funzioni di quest'ultima.

Nè sembra inutile poi ricordare, che ciò che passa in giudicato nella sentenza penale è il *dispositivo*, non la motivazione, anche se questa è premessa imprescindibile del medesimo. Ed all'uopo può ben rilevarsi, che nella specie il riesame della condotta del Cirasegna venne richiesto ben più sul suo comportamento soggettivo, nel frangente che si era creato, che nella obbiettività dei fatti materiali.

Già il principio così enunciato, fu consolidato e affermato dall'autorità delle S. U. presso questa Corte, (19-2-1957 Dosi) che afferma-

questi, con la sua condotta, fu, ad esempio, l'unica causa dell'illecito (19): la sentenza irrevocabile estingue una sola azione penale (20), quella, appunto, relativa al rapporto giuridico concluso con la condanna o l'assoluzione.

Legittimamente è stato, pertanto, deciso, in conformità dei detti principi, che l'accertamento giudiziale irrevocabile della partecipazione di due imputati al delitto di furto non autorizza, di per sè, l'affermazione che il terzo concorrente debba, perciò solo, rispondere dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 5 c.p. (21); che, ritenuto dai primi giudici che il fatto ascritto agli imputati costituisca un determinato reato e di conseguenza dichiarata l'amnistia, non è precluso ai giudici di secondo grado, su appello del P.M. nei confronti di uno solo degli imputati, di valutare diversamente le prove nei limiti della contestazione e di pervenire ad una diversa qualificazione che escluda l'applicazione della causa estintiva del reato (22); che l'appello del P.M. contro taluno soltanto dei concorrenti in un reato, assolto perchè il fatto non costituisce reato, pur avendo carattere oggettivo, non è precluso dal passaggio in giudicato della pronuncia nei confronti dell'imputato assolto (23); che assolto uno dei coimputati con formula piena dall'accusa di omicidio, nulla vieta che il condannato appellante prospetti l'ipotesi di colpa concorrente od esclusiva dell'assolto (24); che

(19) Cfr. Cass. 7 giugno 1965, *Giust. pen.*, 1966, III, 93.

(20) Si può anche dire che la consumazione determinata dalla sentenza irrevocabile « non riguarda l'azione (che come potere delle parti verso il giudice non si estingue mai) ma la giurisdizione: l'art. 90 non dichiara estinta l'azione, cioè il diritto mediante il quale si fa valere in giudizio la pretesa punitiva e nemmeno la pretesa punitiva, bensì il potere del giudice »: GARECO A., *Osservazioni ecc., cit.*, perchè tale affermazione appare in fondo un modo diverso di dire la medesima cosa e comunque non provoca, almeno nella interpretazione del GARECO, pratiche conseguenze in ordine al problema dei limiti dell'art. 90. Tale opinione andrebbe, invece, vagliata più cautamente se portasse a conclusioni diverse da quelle cui si perviene alla luce della preclusione come consumazione dell'*actio*, cioè come causa estintiva di questa (cfr. ROCCO ARR., *Trattato della cosa giudicata ecc., cit.*).

(21) Cass. 4 aprile 1952, *cit.*; Cass. 5 novembre 1952, *Arch. pen.*, 1952, II, 224 « nonostante il parere nettamente discorde di tutta la dottrina »: ANGRONI M., *Nozione e limiti ecc., cit.*

(22) Cass. 7 giugno 1965, *Giust. pen.*, 1966, III, 93.

(23) Cass., S. U., 19 giugno 1957, *cit.*

(24) Cass. 26 gennaio 1954, *cit.*

rono il principio che « la cosa giudicata penale non è già un effetto della sentenza, ma un carattere e modalità della stessa, e a prescindere dai limiti in cui esso giudicato può articolare *erga omnes*, perchè la sua irrevocabilità è sempre limitata alla parte, nei cui confronti si è formata ».

Limite che, processualmente e sostanzialmente, ben sussiste nella specie.

nessuna preclusione a danno dell'imputato di calunnia deriva dalla sentenza che ha assolto con formula piena il calunniato (25): tutte esatte applicazioni del principio secondo il quale la preclusione *ex re iudicata* opera soltanto rispetto a colui che fu soggetto passivo del rapporto processuale conclusosi con la condanna o il proscioglimento (26).

(25) Così è stato ritenuto dalla Cassazione già con la sentenza 18 febbraio 1937, *cit.* Il problema è stato comunque particolarmente dibattuto; tra i fautori della preclusione nascente dall'assoluzione del calunniato con formula piena, a carico del processo contro il calunniatore, sono da ricordare, tra gli altri, VIROTTA, *Autorità del giudicato penale rispetto al giudizio di calunnia*, *Arch. pen.*, 1950, II, 336; LEONE G., *Lineamenti di diritto processuale penale*, Napoli 1949, I, 121; ANGIONI M., *Nozione e limiti ecc.*, *cit.*: naturalmente, i giudici del calunniatore conservano ogni libertà in ordine alla valutazione dell'elemento psicologico. Ma la tesi è inaccettabile, per quanto sopra accennato, perchè in tal modo il giudizio contro il calunniatore si risolverebbe in una mera formalità: la sentenza non potrebbe fare altro che applicare la pena — salva sempre l'indagine circa il dolo — perchè la precedente sentenza — emessa contro di lui e senza di lui — ha già pronunciato la sua condanna. *Contra*, e cioè per l'assenza di qualunque preclusione, tra gli altri, ADDAMIANO, *Sulla influenza del giudicato penale ecc.*, *cit.* e MARCONI-MARONGIU, *La procedura penale ecc.*, *cit.* Del resto lo stesso art. 18 del codice, in tema di pregiudiziali penali a processi penali, si limita a statuire che l'unica incidenza che può avere il processo pregiudiziale su quello pregiudicato consiste nella determinazione del rinvio di quest'ultimo fino a che sia pronunciata la sentenza indicata nel primo capoverso dell'art. 3.

Analogo problema è sorto per il furto e la ricettazione, ed è da ritenere che quanto si è detto per il problema della calunnia può valere anche per tale fattispecie: cfr. lo scritto del CARNELUTTI in *Riv. di dir. proc.* 1948, 10.

(26) Perchè operi la preclusione, occorre che il fatto sia il medesimo, nè rileva che esso sia diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze. Secondo la *communis opinio*, il « fatto medesimo », di cui alla citata norma, è solo la condotta, non anche l'evento, per cui la preclusione opererebbe ogni volta in cui quella condotta, a parte i risultati, cioè a parte l'evento, sia già stata giudicata. Si sostiene, infatti, che « l'irrelevanza... sia della qualificazione giuridica del fatto in genere sia dell'evento in specie (« neppure se... diversamente considerato... per il grado ») giustifica questa risposta, Sicchè in definitiva l'*eadem res* in penale è costituita soltanto dalla condotta (azione od omissione) imputata e sulla quale si è giudicato »: cfr. LEONE G., *Istituzioni ecc.*, *cit.* 1965, 434; MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale*, Torino 1956, IV, 455. Tale opinione, che trova un autorevole conforto nella Relazione al Re (n. 45), non è accettata, a mio avviso esattamente, dalla giurisprudenza: ad esempio, cfr. Cass. 27 novembre 1958, *Giust. pen.*, 1959, III, 338, m. 419; Cass. 15 ottobre 1959, *ivi* 1960, III, 173, m. 225; Cass. 23 ottobre 1961, *ivi* 1962, III, 386, m. 605; non manca, comunque, in dottrina, chi ripudia la *communis*

In particolare questa Corte ha poi ancora deciso, che, in tema di colpa (quale è quello che afferisce nella specie) il giudice di rinvio può sempre esaminare la questione del concorso di colpa del coimputato assolto, nei cui confronti la sentenza di assoluzione sia già passata in giudicato, e ciò in costanza dell'art. 548 c.p.p. nell'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla decisione di annullamento, emessa in sede di legittimità e nei limiti posti dalla stessa.

opinio: cfr. ANGIONI M., *Nozione e limiti ecc.*, cit. 525; CANTAGALLI R., « *Ne bis in idem* » e *nozione di medesimo fatto*, *Giust. pen.*, 1964, III, 152. È probabile che l'equivoco in cui cade la dottrina dominante nel ritenere che l'art. 90 intenda per medesimo « fatto » solo la « condotta » e non pure l'evento, si fondi su una inesatta nozione del concetto di « grado »: il grado del reato non è l'evento, ma è l'intensità dell'illecito, la sua maggiore o minore gravità (cfr. art. 133 c.p.), cioè, come insegnava il CARRARA, *Programma, Parte generale* par. 128 e segg., il grado comprende tutti quegli elementi per i quali « la quantità astratta (del reato) rimane sempre la stessa, ma si modifica la quantità concreta del malefizio per una accidentale deficienza nei suoi elementi costitutivi... per cause psicologiche attinenti alla imputabilità del soggetto, come l'età, il sordomutismo, la pazzia, e... cause ideologiche, come l'ignoranza, l'errore... e i fenomeni di conato, delitto mancato... ». Mi pare pregevole, in proposito, l'osservazione del CANTAGALLI R., *Ne bis in idem ecc. cit.*, il quale ricorda come tale opinione sia stata integralmente accolta nella formulazione dell'art. 435 del codice di procedura penale del 1913, il quale è stato travasato nell'attuale art. 90. Il grado, perciò, non è l'evento, ma è l'atteggiarsi concreto della condotta, in ordine a tutto quel complesso di elementi che la rendono più o meno grave (es.: natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo, modalità dell'azione; gravità del danno o del pericolo cagionato; intensità del dolo o grado della colpa, ecc.). Così, ad esempio, l'evento della morte non può considerarsi solo più grave rispetto a quello delle lesioni: l'evento « morte » è diverso dall'evento « lesioni », anche perchè, nel primo caso, è offeso il bene della vita, mentre, nella seconda ipotesi, il bene della incolumità personale: *contra*, BUOLO C., *Sul giudicato penale*, *Giust. pen.*, 1963, III, 423, e MANZINI, da lui cit.; parimenti, non mi pare esatto sostenere che « l'azione che va dalla percossa all'omicidio, dal danneggiamento alla devastazione, dagli atti contrari alla decenza agli atti osceni, dal sequestro di persona alla schiavitù, dalla istigazione all'aborto al procurato aborto, resta unica ed assume un solo titolo di reato, più o meno grave a seconda del grado in cui essa si ferma » (BUOLO, *op. e loc. cit.*): qui si tratta di eventi diversi, quindi di fatti diversi, in ordine ai quali non opera la preclusione ex art. 90 c.p.p. Viceversa, è medesimo il fatto, ma diverso il grado, nel delitto commesso per colpa grave rispetto a quello commesso per colpa lieve, o frigidato pacatoque animo rispetto al dolo d'impeto, o per un movente in certo senso « comprensibile » (a parte l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p.), ecc. Ritengo quindi che l'espressione « fatto » venga assunta, nella predetta norma, « nel suo significato comune, per designare l'elemento materiale del reato nei suoi tre momenti: condotta, evento, nesso di causalità fisica »: Cass. 9 aprile 1956, *Giust. pen.*, 1956, III; 403, m. 368 e ANGIONI M., *op. e loc. cit.* Di conseguenza, il condannato per lesioni ben può essere sottoposto a nuovo giudizio per omicidio preterintenzionale; il proscioltosi per difetto di querela dall'imputazione di percosse ben può essere sottoposto a nuovo processo se il soggetto passivo muore; chi è stato assolto dall'imputazione di istigazione all'aborto è ben passibile di giudizio per il procurato aborto, perchè in questi e simili esempi, con la realizzazione dell'evento, si determina un fatto diverso, non una semplice modificazione del grado.

A. PALATIELLO

La sentenza denunciata era ben facoltata a negare ancora, con corretta motivazione, la colpa concorsuale del Cirasegna, ma non a rifiutarsi all'indagine demandata sulla stessa.

Ribadendo ancora il concetto, che nella specie la condotta del Cirasegna non era considerata *da sola*, ma connessa e conglobata con quella dei coimputati, in guisa da costituire parte distinta, se pure di un unico fatto, quanto sopra si inquadra nel principio ormai recepito, che la preclusione di cui all'art. 90 c.p.p. si fonda non già sull'essenza della cosa giudicata, ma sulla irrevocabilità della stessa, nei riguardi delle persone, nei cui confronti vi è stata la consumazione processuale, ma non agisce in modo assoluto ed esclusivo, ai fini della decisione nei riguardi di altri, coimputati o non coimputati che siano, e gli effetti dal giudicato si verificano solo nei confronti di *eadem res et persona*, per cui l'azione penale ha trovato il suo epilogo nella regiudicata. Se di fronte al dispositivo della sentenza non sono possibili confronti di sorta, ben diversamente accade in riflesso alle argomentazioni logiche che giustificano le manifestazioni di volontà espressa nel primo, ma che possono benissimo essere rivalutate, completate o anche sostituite, ai fini della responsabilità penale non più del soggetto, ma di altri.

Va richiamata all'uopo ben utilmente una più recente decisione di questa Corte (IV, 6 febbraio 1967, Campagnoli, G P 1967, IV, 735), per cui il giudice di appello può, sulla sola impugnazione dell'imputato, altresì escludere il concorso di colpa di altro coimputato, ammesso dal 1° giudice, anche se l'altro non si era gravato, e sempre che resti ferma la specie e misura della pena già irrogata dal 1° giudice.

In conclusione, a torto nella specie la sentenza denunciata ha ritenuta preclusa, ai fini della ulteriore rivalutazione della entità della colpa dei due ricorrenti, ogni indagine in quello che poteva essere l'apporto e la colpa concorsuale del Cirasegna, perchè il medesimo era stato assolto perchè il fatto non costituisce reato. Se su questo punto si era formata la regiudicata, peraltro, lo era solo nei suoi confronti, e non agli effetti della correlazione, e quindi della precisa determinazione di quelle degli altri due, per i quali era ad ogni effetto ancora aperto il rapporto processuale di cognizione.

La causa va perciò rinviata ad altro giudice, che, limitatamente alla colpa concorrente del Cirasegna, la riesaminerà al riguardo, e, ove la riconosca, ne determinerà l'entità in termini matematici, da riportare nel dispositivo, data la presenza della parte civile di giudizio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 8 luglio 1969, n. 1637 - Pres. Rosso
- Rel. Del Pozzo - P. M. Lenzi (conf.) - Ric. Dainotto ed altri.

Procedimento penale - Nullità - Interrogatorio dell'imputato avanti al P. M., e mancata assistenza di legale abilitato alla professione forense - Nomina di ufficio - Difensore di fiducia.

(c.p.p., artt. 128; 134; 389; 390; 185 n. 3; 412).

Peculato - Elementi differenziatori dal reato di truffa aggravata - Possesso giuridico del danaro - Pres. Cons. Amm. Fondo Speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma - Decreto Ministero Interno che autorizza i pagamenti - Induzione in errore - Iter formativo di atto amministrativo complesso.

(artt. 314; 640; 48 c.p.; legge 11 giugno 1873, n. 1402).

Procedimento penale - Relazione fra accusa contestata e sentenza - Mutamento essenziale e significativo del fatto - Diritto alla difesa.

(c.p.p., art. 477).

La nomina di un patrono non iscritto nell'albo degli avvocati e procuratori produce nullità assoluta, se avviene su impulso di ufficio, non quando discende da iniziativa propria ed esclusiva dell'imputato (1).

Scoperta la carenza di un valido difensore, il giudice istruttore provvede a nominare un difensore di ufficio, senza interpellare previamente l'imputato, perchè designi altro patrono di fiducia (2).

(1) In senso conforme vedasi Cass. 24 ottobre 1951, in *Giust. pen.*, 1952, P. III, p. 1158, massime 140-141; Cass. 20 febbraio 1957, PADOVAN, in *Riv. pen.*, 1957, P. II, p. 355, sempre con riferimento a nullità assoluta, quando il difetto di un valido difensore sia imputabile a nomina del giudice. La sentenza Cass. 18 dicembre 1931, in *Giust. pen.*, 1933, P. IV, p. 57, espressamente afferma che non può opporre la nullità l'imputato che vi dava causa, avendo nominato un difensore sprovvisto dei requisiti richiesti dalla legge.

Contra, vedasi LEONE, *Trattato dir. proc. pen.*, vol. I, ed. 1961, p. 723 « perchè si tratta di un interesse che supera lo stretto ambito della parte, e tocca le radici del procedimento, dovendosi considerare l'esigenza di una permanente assistenza difensiva fissata nell'art. 189, n. 3, anche sotto l'aspetto della capacità tecnica della persona investita dell'ufficio di difensore ». A quest'ultima opinione non sembra aderire Cass. 9 maggio 1966 (*Mass. Cass. Penale annotato*, 1967, p. 587, massima 890; e *Giust. pen.*, 1967, P. III, p. 462, massima 364, ricorrente Quersi).

(2) Non si rinvencono precedenti in termini, ma la massima appare conforme ai principi generali. Vedasi MANZINI, *Dir. proc. pen.*, vol. II, ed. VI, p. 561, 576 segg., per generici riferimenti al riguardo.

Per il « nomen iuris » del reato (peculato, nella specie) imputato all'autore mediato, si deve tener conto della qualità giuridica dell'autore materiale (indotto in errore), il quale, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, partecipava all'iter dispositivo di pecunia, posseduta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Speciale per gli usi di Beneficenza e di religione della città di Roma, insieme con il Ministero dell'interno (3).

(3) Natura giuridica del Fondo Speciale per gli usi di beneficenza e religione della città di Roma.

Sembra opportuno premettere che, in primo grado, oltre il Ministero del Tesoro, chiese di costituirsi parte civile anche il Fondo Speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma, in proprio, quale persona giuridica pubblica.

Invece, il Tribunale Penale di Roma, con ordinanza dibattimentale 6 giugno 1966, ritenne che detto Fondo Speciale deve immedesimarsi con il Ministero dell'Interno - Direz. Gen. Fondo Culto, di cui costituirebbe mero organo amministrativo.

Tale questione riflette le sue conseguenze giuridiche sui fatti costitutivi dell'attività criminosa, per individuare il soggetto titolare del possesso della pecunia; la natura esterna (o meno) del visto del Ministero Interno, per erogazione dei sussidi deliberati dal Cons. Amm. Fondo Speciale; « nomen iuris » di truffa (amnistiata), anziché di peculato ecc., come si chiarirà in seguito.

Nella sentenza Tribunale Penale di Roma 18 giugno 1966, si legge testualmente: « Il Fondo venne istituito originariamente con legge 11 giugno 1873, n. 1402, che, nell'estendere alle province romane le leggi eversive dell'asse ecclesiastico, vigenti nelle regioni liberate prima di Roma, attribuì al Fondo stesso la finalità di sopperire alle esigenze di beneficenza e di religione della città di Roma. La destinazione di questo Fondo fu assunta tra i fini propri dello Stato, con la legge piemontese del 28 maggio 1855, n. 878, e con quella del 13 maggio 1871, n. 214. Pertanto, è corretto ritenere che per effetto delle leggi eversive nella titolarità dei beni formanti il patrimonio dell'ente, debba escludersi che il Fondo in parola abbia potuto costituire, fino dalla sua origine, qualcosa di più di una semplice azienda autonoma statale, con patrimonio vincolato da onere specifico. L'evoluzione legislativa del Fondo, e precisamente l'affidamento dell'amministrazione alla Dir. Gen. del Culto, posta prima alle dipendenze del Ministero di Grazia e Giustizia (r.d. 14 dicembre 1866, n. 3384), e quindi alle dipendenze del Ministero dell'Interno (r.d. 20 luglio 1932, n. 884); l'appartenenza degli impiegati del Fondo all'Amministrazione dello Stato (Ministero Interno), ai sensi dell'art. 2 legge 14 luglio 1887, n. 4728 e r.d.l. 18 settembre 1933, n. 1281; ed ancora la sottoposizione dei bilanci del Fondo all'approvazione del Parlamento, ai sensi dell'art. 20 legge 27 maggio 1929, n. 848; e l'inserimento dei bilanci stessi in un capitolo separato del bilancio dell'Amministrazione di Grazia e Giustizia prima, e dell'Interno poi; ed infine l'applicabilità, nei confronti del Fondo, di tutte le disposizioni che regolano le Amministrazioni dello Stato (ai sensi della già citata legge n. 848 del 1939), portano i giudici a concludere che il Fondo di Beneficenza e di Religione per la Città di Roma costituisce un organo dell'Amministrazione dell'Interno, dotato di autonomia patrimoniale.

Per il peculato, il possesso della cosa deve essere un antecedente della condotta; se, invece, si ottiene l'impossessamento della cosa, come

« Non ignora chi giudica che la dottrina è divisa sull'argomento, in quanto parte di essa condivide il pensiero riassunto dal Tribunale (IACUZIO, *Nuovo Digesto*, p. 515; PETRONCELLI, *Dir. Eccles.*, p. 163, anno 1961; CORAZZINI, *Dir. Eccl.*, p. 36, anno 1929; FIGA, *Dir. Eccl.*, p. 92, anno 1939; FALCO, *Dir. Eccl.*, p. 402, anno 1938), mentre altri studiosi tendono, per contro, a configurare il Fondo di Roma, come un ente dotato di propria personalità giuridica, sebbene sorretto da uno stretto rapporto con lo Stato. Tale teoria è soprattutto, sostenuta dallo JEMOLO (in *Dir. Eccl.*, p. 247, anno 1954); dal SANDULLI (in *Dir. amm.*, p. 240, anno 1959); e dall'ORLANDO (*Dig. it.*, p. 567).

« È fatto certo, rileva il Collegio, a conforto del proprio pensiero, il cui epilogo è stato di negare al Fondo la legittimazione alla costituzione di parte civile, rilevare come lo stato di previsione dell'entrata del Fondo di Beneficenza e di Religione per la città di Roma, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1956-30 giugno 1957, abbia considerato come entrata ordinaria, all'art. 4, la assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato Italiano, ai sensi dell'art. 5 del relativo stato di previsione, in lire 186.266.600; ed ancora come l'art. 21 del medesimo stato di previsione del Fondo di Roma, per l'identico periodo considerato, abbia previsto come spesa ordinaria la somma di lire 34.415.000 ».

In senso contrario alla tesi ora esposta del Tribunale Penale di Roma, si rappresenta che, nella *Relazione Avvocatura Stato* 1961-65, vol. III, 463-466, viene ritenuta più fondata la dottrina che afferma la persistenza della personalità giuridica per il Fondo del Culto, in base a ragioni che sembrano militare anche in favore di una personalità giuridica pubblica, per il separato Fondo Speciale di Beneficenza e di Religione della città di Roma.

Quest'ultimo è amministrato da un consiglio, composto di dieci membri « cinque dei quali designati dall'autorità ecclesiastica », cioè in sostanza da autorità statale straniera (Città del Vaticano).

Orbene, tale designazione appare inconciliabile con l'autonomia dello Stato Italiano, ove il Fondo Speciale sia considerato (secondo la tesi del Tribunale di Roma) un organo del Ministero dell'Interno, i cui membri evidentemente, in linea di principio, non possono essere « designati » da autorità estranea all'Amministrazione Italiana.

Tale particolarità sembra offrire un argomento in più a sostegno dello assunto, che il Fondo Speciale è una persona giuridica pubblica (estranea alla Amm.ne statale), per il cui Consiglio di amm.ne risulta, invece, ammissibile una mera designazione (diversa dalla nomina), dell'autorità ecclesiastica, in ragione di una parte dei membri (50 %).

Ciò posto, si aggiunge che, nella specie, il Pres. del Cons. di Amministrazione del Fondo Speciale era « autore immediato » del falso verbale di delibera consiliare mod. 106, predisposto da impiegato infedele « autore mediato », che glielo faceva sottoscrivere, con erogazioni di sussidi, non decisi dal Cons. di amm.ne, verso terzi che non ne avevano diritto. Sia il Pres. Cons. di Amministrazione, sia l'impiegato infedele « singulatim » non avevano possesso giuridico, e materiale, della pecunia pubblica erogata indebitamente.

Infatti, il pagamento effettivo dei sussidi, a fini di beneficenza e religione, avveniva attraverso decreto del Ministero Interno, « atto dovuto » non

effetto della condotta (conseguenza della commissione del reato), si ha truffa (4).

potendo il Ministro negare la emissione del decreto, in presenza di una deliberazione del Consiglio di Amministrazione (art. 49, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440).

« Il concetto di atto complesso (da distinguersi all'atto collettivo, dal contratto, dal procedimento) resta circoscritto a quelle ipotesi, nelle quali le volontà dei diversi organi, o soggetti, cooperano ad unico fine, e si fondono in una manifestazione unica » (LANDI e POTENZA, *Manuale Dir. Amm.*, ed. 1960, p. 203).

Nella specie, la Corte Suprema giudica realizzato un tipo « sui generis » di atto complesso, unica manifestazione di volontà cui hanno partecipato vari organi dello stesso Ministero dell'Interno, con attività tutte necessarie al fine di erogare i sussidi del Fondo Speciale, *de quo agitur*, compreso fra detti organi statali.

Invece, ove il Fondo Speciale Beneficenza-Religione di Roma venga ritenuto persona giuridica pubblica, autonoma rispetto alla Amministrazione del Ministero dell'Interno, non potrebbe ravvisarsi un atto complesso, ma una pluralità di atti, vale a dire: 1) delibera del Cons. Amministrazione, unico organo (non statale) che dispone del patrimonio del Fondo Speciale; 2) Visto di controllo Ministero Interno, che attiene all'efficacia esecutiva della delibera, cui lo stesso rimane estraneo (accertamento di mera regolarità dell'atto).

Ne discende che (secondo la tesi del condannato ricorrente) unico ufficio possessore della pecunia sarebbe il Consiglio di Amministrazione, organo collegiale, nei cui confronti l'imputato non ha svolto alcuna attività diretta, per appropriarsi di danaro pubblico (ai fini di respingere il « nomen iuris » di peculato).

In verità, solo nei confronti personali del Pres. Consiglio di Amministrazione fu operata l'induzione in errore, quando (dopo la seduta collegiale) sottoscriveva il verbale correlativo, mediante un'attività che l'A.G.O. definisce di certificazione, rispetto all'originale, compilato durante la seduta del Consiglio di Amministrazione.

Senonchè, appare evidente che l'induzione in errore dell'organo monocratico (Presidente) faceva « costituire » un atto scritto e formale, *assolutamente necessario* per disporre i pagamenti, in senso difforme alla volontà manifestata dall'organo collegiale di gestione (Cons. di Amm.ne). Pertanto, dovrebbesi ravvisare peculato (giammai truffa), anche se il Fondo Speciale fosse qualificato ente pubblico, non statale, e si escludesse l'esistenza di un vero atto complesso.

La sentenza Cass. pen., Sez. III, 8 maggio 1961, Falso (in *Mass. Cass. pen.*, 1964, p. 645, massima 1375) afferma responsabile di peculato colui che, ingannando altro P.U. (direttore di scuola) si fa rilasciare, mediante raggiri, ordinativi di pagamento, al fine di distrarre il danaro consegnatogli.

Ancora in *Giu.r. it.*, 1969, P. II, p. 11, è pubblicata sentenza Cass. 26 novembre 1966, Galgano, connota di Rosi, circa pluralità di soggetti che partecipano all'erogazione del danaro, con potere di disporre il pagamento (per varie competenze), però disgiunto da una detenzione materiale delle somme, come nella specie ora in esame.

(4) Vedasi Cass. 19 aprile 1966, VARALLI, in *Foro it.*, 1967, P. II, p. 165, in senso conforme. Ci limitiamo a citare STEFANO RICCIO, *Delitti contro la P.A.*, ed. Utet, 1955, p. 172, dove leggesi: « Non ha importanza se, avendo

Non ogni insorgenza nuova, rispetto all'accusa originaria, entra nell'ambito dell'art. 477 c.p.p., ma solo quel mutamento di circostanze, fatti, o riferimenti che sia essenziale, e significativo, tale cioè da immutare la configurazione giuridica della fattispecie (5).

(*Omissis*). — Passando all'esame dei motivi per Dainotto Stelvio, non ha consistenza, anzitutto, il mezzo con cui lamentasi erronea applicazione di legge, e vizio di motivazione in ordine all'asserita mancata assistenza da parte d'idoneo difensore. L'eccezione di nullità, proposta in primo grado ed in appello, venne reietta motivatamente e dal primo e dal secondo giudice, con argomentazioni sostanzialmente valide.

Vero è che nell'interrogatorio avanti al P.M. del 21 gennaio 1960 (f. 131 vol. a.g.) il Dainotto, richiestone, asserì di voler nominare un difensore di fiducia in persona di un soggetto, che risultò poi non essere iscritto ad alcun albo professionale forense. E vero anche che, nel primo interrogatorio reso al giudice istruttore, il 25 ottobre 1962 (f. 167), l'imputato riconfermò come difensore di fiducia la stessa persona. Ma subito dopo, all'atto di disporre il deposito dello interrogatorio, il G.I. si avvide, dalla relata dello ufficiale giudiziario, della situazione anormale, che immediatamente provvide a risanare, nominando il 6 novembre 1962, un difensore di ufficio nella persona dell'attuale patrono del Dainotto (f. 171). E nel corso di un secondo interrogatorio davanti al G.I., il 10 novembre 1965, l'imputato provvide anzi a nominare di fiducia il patrono già assegnatogli di ufficio (f. 559). In tal situazione processuale non si è verificata alcuna essenziale violazione di norme di legge, in relazione ai diritti della difesa, tenuto presente:

un possesso qualunque, il P.U. consegua l'impossessamento materiale attraverso l'artificio o il raggio; essendo il possesso anteriore alla condotta si ha peculato. Se il possesso è un presupposto del peculato, questo deve esistere prima della condotta; e quando esiste prima della condotta, in modo che su di esso la condotta si svolga, le modalità della condotta non valgono a modificare il titolo del reato. E non si tratta dell'atteggiarsi dell'elemento soggettivo, bensì della struttura oggettiva. Risponde di peculato il P.U. che, pur non avendo, per ragione del suo ufficio o servizio, la disponibilità di danaro appartenente alla P.A., riesca ad appropriarsene, determinando il P.U. avente tale disponibilità, a firmare in buona fede un mandato di pagamento, in favore di un terzo non avente diritto al pagamento ».

(5) Trattasi di giurisprudenza consolidata, perchè non vi è differenza ontologica (e capacità di danno per la difesa del prevenuto), tra il fatto giudicato e quello contestato, anche quando si correggono errori dell'imputazione originaria (in *Giur. it.*, 1969, P. II, p. 424 e 478, vedasi Cass., Sez. V, 29 novembre 1968; Cass., Sez. V, 7 novembre 1968).

Con particolare riguardo ai reati colposi, vedasi in *Rass. Avv. Stato*, 1969, P.I., Sez. VII, p. 359 e segg., nota di A. PALATIELLO, e precedenti vari, *ivi citati*.

GIUSEPPE DONADIO

a) che all'atto del primo interrogatorio, in sede di sommaria istruzione, verificatosi nel 1960, ancora non era stata emessa la nota decisione della Corte Costituzionale che dichiarò incostituzionale l'art. 392, comma 1°, c.p.p. per quanto esclude l'applicazione degli artt. 304 bis, ter e quater all'istruzione sommaria (sent. 52 del 16-26 giugno 1965); che subito dopo l'interrogatorio reso al G.I., si curò l'adempimento dell'art. 304 quater c.p.p., ed accertata la situazione anormale, immediatamente si provvide alla nomina di un difensore di ufficio; c) che il G.I. non era affatto tenuto ad interpellare l'imputato, perchè provvedesse a sostituire il difensore invalidamente nominato, sibbene solo a nominare un difensore di ufficio, essendosi precisamente verificato uno dei casi previsti dall'articolo 128 p.p. c.p.p. (caso cioè assimilabile a quello dell'imputato che « rimane privo » del difensore); nomina che, del resto, s'intende revocata *de iure* con la dichiarazione dell'imputato, nel corso del suo secondo interrogatorio davanti al G.I.; d) nè può, quindi, sostenersi che l'imputato sia rimasto privo di difesa, in seguito a condotta processuale del giudice; il P.M. precedente ed il G.I. non erano nella materiale possibilità di controllare, *ex abrupto*, la validità della nomina effettuata dal Dainotto di un difensore di fiducia, posto che, fuori dell'ambito del giudizio di mera legittimità, ove è previsto un albo nazionale, non vi è un albo degli avvocati e procuratori a livello nazionale, e sempre sussiste la possibilità, quindi, della nomina di un patrono iscritto ad albo professionale di qualche lontano tribunale; e) la denunciata nullità, in sostanza, si sarebbe verificata qualora la nomina del patrono non iscritto all'albo degli avvocati e procuratori fosse avvenuta per attività di ufficio; non anche quando la nomina di un soggetto inidoneo ad esercitare il mandato discenda da iniziativa propria ed esclusiva dell'imputato.

Infondato è anche il secondo mezzo proposto dalla difesa Dainotto.

Si assume l'insostenibilità di una fattispecie di peculato, e al più l'esistenza di una truffa aggravata, posto che l'induzione in errore fu operata nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo, ma quest'ultimo non aveva « possesso giuridico » delle somme erogate, che spettava unicamente al Consiglio; mentre, d'altronde, il decreto del Ministro per autorizzare il pagamento dei mandati era semplice atto dovuto, privo di possibilità di esame del merito. La tesi, acutamente prospettata già ai giudici di merito, ed ancora da ultimo nella memoria difensiva, fu reietta dall'impugnata sentenza, con motivazione completa ed organica, e in seguito ad un giudizio di fatto sulle modalità della condotta, che in questa sede è incensurabile. Rilevò il giudice di appello come, in effetti, ad esser tratto in errore fosse il Presidente del consiglio di amministrazione; e come quest'ultimo non avesse, di fatto, autonomo potere di disposizione delle somme; ma osservò pure come le argomentazioni della difesa, che ne deduce l'esistenza


di una truffa anzichè del peculato, fossero viziate dalla limitazione dell'indagine ad un solo momento dell'iter formativo dell'atto, il quale, per esser « complesso » nasce dall'integrazione di varie attività preparatorie, deliberative, certificative e finali. L'induzione in errore da parte del Dainotto si verificò così, nei confronti di uno solo degli anelli necessari a comporre la catena, al cui termine vi è la percezione dei sussidi, ma non v'ha dubbio che tale induzione fosse efficiente e risolutiva ai fini della consumazione della condotta. E non v'ha neppure dubbio, per la Corte di merito, che se il Presidente avesse di sua iniziativa redatto falsi verbali, certificandoli con la propria firma ed ottenendo così l'emissione dei decreti ministeriali, avrebbe con ciò commesso delitto di peculato; ma poichè il Presidente fu indotto in errore dal Dainotto, il peculato venne da quest'ultimo commesso. Contro siffatta argomentazione, si obietta principalmente dal ricorrente: che non si trattò affatto di atto amministrativo complesso; che il possesso giuridico delle somme erogande non spettava al Ministro, ma al Consiglio di Amministrazione. Ma tali obiezioni, pure acute e penetranti, non sono risolutive; in particolare, non sono idonee a dimostrare l'errore commesso nella determinazione della fattispecie giuridica. Prescindendo dalle riserve teoriche sulla natura ed il carattere del c.d. atto amministrativo complesso, deve riconoscersi che il problema non è terminologico, nè di definizione. La possibilità di costruire una figura di atto complesso sarebbe preclusa dal fatto che il Fondo per la città di Roma costituirebbe persona giuridica a sè stante, che non si confonde affatto con la p.a.; e non si potrebbe mai integrare, allora, l'attività di una persona giuridica privata, con quella del Ministro. Ma deve in contrario rilevarsi, anche prescindendo dalla considerazione che il primo giudice escluse la costituzione di P.C. del Fondo per il culto, proprio perchè ritenne questo ultimo un elemento integrante del Ministero, che già erasi costituito p.c., che il carattere pubblicistico della persona giuridica di cui trattasi non è disputabile, vuoi per le modalità della sua creazione (per legge dello Stato), vuoi per l'organizzazione della sua struttura, legata strettamente alla Direzione generale del Fondo per il Culto, vuoi per i caratteri delle finalità assegnate, e delle modalità di loro realizzazione pratica. Non si vede alcuna preclusione razionale o sistematica, allora, a quell'integrazione fra le attività del Consiglio e del Presidente, e quella del Ministro, che fu ritenuta dai giudici di merito a fondamento della convinzione che, nella specie, fosse realizzato un tipo — sia pure sui *generis* — di atto complesso, a concretare il quale concorresse l'attività del Consiglio, e poi quella del Presidente, ed infine del Ministro. Nè maggior valore ha l'altra obiezione: pure ammettendo che la disponibilità giuridica delle somme erogande spettasse al Consiglio, è dato di fatto inconfutabile che a rendere esigibile dette somme dovesse intervenire l'attività, sia pure doverosa e limitata al

controllo di legittimità, del Ministro. L'argomentazione dell'impugnata sentenza, pertanto, regge sostanzialmente all'urto delle censure mosse; ed esatta, pertanto, è la concorde conclusione cui giunsero i primi ed i secondi giudici, ritenendo realizzata la particolare figura di peculato, mediante induzione in errore.

(*Omissis*). — Neppure merita accoglimento il quarto mezzo Dainotto: lamentasi qui violazione delle regole di correlazione fra l'accusa contestata e la sentenza, perchè, mentre il capo d'imputazione parlava d'induzione in errore del Presidente del consiglio di amministrazione, il quale ultimo avrebbe avuto il possesso per ragion del suo ufficio delle somme appropriatesi dal Dainotto, la sentenza ritenne invece che il possesso delle somme spettasse non già al suddetto Presidente, ma al Ministro. Sarebbesi, con ciò immutato sensibilmente e significativamente il fatto. Ma questo S.C. non condivide tale visione, alquanto rigoristica, della nozione di « fatto ».

L'art. 477 cpv. c.p.p. ipotizza il caso che in dibattimento « il fatto risulti diverso da quello enunciato » negli atti fondamentali di contestazione dell'accusa. Ma, poichè è chiaro che le regole della correlazione sono dettate dalla esigenza di una chiara ed onesta informazione, affinchè l'imputato si possa difendere su di un ben circoscritto terreno di accuse e di contestazioni, ne consegue che, non ogni insorgenza nuova che si verifichi rispetto all'accusa originaria, entra nell'ambito dell'articolo 477 c.p.p.; ma solo quel mutamento di circostanze o fatti o riferimenti, che risponda ai seguenti caratteri: sia cioè un mutamento « essenziale » e nello stesso tempo « significativo », tale cioè da immutare la configurazione giuridica della fattispecie. Applicando tali elementari nozioni (sulle quali si è del resto da lungo tempo soffermato questo S.C., sottolineando con importanti sentenze che non ogni mutamento del fatto, ma solo quello che sia di tal rilievo da mutare i confini della contestazione, e pregiudicare quindi i diritti e gl'interessi della difesa, possa esser compreso nella previsione dell'art. 477 c.p.p.) deve dedursene che la mutazione dell'organo titolare del diritto di disporre delle somme (Presidente del consiglio di amministrazione, secondo l'imputazione; Ministro, secondo la sentenza di appello) non rappresenta affatto una mutazione del « fatto »; e, quanto meno, non una immutazione essenziale e significativa. — (*Omissis*).

PARTE SECONDA



RASSEGNA DI DOTTRINA

ALIBRANDI T., *La sindacabilità del provvedimento amministrativo nel processo penale*, Jovene, Napoli, 1969, pagg. 162.

Il libro recensito rappresenta l'ulteriore maturazione di intuizioni già in parte sviluppate in un lungo articolo pubblicato nel 1966 su questa stessa Rassegna. Non si tratta, però, di un puro e semplice sviluppo di tesi già enunciate in quella sede bensì di un radicale ripensamento dell'argomento, che si riflette sia sulla ben maggiore organicità della trattazione che sul merito delle soluzioni accolte. Dell'articolo del 1966 rimane essenzialmente l'esigenza di sottolineare gli aspetti peculiari che la problematica della sindacabilità dell'atto amministrativo assume in sede penale; e, certo, non ultimo pregio del lavoro è di essere il primo compiuto tentativo di sistemazione organica di una materia, sulla quale a tutt'oggi in dottrina non risultano che scarsi contributi settoriali.

Il libro è diviso in tre capitoli. Il primo è dedicato alla ricostruzione tipologica ed alla qualificazione funzionale delle varie ipotesi di rilevanza dell'atto amministrativo nella fattispecie penale. Sulla scorta di un'ampia casistica, condotta prevalentemente in relazione al peculato per distrazione, l'autore perviene alla conclusione che l'atto in sede penale venga in esame non come elemento della condotta criminosa ma come fonte di qualificazione della condotta stessa. Si intende, poi, che, in omaggio al principio della gerarchia delle fonti, l'atto stesso sarà, a sua volta, passibile di valutazione in raffronto alla norma di legge formale; pertanto, ben si giustifica la formula di qualificazione di secondo grado, impiegata per descrivere la funzione che in questa prospettiva competerebbe all'atto amministrativo ai fini della valutazione penale.

Da tale impostazione prende fisionomia tutto il resto del lavoro, che si svolge attraverso l'indagine della rilevanza nel giudizio penale dei classici vizi di legittimità dell'atto. Così, nel secondo capitolo si esamina il vizio di violazione di legge in senso stretto e quello di merito; quest'ultimo di gran lunga prevalente nella economia della trattazione, come è, del resto, ben coerente alle maggiori difficoltà teoriche che impone la posizione del concetto di merito. Sul punto l'autore, rifacendosi sia alla tradizionale nozione del merito amministrativo come conformità alle c.d. regole di buona amministrazione sia all'altra concezione dottrinale che nel controllo di merito ravvisa un puro e semplice rifacimento dell'*iter* di formazione del provvedimento, finisce con l'escludere in entrambi i casi che il giudice penale possa pervenire al sindacato del vizio relativo; accettando la prima tesi, perchè una norma interna (quale la regola di buona amministrazione) non può interferire in qualificazioni poste da una norma inderogabile come è quella penale, accettando la seconda, perchè la resa del giudizio penale è attività sindacatoria (e sanzionatoria) che perciò solo differisce strutturalmente dalla pura e semplice rinnovazione di una attività amministrativa precedentemente svolta.

Il terzo capitolo, infine, è dedicato all'analisi della rilevanza dell'eccesso di potere da cui sia inficiato l'atto che viene in considerazione nel giudizio penale. Al riguardo l'autore (ed è questo uno dei punti in cui il suo discorso appare più evidentemente approfondito rispetto all'articolo del 1966) ritiene che in astratto nulla vieti al giudice penale di sindacare

l'eccesso ma che, in concreto, un sindacato di tal fatta non sia suscettibile di utili (o, almeno, di decisivi) esiti ai fini del giudizio. Poichè, infatti, l'eccesso di potere varrebbe, secondo i casi, ad indiziare un vizio di violazione di legge in senso stretto o un vizio di merito, nel primo caso l'indagine del giudice dovrebbe estendersi alla violazione di legge sottostante (in cui l'eccesso finirebbe con l'essere completamente assorbito), nel secondo caso il sindacato giudiziale finirebbe con l'arrestarsi dinanzi alla insindacabilità del merito dell'atto. È evidente che tali conclusioni dipendono dall'aver assunto una nozione processualistica dell'eccesso, che finisce con il negare natura sostanziale a questo tipo di vizio, ridotto a funzione di spia di altri difetti dell'atto, e perciò a mero ausilio dell'attività del giudice. A questo delicato problema di teoria generale sono dedicate alcune delle pagine più stimolanti del libro, ed è giusto sottolineare che lo specifico profilo penalistico, sotto il quale l'indagine è condotta, giova indubbiamente a confortare la validità della tesi dell'autore.

Si tratta, come rilevasi, di un lavoro che ha una profonda impostazione dogmatica pur tenendo in debito conto l'orientamento giurisprudenziale più recente, e va pertanto segnalato all'attenzione dei lettori, per un proficuo approfondimento dell'argomento trattato.

U. GARGIULO

L'unificazione amministrativa ed i suoi protagonisti, a cura di FELICIANO BENVENUTI e GIANFRANCO MIGLIO, Neri Pozza Editore, 1969, pagg. 451.

L'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica ha finalmente pubblicato, per i tipi dell'editore Neri Pozza la prima raccolta degli atti del Congresso celebrativo del Centenario delle leggi amministrative di unificazione, svoltosi sotto il patronato del Presidente della Repubblica. Il libro in rassegna rappresenta il volume generale introduttivo ed è stato curato da Feliciano Benvenuti e da Gianfranco Miglio. Ad esso seguiranno altri dieci volumi relativi: a) all'*ordinamento sanitario* (due volumi, l'uno a cura di Renato Alessi sull'*Amministrazione sanitaria*, l'altro a cura di Pietro Bodda su *Gli ospedali e le farmacie*); b) all'*ordinamento comunale e provinciale* (due volumi, l'uno a cura di Massimo Severo Giannini sui *Comuni*, l'altro a cura di Antonio Amorth sulle *Province*); c) alla *tutela del cittadino* (due volumi, l'uno a cura di Giovanni Miele sulla *Giustizia amministrativa*, l'altro a cura di Paolo Barile sulla *Pubblica sicurezza*); d) alle *opere pubbliche* (due volumi, l'uno sui *lavori pubblici* a cura di Aldo Sandulli e l'altro sull'*espropriazione per pubblica utilità* a cura di Umberto Pototschnig); e) all'*istruzione ed al culto* (anche qui due volumi, l'uno a cura di Carlo Maria Iaccarino sull'*istruzione*, l'altro a cura di Pietro Agostino D'Avack sulla *legislazione ecclesiastica*). Come risulta chiaro, il piano dell'opera è vasto, organico, completo e la sua esecuzione è affidata ai migliori specialisti della materia.

Il taglio politico, oltre che giuridico, degli scritti che vi sono compresi distingue il volume in rassegna dagli altri. Come acutamente osserva Miglio, l'opera legislativa del 1864-65 rappresentò per se stessa ed anzi presuppose una decisione politica di storica portata. Finchè non si giunse ad essa per l'ordinamento del neo-costituito Stato Italiano rimase aperta — almeno, ma non solo, teoricamente — la possibilità di un assetto notevolmente diverso.

Le leggi del 1865 vengono riguardate, nel volume, come l'espressione finale e concreta di una scelta di fondo che definì i tratti decisivi del nuovo Stato e collocate nel quadro essenzialmente politico del Regno Italiano. Non mancano gli accenti critici. Il Benvenuti, in uno scritto fortemente polemico, denuncia la mitizzazione della legislazione del '65 esprimendo l'avviso che essa fu una legge improvvisa, un'apparizione dall'alto che si impose per le esigenze del momento, una legge fuori della storia individuale dei legislatori che l'avevano votata, degli amministratori che la dovevano applicare e fuori della storia collettiva del popolo a cui era applicata: una legge in tutti i sensi straniera, calata per necessità in una realtà che non era ancora pronta ad accettarla.

Completano il volume scritti a carattere storiografico di Roberto Ruffilli (sul *Governo, Parlamento e correnti politiche nella genesi della legge 20 marzo 1865*), di Bruno Malinverni (su *Francesco Rastelli, patriota, giureconsulto, deputato, propugnatore e collaboratore dell'unificazione morale, amministrativa e legislativa dell'Italia*), di Paul Guichonnet (su *Carlo Cadorna, Luigi Federico Menabrea e le leggi del 1865*), di Francesco Brancato, Aldo Berselli, Livio Pivano, Giuseppe Panzini, Giorgio Berti, Filippo Sacini e Francesco Traniello sul pensiero, in ordine all'unificazione amministrativa dello Stato Italiano, di Francesco Crispi, Marco Minghetti, Urbano Rattazzi, Filippo Sullana, Bettino Ricasoli, Francesco Porgateo e Stefano Jacini.

L. M.

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGGI E DECRETI (*)

Legge 7 ottobre 1969, n. 742. - Dispone la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative dal 1° agosto al 15 settembre, precisando tra l'altro che « *ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo* » (G. U. 5 novembre 1969, n. 281).

legge 7 novembre 1969, n. 780. - Modifica l'articolo 389 del codice di procedura penale, con nuove indicazioni dei casi in cui si procede con istruzione sommaria (G. U. 17 novembre 1969, n. 290).

legge 5 dicembre 1969, n. 932. - Modifica gli articoli 78, 134, 225, 231, 232, 238, 304 e 390 del codice di procedura penale, ed aggiunge l'articolo 249 *bis*, con nuove disposizioni in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore (G. U. 17 dicembre 1969, n. 317).

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE *

NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice penale, art. 559 (Adulterio), terzo e quarto comma; art. 560 (Concubinato), primo, secondo e terzo comma, art. 561 (Casi di non punibilità. Circostanza attenuante); art. 562 (Pena accessoria e sanzione civile), primo comma, nella parte relativa alla perdita dell'autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato, **secondo e terzo comma; art. 563 (Estinzione del reato) (1).**

Sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, pronunciata nei giudizi riuniti promossi con cinquantuno ordinanze di varie autorità giudiziarie (G. U. 10 dicembre 1969, n. 311).

(*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse.

(*) Tra parentesi gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state proposte o decise le questioni di legittimità costituzionale.

(1) Il quarto comma dell'art. 559, il secondo ed il terzo comma dell'art. 560 e gli artt. 561, 562 e 563 del codice penale sono stati dichiarati incostituzionali in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

codice di procedura penale, art. 134 (*Nomina dei difensori di fiducia*), **secondo comma**, nella parte in cui fa divieto agli ufficiali ed agli agenti della polizia di ricevere la nomina del difensore di fiducia; **art. 222** (*Atti concernenti l'arresto; assicurazione del corpo del reato*), **secondo comma**, nella parte in cui si esclude che agli accertamenti ed alle operazioni tecniche della polizia giudiziaria si applichino gli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale e nella parte in cui si esclude che al sequestro si applichino gli artt. 390 e 304 quater; **art. 223** (*Ausiliari della polizia giudiziaria*), **primo comma**, nella parte in cui si esclude che agli accertamenti ed alle operazioni tecniche della polizia giudiziaria si applichino gli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale; **art. 231** (*Atti e informative del pretore*), **primo comma**, nella parte in cui si esclude che agli atti di polizia giudiziaria compiuti o disposti dal pretore si applichino gli artt. 390, 304 bis, ter e quater; **art. 234** (*Atti del procuratore generale presso la corte di appello*), nella parte in cui si esclude che agli atti di polizia giudiziaria compiuti o disposti dal procuratore generale presso la Corte di appello si applichino gli artt. 390, 304 bis, ter e quater (2).

Sentenza 3 dicembre 1969, n. 148, G. U. 10 dicembre 1969, n. 311.

Ordinanze di rimessione 11 novembre 1968 del Tribunale di Treviso (G. U. 12 febbraio 1969, n. 38), 13 novembre 1968 della Corte di appello di Milano (G. U. 26 febbraio 1969, n. 52) e 21 gennaio 1969 del Pretore di Cassano d'Adda (G. U. 26 marzo 1969, n. 78).

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (*Legge del registro*), **artt. 117 e 118**, modificati con l'art. 1 (3) del **r. d. 13 gennaio 1936, n. 2313**, nella parte in cui stabiliscono che i funzionari delle cancellerie giudiziarie non possono rilasciare copie o estratti di sentenze non registrate ed i giudici emettere sentenze, decreti o altri provvedimenti sulla base di tali copie ed estratti, anche quando si contesti la legittimità della imposta di titolo, accertata in base alle sentenze stesse (4).

Sentenza 22 dicembre 1969, n. 157, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324.

Ordinanza di rimessione 3 novembre 1967 della Corte di appello di Bologna, G. U. 18 maggio 1968, n. 127.

r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di*

(2) La illegittimità costituzionale degli articoli 134, secondo comma, 222, secondo comma (sotto il secondo profilo sopra indicato), 201, primo comma, e 234, è stata dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Gli articoli 134 e 231 sono stati modificati con la legge 5 dicembre 1969, n. 932.

(3) L'art. 118 della legge del registro è stato modificato dall'art. 3 del r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313, e non dall'art. 1.

(4) In riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 113 della Costituzione, altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 118 della legge del registro sono state dichiarate, con la stessa sentenza, non fondate.

prodotti agrari), convertito con legge 18 marzo 1926, n. 562, art. 44, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, *ter* e *quater* del codice di procedura penale.

Sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, pronunciata nei giudizi riuniti promossi con diciannove ordinanze di varie autorità giudiziarie (G. U. 10 dicembre 1969, n. 311).

r. d. 14 settembre 1931, n. 1175 (*Testo unico delle norme per la finanza locale*), art. 66, limitatamente all'inciso « e non compete gravame davanti all'autorità giudiziaria ».

Sentenza 20 novembre 1969, n. 141, G. U. 26 novembre 1969, n. 299.

Ordinanza di rimessione 24 aprile 1968 del Pretore di Recanati, G. U. 6 luglio 1968, n. 170.

r. d. 28 aprile 1938, n. 1165 (*Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica*), art. 32, terzo e settimo comma, nella parte in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo.

Sentenza 22 dicembre 1969, n. 159, pronunciata nei giudizi riuniti promossi con quattordici ordinanze di varie autorità giudiziarie (G. U. 24 dicembre 1969, n. 324).

legge 27 febbraio 1958, n. 190 (*Modifica agli articoli 44 e 45 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernenti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari*), art. 1, che modifica l'art. 44 del d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli articoli 390, 304 bis, *ter* e *quater* del codice di procedura penale.

Sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, pronunciata nei giudizi riuniti promossi con diciannove ordinanze di varie autorità giudiziarie (G. U. 10 dicembre 1969, n. 311).

d. P. R. 2 ottobre 1960, n. 1378 (*Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso*), articolo unico, nella parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* il tentativo di conciliazione, preveduto dall'art. 50 del contratto collettivo nazionale 24 ottobre 1958 per gli intermedi e dall'art. 44 del contratto collettivo nazionale 11 dicembre 1958 per gli impiegati, dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemen-

to ed amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

Sentenza 26 dicembre 1969, n. 161, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324.

Ordinanze di rimessione 26 aprile 1968 e 21 febbraio 1969 del Tribunale di Palermo (G. U. 31 agosto 1968, n. 222 e 18 giugno 1969, n. 152).

d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 912 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati di 1° e di 2° categoria, del personale subalterno, degli operai, delle guardie notturne e del personale di fatica, dipendenti dalle Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati*), **articolo unico**, nella parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'art. 36, comma nono, del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio, dei Monti di credito su pegno di prima categoria e degli enti equiparati, nel testo modificato dall'art. 14 della Convenzione collettiva 14 ottobre 1953.

Sentenza 17 dicembre 1969, n. 153, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324.

Ordinanza di rimessione 23 maggio 1968 del Pretore di Mantova, G. U. 28 settembre 1968, n. 248.

legge 30 aprile 1962, n. 283 (*Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), **art. 1**, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli articoli 390, 304 bis, *ter e quater* del codice di procedura penale.

Sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, pronunciata nei giudizi riuniti promossi con diciannove ordinanze di varie autorità giudiziarie (G. U. 10 dicembre 1969, n. 311).

d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), **art. 199, secondo comma**, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di consumo di cui al terzo comma dell'art. 4 dello stesso decreto, siano soggetti all'assicurazione obbligatoria fino alla data del 1° gennaio 1966.

Sentenza 17 dicembre 1969, n. 152, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324.

Ordinanza di rimessione 5 febbraio 1968 della seconda sezione della Corte di cassazione, G. U. 13 luglio 1968, n. 177.

legge 4 luglio 1967, n. 580 (*Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari*), **art. 42**, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione

cazione degli artt. 390, 304 bis, *ter* e *quater* del codice di procedura penale.

Sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, pronunciata nei giudizi riuniti promossi con diciannove ordinanze di varie autorità giudiziarie (G. U. 10 dicembre 1969, n. 311).

legge 18 marzo 1968, n. 238 (*Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima*), **art. 5, lettere a e b**, nella parte in cui dispone che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione.

Sentenza 22 dicembre 1969, n. 155, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324 (5).

Ordinanze di rimessione 13 luglio 1968 e 25 novembre 1968 del Pretore di Firenze (G. U. 12 ottobre 1968, n. 261 e 29 gennaio 1969, n. 25), 9 novembre 1968 del Pretore di Roma (G. U. 26 marzo 1969, n. 78), e 18 marzo 1969 del Tribunale di Reggio Emilia (G. U. 11 giugno 1969, n. 145).

d. P. R. 27 aprile 1968, n. 488 (*Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria*), **art. 20, lettere a e b**, nella parte in cui dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione; **artt. 21 e 23**, nelle parti in cui si riferiscono alla pensione di vecchiaia (6).

Sentenza 22 dicembre 1969, n. 155, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324.

Ordinanze di rimessione 13 luglio 1968 e 25 novembre 1968 del Pretore di Firenze (G. U. 12 ottobre 1968, n. 261 e 29 gennaio 1969, n. 25), 2 agosto 1968 (due) del Pretore di Venezia (G. U. 12 ottobre 1968, n. 261), 28 agosto 1968 del Pretore di Cagliari (G. U. 26 ottobre 1968, n. 275), 9 novembre 1968 e 10 marzo 1969 del Pretore di Roma (G. U. 26 marzo 1969, n. 78 e 18 giugno 1969, n. 152), 18 marzo 1969 del Tribunale di Reggio Emilia (G. U. 11 giugno 1969, n. 145) e 15 marzo 1969 del Pretore di Riva del Garda (G. U. 11 giugno 1969, n. 145).

d. l. 15 febbraio 1969, n. 9 (*Riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media*), **art. 5, terzo e quarto comma, e art. 6, primo, secondo e terzo comma** (modificati dall'articolo unico della legge di conversione 5 aprile 1969, n. 119), nella

(5) Con la stessa sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, lettere b e c, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione.

(6) Con la stessa sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, lettera c, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione.

parte in cui prescrivono che le prove d'esame ed il colloquio per gli esami di Stato nella Regione della Valle d'Aosta siano da effettuare obbligatoriamente con l'uso della lingua italiana.

Sentenza 22 dicembre 1969, n. 156, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324.

Ricorso della Regione autonoma della Valle d'Aosta depositato il 22 maggio 1969, G. U. 18 giugno 1969, n. 152.

legge reg. sic. appr. 17 luglio 1969 (*Istituzione di una borsa di studio per allievi siciliani presso l'Istituto centrale del restauro in Roma*), **art. 5**, nella parte in cui, senza valutazione del merito comparativo, accorda titolo preferenziale assoluto per la utilizzazione del Laboratorio di restauro in Palermo, ai soli aspiranti aventi stabile dimora in un comune della Regione.

Sentenza 22 dicembre 1969, n. 158, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 30 luglio 1969, G. U. 13 agosto 1969, n. 207.

NORME DELLE QUALI È STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice civile, art. 314/4 (inserito dall'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431) (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 3 dicembre 1969, n. 145, G. U. 10 dicembre 1969, n. 311.

Ordinanza di rimessione 14 ottobre 1968 del Tribunale per i minorenni di Milano, G. U. 28 dicembre 1968, n. 329.

codice di procedura penale, art. 502 (*Corsi e modi del giudizio direttissimo*), **primo e secondo comma** (artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 3 dicembre 1969, n. 146, G. U. 10 dicembre 1969, n. 311.

Ordinanze di rimessione 15 ottobre 1968 del Tribunale di Milano (G. U. 29 gennaio 1969, n. 25), 15 gennaio 1969 del Tribunale di Palermo (G. U. 2 aprile 1969, n. 85), e 12 marzo 1969 del Tribunale di Napoli (G. U. 18 giugno 1969, n. 152).

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (*Legge del registro*), **artt. 106 e 118** (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione) (7).

Sentenza 22 dicembre 1969, n. 157, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324.

Ordinanza di rimessione 7 agosto 1968 del Tribunale di Locri, G. U. 12 ottobre 1968, n. 261.

(7) L'art. 118 della legge del registro è stato dichiarato incostituzionale, con la stessa sentenza, nella parte in cui stabilisce che i giudici non possono emettere

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (*Legge del registro*), **artt. 106, 108 e 118, primo comma, n. 2**, nella parte in cui sono applicabili anche agli atti soggetti a registrazione in caso d'uso (artt. 3, 24, 101 e 113 della Costituzione) (7).

Sentenza 22 dicembre 1969, n. 157, *G. U.* 24 dicembre 1969, n. 324.

Ordinanza di rimessione 23 gennaio 1968 del Tribunale di Ferrara, *G. U.* 11 maggio 1968, n. 120.

r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari*), convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, **artt. 41, 42, 43, 45 e 46** (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, pronunciata nei giudizi riuniti promossi con diciannove ordinanze di varie autorità giudiziarie (*G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311).

d. l. 19 gennaio 1939, n. 295 (*Recupero dei crediti verso impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti*), convertito con legge 2 giugno 1939, n. 739, **art. 2, primo comma** (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Sentenza 20 novembre 1969, n. 143, *G. U.* 26 novembre 1969, n. 299.

Ordinanza di rimessione 23 maggio 1967 della sesta sezione del Consiglio di Stato, *G. U.* 10 agosto 1968, n. 203.

d. lg. lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (*Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali*), **art. 2, sesto comma** (artt. 3 e 34 della Costituzione).

Sentenza 17 dicembre 1969, n. 151, *G. U.* 24 dicembre 1969, n. 324.

Ordinanza di rimessione 11 maggio 1968 del giudice conciliatore di Vico Equense, *G. U.* 10 agosto 1968, n. 203.

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Disposizioni sulla stampa*), **art. 21, terzo comma** (artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 3 dicembre 1969, n. 146, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311.

Ordinanza di rimessione 15 ottobre 1968 del Tribunale di Milano, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25.

legge 18 ottobre 1959, n. 945 (*Modificazioni ed integrazioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo*

sentenze, decreti o altri provvedimenti sulla base di copie ed estratti di sentenze non registrate, anche quando si contesti la legittimità della imposta di titolo, accertata in base alle sentenze stesse.

1926, n. 562, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), art. 1 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, G. U. 10 dicembre 1969, n. 311.

Ordinanza di rimessione 25 giugno 1969 del Pretore di Reggio Calabria, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269.

legge 30 dicembre 1959, n. 1234 (*Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari*), **articolo unico** (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, G. U. 10 dicembre 1969, n. 311.

Ordinanza di rimessione 3 dicembre 1968 del Pretore di Santa Maria Capua Vetere, G. U. 26 marzo 1969, n. 78.

legge 13 novembre 1960, n. 1407 (*Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva*), **art. 13** (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, G. U. 10 dicembre 1969, n. 311.

Ordinanza di rimessione 3 dicembre 1968 del Pretore di Santa Maria Capua Vetere, G. U. 26 marzo 1969, n. 78.

legge reg. Friuli Venezia-Giulia 10 maggio 1966, n. 5 (*Estensione a tutto il territorio della provincia di Udine, compreso il circondario di Pordenone, delle facoltà riservistiche della zona delle Alpi*) (artt. 25, secondo comma, 3 e 5 della Costituzione).

Sentenza 20 novembre 1969, n. 142, G. U. 26 novembre 1969, n. 299.

Ordinanze di rimessione 14 marzo 1968 del Pretore di Palmanova (G. U. 6 luglio 1968, n. 170), 3 maggio 1968 del Pretore di San Vito al Tagliamento (G. U. 10 agosto 1968, n. 203), e 28 giugno 1968 del Pretore di Udine (G. U. 8 gennaio 1969, n. 6).

legge reg. sarda 22 agosto 1967, n. 16 (*Riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1966-67 in Sardegna*) (art. 3, lettera d dello Statuto speciale per la Sardegna e art. 3 della Costituzione).

Sentenza 22 dicembre 1969, n. 160, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324.

Ordinanza di rimessione 23 aprile 1968 della sezione specializzata agraria del Tribunale di Oristano, G. U. 10 agosto 1968, n. 203.

legge 18 marzo 1968, n. 238 (*Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima*), **art. 5, lettere b e c** (artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione).

Sentenza 22 dicembre 1969, n. 155, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324 (8).

(8) Con la stessa sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 5, lettere a e b, nella parte in cui dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la pensione.

Ordinanze di rimessione 13 luglio 1968 e 25 novembre 1968 del Pretore di Firenze (G. U. 12 ottobre 1968, n. 261 e 29 gennaio 1969, n. 25), 9 novembre 1968 del Pretore di Roma (G. U. 26 marzo 1969, n. 78), e 18 marzo 1969 del Tribunale di Reggio Emilia (G. U. 11 giugno 1969, n. 145).

d. P. R. 27 aprile 1968, n. 488 (*Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria*), **art. 20, lettera c** (artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione).

Sentenza 22 dicembre 1969, n. 155, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324 (9).

Ordinanze di rimessione 13 luglio 1968 e 25 novembre 1968 del Pretore di Firenze (G. U. 12 ottobre 1961, n. 261 e 29 gennaio 1969, n. 25), 2 agosto 1968 (due) del Pretore di Venezia (G. U. 12 ottobre 1968, n. 261), 28 agosto 1968 del Pretore di Cagliari (G. U. 26 ottobre 1968, n. 275), 9 novembre 1968 e 10 marzo 1969 del Pretore di Roma (G. U. 26 marzo 1969, n. 78 e 18 giugno 1969, n. 152), 18 marzo 1969 del Tribunale di Reggio Emilia (G. U. 11 giugno 1969, n. 145), e 15 marzo 1969 del Pretore di Riva del Garda (G. U. 11 giugno 1969, n. 145).

legge reg. sic. approv. 17 luglio 1969 (*Istituzione di una borsa di studio per allievi siciliani presso l'Istituto centrale del restauro in Roma*), **art. 6** (art. 81, quarto comma, della Costituzione).

Sentenza 22 dicembre 1969, n. 158, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 30 luglio 1969, G. U. 13 agosto 1969, n. 207.

NORME DELLE QUALI È STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice civile, art. 1751 (*Indennità per lo scioglimento del contratto*), in quanto prevede il diritto dell'agente all'indennità solo per la ipotesi in cui il contratto di agenzia a tempo indeterminato si sciolga per fatto non imputabile all'agente (art. 36 della Costituzione) (10).

Tribunale di Padova, ordinanza 24 giugno 1969, G. U. 5 novembre 1969, n. 280.

(9) Con la stessa sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 20, lettere a e b, nella parte in cui dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione, e gli artt. 21 e 23 nelle parti in cui si riferiscono alla pensione di vecchiaia.

(10) Questione già proposta dalla terza sezione della Corte di cassazione (ordinanze 3 luglio 1968, G. U. 23 settembre 1968, n. 248, e 19 novembre 1968, G. U. 26

codice di procedura civile, art. 514 (*Cose mobili assolutamente impignorabili*), in quanto, escludendo dalle espropriazioni forzate, con eccessiva e sproporzionata prevalenza dell'interesse creditizio sull'interesse alla tutela della persona umana, un troppo esiguo numero di cose, consente il pignoramento di beni, quali i mobili di casa e di cucina, strettamente attinenti allo svolgimento della persona umana ed alla decorosa convivenza del nucleo familiare, e necessari per l'attuazione del mantenimento, della istruzione e dell'educazione della prole (articoli 2, 29 e 30 della Costituzione).

Pretore di Borgo Val di Taro, ordinanza 26 luglio 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

codice penale, art. 8 (*Delitto politico commesso all'estero*), **primo e secondo comma**, in quanto condiziona l'esercizio dell'azione penale alla richiesta dell'autorità amministrativa (artt. 3 e 112 della Costituzione).

Corte di appello di Venezia, ordinanza 5 luglio 1969, *G. U.* 24 dicembre 1969, n. 324 (11).

codice penale, art. 92 (*Ubriachezza violenta o colposa ovvero preordinata*), in quanto esclude ogni indagine sulla capacità di intendere e di volere del soggetto che abbia commesso il fatto in stato di ubriachezza e impone al tempo stesso di stabilire l'esistenza del dolo o della colpa con riferimento all'atteggiamento della volontà al momento del fatto (art. 27 della Costituzione) (12).

Tribunale di Livorno, ordinanza 10 settembre 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

codice penale, art. 168 (*Revoca della sospensione*), **prima parte, n. 2**, sia in quanto comporta la revoca della sospensione condizionale della pena anche quando la condanna successiva sia relativa a fatto legato con il nesso della continuazione con quelli in precedenza puniti, con disparità di trattamento tra i responsabili di reato continuato che abbiano riportato complessivamente una pena ricompresa nei limiti stabiliti per l'applicazione del beneficio, a seconda che siano stati condannati con una sola sentenza o con due o più sentenze (art. 3 della Costituzione) (13), sia in quanto la revoca della sospensione condizio-

marzo 1969, n. 78), dalla Corte di appello di Milano (ordinanza 7 febbraio 1969, *G. U.* 23 aprile 1969, n. 105) e dal tribunale di Bologna (ordinanze 9 e 11 aprile 1969, *G. U.* 16 luglio 1969, n. 179 e 23 luglio 1969, n. 186).

(11) Con la stessa ordinanza la Corte di appello di Venezia ha ritenuto la questione manifestamente infondata in riferimento agli artt. 10, 25, 101 e 104 della Costituzione.

(12) Questione già proposta dal pretore di Roma (ordinanza 1° marzo 1969, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145) e dalla Corte di assise di Padova (ordinanza 3 marzo 1969, *G. U.* 13 agosto 1969, n. 207).

(13) Questione già proposta dal tribunale di Livorno (ordinanza 2 dicembre 1968, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25).

nale viene a dipendere dal comportamento dell'imputato anteriore alla concessione del beneficio (art. 27 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 16 giugno 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

codice penale, art. 559 (Adulterio), terzo comma, in quanto punisce la relazione adulterina della moglie in ipotesi nella quale la corrispondente condotta del marito non costituisce reato (artt. 3 e 29 della Costituzione) (14).

Pretore di Milano, ordinanza 3 marzo 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311.

Pretore di Cropani, ordinanza 17 maggio 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

Tribunale di Monza, ordinanza 30 maggio 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311.

Pretore di Roma, ordinanza 24 giugno 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

Pretore di Postiglione, ordinanza 9 luglio 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

Pretore di Capri, ordinanza 25 luglio 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

Pretore di Napoli, ordinanza 2 ottobre 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311.

codice penale, art. 560 (Concubinato), in quanto punisce la relazione adulterina del marito, con criterio diverso da quello stabilito per la moglie dall'art. 559, terzo comma, del codice penale, solo quando ricorrano gli ulteriori elementi della notorietà o della convivenza dei concubini nella casa coniugale (art. 29 della Costituzione) (15).

Tribunale di Genova, ordinanza 10 luglio 1969, *G. U.* 26 novembre 1969, n. 299.

codice penale, art. 635 (Danneggiamento), secondo comma, n. 2, in quanto assume come fondamento dell'aggravante speciale, con ingiustificata discriminazione a danno dei lavoratori (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione), il nesso di occasionalità con l'esercizio del diritto di sciopero (art. 40 della Costituzione) (16).

Pretore di Brescia, ordinanza 2 ottobre 1969, *G. U.* 24 dicembre 1969, n. 324.

(14) Il terzo comma dell'art. 559 del codice penale è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147. I primi due commi della disposizione sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza 19 dicembre 1968, n. 126.

(15) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147.

(16) Questione dichiarata non fondata, secondo argomentazioni criticate nella sopra indicata ordinanza, con sentenza 8 luglio 1957, n. 110.

codice penale, art. 708 (*Possesso ingiustificato di valori*), in quanto assume come elemento di reato le condizioni personali e sociali dell'imputato (art. 3 della Costituzione) (17) e presume la provenienza delittuosa degli oggetti trovati in possesso all'imputato (art. 27 della Costituzione) (18).

Pretore di Firenze, ordinanza 13 maggio 1969, G. U. 26 novembre 1969, n. 299.

codice di procedura penale, art. 46 (*Effetti della connessione sulla competenza per materia*), **secondo comma**, in quanto rimette alla discrezionale valutazione del giudice di separare i procedimenti connessi, e di far rivivere, quindi, per i singoli procedimenti la originaria competenza (art. 25 della Costituzione) (19).

Pretore di Nocera Inferiore, ordinanza 12 maggio 1969, G. U. 5 novembre 1969, n. 280.

codice di procedura penale, art. 93 (*Dichiarazione costitutiva di parte civile*), **secondo comma**, e **art. 94** (*Formalità della costituzione di parte civile*), **primo e secondo comma**, in quanto consentono alla persona offesa dal reato di introdurre l'azione civile nel processo penale direttamente al dibattimento, e con la sola sommaria esposizione dei motivi che giustificano la costituzione di parte civile, con sostanziale pregiudizio della difesa dell'imputato convenuto (artt. 3 e 24 della Costituzione) (20).

Pretore di Postigione, ordinanza 9 luglio 1969, G. U. 5 novembre 1969, n. 280.

codice di procedura penale, art. 151 (*Deposito in cancelleria dei provvedimenti del giudice e relativo avviso*), **terzo comma**, negli incisi « nel caso preveduto nel primo capoverso » e « nel caso preveduto nella prima parte, al difensore che abbia proposto la impugnazione ed a quello che sia stato designato nella dichiarazione di impugnazione », in

(17) Disposizione già dichiarata incostituzionale, nei sopra indicati limiti, con sentenza 19 luglio 1968, n. 110.

(18) Questione già proposta dallo stesso pretore con ordinanza 28 marzo 1969, G. U. 2 luglio 1969, n. 165.

(19) Questione proposta con richiamo ai principi affermati nella sentenza 13 luglio 1963, n. 130, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 46 del codice di procedura penale, nell'affermato presupposto che la connessione costituisca criterio fondamentale e certo per la determinazione della competenza, essendo il potere del giudice chiaramente circoscritto.

(20) Questione già proposta dal pretore di San Giovanni Valdarno (ordinanza 30 gennaio 1969, G. U. 26 marzo 1969, n. 78) e dal tribunale di Arezzo (ordinanza 7 febbraio 1969, G. U. 26 marzo 1969, n. 78).

quanto consente che l'avviso di deposito della sentenza sia notificato direttamente all'imputato, quando questi abbia proposto l'impugnazione e non abbia nominato un difensore nella dichiarazione di appello (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (21).

Corte di cassazione, quarta sezione penale, ordinanza 19 maggio 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

codice di procedura penale, art. 151 (*Deposito in cancelleria dei provvedimenti del giudice e relativo avviso*), **terzo comma**, in quanto, nel limitare l'obbligo della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza al difensore che abbia proposto l'impugnazione o a quello che sia stato nominato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione, non prevede l'obbligo della notificazione al difensore del dibattimento che può invece sottoscrivere i motivi di appello pur non avendo proposto la impugnazione (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (22).

Pretore di Alessandria, ordinanza 14 ottobre 1969, *G. U.* 24 dicembre 1969, n. 324.

codice di procedura penale, art. 175 (*Notificazione ad altre persone*), in quanto esclude la necessità della notificazione alla parte offesa che risieda all'estero (art. 24 della Costituzione). (23).

Tribunale di Genova, ordinanza 6 agosto 1969, *G. U.* 26 novembre 1969, n. 299.

codice di procedura penale, art. 255 (*Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti*), in quanto, non escludendo la recidiva dalle circostanze aggravanti, impone al giudice di tenerne conto nella determinazione della obbligatorietà del mandato di cattura, e rende possibile l'emissione del mandato di cattura in ragione di una condizione personale dell'imputato (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 27 maggio 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

codice di procedura penale, art. 398 (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*), **terzo comma**, in quanto non prevede la contestazione del fatto quando si proceda al compimento di atti di

(21) Questione già proposta, sotto analogo profilo, dal tribunale di Marsala (ordinanza 15 aprile 1969, *G. U.* 24 settembre 1969, n. 243).

(22) Questione già proposta dal tribunale di Marsala (ordinanza 15 aprile 1969, *G. U.* 24 settembre 1969, n. 243).

(23) Questione già proposta dal tribunale di Torino (ordinanza 31 marzo 1969, *G. U.* 13 agosto 1969, n. 207).

polizia giudiziaria (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione) (24) (25).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 23 maggio 1969, *G. U.* 24 dicembre 1969, n. 324.

codice di procedura penale, art. 468 (*Discussione finale*), **primo comma**, in quanto consente alla parte civile di determinare l'ammontare dei danni in sede di conclusioni, precludendo all'imputato, quale convenuto, la possibilità di una efficace e tempestiva difesa in ordine alla richiesta di risarcimento (artt. 3 e 24 della Costituzione) (26).

Pretore di Postiglione, ordinanza 9 luglio 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

codice di procedura penale, artt. 506, 507, 508, 509 e 510 (*Giudizio per decreto*), in quanto consentono al pretore di emettere decreto penale di condanna senza prima interrogare l'interessato (art. 24 della Costituzione) (27).

Pretore di Cantù, ordinanze 7 marzo 1969 (quattro), *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

codice di procedura penale, art. 510 (*Giudizio conseguente all'opposizione*), **primo comma**, in quanto, con disciplina diversa da quella stabilita per gli imputati rinviati a giudizio a seguito di normale decreto di citazione o sentenza di rinvio a giudizio, non consente all'opponente

(24) Questione già proposta (e con analogo riferimento alla qualificazione degli atti di polizia giudiziaria contenuta nella sentenza 5 luglio 1968, n. 86 della Corte costituzionale) dal pretore di Ronciglione (ordinanza 3 dicembre 1968, *G. U.* 12 marzo 1969, n. 66), dal tribunale di Ferrara (ordinanze 10 dicembre 1968 e 30 gennaio 1969, *G. U.* 24 settembre 1969, n. 243), e dal tribunale di Como (ordinanza 21 febbraio 1969, *G. U.* 21 maggio 1969, n. 128).

(25) L'art. 398 del codice di procedura penale, « *limitatamente alle parti in cui, nei procedimenti di competenza del pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione* », è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 28 aprile 1966, n. 33. La questione di legittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui non prevede l'obbligo della contestazione del fatto qualora non si proceda al compimento di atti di istruzione, è stata invece dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 18 aprile 1967, n. 46. Per altra questione di legittimità costituzionale della disposizione v. sentenze 24 maggio 1967, n. 61 e 15 dicembre 1967, n. 151.

L'art. 398 del codice di procedura penale è stato peraltro sostituito con legge 7 novembre 1969, n. 780.

(26) Questione già proposta dal tribunale di Arezzo (ordinanza 7 febbraio 1969, *G. U.* 26 marzo 1969, n. 78).

(27) Questione dichiarata non fondata con sentenza 23 dicembre 1963, n. 170 e riproposta, anche dal pretore di Tione (ordinanza 28 gennaio 1969, *G. U.* 16 aprile 1969, n. 98), con richiamo ai principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze 15 dicembre 1967, n. 151 e 5 luglio 1968, n. 86.

di essere giudicato in contumacia (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) (28).

Pretore di Torino, ordinanza 13 giugno 1969, *G. U.* 24 dicembre 1969, n. 324.

codice di procedura penale, art. 522 (*Questioni di nullità, ultima parte*, in quanto, escludendo l'appellabilità della sentenza di merito resa nella disciplinata ipotesi dal giudice di secondo grado, non consente di assicurare il doppio giudizio di merito (art. 24 della Costituzione) (29).

Tribunale di Viterbo, ordinanza 30 maggio 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

codice della navigazione (r. d. 30 marzo 1942, n. 327), art. 1238 (*Competenza per le contravvenzioni*), **art. 1242** (*Decreto di condanna*) e **articolo 1243** (*Dichiarazione di opposizione e d'impugnazione*) (30), in quanto attribuiscono funzioni giurisdizionali all'autorità amministrativa (articolo 101, secondo comma, della Costituzione) (31).

Comandante del porto di Salerno, ordinanze 16 settembre 1969 (due), *G. U.* 26 novembre 1969, n. 299 (art. 101, secondo comma, della Costituzione).

Comandante del porto di Venezia, ordinanza 5 agosto 1969, *G. U.* 26 novembre 1969, n. 299 (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione).

r. d. l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (*Disposizioni generali annesse per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione*), **art. 21** delle disposizioni annesse, in quanto prevede il diritto del lavoratore al riposo secondo

(28) Questione dichiarata non fondata con sentenze 23 dicembre 1963, n. 170, 15 dicembre 1967, n. 136, e 26 marzo 1969, n. 48.

(29) Altra questione di illegittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con sentenza 31 maggio 1965, n. 41.

(30) Per l'art. 1243 la questione è proposta solo dal comandante del porto di Venezia.

(31) Questione dichiarata non fondata con sentenze 10 giugno 1960, n. 41 (art. 102 della Costituzione), 3 luglio 1967, n. 79 (art. 104, primo comma, della Costituzione) e 19 dicembre 1968, n. 128 (disp. trans. VI e artt. 25 e 102 della Costituzione). La questione è stata già riproposta dal pretore di Recanati in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione (ordinanza 11 aprile 1969, *G. U.* 18 giugno 1969, n. 152), dal tribunale di Crotone in riferimento agli artt. 25 e 102 della Costituzione [ordinanze 29 aprile 1969 (due), *G. U.* 9 luglio 1969, n. 172], dal comandante del porto di Castellammare di Stabia in riferimento agli artt. 101, 102 e 108 della Costituzione (ordinanza 15 aprile 1969, *G. U.* 8 ottobre 1969, n. 256) e del capo del circondario marittimo di Porto Stefano in riferimento agli artt. 101 e 108, secondo comma, della Costituzione (ordinanza 5 luglio 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269). Altra questione dell'art. 1238 del codice della navigazione è stata proposta, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

un criterio che prescinde dalla cadenza settimanale (art. 36 della Costituzione) (32).

Pretore di Milano, ordinanza 24 maggio 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro), art. 98, in quanto consente l'emissione dell'ordine di pagamento senza contraddittorio, e senza che il giudice adito per la dichiarazione di illegittimità dell'ordine possa emettere un provvedimento che durante la istruzione della causa paralizzi la esecutività dell'ordine di pagamento (art. 24 della Costituzione) (33).

Pretore di Bergamo, ordinanza 16 luglio 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), art. 44 e 45, in quanto non consentono la partecipazione dell'interessato alle operazioni di prelevamento e di analisi dei campioni (artt. 3 e 24 della Costituzione) (34).

Pretore di Casale Monferrato, ordinanza 1° ottobre 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311.

legge 16 giugno 1927, (n. 1776, recte:) n. 1766 (Riordinamento degli usi civici), art. 27, primo comma, e ultimo comma, e 29, secondo comma, in quanto consentono al commissario regionale degli usi civici di pronunciare, in sede giurisdizionale, sulla legittimità dei suoi stessi provvedimenti (artt. 108, secondo comma, e 25 della Costituzione) (35).

Corte di appello di Roma, ordinanza 9 luglio 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280 (36).

Costituzione, dal comandante del porto di Pesaro (ordinanza 18 luglio 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269).

(32) L'analogia disposizione dell'art. 16 è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 15 dicembre 1967, n. 150.

(33) Questione proposta dal pretore di Bergamo con ordinanza 25 gennaio 1968 (*G. U.* 20 aprile 1968, n. 102), e in ordine alla quale la Corte costituzionale, con ordinanza 14 maggio 1969, n. 90, aveva disposto la restituzione degli atti per un nuovo giudizio sulla rilevanza.

(34) L'art. 44 del r.d.l. 25 ottobre 1925, n. 2033 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 è stata invece dichiarata, con la stessa sentenza, non fondata (artt. 3 e 24 della Costituzione).

(35) Questione già proposta dalla stessa Corte di appello (ordinanze 27 marzo 1969 (tre), *G. U.* 16 luglio 1969, n. 179).

(36) Con la stessa ordinanza, la questione è stata ritenuta manifestamente infondata in riferimento agli artt. 102, 103 e 104 della Costituzione.

r. d. l. 22 dicembre 1927, n. 2448 (*Provvedimenti a favore del comune di Sanremo*), **art. 1, primo comma**, in quanto attribuisce all'autorità amministrativa una potestà sostanzialmente legislativa, svincolata da ogni limite temporale e da qualsiasi indicazione di oggetto e di criteri direttivi (art. 76 della Costituzione) e consente all'autorità amministrativa di dispensare dall'osservanza della legge, anche penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione), il comune di San Remo (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato, quinta sezione, ordinanza 10 giugno 1969, *G. U.* 26 novembre 1969, n. 299.

legge 27 dicembre 1928, n. 3125 (*Conversione in legge del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo*), che converte in legge il r. d. l. 22 dicembre 1927, n. 2448, che attribuisce all'autorità amministrativa, senza limitazioni temporali e senza indicazioni di oggetto e di criteri direttivi, una potestà sostanzialmente legislativa (art. 76 della Costituzione) e consente all'autorità amministrativa di dispensare dall'osservanza della legge, anche penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione), il comune di San Remo (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato, quinta sezione, ordinanza 10 giugno 1969, *G. U.* 26 novembre 1969, n. 299.

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 18, terzo comma**, in quanto consente di punire chi sia intervenuto a riunioni non preavvisato per il solo fatto che prenda la parola (art. 21 della Costituzione) (37).

Pretore di Verona, ordinanza 8 ottobre 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311.

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 220**, in quanto, nel disporre l'arresto del contravventore alla norma di cui all'art. 85, che prevede solo la pena dell'ammenda, consente una privazione preventiva della libertà personale in vista del giudizio su reato per il quale nessuna pena detentiva è prevista (artt. 13 e 27 della Costituzione) (38).

Pretore di Sampierdarena, ordinanza 7 ottobre 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311.

(37) L'art. 18 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 8 aprile 1958, n. 27. Altra questione è stata invece dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, con sentenza 3 luglio 1956, n. 9.

(38) Questione già proposta dal pretore di Roma in riferimento all'art. 13 della Costituzione (ordinanza 20 agosto 1968, *G. U.* 8 gennaio 1969, n. 6) e dal pretore di Torino in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanze 24 ottobre 1968, *G. U.* 28 dicembre 1968, n. 329, e 26 ottobre 1968, *G. U.* 8 gennaio 1969, n. 6).

r. d. 18 giugno 1931, n. 787 (*Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena*), **art. 123, terzo comma**, in quanto consente alla direzione del penitenziario di derogare alle disposizioni concernenti il riposo festivo (artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 36, terzo comma, della Costituzione); **art. 124, primo e secondo comma**, in quanto esclude la retribuzione per il periodo di tirocinio, e **art. 126, primo comma**, in quanto condiziona alla discrezionale valutazione del direttore l'ammissione del detenuto al lavoro remunerato (artt. 3, primo comma, 27, terzo comma e 36, primo comma, della Costituzione); **art. 125, primo e terzo comma**, in quanto consente di determinare la misura della retribuzione del detenuto senza aver riguardo al minimo vitale del lavoratore e della sua famiglia (artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 36, primo comma della Costituzione); **art. 125, sesto comma**, in quanto dispone la devoluzione allo Stato di parte della remunerazione da corrispondere ai detenuti ammessi al lavoro (artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 53 della Costituzione) (39).

Tribunale di Torino, ordinanza 22 maggio 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

r. d. 17 agosto 1935, n. 1765 (*Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*), **art. 4, quinto comma**, in quanto stabilisce il termine di un anno, a pena di decadenza, per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento di danni derivanti da infortuni sul lavoro (artt. 3, 35 e 38 della Costituzione) (40).

Tribunale di Genova, ordinanza 14 luglio 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 (*Riforma degli ordinamenti tributari*), **art. 22, terzo comma**, in quanto esclude dalla cognizione dell'autorità

(39) Questioni già proposte, per gli artt. 125 e 126, dalla Corte di assise di Torino (ordinanza 18 giugno 1968, *G. U.* 14 dicembre 1968, n. 318). Dal tribunale di Torino le questioni vengono proposte, in considerazione di precedenti pronunce di inammissibilità rese dalla Corte costituzionale per la ritenuta natura regolamentare del r.d. 18 giugno 1931, n. 787, nell'affermato presupposto che al regolamento, in quanto emanato in attenzione della delega conferita con la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, sia invece da riconoscere natura di atto avente forza di legge.

(40) Questione già proposta dal tribunale di Roma (ordinanza 3 febbraio 1968, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235) e, sotto differente profilo (in quanto cioè il termine di decadenza decorre anche durante il rapporto di lavoro), dalla Corte di appello di Potenza (ordinanza 18 giugno 1969, *G. U.* 6 agosto 1969, n. 200). Il quinto comma dell'art. 4 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 9 marzo 1967, n. 22, « in quanto consente che il giudice civile possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio costituisca reato soltanto nella ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare l'ipotesi di prescrizione del reato ». La disposizione è riprodotta all'articolo 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dichiarato incostituzionale, con la stessa sentenza e negli stessi limiti, in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

giudiziaria ordinaria le controversie relative a semplice estimazione di redditi (art. 113 della Costituzione) (41).

Tribunale di Milano, ordinanza 18 aprile 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311.

r. d. l. 14 aprile 1939, n. 636 (*Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria*), convertito, con modifiche, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, **art. 10**, in quanto stabilisce, ai fini della qualificazione di invalido, differenti percentuali di riduzione della capacità di guadagno per gli operai e per gli impiegati (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Potenza, ordinanza 10 luglio 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311 (42).

r. d. l. 2 gennaio 1940, n. 2 (*Istituzione di una imposta generale sull'entrata*), convertito con legge 19 giugno 1940, n. 762, **art. 47**, in quanto esclude il rimborso dell'imposta erroneamente corrisposta a mezzo marche, rimborso invece consentito quando la imposta non dovuta sia stata corrisposta con versamento in conto corrente (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 4 giugno 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), **artt. 2, secondo comma, e 72, terzo comma**, in quanto consentono agli avvocati di esercitare la funzione di pubblico ministero nell'udienza del pretore (artt. 104, primo comma, 105, 106, primo e secondo comma, 107, quarto comma, e 108, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 12 luglio 1969, *G. U.* 24 dicembre 1969, n. 324.

r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), **art. 31**, limitatamente all'espressione « *in sottordine* » e **art. 34, primo comma**, in quanto distinguono i magistrati delle preture secondo criterio gerarchico (artt. 101 e 107, terzo comma, della Costituzione) (43) e consentono al

(41) L'art. 22, terzo comma, del r.d.l. 7 agosto 1136, n. 1639 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 11 luglio 1969, n. 125, « *limitatamente alla parte in cui condiziona l'esercizio dell'azione del contribuente dinanzi all'autorità giudiziaria all'iscrizione a ruolo dell'imposta* ».

(42) Con la stessa ordinanza il tribunale di Potenza ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità della norma in riferimento agli artt. 26, 36 e 38 della Costituzione.

(43) Questione già proposta, anche per gli artt. 4 e 39, quarto comma, dal pretore di Bologna (ordinanza 14 novembre 1968, *G. U.* 12 marzo 1969, n. 66).

pretore dirigente, quando la funzione istruttoria e quella dibattimentale siano affidate a magistrati diversi, di scegliere per ciascun processo il giudice del dibattimento (art. 25, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 26 giugno 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 147, secondo comma**, in quanto preclude al creditore la possibilità di chiedere la dichiarazione di società relativamente ad una impresa che sia stata dichiarata fallita come impresa individuale (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione) (44).

Tribunale di Livorno, ordinanza 12 giugno 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

d. lg. lgt. 9 giugno 1945, n. 387 (*Modificazioni al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica per quanto concerne le assegnazioni di alloggi dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari e revoca delle assegnazioni illegittime di alloggi fatte dagli Istituti anzidetti*), **artt. 4 e 5**, in quanto consentono all'Istituto autonomo per le case popolari di risolvere il contratto di locazione (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Giudice conciliatore di L'Aquila, ordinanza 1° ottobre 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311.

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*), **art. 2**, in quanto consente al questore di limitare la libertà di circolazione anche per motivi di pubblica moralità (art. 16 della Costituzione) (45).

Pretore di Novi Ligure, ordinanza 18 settembre 1969, *G. U.* 26 novembre 1969, n. 299.

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*),

(44) Sotto diverso, ma in alcuni aspetti analogo profilo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, numero 267, è stata già proposta, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Udine (ordinanza 8 novembre 1968, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25).

(45) Questione già proposta dal tribunale di Vibo Valentia (ordinanza 31 gennaio 1969, *G. U.* 9 aprile 1969, n. 91).

art. 4, secondo comma, in quanto prevede come facoltativa l'assistenza di un difensore (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) (46).

Tribunale di Torino, ordinanza 10 luglio 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 206**, in quanto consente all'esattore di procedere all'esecuzione forzata anche nell'ipotesi di fallimento del debitore d'imposta (art. 3 della Costituzione) (47).

Pretore di Vittoria, ordinanza 14 maggio 1969, *G. U.* 24 dicembre 1969, n. 324.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 207, lettera b**, in quanto impedisce al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il terzo grado del contribuente di proporre opposizione di terzo (artt. 3, 24, 42, 47 e 113 della Costituzione) (48).

Pretore di San Giovanni in Fiore, ordinanza 30 luglio 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311.

d. P. R. 19 maggio 1958, n. 719 (*Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi*), **art. 35, secondo comma**, in quanto non consente all'interessato di partecipare alle operazioni di analisi di campioni (art. 24 della Costituzione) (49).

Pretore di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 26 settembre 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311.

legge 5 aprile 1961, n. 322 (*Misura della compartecipazione alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario*), **articolo unico**, in quanto attribuisce agli agenti e funzionari che prelevano i campioni e che eseguono le analisi metà dell'importo delle pene pecuniarie pagate

(46) Questione già proposta dallo stesso tribunale (ordinanza 13 dicembre 1968, *G. U.* 26 febbraio 1969, n. 52).

(47) Questione già dichiarata non fondata, in riferimento anche all'art. 24 della Costituzione, con sentenza 12 luglio 1967, n. 115.

(48) Questione già dichiarata non fondata, sotto i molteplici profili prospettati, con sentenze 16 giugno 1964, n. 42 (artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione), 26 novembre 1964, n. 93 (artt. 3, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione) e 26 giugno 1969, n. 107 (artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione), e riproposta con le sopra indicate ordinanze per la disparità di trattamento che si assume conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 622 del codice di procedura civile (sentenza 15 dicembre 1967, n. 143).

(49) Cfr. sentenza 3 dicembre 1969, n. 149 della Corte costituzionale.

in applicazione delle disposizioni di legge sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, legittimando un interesse privato in atti di ufficio e compromettendo la imparzialità delle attività svolte dai funzionari remunerati attraverso una percentuale sulle multe e sulle ammende inflitte (artt. 98, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 26 maggio 1969, G. U. 26 novembre 1969, n. 299.

legge 30 aprile 1962, n. 283 (*Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), **art. 1**, modificato dall'**art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441**, in quanto, nel disciplinare le modalità delle ispezioni, dei prelievi e delle analisi dei campioni, non prevede l'intervento dell'interessato (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione) (50).

Pretore di Novi Ligure, ordinanza 20 settembre 1969, G. U. 26 novembre 1969, n. 299.

Pretore di Monza, ordinanza 8 luglio 1969, G. U. 26 novembre 1969, n. 299.

Pretore di Casale Monferrato, ordinanza 1° ottobre 1969, G. U. 10 dicembre 1969, n. 311.

legge 29 settembre 1962, n. 1462 (*Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno*), **art. 2, ultimo comma**, in quanto consente di determinare le indennità di espropriazione secondo valori calcolati con riferimento ad epoca fino a dodici anni anteriore al provvedimento espropriativo (art. 42, terzo comma, e 3 della Costituzione) (51).

Tribunale di Bari, ordinanze 10, 17 e 24 aprile 1969 (quattro complessivamente), G. U. 5 novembre 1969, n. 280.

legge 14 novembre 1962, n. 1610 (*Provvidenze per la regolarizzazione del diritto di proprietà in favore della piccola proprietà rurale*), prorogata con legge 9 ottobre 1967, n. 952, **art. 4**, in quanto riferisce anche ai soggetti controinteressati la conoscenza legale conseguente alla pub-

(50) L'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304-bis, ter e quater del codice di procedura penale.

(51) Questione già proposta, con numerose ordinanze, dallo stesso tribunale (v. retro, II, 157 e 105, ed *ivi* nota 74).

blicità, nelle indicate forme, dell'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento di proprietà (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanze 23 luglio 1969 (due), *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

legge 26 febbraio 1963, n. 441 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750*), **art. 1**, che modifica l'**art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283**, in quanto, nel disciplinare le modalità delle ispezioni, dei prelievi e delle analisi dei campioni, non prevede l'intervento dell'interessato (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione) (52).

Pretore di Novi Ligure, ordinanza 20 settembre 1969, *G. U.* 26 novembre 1969, n. 299.

legge 2 marzo 1963, n. 320 (*Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie*), **artt. 3, quarto comma, e 4, primo comma**, in quanto consentono al potere esecutivo di interferire nella nomina degli esperti, con attività prevalente e tale da incidere sui poteri valutativi e discrezionali del Consiglio superiore della magistratura (artt. 104, 105 e 108, secondo comma, della Costituzione) (53).

Tribunale di Vibo Valentia, ordinanze 29 luglio 1969 (tre), *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311.

d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), nella parte in cui non riproduce, e quindi abroga, l'art. 18 del r. d. l. 23 agosto 1917, n. 1450, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 76 della Costituzione).

Giudice istruttore presso il Tribunale di Trapani, ordinanza 3 settembre 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

legge 17 ottobre 1967, n. 977 (*Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti*), **art. 26**, in quanto prevede la stessa pena minima per violazioni di diversa gravità, quali l'assunzione per un sol giorno di un solo

(52) Cfr. nota 50.

(53) Questione già proposta dalla sezione speciale agrarie del tribunale di Roma (ordinanze 25 gennaio 1969 (tre), *G. U.* 6 agosto 1969, n. 200), e, per l'articolo 3, dal tribunale di Reggio Calabria (ordinanza 5 luglio 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269); e per gli artt. 3, quarto comma e 4, secondo comma, dal tribunale di Rieti (ordinanza 24 luglio 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269).

minore e l'assunzione per più giorni di diversi lavoratori di minore età (art. 3, primo comma, della Costituzione) (54).

Pretore di Genzano di Roma, ordinanza 24 settembre 1969, *G. U.* 24 dicembre 1969, n. 324.

legge 17 ottobre 1967, n. 977 (*Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti*), art. 28, in quanto rimette la valutazione della pericolosità del lavoro, per le attività non industriali, all'apprezzamento discrezionale di organi amministrativi (artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Nicosia, ordinanza 17 giugno 1969, *G. U.* 26 novembre 1969, n. 299.

d. P. R. 27 aprile 1968, n. 488 (*Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria*), artt. 20 e 21, in quanto escludono la cumulabilità della pensione di anzianità con la retribuzione, con disparità di trattamento tra i pensionati a seconda che prestino o no attività lavorativa alle dipendenze di terzi e impongono ai prestatori d'opera pensionati una retribuzione inferiore a quella cui avrebbero diritto (artt. 3 e 36 della Costituzione) (55).

Tribunale di Udine, ordinanza 11 luglio 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

legge reg. sarda 5 dicembre 1968, riappr. 6 novembre 1969 (*Posizione e trattamento dei dipendenti della Regione sarda eletti a cariche presso enti autonomi territoriali*) (art. 127 della Costituzione).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri depositato il 1° dicembre 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311.

legge reg. sarda 17 dicembre 1968, riappr. 6 novembre 1969 (*Autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento emessi dall'Amministrazione regionale per spese in conto capitale*) (art. 127 della Costituzione).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri depositato 1° dicembre 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311.

(54) Questione già proposta dal pretore di Velletri (ordinanza 15 novembre 1968, *G. U.* 12 febbraio 1969, n. 38) e dal pretore di Fondi (ordinanza 29 gennaio 1969, *G. U.* 9 aprile 1969, n. 91).

(55) Con sentenza 22 dicembre 1969, n. 155 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 20, lettere a e b, nella parte in cui dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione, e degli artt. 21 e 23, nelle parti in cui si riferiscono alla pensione di vecchiaia; la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, lettera c, in riferimento agli articoli 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione, è stata invece dichiarata, con la stessa sentenza, non fondata.

legge reg. sic. appr. 12 novembre 1969 (*Modifica alla legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11, concernente: « Conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale »*).

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato il 25 novembre 1969, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324.

NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE È STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI ESTINZIONE, DI INAMMISSIBILITA, DI MANIFESTA INFONDATEZZA O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO

R. d. 1° luglio 1926, n. 1361 (*Regolamento per l'esecuzione del regio. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari*), **artt. 93 e 94** (artt. 3 e 24 della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, G. U. 10 dicembre 1969, n. 311.

Ordinanza di rimessione 3 dicembre 1968 del pretore di Santa Maria Capua Vetere, G. U. 26 marzo 1969, n. 78.

legge 31 marzo 1956, n. 294 (*Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e d'interesse turistico*), **art. 4, quarto comma, seconda parte**, nel testo sostitutivo dall'**art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526** (art. 3 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (56).

Ordinanza 17 dicembre 1969, n. 154, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324.

Ordinanza di rimessione 1° febbraio 1968 del Tribunale di Venezia, G. U. 10 agosto 1968, n. 203.

(56) Questione dichiarata non fondata con sentenza 19 luglio 1968, n. 107.

CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

Concessione d'utenza con plurime opere di presa - Canone.

Se le derivazioni d'acqua pubblica ad uso diverso da quello agricolo, godute da una pluralità di utenti, siano da considerare a tutti gli effetti come utenze distinte, anche se hanno la presa in comune (n. 101).

Se tale principio trovi applicazione nella diversa ipotesi in cui unico sia il titolare dell'utenza, pur essendo plurime le opere di presa (n. 101).

Se in questo caso, agli effetti della determinazione del canone occorra stabilire, in relazione a ciascuna fattispecie, se si tratti di un'unica utenza (il che comporta l'applicabilità di un solo canone commisurato all'entità complessiva della concessione), oppure di più utenze concesse con il medesimo atto (con la conseguenza che ogni singola derivazione dovrà essere assoggettata a distinto canone, osservato il limite minimo di cui all'ultimo capoverso dell'art. 35 del t.u. 1775/1933) (n. 101).

Se tra gli elementi obbiettivi rilevanti ai fini del suddetto esame, possano indicarsi la natura del sistema idrografico da cui le acque vengono attinte e l'entità della derivazione, anche in rapporto alle portate ottenibili con le singole opere di presa, con particolare riguardo alla destinazione specifica delle acque derivate (n. 101).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Abitazioni per lavoratori dipendenti.

Se l'assegnatario con patto di locazione possa chiedere la trasformazione del titolo di assegnazione in quello di patto di riscatto (n. 345).

Se la decorrenza del termine venticinquennale per il riscatto possa farsi coincidere con la data di stipulazione del nuovo contratto di assegnazione (n. 345).

Se i canoni di locazione già versati prima della data del nuovo contratto di assegnazione possono essere detratti dal costo globale di riscatto (n. 345).

Azione di rivalsa nei confronti del dipendente - Ipotesi di surrogazione legale.

Se l'azione di rivalsa dell'Amministrazione nei confronti del suo dipendente che con dolo o colpa grave abbia arrecato danni ad altri, costituisca una ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c. (n. 346).

APPALTO

Collaudo: riserve iscritte dall'appaltatore - Prescrizione per decorso del tempo - Esclusione.

Se, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione appaltante abbia lasciato decorrere oltre 10 anni dal collaudo senza adottare alcuna determi-

nazione sulle riserve scritte dall'appaltatore e questi non abbia a sua volta riaffermato, tramite un qualche atto, le pretese insite nelle riserve stesse, sia opponibile all'appaltatore la prescrizione del debito (n. 331).

COMUNI E PROVINCE

Statuto speciale Trentino-Alto Adige art. 16 - Possibilità di delega ad organi di polizia statale.

Se ai sensi dell'art. 16, primo e secondo comma, dello Statuto T.A.A. e degli artt. 47 e 48 delle norme di attuazione approvate con d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, i Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano possano delegare, in materia di malati di mente, i provvedimenti ad essi attribuiti ai Questori od ai Commissari di P. S. (n. 135).

Spese di affitto dei locali adibiti ad uffici telegrafici.

Se il contributo dei Comuni per le spese di affitto dei locali adibiti ad uffici telegrafici abbia un diverso fondamento a seconda che trattisi di uffici telegrafici istituiti nei capoluoghi di mandamento e nei Comuni di frontiera (legge 28 giugno 1885, n. 3200 in relazione all'art. 91 lett. b n. 32 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383) o di uffici istituiti in qualsiasi altra località del territorio nazionale e non aventi la loro sede nell'ufficio postale (r.d. 19 luglio 1941, n. 1198) (n. 134).

Se nel primo caso si tratti di obbligazione ex lege, nel secondo di obbligazione ex contractu, ma in entrambi i casi la semplice delibera adottata dai Comuni interessati, non estrinsecatisi in apposita convenzione con l'Amministrazione P. T., non costituisca elemento valido per l'efficacia del suddetto obbligo (n. 134).

Tuttavia, se nel caso di obbligazione ex lege, la Amministrazione P. T., se non può chiedere l'adempimento in forma specifica dell'obbligo imposto ai Comuni delle citate norme, possa agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell'obbligo del medesimo (n. 134).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Concessioni di utenze di acque pubbliche.

Se le derivazioni d'acqua pubblica ad uso diverso da quello agricolo, godute da una pluralità di utenti, siano da considerare a tutti gli effetti come utenze distinte, anche se hanno la presa in comune (n. 93).

Se tale principio trovi applicazione nella diversa ipotesi in cui l'unico sia il titolare dell'utenza, pur essendo plurime le opere di presa (n. 93).

Se in questo caso, agli effetti della determinazione del canone occorra stabilire, in relazione a ciascuna fattispecie, se si tratti di un'unica utenza (il che comporta l'applicabilità di un solo canone commisurato all'entità complessiva della concessione), oppure di più utenze concesse con il medesimo atto (con la conseguenza che ogni singola derivazione dovrà essere assoggettata a distinto canone, osservato il limite minimo di cui all'ultimo capoverso dell'art. 35 del t.u. 1775/1933) (n. 93).

Se tra gli elementi obiettivi rilevanti ai fini del suddetto esame, possano indicarsi la natura del sistema idrografico da cui le acque vengono attinte e l'entità della derivazione, anche in rapporto alle portate ottenibili con le singole opere di presa, con particolare riguardo alla destinazione specifica delle acque derivate (n. 93).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Limiti di pignorabilità e sequestrabilità della buonuscita E.N.P.A.S.

Se da parte delle Amministrazioni statali siano sequestrabili, ai sensi dell'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, o pignorabili in via giudiziaria, le somme dovute dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali a titolo di indennità di buonuscita (n. 238).

CONTRIBUTI

Contributi di miglioria.

Se il termine di cui all'art. 8 del r.d.l. 28 novembre 1938, n. 2000 sia di decadenza ovvero di prescrizione (n. 84).

Spese di affitto dei locali adibiti ad uffici telegrafici.

Se il contributo dei Comuni per le spese di affitto dei locali adibiti ad uffici telegrafici abbia un diverso fondamento a seconda che trattisi di uffici telegrafici istituiti nei capoluoghi di mandamento e nei Comuni di frontiera (legge 28 giugno 1885, n. 3200 in relazione all'art. 91 lett. b n. 32 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383) o di uffici istituiti in qualsiasi altra località del territorio nazionale e non aventi la loro sede nell'ufficio postale (r.d. 19 luglio 1941, n. 1198) (n. 83).

Se nel primo caso si tratti di obbligazione ex lege, nel secondo di obbligazione ex contractu, ma in entrambi i casi la semplice delibera adottata dai Comuni interessati, non estrinsecatasi in apposita convenzione con l'Amministrazione P. T., non costituisca elemento valido per l'efficacia del suddetto obbligo (n. 83).

Tuttavia, se nel caso di obbligazione ex lege, l'Amministrazione P. T., se non può chiedere l'adempimento in forma specifica dell'obbligo imposto ai Comuni dalle citate norme, possa agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell'obbligo medesimo (n. 83).

DEMANIO

Distanza dalle strade delle costruzioni - D.M. 1 aprile 1968 - Decorrenza.

Se il d.m. 1 aprile 1968, avente natura di regolamento ministeriale, abbia efficacia dopo il periodo di *vacatio legis* (n. 228).

Se conservino efficacia le licenze edilizie rilasciate prima della legge ponte del 1967 con il rispetto delle distanze imposte dalle precedenti disposizioni, oppure dopo l'entrata in vigore dell'altra legge con il rispetto delle distanze da essa previste in via provvisoria (art. 19) anche se quest'ultime risultassero poi inferiori a quelle stabilite con il d.m. del 1968 (n. 228).

Se l'art. 19 della legge ponte del 1967 e il d.m. 1 aprile 1968 abbiano innovato in merito alle sanzioni comminate dall'art. 1 del r.d. 1740/1933 per l'inosservanza delle distanze nelle costruzioni della strada (n. 228)

Sconfinamenti di private costruzioni ai danni del Demanio stradale - Legge 6 agosto 1967, n. 765 e dd.mm. 1 aprile 1968 e 2 aprile 1968.

Se le licenze edilizie concesse nella vigenza e col rispetto del disposto dell'art. 19 l. 6 agosto 1967, n. 765 conservino efficacia anche dopo l'emana-zione dei dd.mm. 1 aprile 1968 e 2 aprile 1968 coi quali le distanze delle vie di comunicazione stradali sono state determinate in misura maggiore (n. 229).

DONAZIONE

Donazione all'I.S.E.S. - Necessità dell'autorizzazione governativa - Esclusione.

Se, ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 133, l'I.S.E.S. possa legittimamente stipulare, quale donatario, atti pubblici di donazione, relativi ad attività patrimoniali del Comitato UNRRA-CASAS (n. 41).

Se le donazioni, per le quali sia già intervenuta l'accettazione da parte dell'Amministrazione aiuti internazionali, possano essere ridotte in atto pubblico senza necessità dell'autorizzazione governativa (n. 41).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

L. 2 dicembre 1967, n. 1231, art. 3 - L. 20 marzo 1968, n. 391.

Se il versamento presso la Cassa depositi e prestiti della indennità determinata per le espropriazioni previste dalla l. 2 dicembre 1967, n. 1231 debba essere disposto dal prefetto o dall'autorità giudiziaria (n. 285).

Momento del passaggio di proprietà nelle procedure espropriative nelle nuove Province.

Se nelle procedure espropriative svolte nelle nuove province la proprietà dei beni espropriati si trasferisca al momento della intavolazione o alla data del decreto di espropriazione (n. 286).

Se la intavolazione, nelle more della procedura espropriativa del diritto di proprietà a favore di persona diversa dell'espropriato, possa fare arrestare il corso della procedura in modo da impedire la intavolazione del decreto di espropriazione (n. 286).

ESECUZIONE FORZATA

Espropriazione nei confronti dell'Enel, del credito spettante al debitore d'imposta - Foro competente.

Se sia competente il foro di Roma, ove è la sede centrale dell'E.N.E.L., per l'espropriazione ed il sequestro dell'indennizzo spettante al debitore d'imposta a seguito della nazionalizzazione dell'impresa elettrica (n. 45).

FERROVIE

Responsabilità penale del personale ferroviario.

Se l'art. 104 delle condizioni e tariffe del trasporto da parte delle ferrovie dello Stato valga ad esonerare da responsabilità penale il personale ferroviaria in ipotesi di maltrattamenti d'animali posti in essere dal privato utente del trasporto (n. 407).

IMPOSTA DI BOLLO

Commissioni tributarie - Competenza.

Se ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 sia configurabile, in materia di imposta di bollo, la competenza delle Commissioni tributarie (n. 42).

Se l'obbligo della rimessione degli atti da parte dell'Intendenza di finanza alla Commissione tributaria sussista anche nel caso in cui la questione proposta non sia ritenuta di competenza della Commissione stessa (n. 42).

Se la definizione amministrativa prevista dall'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 debba ritenersi irrevocabile (n. 42).

IMPOSTA DI CONSUMO

Applicabilità sui residui sgrassati del cacao.

Se sia applicabile, pur nel silenzio della legge, l'imposta di consumo relativamente ai residui sgrassati del cacao (n. 17).

IMPOSTA DI REGISTRO

Agevolazioni fiscali previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 per l'acquisto di aree fabbricabili - Inclusione dell'area acquistata nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

Se gli obblighi imposti ai proprietari delle aree che la legge 18 aprile 1962, n. 167 (disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) abbia incluso nei piani di zona valgano a configurare il caso di forza maggiore agli effetti dell'art. 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408 per coloro che avevano in precedenza acquistato le aree stesse usufruendo dei benefici di cui all'art. 14 di quest'ultima legge (n. 310).

Agevolazioni per l'edilizia - L. 2 luglio 1949, n. 408 - Acquisto di un'area da parte di più persone, pro-indiviso, e costituzione di reciproci diritti di superficie.

Se nel caso di acquisto di un'area da parte di più persone, *pro-indiviso*, e di contestuale o successiva reciproca costituzione di diritti di superficie tra gli acquirenti, competano ugualmente i benefici relativamente all'acquisto; se inoltre siano o meno applicabili i benefici dell'atto di costituzione dei diritti di superficie (n. 311).

Case da gioco - Limiti dell'obbligo di denuncia annuale dei proventi lordi.

Se sia configurabile per ciascun anno l'obbligo della denuncia dei proventi di gestione conseguiti dalle case da gioco (n. 312).

Se l'obbligo della denuncia dei proventi di gestione conseguiti dalle case da gioco possa ritenersi sussistente solo se il relativo corrispettivo sia stato accertato in modo definitivo (n. 312).

Valutazione - Vendite coatte.

Se sia ammissibile il procedimento di valutazione nel caso di vendite coatte, anche fallimentari, eseguite senza incanto (riferito a disposizione art. 50 legge registro) (n. 313).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Trattenuta.

Se sugli interessi dovuti sulle indennità liquidate per i casi di ritardo, perdita o avaria sulle merci trasportate debba essere trattenuta l'imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'art. 126 del t.u. sulle imposte dirette (n. 46).

IMPOSTE DI SUCCESSIONE

Assoggettabilità delle obbligazioni I.M.I.

Se i titoli obbligazionari emessi dall'I.M.I. siano soggetti all'imposta di successione (n. 64).

IMPOSTE E TASSE

Contenzioso tributario - Decisioni di valutazione sulla natura edificabile di un terreno - Ricorso ex art. 29, terzo comma, r.d.l. 1639/36 - Ammissibilità - Limiti.

Se avverso le decisioni delle Commissioni provinciali, sezione di valutazione, con le quali sia stata definita la natura rustica o edificabile di un terreno, sia ammissibile l'impugnativa all'Autorità giudiziaria ordinaria ex art. 29, terzo comma, r.d.l. 1639/36 (n. 515).

Interessi relativi a crediti tributari.

Se per gli interessi relativi a crediti tributari sia applicabile la stessa prescrizione prevista per le singole imposte a cui si riferiscono, ovvero quella quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. (n. 514).

Se l'interruzione della prescrizione operata con riguardo al credito di imposta operi anche per gli interessi relativi al credito medesimo (n. 514).

IMPOSTE VARIE

Imposta di fabbricazione sugli olii minerali - Natura del termine di cui all'art. 20 del r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334.

Se il termine biennale per la proposizione della domanda di rimborso delle somme corrisposte in più a titolo di imposta di fabbricazione degli olii minerali, di cui all'art. 20 del r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, sia di prescrizione ovvero di decadenza (n. 21).

INVALIDI DI GUERRA

Riscossione - Procedura nei confronti dei soci morosi.

Se la Cassa depositi e prestiti ovvero l'Ente edilizio per mutilati ed invalidi di guerra possa, nei confronti dei soci delle cooperative morosi per passività sociali, utilizzare la procedura privilegiata prevista dall'art. 65 del t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 (n. 26).

POSTE E TELEGRAFI

Spese di affitto dei locali adibiti ad uffici telegrafici.

Se il contributo dei Comuni per le spese di affitto dei locali adibiti ad uffici telegrafici abbia un diverso fondamento a seconda che trattisi di uffici telegrafici istituiti nei capoluoghi di mandamento e nei Comuni di frontiera (legge 28 giugno 1885, n. 3200 in relazione all'art. 91, lett. b, n. 32 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383) o di uffici istituiti in qualsiasi altra località del territorio nazionale e non aventi la loro sede nell'ufficio postale (r.d. 17 luglio 1941, n. 1198) (n. 132).

Se nel primo caso si tratti di obbligazione *ex lege*, nel secondo di obbligazione *ex contractu*, ma in entrambi i casi la semplice delibera adottata dai Comuni interessati, non estrinsecatasi in apposita convenzione con l'Amministrazione P.T., non costituisca elemento valido per l'efficacia del suddetto obbligo (n. 13b2).

Tuttavia, se nel caso di obbligazione *ex lege*, l'Amministrazione P.T., se non può chiedere l'adempimento in forma specifica dell'obbligo imposto ai Comuni delle citate norme, possa agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell'obbligo medesimo (n. 132).

PRESCRIZIONE

Azione di rivalsa dell'Amministrazione pubblica nei confronti del dipendente - Termini.

Se i più lunghi termini prescrizionali previsti dall'art. 2947 c.c. si applichino anche all'Amministrazione che agisca in via di rivalsa nei confronti del proprio dipendente che abbia, con dolo o colpa grave, arrecato danni ad altri (n. 70).

Interessi relativi a crediti tributari.

Se per gli interessi relativi ai crediti tributari sia applicabile la stessa prescrizione prevista per le singole imposte a cui si riferiscono, ovvero quella quinquennale di cui all'art. 2948 n.c.c. (n. 69).

Se l'interruzione della prescrizione operata con riguardo al credito di imposta operi anche per gli interessi relativi al credito medesimo (n. 69).

PROCEDIMENTO CIVILE

Pignoramento presso terzi - Oneri successivi all'ordinanza di assegnazione.

Se l'adempimento dell'ordinanza di assegnazione emessa dal pretore ad esito della procedura esecutiva presso terzi debba subordinarsi alla prova a carico del credito espropriante dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza stessa al debitore espropriato (n. 42).

STRADE

Distanza dalle strade delle costruzioni d.m. 1° aprile 1968 decorrenza.

Se il d.m. 1° aprile 1968, avente natura di regolamento ministeriale, abbia efficacia dopo il periodo di *vacatio legis* (n. 76).

Se conservino efficacia le licenze edilizie rilasciate prima della legge ponte del 1967 con il rispetto delle distanze imposte dalle precedenti disposizioni, oppure dopo l'entrata in vigore dell'altra legge con il rispetto delle distanze da essa previste in via provvisoria (art. 19) anche se quest'ultime risultassero poi inferiori a quelle stabilite con il d.m. del 1968 (n. 76).

Se l'art. 19 della legge ponte del 1967 e il d.m. 1° aprile 1968 abbiano innovato in merito alle sanzioni comminate dall'art. 1 del r.d. 1740/33 per l'inosservanza delle distanze nelle costruzioni della strada (n. 76).

Sconfinamenti di private costruzioni ai danni del Demanio stradale l. 6 agosto 1967 n. 765 e dd.mm. 1° aprile 1968 e 2 aprile 1968.

Se le licenze edilizie concesse nella vigenza e col rispetto del disposto dell'art. 19 l. 6 agosto 1967, n. 765 conservino efficacia anche dopo l'emana-zione dei dd.mm. 1° aprile 1968 e 2 aprile 1968, coi quali le distanze dalle via di comunicazione stradali sono state determinate in misura maggiore (n. 77).

TRASPORTO

Condono di sanzioni disciplinari ex legge 18 marzo 1968, n. 250 - Estensione.

Se sia applicabile la legge 18 marzo 1968, n. 250 relativa al condono delle sanzioni disciplinari agli addetti dei servizi di trasporto in concessione esercitati:

- a) da aziende municipalizzate (n. 71);
- b) da aziende private (n. 71);
- c) in regime di gestione governativa (n. 71).

Responsabilità penale del personale ferroviario.

Se l'art. 104 delle condizioni e tariffe del trasporto da parte delle ferrovie dello Stato valga ad esonerare da responsabilità penale il personale ferroviario in ipotesi di maltrattamenti d'animali posti in essere dal privato utente del trasporto (n. 72).

NOTIZIARIO

Si sono svolte recentemente cerimonie di commiato in onore degli avvocati dello Stato Giuseppe Capece Minutolo, Aristide Salvatori ed Achille Salerni, collocati a riposo.

L'avvocato Giuseppe Capece Minutolo entrò in magistratura, come uditore giudiziario, nel 1923 ed in Avvocatura, come aggiunto di procura di 2^a classe, l'anno successivo. Nel 1930 fu nominato Sostituto Avvocato e trasferito da Napoli a Messina. Ritornò a Napoli nel 1934 dove esercitò le sue funzioni fino al 1950, data della sua nomina ad Avvocato Distrettuale di Ancona. Dal 1952 al 1965 resse l'Avvocatura distrettuale di Bari; fu, quindi, trasferito a Roma per svolgervi le funzioni di Vice Avvocato Generale dello Stato. Il collocamento a riposo è avvenuto, per raggiunti limiti di età, il 19 giugno 1969.

Entrato direttamente nell'Avvocatura dello Stato, nel 1924, l'avvocato Achille Salerni ha anch'egli percorso i gradi della carriera fino a quello di vice Avvocato Generale dello Stato. Senatore della Repubblica per una legislatura, l'avvocato Salerni è stato collocato a riposo, il 15 dicembre 1969, per raggiunti limiti di età.

Anche l'avvocato Aristide Salvatori iniziò la sua carriera nella magistratura, ottenendo nel 1935 la nomina ad uditore giudiziario. Passò in Avvocatura, come Sostituto Avvocato, nel 1941, avendo come prima sede in lavoro Firenze. Trasferito nel 1946 a Roma, ha percorso in questa città tutti i gradi della carriera fino a quello di vice Avvocato Generale dello Stato. Il collocamento a riposo è avvenuto per sua domanda.